3872

CARLO CIPOLLA

DI
BRUNENGO VESCOVO DI ASTI
E DI
TRE DOCUMENTI INEDITI
CHE LO RIGUARDANO

TORINO
STAMPERIA REALE DELLA DITTA G. B. PARAVIA E C.
(Figli di I. Vigliardi)
1889

I.

Proemio.

Intorno al 937, allorchè la sede episcopale di Asti fu occupata da Brunengo, l'importanza della città e dell'episcopio poteva dirsi considerevole. Anzi, per essere esatti, non la città, ma l'episcopio aveva raggiunto una potenza veramente considerevole, e tale da dare a quella sede un posto non inferiore ai più importanti vescovadi delle regioni contermini. Eilulfo, al principio del sec. x, mercè delle larghe concessioni avute da Lodovico III di Provenza aveva potentemente contribuito a questo scopo. Il vescovo Audace, del quale ebbi altra volta occasione di parlare, ottenne nuovi privilegi e nuove grazie imperiali. Può dirsi quindi non senza ragione, che almeno dal principio del sec. x, alle grandi e sempre crescenti ricchezze dell'episcopio, si aggiungesse l'esercizio dell'autorità governativa civile. Il quale esercizio se dapprima era limitato, ben presto le limitazioni si videro ad una ad una svanire. Brunengo ottenne da Ottone I in forma solenne la ratificazione di veri diritti giurisdizionali sulla città e sui suoi contorni. In Audace e in Brunengo possiamo studiare lo sviluppo della potenza politica dei vescovi italiani, e seguire mano mano lo svolgersi delle prerogative, che formarono dei vescovi altrettanti principi dello Stato. Brunengo ebbe parte attiva nel governo, dapprima sotto Ugo e Lotario, pòi sotto Berengario e Adalberto. Nei tempi seguenti godette

il favore anche di Ottone I, che lo tenne per qualche tempo quale suo arcicancelliere. Del suo carattere molti tratti rimangono indecisi, poichè noi non siamo in grado di renderci conto del modo con cui egli ha seguìto le singole mutazioni politiche avvenute nella sua patria. Nè ci sono sufficientemente note le circostanze che accompagnarono l'inizio e la fine del suo episcopato. Molti tratti in lui ricordano il vassallo temporale, il *fidelis*, che riconosce il suo *senior* nel monarca regnante. Egli trasporta la sede nel Castel Vecchio, dove ha la sua *domus*. Quello è un luogo fortificato, e che può resistere con vantaggio sia alle incursioni saracene, sia alla rabbia degli eserciti italiani e tedeschi. Di lassù, dal posto dell'antica *arx*, egli può contemplare collo sguardo larga parte del territorio astese, sul quale si distendono numerosi i possessi episcopali. Sotto di lui la potenza episcopale non raggiunse ancora il suo apice, ma vi si avvicinò. È ben vero per altro, che quasi contemporaneamente si manifestarono i primi segni della incipiente vita popolare, che era predestinata a svilupparsi splendidamente nelle libertà comunali.

Ci allontaneremmo dalla verità attribuendo a Brunengo e all'opera sua una efficacia politica tale, da far di lui un prelato ed un principe, per la cui mano l'Italia abbia mutato padroni od istituzioni. La valutazione esatta delle opere civili di Brunengo è impossibile, a cagione della scarsezza delle fonti. È tuttavia lecito l'asserire che Brunengo, nonostante la carica elevatissima che i monarchi gli concessero e gli confermarono, non fu tale uomo, la cui volontà fosse norma all'azione dei monarchi. Sempre assai modesto risulta il profilo di Brunengo, da qualsiasi lato lo si consideri; non per altro così modesto, da farci dimenticare il suo carattere personale, e le concessioni dei principi a suo favore. Asti e il suo vescovo, senza essere una delle prime sedi ed uno dei primi vescovi d'Italia, costituiscono tuttavia un esempio del modo con cui i vescovi andarono raccogliendo nelle loro mani quel potere, che l'autorità civile frettolosamente abbandonava. È da questo punto di vista, il quale abbraccia così le condizioni interiori come le esteriori del vescovado, che si può con frutto considerare i vescovi Astesi e l'opera loro, nell'istante in cui subiscono la descritta trasformazione. E ancora un'altra osservazione può farsi. L'antichità aveva

lasciato un retaggio nei possessi regi, che la *pars publica* mantenne lungamente nelle sue mani. Anche in Asti, siccome altrove, quei beni cessarono di appartenere allo Stato , alla *pars publica*, e divennero anzi tutto proprietà ecclesiastica, fino al tempo in cui mutarono nuovamente padrone. Il passaggio della proprietà che abbiamo accennato, è un fatto che si collega immediatamente col mutarsi dell'autorità civile.

I nuovi documenti che intorno a Brunengo sono in grado di comunicare al lettore non presentano speciale importanza: trattasi soltanto di carte pagensi, una compera e due permute. Tuttavia neppure quei documenti sono inutili, trattandosi di tempi così antichi, e per i quali le fonti sono così scarse e manchevoli.

Il Comm. Dottor Vincenzo Promis, bibliotecario di S. M. in Torino, mi presentò nel 1887 una inedita pergamena Astese del marzo 941, contenente un contratto di compravendita, avuto luogo tra Brunengo vescovo di Asti e Pietro arciprete di San Martino « de villa Dodecin. » Il Promis nell'atto di presentarmi questo documento, che egli aveva da poco tempo acquistato, mi sollecitò vivamente a metterlo in pubblico, e a farlo andare compagno ai cinque altri documenti Astigiani, che in varie occasioni ho dato alla luce, pure per gentile larghezza del Comm. Promis [1], al quale volentieri mi dichiaro soprammodo obbligato.

Ecco quindi l'origine della presente Memoria.

Il documento, spettando all'anno 941, trova per antichità il secondo posto nella serie dei documenti Astesi, da me altre volte stampati; in essa tiene il primo posto il documento del vescovo Audace spettante al 910, mentre il terzo spetta all'atto del 955.

A questo documento altri due ne posso aggiungere, ora conservati presso il Municipio di Asti. Sono due pergamene spettanti al 950 (?) e al 959, le quali insieme con altre pure di argomento astigiano, furono testè ricuperate da quel Municipio, per cura del Can. Prof. Cav. Carlo Vassallo, preside del Liceo d'Asti, ed uomo benemeritissimo della storia di quella città. Il Municipio di Asti, che mi concesse di pubblicare i

(1) *Miscell. di st. ital.*, XXV, 265 segg.; XXVII, 135 segg.

due documenti, e il Can. Vassallo che mi diede notizia della loro esistenza, e mi procurò ogni agio perchè io potessi usufruirne, si abbiano qui i miei dovuti e sincerissimi ringraziamenti.

Alla pubblicazione dei tre documenti, il lettore mi consentirà anche questa volta, ch'io aggiunga alcune notizie sul vescovo che vi è menzionato. Brunengo si può riguardare come il vescovo che diede alla potenza episcopale Astese una decisa importanza, avendo egli ottenuto, secondo alcuni la concessione, o almeno, secondo che altri sostiene, la solenne conferma del diritto di giudizio sopra un tratto di territorio circondante tutto all'intorno la città. Arcicancelliere di tre re e di un imperatore, egli può sinceramente aspirare ad essere riguardato come uno dei principi di miglior fama nell'Italia settentrionale d'occidente. Solamente è a deplorare che scarsissime sieno le notizie che di lui ci sono pervenute; tale deficienza ci pone nell'impossibilità di apprezzare convenientemente il suo carattere e la potenza di cui egli godette. Tuttavia quel poco che di lui sappiamo è abbastanza per formarci un concetto abbastanza preciso intorno alla sua personalità.

II.

Degli anni Astesi nei secoli IX, X, XI.

Fra le prime questioni che si presentano, è la questione cronologica. Nel mio articolo intorno ad Audace[1] asserii troppo affrettatamente che l'anno astese principiava *a nativitate* e non *ab incarnatione*. Io mi richiamava al Sella, il quale aveva fatto una simile osservazione a proposito dei documenti raccolti nel *Codex Astensis Malabayla*. Il Sella aveva certamente ragione, ma io era nel torto. Giacchè è ben vero che per l'epoca a cui si riferiscono i documenti del Codice l'anno astese comincia *a nativitate;* ma tanto non può affermarsi per il periodo precedente. Questo errore non mi danneggiò direttamente in

(1) *Miscell. di Storia ital.*, XXVII, 138.

quello scritto, giacchè per il tempo di Audace i documenti sono ordinariamente indicati cogli anni dei regnanti, e perciò l'anno non viene segnato. Nel caso delle donazioni di Staurace del gennaio 898 [1] sono stato abbastanza guardingo per sostituire all'anno 898 segnato nel documento, l'anno 899, il quale era perfettamente accennato (come l'editore stesso, L. Cibrario, avvertì) dalle rimanenti indicazioni cronologiche.

Per il tempo di Brunengo ciò continua presso a poco così, e quindi potremmo esentarci da ogni indagine, se non fosse opportuno da una parte confessare il proprio errore, e dall'altra rimettere le cose al loro posto. Mi decisi pertanto ad aggiungere qui l'elenco cronologico dei documenti astesi, che si trovano nei due volumi *Chartarum*, e nelle mie pubblicazioni, fino al 1072. Mi arrestai a quest'anno, perchè di lì in poi l'indicazione del regno o dell'impero, per segnare l'anno, è abbandonata. L'anno *a nativitate* può ritenersi stabilito, e l'anno *ab incarnatione* sembra totalmente abbandonato. Alla metà incirca del secolo XI, che senza grave errore può venir segnalato come il tempo in cui la fiorente vita interiore, il crescente commercio e ogni alta forma della pubblica cosa accennano a mutazioni nell'organismo politico della città, cessa l'antico semi-isolamento della vecchia Asti, le cui relazioni colle popolazioni vicine e lontane sono diventate ormai numerosissime ed intime. Forse tale coincidenza tra il sistema cronologico in uso, e le circostanze suddescritte non è totalmente casuale. Nell'ultima colonna delle tavole seguenti segno l'anno da me preferito, e nella precedente pongo quello prescelto nelle edizioni. Ogni spiegazione particolare, che dia ragione delle differenze circa la cronologia, la riservo alle note a piedi di pagina.

Dal seguente catalogo sono tolti naturalmente i diplomi, poichè questi nulla possono insegnarci sull'uso locale. Per diplomi intendo i precetti dei monarchi e le bolle dei papi.

(1) *Chart.* I, 89-91, n. 54.

Numero progressivo	FONTE	Anno cristiano segnato sul documento	Anni imperiali o reali	Indizione	MESE	Notaio o scrittore	Anno secondo il Cibrario	Anno ora proposto
1	I, nr. 13	—	Carlo 15, Pippino 8	11	agosto 16	Arimund	788	788
2	I, nr. 14	—	Carlo 20, Pipp. 12	1	ottobre	Galverissi	793	792-3 (1)
3	I. nr. 16	—	Carlo 38	5	aprile	Galverissi	812	812
4	I, nr. 20	—	Lodov. 18, Lot. 12	10	genn. 31	Warenfri	832	832
5	I, nr. 21	—	Lodov. 23, Lot. 17	14	apr. 19	Leo	836	836
6	I, nr. 22	—	Lotario 24	3	giugn. 3	Rofre	840	840
7	I, nr. 28	—	Lodov. 11	9	marzo	Odelprand	861	861
8	I, nr. 29	—	Lodov. 12	9	maggio	Etthemundo	861	861
9	I, nr. 31	—	Lodov. 22	5	giugn. 10	Deusdei	872	872
10	I, nr. 33	—	Lodov. 25	8	giugn. 2	Deusdei	875	875
11	II, nr. 3	—	Carlo (II) imp. 2	10	dic.	Deusdei	877	876 (2)
12	I, nr. 36	—	Carlo (III) imp. 1	13	agosto 1	—	880	880 (3)
13	I, nr. 40	—	Carlo (III) 4	2	giugn. 4	...ntulfo	884	884
14	I, nr. 42	—	Carlo 6	4	aprile	—	886	886
15	I, nr. 43	—	(Carlo) 6	4	giugno	Germanus	886	886
16	I, nr. 44	—	Carlo 6	4	agosto 1	R(o)pert	886	886
17	II, nr. 5	—	Carlo imp.....	5	dic.	Gilbertus scav. (?)	886	886
18 (1)	I, nr. 45	—	Carlo 7	6	nov.	Madalbertus	887	887 (4)
19	I, nr. 47	—	Wido 1, Lamb. 1	10	genn.	Germanus	892	892 (5)
20	II, nr. 9	—	Wido 1, Lamb. 1	10	genn.	Germanus	892	892
21	I, nr. 50	—	Lamberto 3	13	apr. 3	Germanus	895	895
22	I, nr. 51	—	(Lamberto) 4	14	aprile	Germanus	896	896
23	I, nr. 52	—	Lamb. 5	14	maggio	Gausemarius	896	896
24	I, nr. 54	898 anno inc.	Berengario 11	2	genn.	Gausemare	898	899 (6)
25	I, nr. 55	—	Berengario 11	2	genn.	Germanus	899	899

28	Ughelli 4², 337 B-C	—	Lodovico (2?)	5	marzo	?	—	902 (7)
29	II, nr. 11	—	Berengario 16	1	marzo	Madalbertus	903	903 (8)
30	II, nr. 12	—	 16	. . .	aprile	Grasevertus	903	903

(1) Gli anni del regno Italico di Carlo Magno cominciano, secondo il Muratori, *Annali* 774. tra il maggio-giugno. Sickel (UL., 257, 249), seguito da Mühlbacher (*Reg. Kar.* I, p. 67) determinò l'inizio del detto regno tra il 30 maggio e il 2 giugno 774; con tale criterio l'atto andrebbe attribuito al 793; ma l'a. 12 di Pippino indica il 792. L'indizione può servire ad ambedue gli anni, non essendo costante nei documenti astesi l'uso della indizione costantinopolitana.

(2) Carlo il Calvo fu imperatore dal Natale 875. L'indizione usata è la costantinopolitana.

(3) È un placito (di Baterico visconte) nel quale è parola della donazione fatta alla chiesa di S. Secondo da Ghiselberto; ma di quest'ultimo giudicato non si danno le note cronologiche.

(4) Questo è il placito della cui autenticità (cfr. *Miscell.* XXVII, 228-29) il Cibrario, nell'atto di pubblicarlo, dubita un po', quantunque propenda a giudicarlo autentico. L'atto non è falso, come esporrò in altra occasione.

(5) In questo e nei due seguenti documenti, il notaio Germano calcola gli anni di Lamberto, non dalla sua incoronazione nel febbraio 892, ma dalla sua associazione 891. Nel vero, se l'atto fosse da attribuirsi all'aprile 894, non si spiegherebbe la mancanza del nome di Widone, che morì solamente nel dicembre di quell'anno. Invece il notaio Gausemario nel documento del maggio 896 calcola gli anni dalla incoronazione.

(6) Anche il Cibrario dubita che l'atto sia da attribuirsi all'a. 899, a cui lo designano gli anni berengariani e l'indizione: sospetta egli pure che il notaio abbia fatto uso dell'anno *ab inc.* Che il docum. fosse dell'a. 899 lo aveva ammesso io pure, *Audace*, pag. 138 9, solamente non pensai allora all'a. *ab inc.*, ma ricorsi ad altre supposizioni che ora appariscono insostenibili. Si noti che qui l'anno *ab inc.* è calcolato in posticipazione per i tre primi mesi dell'anno, restando questi all'anno precedente. È il sistema Fiorentino.

(7) Questo documento merita una nota speciale. L'Ughelli ce lo trasmise per estratto nella forma seguente, sotto il nome del vescovo *Edlulphus*: «quo sedente Deottardus presbiter basilicae S. Mariae et S. Secundi, ubi S. Martyris corpus requiescebat humatum, dono dedit omnia bona sua, quae in Candelario et ad trinarium in Molinario, in Villa ante Strapedoque habebat, anno 6 Ludovici Pii, mense Martio, Ind. 5, hoc est anno incarnationis dominicae 812. Hic enim annus sextus erat ab eo, quo Carolus pater regna inter filios partitus fecerat.» L'attribuzione e datazione del documento, quali le fa l'Ughelli, manifestamente sono inaccettabili: giacchè sotto l'anno 812 non avrebbesi potuto giammai ommettere il nome di Carlo Magno. Oltre a ciò il vescovo Eilulfo spetta non al principio del sec. IX, ma ai primi anni del sec. X, ed è ricordato appunto in carte del 901 e del 902 (*Ch.* I, nr. 59 e II, nr. 10). L'errore dell'Ughelli (o se vuolsi di Filippo Malabayla che comunicò i suoi materiali storici a quello scrittore) deve consistere specialmente nell'aver voluto vedere Lodovico il Pio, in un principe che nel documento non potea essere ricordato altrimenti che col nome di Lodovico. Basta in fatti che leggiamo l'a. *secundo*, invece che l'anno *sexto* di Lodovico, perchè la carta trovi la sua data naturale sotto l'anno 902, e sotto l'impero di Lodovico III.

(8) Questo e il successivo atto, sebbene siano rogati da due differenti notai, tuttavia si riferiscono alle medesime persone, cioè ai coniugi Giuseppe ed Eusebia, e sono tra loro affatto legati. Ambedue portano l'anno 16° di Berengario, sebbene nel secondo il nome del re più non si legga. Nel secondo andò perduta l'indizione, sicchè non possiamo controllare l'indizione prima, segnata nell'altro, la quale dev'essere per certo errata.

Numero progressivo	FONTE	Anno segnato sul documento	Anni imperiali o reali	Indizione	MESE	Notaio o scrittore	Anno secondo il Cibrario	Anno ora proposto
31	I, nr. 66	905 an. inc.	Berengario 18	8	marzo	Bettuinus (levita)	905	905 [1]
32	I, nr. 69	—	Berengario 22	13	dic. 11	Ropertus	910	909 [2]
32 a)	I, nr. 68	—	Berengario 2////	13	febb. 21	Anestasi	910	910
33	*Miscell.* XXVI, 333	—	Berengario 23	13	marzo	Grasevertus	—	910
34	I, nr. 70	—	Berengario 24	1///	gennaio	Elmeriho	911	912 [3]
35	I, nr. 74	—	Rodolfo 3	13	ottobre	Elmericho [4]	925	924 [5]
36	I, nr. 75	—	Rodolfo 5	14	marzo	Ledo	926	926
37	I, nr. 77	—	Ugo 1	15	aprile	Grasevertus	927	927
38	I, nr. 80	—	Ugo 4	2	luglio	Ingelbertus	929	929
39	I, nr. 82	—	Ugo 7, Lot. 2	6	marzo	Ingelbertus	933	933
40	I, nr. 83	—	Ugo 7, Lot. 3	6	maggio	Ingelbertus	933	933
41	I, nr. 86	—	Ugo 12, Lot. 7	11	nov.	Ingelbertus	937	937
42	I, inserto nel nr. 88	—	Ugo 14, Lot. 9	13	dicem.	Ingelbertus	—	939
43	I, nr. 88	—	Ugo 14, Lot. 9	13	marzo 14	Ingelbertus	940	940
44	(edito in fine al presente scritto)	—	Ugo 15, Lot. 10	14	marzo	Adam	—	941
45	II, nr. 18	—	Ugo . . . Lot. . . .	15	nov. 11	Elmerigo	941	941
46	I, nr. 90	—	Ugo 18, Lot. 13	1	luglio . . . . [6]	Ingelbertus	943	943
47	I, nr. 92	—	Ugo 18, Lot. 13	2	apr.	Rotchisus	944	944
48	I, nr. 94	—	Ugo 19, Lot. 15	3	giugno	Ingelbertus	945	945
49	I, nr. 98	—	Lotario 18	6	giugno	Ingelbertus	948	948
50	I, nr. 103	—	Ber. e Adal. 3	11	marzo	Ingelbertus	953	953
51	I, nr. 104	—	Ber. e Adalb. 4	12	marzo	Ingelbertus	954	954
52	*Misc.* XXV, 282-3	—	Ber. e Adalb. 5	13	genn. 11	. . . .	955	955
53	I, nr. 106	—	Ber. e Adalb. 5	13	febbr.	Lanbertus	955	955

56 a)	(edito al fine)	—	Ber. Adalb. 9	2	genn. 4	Gariardus	—	959
57	I, nr. 110	—	Ber. Adalb. 9	2	febbr.	Ropertus	959	959
58	I, nr. 111	—	Ber. Adalb. 9	3	nov. 29	Gariardus	959	959 (7)
59	I, nr. 112	—	Ber. Adalb. 10	3	dic. 25	Gariardus	959	959 (7)
60	I, nr. 113	—	Ber. Adalb. 10	3	luglio 7	Ragimbodus	960	960
61	I, nr. 114	—	Ber. Adalb. 10	4	nov. 16	Warimbodus	960	960 (7)
62	I, nr. 115	—	Ber. Adalb. 10	4	febbr. 20	Gariardus	961	961 ? (8)
63	I, nr. 116	—	Ber. Adalb. 11	?	giugno-luglio	Gariardus	961	961
64	I, nr. 121	—	Ott. I, 2, O. II, 2	6	sett.	Everardus	963	963 (9)
65	I, nr. 122	—	Ott. I, 2, O. II, 2	7	genn.	Lanbertus	964	964

(1) Altra volta (*Miscell.* XXVII, 139) feci notare come l'anno 905 segnato su questa pergamena risponda perfettamente all'anno che nello stile comune, viene indicato dalle altre note cronologiche. Dal che pensavo si potesse dedurre che l'a. sia calcolato *a nativ.*; giacchè per sostenere l'opposto, bisognava supporre che il documento fosse stato scritto proprio negli ultimi giorni del mese. Questo era possibile asserirlo, prima che il confronto vicendevole dei vari documenti mettesse in evidenza l'uso, anzi (siccome si dirà) l'uso duplice dell'a. *ab incarn.* L'osservazione indicata la sostituiremo adesso con questa: o l'atto di cui si parla fu rogato negli ultimi del mese, ovvero l'a. *ab incarn.* cominciavasi non propriamente col 25 marzo, a sistema fiorentino, ma col 1° marzo a sistema veneziano.

(2) L'indizione e l'anno di regno di Berengario impediscono di attribuire questo documento al 910.

(3) I due riferiti documenti del gennaio 899 portando l'a. 11 di Berengario, questo, che ha l'a. 24 del medesimo monarca, deve, con grande probabilità, attribuirsi al 912 piuttosto che al 911.

(4) Nell'edizione leggesi *Elmeriolo*, che potrà emendarsi nel modo che abbiamo proposto.

(5) Ritardare sino all'ottobre 925 un diploma che porta l'anno terzo di Rodolfo non è possibile, qualunque opinione si professi sull'inizio del di lui regno in Italia. Cfr. quanto dicemmo a proposito del diploma per Audace, 924 dic. 5, in *Audace*, p. 182-3.

(6) Il docum. ha: « ... *lendas mense augusti.* » Se la prima voce mancante si compie coll'aggiunta della semplice sillaba *Ka*, il documento spetta al 1° agosto; ma l'accusativo fa supporre che precedesse un numero, sicchè l'atto sia da rimandarsi addietro e collocarsi nel luglio.

(7) Indizione costantinopolitana.

(8) Se l'indizione segna l'a. 961, gli anni del regno di Berengario indicano invece il 960.

(9) L'indizione è la romana.

Numero progressivo	FONTE	Anno segnato sui documento	Anni imperiali o reali	Indizione	MESE	Notaio o scrittore	Anno secondo il Cibrario	Anno ora proposto
66	I, nr. 125	—	O. I, 5, O. II, 5	9	febbr. 18 (1)	Warimbertus	966	966
67	I, nr. 127	—	O. I, 6, O. II, 6	9	dic. 18	Azo	966	966 (2)
68	*Misc.* XXV, 283-5	—	O. I, 7, O. II imp., 2	12	genn.	Ragimbodus	969	969
69	II, nr. 28	—	O. I, 9	—	marzo 31	Ragimbodus	970	970
70	I, nr. 139	—	O. I, 12 O. II, 6	1	marzo 4	Johannes	973	973
71	I, nr. 140	—	O. I, 12; O. II, 6	1	apr. 28	Johannes	973	973
72	I, nr. 141	—	Otto II, 6	1	agosto 12	Einricus	973	973
73	I, nr. 142	—	Otto II, 7	2	aprile 20	Johannes	974	974
74	*Misc.* XXV, 285-7	—	Otto II, 10	6	genn.	(Johannes) (3)	969	969
75	I, nr. 150	—	Otto II, 13	9	dic. 21	Walpertus	980	980
76	I, nr. 154	—	Otto II, 14	9	giugno	Amizo	981	981
77	I, nr. 152	—	Otto II, 14	10	ottobre	Bruningus	981	981
78	I, nr. 158	985 a. inc.	—	12	dic. 25	Gauselmus	984	984 (4)
79	I, nr. 161	986 a. inc.	—	13	—	—	986	985
80	I, nr. 162	987 inc.	—	14	luglio 8	Johannes	987	986
81	II, nr. 35	988 inc.	—	15	marzo 3	Boniprandus	988	987
82	I, nr. 163	988 inc.	—	15	maggio 5	Johannes	988	987
83	I, nr. 149	98//// inc.	—	1	genn. 10	Amezo	980	988 (5)
84	I, nr. 169	990 inc.	—	2	lug. 30 martedì	Johannes	990	989 (6)
85	I, nr. 168	990 inc.	—	3	marzo 8	Wazo	990	990
86	I, nr. 170	991 inc.	—	4	febbr. 11	Constantinus	991	991
87	I, nr. 173	993 inc.	—	6	apr. 27	Amizo	993	993 (7)
88	I, nr. 175	994 incarn.	—	7	apr. 21	Godescalcus	994	994 (8)
89	I, nr. 176	995 incarn.	—	8	genn. 4	Cristofalus	995	995

309

93	I, nr. 188	—	Otto III, 3	11	marzo 28	Wimpertus	998	998 (9)
94	I, nr. 190	—	Otto III, 4	...	genn. 3	Adalbertus	999	1000 (10)
95	I, nr. 201	—	Otto III	15	dicembre	Rotlandus	1001	1001

(1) Il Cibrario reca per errore materiale: marzo 18.

(2) L'indizione è la romana.

(3) Nel testo del docum. andò perduto il nome del notaio, che fu conservato dal regesto scritto sul *verso* della pergamena in note sillabico-stenografiche, spiegate da I. Havet nell'articolo *La tachygraphie italienne du* x *siècle* (in: *Comptes rendus de l'Acad. des inscript. et belles lettres* serie 4, t. 15, p. 351-74).

(4) Se l'indizione fosse la costantinopolitana, dovremmo trasportare il documento al 983; ma accettando pure che siasi fatto uso qui della indizione romana, l'atto non può mai ritardarsi fino al 985. Siamo perciò costretti ad ammettere che l'anno 985 segnato sull'atto stesso, sia calcolato *ab incarn.*, così che l'anno astese a questo tempo principiasse col marzo dell'anno comune precedente, come avviene a Pisa, Lucca, Siena e Lodi, ecc. Gli atti successivi raffermano questa nostra supposizione.

(5) Le note cronologiche sono: « *anno ab incarn. d. n. J. X. nungenteximo octuagesimo decimo mensis ianuarius indictione prima.* » Il Cibrario fa in nota varie congetture per armonizzare tra loro e spiegare queste note così ingarbugliate, ma senza giungere ad alcun risultato, di cui egli stesso si accontenti. Parmi che il partito più ovvio sia quello di supporre caduta la voce *octavo* dopo *octuagesimo*. L'anno segnato nella pergamena nel caso presente, trattandosi del gennaio, doveva corrispondere all'anno comune: e ancora può avvertirsi che dall'atto 993 apr. 27, può sospettarsi che Amizo fosse uno di quei notai che, per quanto sembra, preferivano all'anno *ab incarn.* anticipato quello posticipato, ovvero l'anno comune *a nativ.*

(6) Questa pergamena ci dà la prova irrefragibile dell'uso dell'anno *incarn.* anticipato: giacchè il 30 luglio 989 e non il 30 luglio 990 scadeva in martedì, così come indica il documento.

(7) Qui l'anno non è *ab incarn.* ma *a nativ.* Non può neppure supporsi che l'anno si ritardasse sino alla Pasqua, giacchè questa nel 993 cadde anteriormente alla data del presente documento, cioè il 16 aprile.

(8) Applichisi anche al caso presente quanto si disse del precedente. Nel 994 la Pasqua scadde il 1° aprile.

(9) L'indizione indica il 998, mentre l'anno di Ottone III segna il 999. Senza dubbio anche in queste regioni gli anni dell'impero di Ottone III erano perfettamente conosciuti. Lo provano i documenti Ch. I, nr. 191, 192, di Novara e di Genova, nei quali il 29 marzo e l'aprile dell'indizione 13 sono contrassegnati coll'anno 4 di Ottone III e spettano quindi all'anno 1000; e non al 999 come è segnato nell'edizione. Nel caso del documento astese può quindi supporsi solamente un errore manuale. È preferibile l'anno 998, essendo meno probabile un errore nell'indizione, che non negli anni imperiali.

(10) Mancando qui l'indizione, mi attengo all'anno dell'impero. Una inesattezza simile a quella rilevata per il numero precedente non sembra supponibile, trattandosi anche di altro notaio.

Numero progressivo	FONTE	Anno segnato sul documento	Anni imperiali o reali	Indizione	MESE	Notaio o scrittore	Anno secondo il Cibrario	Anno ora proposto
96	I, nr. 203	1002 incarn.	—	15	. . . .	—	1002	1001-2 [1]
97	I, nr. 204	—	Arduino 2	1	marzo 3	Milo	1003	1003
98	II, nr. 76	—	Arduino 2	1	marzo 19	Ademare	1003	1003
99	II, nr. 77	—	Arduino 2	1	aprile 2	Abbo	1003	1003
100	II, nr. 78	—	Arduino 2	1	maggio . . .	Abbo	1003	1003
101	I, nr. 205	—	Arduino 2	2	dicembre 6	Alvicardus	1003	1003
102	I, nr. 209	—	Arduino	2	marzo	Adelgisus	1004	1004
103	II, nr. 81	—	Enrico II imp. 4	3	sett. 4	Ragimbertus	1005	1005 [2]
104	II, nr. 84	—	Enrico II, 5	5	nov. 24 [3]	Agifredus	1008	1006 [4]
105	I, nr. 216	—	Enrico II in Italia 5	7	«secundo ber»	Milo	1009	1008
106	I, nr. 215	—	Enrico II 8 [5]	7	maggio 25	Vulmantius	1009	1009
107	I, nr. 218	—	Enrico II in It. 6	8	febbr. 25	Ademarius	1010	1010
108	I, nr. 322	—	Enrico II, 6	8	apr. 25	Gisempertus	1010	1010
109	I, nr. 223	—	Enrico II, 7	8	maggio 18	Girelmus	1010	1010
110	I, nr. 227	—	Enrico II, 7	9	apr. 14	Rolandus	1011	1011
111	I, nr. 229	—	Enrico II, 8	9	sett. 30	Giselbertus	1011	1011 [6]
112	I, nr. 231	—	Enrico II, 8	10	marzo 17	Ernusto	1012	1012
113	I, nr. 233	—	Enrico II, 9	11	febbr. 15	Rolandus	1013	1013
114	I, nr. 242	—	Enrico II imp. 4	15	marzo 11	Liutto	1017	1017
115	I, nr. 246	—	Enrico II imp. 5	1	maggio 26	Giselbertus	1018	1018
116	I, nr. 247	—	Enrico II, 5	2	febbr. 3	Gisempertus	1019	1019
117	I, nr. 250	—	Enrico II, 7	3	giugno 15	Enricus	1020	1020
118	I. nr. 257	1024	—	7	—	Rogerius, ipodiaconus, cancell.lus	1024	1024 ?

123	I, nr. 278	—	Corrado II, 3	12	agosto 19	Agiprandus	1029	1029
124	I, nr. 284	—	Corrado II, 5	14	maggio 23	Rolando	1031	1031
125	I, nr. 293	1034 incarn.	Corrado II, 8	2	maggio 4	—	1034	1034
126	II, nr. 109	1040 incarn.	—	9	nov. 1	Cunibertus	1040	1040
127	II, nr. 106	1040 (?) inc.	—	9	febbr. 18	Albertus	1040	1041 (9)
128	I, nr. 314	1041 inc.	—	10	dic. 17	Amalbertus	1041	1041 (8)
129	I, nr. 323	1043 inc.	—	11	giugno 30	—	1043	1043
130	I, nr. 331	—	Enrico III, 2	1	sett. 17	Albertus	1047	1048 (10)
131	I, nr. 339	—	Enrico III, 7	6	agosto 21	Linzoni	1053	1053
132	II, nr. 123	1065 inc.	—	3	apr. 21	Petrus	1065	1065
133	I, nr. 359	1065 inc.	—	3	maggio 14	Benitho	1065	1065
134	I, nr. 374	1072 inc.	—	11	febbr. 12	—	1072	1073 (11)

(1) Potrebbe il documento attribuirsi alla fine del 1001, quando col sistema astese era cominciato tanto l'a. nuovo *ab incarn* quanto la nuova indizione.

(2) L'indizione nuova non era ancora cominciata.

(3) Il Cibrario scrive per isvista: 1° ottobre.

(4) L'indizione costantinopolitana, e l'anno di Enrico dimostrano esatta l'attribuzione del documento al 1006. Il documento appartiene agli ultimi mesi dell'anno, e difficilmente al settembre, nel quale l'indizione vecchia ordinariamente rimaneva in uso.

(5) Per Enrico II qui si calcolano gli anni del regno germanico.

(6) La nuova indizione non è ancora cominciata addì 30 settembre.

(7) Questo documento non prova a rigore che l'anno allora in uso fosse quello *a nativitate*; prova solamente che non si adoperava l'a. *ab incarn.* anticipato, quale lo abbiamo trovato al cadere del x secolo. Ciò ripetasi anche a proposito dei due documenti seguenti.

(8) Indiz. Costantinopolitana.

(9) L'anno 1040, in febbraio, non risponde all'indizione 9, con cui accorda l'a. 1041.

(10) L'anno di Enrico III accenna al 1048; trattandosi di un atto rogato in settembre, è poco probabile in Asti l'uso dell'indizione Costantinopolitana.

(11) Sebbene il Cibrario ponga il docum. sotto l'anno 1072, egli si era accorto tuttavia ch'esso appartiene al 1073, e lo indicò in nota.

Giunto a questo punto, credo per noi inutile proseguire cogli spogli sistematici. Solamente rilevo alcuni fatti cronologici. Di qui in poi gli anni imperiali sono sempre taciuti, ed è dato invece l'anno *ab incarn.*, il quale dal 1138 in circa viene ordinariamente indicato coll'altra formula *anno domini.* Quest'ultima formola sembra significare come abbandonato del tutto l'anno dell'incarnazione, e sostituito ormai quello della natività. Quando veramente sia avvenuto il cambiamento, non è possibile fissarlo coi documenti raccolti nei due volumi Chartarum. Nel tomo II, nr. 141 si ha un atto del 1098, segnato di già con *anno domini;* spetta al venerdì 12 marzo, ind. 6. L'anno notato sulla pergamena risponde all'anno comune; ma pur troppo essendo questo documento ormai del marzo, quantunque anteriore alla festa della Annunciazione, esso non può prestarsi ad una prova rigorosa della introduzione dell'anno *a nativ.* Tuttavia la formula *anno domini* può farci sospettare che la mutazione fosse già accaduta. Sicuramente nel 1122 l'anno adottato era ormai quello *a nativ.* Lo dimostra l'atto del giorno 8 febbr. 1122, che sta nel 1° tomo Chart., an. 452, coll'ind. 15; è ben vero che la formula qui usata dice *ab incarn.* ma si comprende, come si lasciassero correre facilmente le formule antiche, sebbene il loro suono non rispondesse più al significato nuovo che loro si attribuiva. Come abbiamo rilevato, a partire dal 1138 vediamo nei documenti del tomo I Chart. farsi sempre più frequente la formula predetta *anno domini;* veggansi p. e. i nr. 503, 504, 506, 516 ecc. degli anni 1156, 1157, 1161, ecc. Ciò non impedisce tuttavia che anche l'antica formula si mostri di nuovo, di quando in quando; il doc. nr. 510 del 1159 reca « anno dominice incarnationis » ed il nr. 517 del 1161: « anno ab incarnatione domini. » Questa circostanza, mentre conferma che la espressione *ab incarn.* si mantenne anche allora che il suo significato venne a mancare, dimostra che al suono materiale delle parole non puossi sempre prestar fede, nelle questioni cronologiche.

Si potrebbero ancora fare qui alcune altre osservazioni sopra due documenti segnati nelle carte col 1088. Ma è bene procedere sistematicamente.

Le tavole dei documenti, quali le abbiamo compilate, ci danno

utili notizie così sulle indizioni, come sugli anni adottati dai notai di Asti. Quanto alle indizioni può dirsi, in generale, che l'indizione adottata fu la Costantinopolitana, quantunque si debba avvertire che la si faceva cominciare coll'ottobre piuttosto che col settembre. Infatti si trova che nel settembre degli anni 963 (nr. del docum. nelle tavole, 64), 1005 (4 settembre, nr. 108), 1011 (30 settembre, nr. 111), 1048 (17 sett., nr. 130) è adottata l'indizione romana. A questi esempi non posso contrapporre alcun esempio d' indizione costantinopolitana. Per l'ottobre, due documenti del 924 (nr. 35) e del 981 (nr. 77) mostrano ormai principiata l'indizione nuova. Numerosi poi sono gli esempi per i mesi di novembre e dicembre, formando sole eccezioni due documenti 18 dic. 966 (nr. 67), e 25 dic. 984 (nr. 78). Queste due anomalie si possono spiegare in maniere diverse; ma certo non mutano la regola, quale ci risulta dall'esame complessivo dei fatti.

La questione dell'anno è assai più complicata che non sia quella dell'indizione; poichè non c'era un uso costante e uniforme. Sino alla fine del secolo x, troviamo quasi sempre ricordati solamente gli anni dei sovrani, senza l'indicazione dell'anno cristiano. Dei documenti che abbiamo presi in considerazione, due soli fanno eccezione a questa regola, e sono due documenti importanti per il loro contenuto. Uno è un atto del gennaio 899, e l'altro è la donazione che Audace fece ai suoi Canonici nel 905. In ambedue i luoghi per altro, l'anno cristiano è accompagnato coll'anno dei sovrani. Nel primo caso, la pergamena ha: 898, mentre, secondo lo stile moderno, si dovea scrivere 899. Nel secondo caso, trattandosi di un documento steso nel marzo, non si possono fare deduzioni sicure. Rimane quindi credibile che l'anno fosse *ab incarn.*, e venisse considerato l' anno come principiante col marzo, cioè in posticipazione di due mesi almeno in confronto dell'anno comune. Coll'anno 984 comincia un periodo nel quale sono segnati gli anni cristiani, ed unicamente questi, cioè senza gli anni dei re. Nel periodo precedente, anche nei due soli casi, nei quali in documenti solenni erasi fatto uso degli anni cristiani, non si era creduto conveniente di lasciar da parte gli anni reali; tanta importanza si dava ancora all'antico costume. Il nuovo periodo è tuttavia assai breve, e dura, per quanto pare, solamente una dozzina di anni, dal 984 al 996. L'anno

cristiano è ancora *ab incarn.*, ma calcolato in anticipazione sull'anno comune odierno. Del che una prova molto efficace ci è fornita dal documento segnato 30 luglio 990, che porta l'indicazione del giorno della settimana: martedì; dal qual fatto si prova che l'anno 990 qui ricordato, per essere ridotto al nostro uso, vuolsi mutare in 989. I documenti 3 marzo 987 e 11 marzo 995 mostrano che l'anno nuovo era ormai principiato e saremmo quindi in diritto di credere ch'esso cominciasse col 1° marzo e non colla festa dell'Annunciazione. Ma abbiamo di riscontro a ciò gli atti 8 marzo 990 e 20 marzo 996, che conservano ancora l'anno vecchio. Anzi perfino due documenti, dell'aprile, cioè 27 apr. 993 e 21 apr. 994 sono segnati con l'anno vecchio. Questo può solamente provare l' incertezza in cui tuttora si versava nel calcolo degli anni.

Sulla fine del secolo si ritornò nuovamente agli anni dei sovrani, e si continuò a lungo, quasi senza eccezioni. Solamente un diploma episcopale di Pietro II, del 1001-2, è segnato cogli anni cristiani. Ma l'uso degli anni cristiani non potè introdursi nelle carte private, se non che parecchio tempo dopo. La mutazione avviene verso il 1024-5. Apre tuttavia la serie nuovamente un diploma episcopale del vescovo Alrico, segnato coll'anno cristiano 1024, e senza gli anni reali, nel che esso somiglia al diploma ora citato del vescovo Pietro. I due diplomi si rassomigliano anche in questo, che trascurano il mese e il giorno. Di qui in poi l'anno cristiano prevale, non senza per altro sostenere ancora qualche lotta coll'uso antico. In un caso avviene perfino una mescolanza dei due sistemi, cioè un documento del 4 maggio 1034 reca coll'anno cristiano anche gli anni di Corrado II. L'anno qui usato è *ab inc.*, ma colla posticipazione del bimestre, come indicano abbastanza chiaramente i documenti 18 febbr. 1041 e 10 febbr. 1073. Cito qui di nuovo l'atto Ch. II, nr. 141 con 1098 *anno domini*, ind. 6 venerdì 12 marzo, dove il giorno della settimana conferma trattarsi certamente del 1098 anno comune. Può quindi ammettersi che l'anno nuovo cominciasse col 1° marzo, e non col 25 di quel mese, purchè non si voglia credere addirittura — e ciò è più probabile — che ormai l'anno *a nativ.* avesse prevalso.

Ho tracciate altra volta alcune linee per la storia delle formule

iniziali dei documenti astesi sino al cadere del sec. XI [1], prendendo solamente in esame la formula invocatoria, e la formula cronologica, e distinguendo per questa, la formula cogli anni dei sovrani e la formula cogli anni cristiani. Tra i risultati attuali, e quelli allora ottenuti vi è naturalmente rispondenza nella questione della formula cronologica ; ma vi è rispondenza anche nelle mutazioni della formula invocatoria, e ciò per il legame che si è allora visto esistere tra le due formule. Questo dimostra che l'uso di una o di un'altra formula cronologica non era arbitrario e sciolto da ogni legame; per contrario, la mutazione di quella formula traeva seco una profonda mutazione anche in altre parti del documento. Ecco quindi perchè in un diploma (episcopale) la formula cogli anni cristiani fosse più facilmente introdotta che non in un atto privato e pagense; colà essa trovava rispondenza nelle altre formule, le quali, come si vedrà, arieggiavano alle formule dei diplomi imperiali e reali, nei quali assai per tempo si introdussero gli anni cristiani.

L'incertezza nell'uso delle formule cronologiche, porta seco talvolta l'incertezza anche nel determinare l'anno al quale un documento sia da ascriversi, secondo il còmputo attuale. Per esempio gli atti Ch. I, nr. 407, 408 portano ambedue l'anno 1088 *ab inc.;* il primo è del 27 settembre, ind. 12, mentre il secondo è del 15 ottobre, ind. 11. Stando alle indizioni, il secondo dovrebbe riportarsi al 1087, mentre il primo dovrebbe forse ritardarsi sino al 1089, in causa del fatto che l'indizione costantinopolitana non la si faceva cominciare che coll'ottobre. Non ammettendo pure come necessaria quest'ultima considerazione, rimane sempre dubbia almeno l'attribuzione del secondo documento, e resta sempre strano che due atti contrassegnati col 27 settembre e col 15 ottobre del 1088 abbiano, il primo, l'indiz. 12, e il secondo, che pare il più recente, l'ind. 11. Può essere dubbio quindi se la differenza dipenda dall' indizione o dall' anno cristiano. Sembra che il modo più semplice per ispiegare l'antinomia, sia quello di supporre che nel primo caso, siasi adoperata l'indiz. costantinopolitana, quand'era più consentaneo all'uso di usare la romana ; e che nel secondo caso siasi invertita l'irregolarità.

(1) *Quattro docum. astesi*, in *Misc.* XXV, 275 sgg.

Concludendo : in Asti si aveva nozione sufficiente degli anni cristiani anche nel sec. IX, quando pure si rifuggiva dal porli nelle carte pagensi. Tra la fine del secolo stesso e il principio del successivo li si adoperò in circostanze eccezionali e per carte solenni, facendo uso dell'anno *ab incarn.*, con posticipazione di due mesi. Verso la fine del sec. X, e precisamente ai primi tempi di Ottone III, si ricorse di nuovo all'anno cristiano, che fu ancora *ab inc.*, ma anticipato. Dimesso l'uso dell'anno cristiano, tranne che per qualche atto solenne, si ricorse ad esso nuovamente coll'avvenimento al trono di Corrado II[1]; la combinazione può anche essere fortuita. Da quel momento in poi se ne continuò l'uso, salvo brevi periodi d'intermittenza. Questa volta si adottò ancora l'anno *incarn.*, non anticipato tuttavia, ma posticipato. Verso il cadere del secolo incirca, cessò, per quanto pare, l'anno *incarn.*, per essere sostituito da quello *a nativ.*, che da esso, del resto, rimaneva assai poco diverso. L'indizione cominciava coll'ottobre, anticipando di due mesi sull'indizione romana.

Le nostre Tavole permetterebbero altre osservazioni forse non prive d'interesse. I notai astesi preferivano di non cambiare il punto di partenza nel segnare gli anni dei monarchi, anche se ciò potesse essere consigliato dalla loro incoronazione ad imperatori o da altre circostanze. Il doc. 3, dell'anno 812, porta l'anno 38 di Carlo Magno, senza che il notaio siasi preoccupato degli anni dell'impero. Così pure per Lamberto, i notai astesi continuarono a segnarne gli anni a partire dalla sua assunzione a collega di Widone nell'889, senza contare nè la sua incoronazione a re nell'892, nè la sua coronazione ad imperatore nell'anno 894. È a lamentare che non si sia conservato nessun atto col nome di Berengario I, e posteriore alla sua incoro-

(1) Questa affermazione vuole essere spiegata. Il primo atto (Cb. I, nr. 257) coll'anno cristiano è del 1024 *incarn.*, ind. 7, cioè dell'anno comune 1024, non anteriormente al marzo; il Cibrario nota anzi che l'atto deve essere anteriore al 14 maggio, giacchè vi si ricorda come vivo Enrico il Santo, morto appunto in quel giorno : potrà anche essere di qualche mese posteriore a quel giorno, non potendo noi conoscere quando in Asti sia giunta la notizia della morte dell'imperatore. Certo fu fatto quell'atto mentre era, o almeno si credeva vivo Enrico I; ma siccome trattasi di un diploma, così esso non prova contro ciò che si è detto nel testo, a proposito della mutazione della formola coll'avvenimento di Corrado II.

nazione ad imperatore, sicchè dobbiamo ignorare come, in tale circostanza, siansi comportati i notai. Per Enrico II si scostarono in generale, ma non senza eccezioni, dal metodo consueto, addottando una triplice serie di anni, a seconda che partivano dal 1002, o dal 1004 o dal 1014, nei quali anni egli fu successivamente re di Germania, re dei Romani ed imperatore. Specialmente difficile fu la mutazione dal primo al secondo còmputo; i notai ritardarono alquanto la mutazione, e non furono sempre costanti nel conservarla.

Nelle note cronologiche desunte dagli anni dei sovrani abbiamo preziose testimonianze storiche. Quantunque non sia questo il luogo di parlare di ciò, rilevo tuttavia quanta importanza possano avere in tal riguardo le indicazioni dei regni di Rodolfo, Widone, Lamberto e Arduino. Per citare un esempio, quest'ultimo perdette, com'è notorio, il regno nel 1004, ma lo riacquistò nell'anno stesso, e lo conservò fino al 1013 contro Enrico II. Gli Astigiani che avevano ricevuto nei loro atti il nome di re Arduino, lo lasciarono nel 1004 per non riaccettarlo più, rimanendo fedeli ad Enrico II; ma, cosa curiosa e notevole, non adottarono tosto il calcolo dei suoi anni come re dei Romani, dignità alla quale Enrico II fu innalzato appunto nel maggio del 1004; ma fino al 1006, e in un caso anche fino al 1009, lo riguardarono solamente come re di Germania. Il regno di Arduino travalica di molto il tempo a cui adesso abbiamo rivolta la nostra attenzione, sicchè sarebbe fuor di luogo aggiungere altre notizie sulle relazioni tra le indicazioni cronologiche degli atti, e i fatti storici contemporanei. Solamente rilevo un fatto notorio, che cioè Enrico II esercitò sopra Asti e il suo episcopato un'autorità intensa e continua; si sa che egli innalzò a vescovo di Asti Alrico fratello di Odelrico Manfredi, locchè nella storia dell'autorità civile dei vescovi Astesi costituisce un avvenimento di sommo rilievo.

III.

Natura dei diplomi episcopali Astesi.

Prima di procedere alle notizie biografiche di Brunengo, e alla esposizione ed all'esame del contenuto del nuovo documento, non credo inopportuno considerare una specie di atti, nei quali trovano notevole applicazione alcuni dei criteri cronologici che abbiamo testè ricercati. Infatti si è notato che l'introduzione dell'anno cristiano nelle carte Astesi comincia da una speciale serie di atti, cioè dai diplomi episcopali. Si possono considerare come diplomi episcopali le donazioni con cui Staurace 899 ed Audace 905 fondarono ed ampliarono la canonica Astese. Più tardi, dopochè i notai Astesi, per un tempo abbastanza lungo, tra il 984 e il 996, fecero uso dell'anno cristiano, si stancarono di adoperarlo sulla fine del medesimo secolo x, per ripigliarlo soltanto di lì a qualche decennio. Anche in questo nuovo periodo di abbandono dell'anno cristiano, se c'è una eccezione è per un diploma nel 1001-2; e quando finalmente l'uso si riprende, sarà un diploma episcopale, 1027, che ne dà, come a dire, il segnale. Questa è una delle ragioni principali che mi suggeriscono di impiegare adesso qualche pagina intorno ai diplomi episcopali Astesi. Oltre a questo, c'è pure un altro motivo e assai grave. Con Audace e con Brunengo, siamo in un periodo di tempo, nel quale l'autorità episcopale si sostituisce alla comitale, e anche il documento inedito, che porrò qui in pubblico, ci offrirà qualche piccola notizia intorno a tale trasformazione. Può essere quindi utile il vedere se di tale trasformazione si trovi traccia nella diplomatica episcopale, e quale sia questa traccia. La influenza del pensiero ecclesiastico e del pensiero laico nella composizione dei documenti solenni, che uscivano dalle mani degli antichi vescovi, può essere quindi feconda di non inutili risultati.

Dovendo segnare alle presenti indagini un termine, che, quantunque con larghezza, pure risponda al periodo dell'episcopato di Brunengo,

mito il campo da esaminarsi al periodo che dal documento di Stau-
ıce, 899, giunge fino al diploma con cui il vescovo Pietro, nel 1043,
ɔnfermò i beni di S. Anastasio. Così abbiamo a nostra disposizione
ıtto il periodo precedente al precetto con cui Enrico III (nel 1043 ?)
bbandonò all'episcopio Astese gli ultimi residui, che degli antichi di-
tti comitali erano rimasti alla *pars publica*.

Una ricerca parallela alla presente, dovrebbe illustrare la dipen-
enza paleografica dei diplomi principeschi dai diplomi reali ; final-
ıente sarebbe opportuno esaminare le mutue relazioni esistenti tra
diplomi principeschi e gli episcopali. Ma è pur necessario mettere
ı limite ben definito e ben ristretto alle indagini presenti, che vogliono
ssere considerate soltanto come incidentali.

Gli atti dei vescovi di Asti — e lo stesso può ripetersi anche
ei vescovi delle diocesi finitime o vicine — si possono dividere in
ue classi. Gli uni sono atti pagensi, quantunque il vescovo non agisca
ɔme persona privata, ma come vescovo ; e questi sono gli atti di
ɔmpra-vendita, permuta e locazione. Ma assai diversi da tali documenti
ɔno i diplomi, nei quali il vescovo prende decisioni di rilievo, e la
ıi efficacia in generale non rimane ristretta alla sola persona per cui
engono costituiti gli atti pagensi. Nel periodo da Staurace fino al
024, cioè fino all' anno in cui si introduce di nuovo e in maniera
ıasi definitiva il calcolo per anni cristiani, i vescovi Astesi ci pre-
ntano solamente cinque di tali atti, e sono i seguenti :

1. (899) 898 genn. (Ch. I, nr. 54). Staurace istituisce la canonica Astese di trenta canonici.
2. 905 marzo (Ch. I, nr. 66). Audace conferma l'istituzione fatta da Staurace, e aumenta i redditi dei canonici.
3. (985) 986 (Ch. I, nr. 161). Rozone concede una cappella a Martino e Odolberto preti e a Giovanni diacono. È un *breve* piuttosto che un diploma, ma non un *breve* nel senso del documento 910 di Audace, cioè un documento che non possa sussistere senza una cartula. È un breve in altro senso, per la sua natura meno solenne. Con esso può raffrontarsi il documento 989 (Chart. I, nr. 169) contenente un esame di testimoni : esso pure è detto *brevem*.

4. 1001-2 .... (Ch. I, nr. 203). Pietro I conferma una donazion
fatta da Rozone per la luminaria della cattedrale.
5. 1024 (Ch. I, nr. 257). Alrico istituisce i canonici di s. Anniano.
6. 1043. Pietro vescovo di Asti conferma i beni del monaster
di San Anastasio, nella città di Asti [1].

Così avremo esaminato tutti i diplomi Astesi sino a tutt' inter
l'episcopato di Pietro [2], cioè fino al momento in cui il vescovo Astes
raccolse in sè l'esercizio pieno della potestà comitale.

Di questi sei documenti, cinque (1, 2, 4, 5, 6) hanno carattere d
perpetuità: uno solamente, il terzo, può avere l'apparenza di esser
un atto di secondaria importanza, la sua efficacia venendo a mancar
almeno alla morte dei tre investiti. Ma la sua importanza riposa sull
natura sua medesima: è una investitura ecclesiastica, e nella qual
si fa anche menzione, con certa abbondanza di particolari, degli ob
blighi a cui vanno soggetti i *custodes ecclesiarum*. Del resto le formul
adoperate per quest'ultimo diploma sono sentitamente diverse, e men
solenni, in confronto di quelle ricevute negli altri documenti. Negl
atti stessi si sono conservate le denominazioni che ciascuno di ess

---

(1) Lo pubblicò il Comm. Vincenzo Promis, *Documenti spettanti a tre monasteri* *Asti*, in: *Miscell. di storia ital.* XI, 159-162.

(2) Siccome useremo paragonare i diplomi episcopali astesi con altri diplomi d tempo stesso, dovuti a vescovi dell'odierno Piemonte, così è bene dichiarare tosto motivo per cui lascio da parte il diploma con cui Enrico vesc. d'Ivrea fondò il mo nastero di S. Stefano (*Ch.* I, nr. 320). Nell'edizione procuratane dal Datta questo di ploma è datato coll'anno 1042, senza mese e giorno. L'edizione, sebbene si affermi tol dall'originale, dipende invece da una copia del sec. XII (Arch. di Stato Torinese, abbaz di S. Stefano d'Ivrea, mazzo 1, nr. 2). L'originale esiste (ivi, mazzo 1, nr. 1), col sigil infisso perduto. Nella copia la data è chiaramente espressa Mill. XLII (= 1042). Ne l'originale ora si legge: Mllm° pm°; tuttavia bisogna notare che la data nell'origina mostra di essere alterata, così come parecchi tratti e varie frasi del documento sono q e colà ritoccate da mani assai tarde.

Il documento non può assolutamente appartenere al 1042, dacchè vi si ricorda com vesc. di Asti, Guglielmo, posteriore a Pietro, il quale ultimo pontificava in quell'an e anche dopo. Il Cibrario aggiunse alla edizione del Datta una postilla, rilevando che vescovo Enrico d'Ivrea firmando il documento chiama se stesso col nome di arcica celliere dell'*imperatore* Enrico (III); e avvertendo che Enrico non ebbe la corona im periale se non nel 1046, avanzò qualche dubbio sull'autenticità del documento. O vediamo invece che bisogna posticiparne la data. Trasportandolo ad un anno post riore, esso esce dal campo al quale si restringono le nostre attuali ricerche e quin quel diploma non può qui essere preso in considerazione.

›ortava officialmente. Il primo è una *cartula* come dice il chierico
Felicissimus che la scrisse, anzi una *cartula dotis* siccome scrive Stau-
ace nella sua sottoscrizione. Il secondo porta solamente il titolo di
criptum, e ciò nella sottoscrizione di Audace: « hoc scriptum a me
actum » ; trattasi quindi di una espressione molto vaga. Il documento
i Rozone ha doppio appellativo. Al principio s'incontrano le formule
lel semplice breve, e l'atto stesso è detto « brevis securitatis ac firmi-
atis pro futuris temporibus. » Risponde perfettamente, sotto di tal
ispetto, al diploma con cui Liutfredo vesc. di Pavia nel 945 (Ch. II,
r. 23) concesse una investitura ecclesiastica a Rozone accolito della
ua chiesa, il quale Rozone è per certo — e lo vediamo — identico
l nostro Rozone vescovo. Nel diploma Pavese, il vescovo Liutfredo
on appone la sua firma; per contro Rozone concedendo l'investitura
cclesiastica a Martino, Odolberto e Giovanni, firma l'atto relativo, e
questo dà il nome di decreto « in hoc decreto a me facto. » La
arola *decretum* ha valore abbastanza indeterminato. Pietro vescovo
i Novara, nel 1007 (Ch. I, nr. 212), in un diploma solenne a favore
ei suoi Canonici, dei quali accresce la dotazione, dà al suo atto il titolo
i decreto, ma determinando questa espressione così, nella sua firma :
in hoc decreto confirmationis et preceptionis. » La quale formula,
gli la ripete anche in altro solenne diploma dell'anno successivo,
008 (Ch. II, nr. 85), in favore dei medesimi canonici. Avviene tut-
ıvia che gli altri confirmatari del decreto, o non accennino con alcun
ome alla carta , ovvero usino solamente della voce *decretum*, senza
lcuna spiegazione o determinazione ulteriore. Nel testo poi, il diploma
el 1007 è chiamato *instrucio*, e *pagina* leggesi in quello del 1008.
Possono qui citarsi anche tre decreti torinesi. Col primo il vescovo
ezone nel 1006 (Ch. II, nr. 83) istituisce un monastero: nel testo
scritto *pagina*, nella firma episcopale *cautio*, e in altre firme *de-
retum*. Landolfo confermò e ampliò le largizioni di Gesone al mede-
mo monastero, e ciò con due atti del 1011 (Ch. II, nr. 89, 90),
quali, sì nella firma del vescovo, come nelle altre firme, sono ambedue
etti *decretum*. Il diploma Astese del 1043, dalla firma del vescovo
appellato *decretum;* nel testo è detto con frase del pari indetermi-
ata: « hanc nostre assercionis auctoritatem. »

:1

Veniamo finalmente ai diplomi 4 e 5 del 1001-2 e del 1024. Il primo, così nel testo come nella firma del vescovo, è detto *constitucio*; il secondo nella firma episcopale è egualmente appellato *constitutio*, mentre nel testo ha nome semplicemente di *decretum*. È chiaro quindi che il valore di tali espressioni rimane determinato, volta per volta, dall'uso che se ne fa, mentre il loro significato per sè rimane men che precisato. Restano tuttavia abbastanza distinte l'una dall'altra le espressioni di donazione, e di disposizione, ordinazione, ecc., di maniera che quelle espressioni che si riferiscono a donazioni non possono applicarsi a disposizioni e decreti; ma non così tuttavia, che non possa anche accadere l'opposto, dacchè se non tutti i decreti sono donazioni, resta tuttavia che una donazione può essere quasi sempre considerata come un decreto. Nell'uso di tali epiteti ha anche la sua influenza il tempo a cui gli atti appartengono.

A meglio chiarire tutto ciò, possiamo fermare l'attenzione sopra la donazione che nell'a. 848 Adalgiso vescovo di Novara fece in favore dei Canonici della sua Chiesa (Ch. I, nr. 27); egli giustamente, nella sottoscrizione, dà al suo atto il nome di *cartula donationis*; con pari correttezza alcuni tra i confirmatari lo dicono *iudicatum*. Cotale frase risponde assai bene a *cartula donationis* dal diploma di Staurace 899. Quando accennai or ora alle mutazioni sopravvenute col tempo, volevo indicare il fatto che le espressioni più o meno generiche di ordine, decreto, ecc., prevalgono a partire dall'inizio del sec. x, quantunque ancora nel 923 Anselmo vescovo di Aosta (Ch. II, nr. 16) facendo una donazione ai suoi Canonici, la dica *donatio*. Ma ciò non avviene in via ordinaria. A quanto abbiamo già veduto, possono aggiungersi altri esempi. Nel dipl. di Atto di Vercelli (Ch. I, nr. 93), che nel 945 aumentò i redditi dei suoi canonici, viene adoperata la formula *concessionis pagina*[1]. Giseprando vesc. di Tortona (Ch. I, nr. 96) facendo nel 946 una disposizione in favore di una abbazia, dà al proprio atto il nome di *ordinacio*, e ciò nella sua

(1) Ciò accade nel testo. La firma di Attone dice semplicemente: « † Atto Dei gratia episcopus a me facta subscripsi: » dove è chiaro essersi perduta la frase stessa *concessionis pagina* o simile, sia per isvista del vescovo, sia per errore dell'editore.

rma. L'anno avanti, 5 giugno 945[1] il medesimo vescovo fece una
onazione a favore dei canonici della sua Chiesa, e al documento diede
ome di *cautio*.

Oltre alle mutazioni di formula, bisogna fare osservazione al fatto
he i diplomi vescovili hanno la loro determinazione specifica nelle
rme in calce.

Quest'ultima circostanza ci avverte che il diploma conserva ancora
lementi marcati e caratteristici della carta pagense, nella quale, come
gnuno sa, nella soscrizione notarile era indicata la natura dell'atto:
l notaio dichiarava p. e. di avere scritto « anc cartolam vindicionis »[2].
È perciò necessario oramai di passare all'esame intrinseco del diploma
piscopale Astese, del quale abbiamo or ora appreso la molteplice
enominazione officiale.

IV.

Il Protocollo e il Testo dei diplomi episcopali Astesi.

Distinguendo il Protocollo o Formulario, dal Testo, possiamo co-
inciare da quello, e disgiungere senz'altro il protocollo propriamente
etto dall'escatocollo.

La *invocatio* ordinariamente manca. Fa difetto nei diplomi 1, 2,
. Nel diploma 3, di Rozone (a. 986), essa si trova bensì, ma non al
odo e nel luogo conveniente a un diploma, sibbene in maniera con-
ona al breve. Ecco infatti il principio dell'atto: « In Christi omni-
otentis nomine. Breve securitatis ac firmitatis, ecc. » Appena nella
arola *omnipotentis* si potrebbe riconoscere l'intenzione di dare una
aggiore solennità alla formula invocatoria, solennità tanto più osser-
abile in quanto manca nel diploma di Liutfredo (Ch. II, nr. 23),
he fa raffronto col presente, e che al presente può aver servito di

(1) G. Bottazzi, *Memorie dell'Archivio capitolare di Tortona*. Tortona 1837, p. 1-3.
(2) Documento 899 in Ch. I, nr. 55.

23

esemplare. Invece assai notevole è *l'invocatio* del nr. 5, cioè del diploma di Alrico, a. 1024: « In nomine sancte et individue Trinitatis », presa immediatamente dalle formule dei diplomi imperiali. Nessun altro diploma Astese può vantare una formula così classicamente imperiale; anche il diploma del 1043 dice semplicemente « In nomine Domini Dei eterni. »

La denominazione dell'autore del diploma non si trova al principio dell'atto in quei diplomi nei quali manca la *invocatio*. Quanto al dipl. 3, cioè a quello di Rozone, qui si rientra nelle formule dei brevi, e vi si segue affatto il sistema del diploma di Liutfredo. Quindi si dice: « breve securitatis ac firmitatis pro futuris temporibus qualiter presentia sacerdotum reliquorumque clericorum, quorum nomina singulorum manibus subter adnotata cernuntur, tradidit Rozo sancte astensis ecclesie episcopus. » E Liutfredo avea detto nel suo atto: « brevis securitatis ac firmitatis qualiter presentia sacerdotum ceterorumque bonorum hominum quorum nomina inferius adnotata esse videntur tradidit dominus Liuttefredus venerabilis sancte Ticinensis ecclesiae praesul. » È naturale invece che tale formula s'incontri nel diploma di Alrico: « Alricus divina misericordia sanctae astensis aecclesiae episcopus. » Dal che dipende Pietro, 1043, nel cui diploma, subito dopo all'*invocatio*, leggiamo: « Petrus divina clementia sancte astensis ecclesie episcopus. » La frase *divina clementia*, come ognun vede, è tolta di peso dal formulario imperiale (1).

Nell'escatocollo le formule ordinarie nei diplomi imperiali sono la *signatura*, la *recognitio*, la *datatio* e l'*adprecatio*. Quanto alla *datatio* per il periodo di cui ci occupiamo, e in riguardo ai diplomi imperiali bisogna parlare solamente di quella datazione che Ficker (2) chiama più antica o carolingia, e che principiando dai Carolingi dura sino alla fine della casa di Franconia. In questa datazione è caratteristico che sotto la voce « *datum* » si raccolgano le note cronologiche, mentre

(1) Nello stesso diploma 1043, Pietro ripete il proprio nome, dopo l'arenga al principio della disposizione, e qui lo fa con espressione ecclesiastica, che fa tanto più risaltare la formula imperiale del protocollo: « ego Petrus servorum Christi servus et omnium episcoporum infimus. »

(2) *UL*, II, 238.

ı parola « *actum* » riguarda il luogo a cui si riferisce la documenazione dell'atto. Ciò esposto, gli atti pagensi Astesi ci danno in via rdinaria:

a) invocatio, la quale talvolta fa difetto, come ho cercato di proare altrove [1], indicando anche le circostanze che spiegano tale ıancanza ;

b) la data, cioè le note cronologiche ;

c) il testo dell'atto ;

d) la data del luogo, indicata con *actum ;*

e) le segnature o firme dei testimoni ;

f) la ratificazione notarile.

Nei diplomi episcopali astesi l'escatocollo non è uniforme, nè uniormemente distribuito, a seconda delle formule che lo compongono. Iel dipl. 899 di Staurace si ha :

a) le dichiarazioni di chi scrisse e datò (« scripsi et datavi ») 'atto, cioè Felicissimo chierico della chiesa astese; ciò egli fece « ex dmonitione » del vescovo Staurace. La qual frase « ex admonitione » isponde alle parole « iussu », « iussione » e simili degli antichi dilomi imperiali e di alcuni diplomi di re italiani[2]. Ed è pur formula he si trova nei placiti. Ne cito uno di Lombardia, e precisamente di Iilano : « Ego Adelgisus notarius ex iussione predicti comiti palatii t amonitione suprascriptorum iudicum scripsi ecc. ».

b) congiunta con questa formula, è quella della data. Staurace veva dinanzi a sè il diploma recentissimo, 894, di Carlo III, e da sso può aver preso l'esempio per far seguire la data alla dichiaraione di chi redasse il suo diploma. Nella data, naturalmente, alcune ɔrmule imperiali si potevano conservare in forma identica o quasi lentica e specialmente quella *anno imperii*, la quale era abbastanza imile, nella sostanza, alla formula corrispondente nelle carte pagensi; alva per altro una differenza, e questa assai rilevante, che cioè nelle arte pagensi astesi di quest'epoca precede il nome dell'imperatore con

(1) *Miscellanea* XXV, 276, sgg.

(2) Nel dipl. di Lamberto per Bobbio, 896 luglio 25 (*Ch.* 1,87 nr. 53): « Aiglanus ıucellarius iubente domini imperatoris, *ecc.* » (*Ch.* 1, nr. 36).

o senza la formula *regnante*, e poi l'indicazione dell'anno è fatta con una formula separata *anno imperii eius*. Qui invece, nel diploma di Staurace, la formula è tolta dai diplomi imperiali: « anno..... domni Berengarii regis undecimo. » Assai più notevole nella formula della data, è l'aver fatto uso dell'anno cristiano, mentre a quest'epoca, in Asti, e non solamente in Asti, esso non è mai adoperato nelle carte pagensi: « anno incarnationis, domini I. Ch. DCCC^mo XC^mo VIII. » La stessa dicitura si incontra nel diploma citato di Carlo III (Ch. II, nr. 9).

c) Adprecatio. Qui è: « feliciter amen. » È proprio l'adprecatio del diploma di Carlo III, siccome diremo. La ommissione dell'*actum* può spiegarsi così, che Staurace addattava la formula della sua carta, ad uno speciale aspetto sotto cui la carta stessa si poteva considerare. Questo documento si poteva fino ad un certo segno considerare come la deliberazione di una sinodo, e quindi e storicamente e giuridicamente si doveva aver riguardo alla sua relazione coi placiti; quantunque tra i diplomi episcopali astesi di cui ora ci occupiamo, quello soltanto di Alrico presenti, alla fine del testo, la formula acclamatoria *Amen, amen, amen; fiat, fiat, fiat*, che pienamente risponde agli usi sinodali. Staurace aveva dinanzi a sè per certo il placito del visconte Baterico, dell'agosto 880 [1], nel quale manca l'*actum*, e il luogo rimane solamente accennato al principio del documento, mentre alla fine c'è unicamente l'indicazione cronologica. Le note cronologiche tuttavia si limitano all'anno dell'impero di Carlo III in Italia, senza l'anno cristiano per il quale Staurace non poteva avere alcun vero esemplare all'infuori del diploma imperiale ora citato.

d) Firme di Staurace, e di altri dignitari della Chiesa Astese. Qui è evidente la dipendenza del formulario così dalle carte pagensi come dai placiti. Come avveniva nei placiti, così anche qui le firme non sono chiuse dalla firma del notaio o dello scrittore dell'atto.

Nel diploma di Audace, 905, si segue presso a poco lo stesso sistema, ma con qualche varietà ed inversione nell'ordine delle formule Precedono le firme (di Audace, e degli altri membri della Chiesa Astese): segue la data, e chiude la sottoscrizione di chi scrisse l'atto

(1) *Ch.* I, nr. 36.

il quale non è il notaio, ma un levita: « Bettuinus levitarum extremus relegi et subscripsi. » La data è più che nel diploma di Staurace somigliante all'archetipo, cioè alle formule dei diplomi imperiali[1].

Il diploma di Rozone del 985 segue nell'escatocollo il tipo offertogli dal diploma di Liutfredo (Ch. II, nr. 23), il quale risponde al notissimo tipo della *notitia,* ossia del *breve* longobardo - toscano (cfr. p. e. *Cod. dipl. Lang.* nr. 133, *breve* dell'anno 839). Una particolarità è veramente rilevante, l'introduzione cioè dell'anno dell' episcopato: da ciò i vescovi suoi antecessori si erano astenuti, ma Rozone volle anche in questo imitare Liutfredo, e ripetere la formula del diploma che in caso omologo (conferimento di chiese) detto vescovo pavese aveva adoperato proprio in di lui favore. Nell'atto di Liutfredo sta scritto: « Actum est hoc anno pontificatus domini Liuttefredi sanctissimi presulis I, indict. tertia. » E Rozone: « Anno incarnacionis dominica DCCCC LXXXVI. Pontificatus domni Rozonis episcopi nonodecimo; indictione tertiadecima. » Dai suoi antecessori Rozone accettò dunque il costume di segnare l'anno cristiano, e dal suo protettore accettò quello di indicare l'anno del proprio presulato.

Nel diploma di Pietro, dell'anno 1001-2, l'escatocollo sotto qualche rispetto soltanto si avvicina più dei precedenti all'esemplare, ma nel complesso se ne scosta vieppiù. Infatti esso è spezzato, così che, alla maniera di quanto avviene nelle carte pagensi, le note cronologiche

---

(1) I diplomi imperiali ultimamente ottenuti dalla chiesa Astese erano allora quelli di Lodovico III del 901-2. In uno di essi (I, nr. 59) si legge: « Datum 14 kl. iulii anno inc. dom. nognentesimo primo indict. quarta anno primo imperante d. Lodovico glorioso imp in Italia. » In quello di Berengario 904 (*Ch.* I, nr. 64): « Datum ibid. iulii. anno domin. incarnat. DCCCCIIII, domini quoque Berengarii piissimi regis XVII, indict. septima. » Di ambedue queste diciture partecipa la formula adoperata da Audace: « Data mense marcius. anno incarn. dominice DCCCC. V. indict. VIII. regnante domino gloriosissime rege Berengario anno XVIII. » La voce *gloriosissimo* è probabilmente desunta da qualche diploma Berengariano. Quello del 904 per Audace (*Ch.* I, nr. 64) ha: « Signum domini B. *serenissimi* regis, » e nella data porta, come si è visto, *piissimi.* Ma altri diplomi hanno *gloriosissimi.* Veggasi p. e. il diploma 29 luglio 896 (*Cod. dipl. Lang*, nr. 369) per Aginone, dove *gloriosissimi* leggesi tanto nella segnatura, quanto nella data. Non voglio con questo supporre che sia esistito un diploma di Berengario per Asti anteriore al 905, diploma che dovrebbe riguardarsi come perduto. Audace può aver avuto per altre vie cognizione di qualche diploma Berengariano e delle formule ivi adoperate; non gli era indispensabile di trovare gli esemplari dei propri documenti soltanto nell'archivio della propria chiesa.

precedono l'atto, in modo che il vero escatocollo è ridotto semplicemente alle firme del vescovo e di alcuni membri della Chiesa. Non è una novità l'indicazione dell'anno dell'episcopato di Pietro, giacchè essa era stata introdotta da Rozo.

Da quanto si disse in addietro, abbiamo già avuto occasione di notare che il vescovo Alrico si studiò di modificare le formule del diploma vescovile per avvicinarle all'archetipo, più di quanto i suoi predecessori avessero fatto. È strano alquanto il notare come ne sia riuscito l'escatocollo del suo diploma del 1024, mentre esso fu redatto sotto l'azione, da una parte della lunga tradizione, e dall'altra delle disposizioni anzidette, introdottesi nella cancelleria episcopale. Comincia la formula dalle firme di Alrico e di altri membri della chiesa, nonchè del marchese Magnifredo. Queste firme rappresentano la segnatura imperiale. Viene poi la data, nella quale finalmente comparisce la formula *actum* cioè: « civitate Aste actum anno M vigesimo quarto indict septima. » Tutto si conchiude in maniera a noi non nuova, colla firma di chi scrisse il documento. Similmente avvenne per i diplomi di Audace 905 e Rozo 985; una novità qui per altro s'incontra e consiste nella formula adoperatavi dal sottoscrittore: « Rogerius Ipodiaconus cancellarius scriptor subscripsit. » La voce *cancellarius* può lasciar credere ad una vera e ordinata organizzazione della cancelleria Astese sotto il vescovo Alrico[1]; organizzazione alla quale accenna la nuova e più corretta forma data al diploma; ritorneremo sopra di ciò.

Nel diploma di Pietro 1043 il formulario è meno vicino a quello dei diplomi imperiali; giacchè tutto si riduce alle firme del vescovo e di parecchi membri della sua Chiesa. Tali firme seguono immediatamente al testo, il quale si chiude colla formula di minaccia. Alla firma fa seguito solamente la data.

Dell'*adprecatio* diremo di qui a poco, parlando del testo. Aggiungiamo poche parole sul modo di esprimere gli anni nei nostri diplomi episcopali

(1) HATCH, *Die Grundlegung der Kirchenverfassung Westeuropas im frühen Mittelalter*, (*übers. von* A. HARNACK) Giessen, 1888, p. 106, parla del *cancellarius* dei collegi canonicali, dicendo che talvolta, e specialmente in Inghilterra, avveniva che l'officio di Cancelliere fosse dato allo « scholasticus, » cioè a colui al quale erasi affidata la istruzione dei giovani chierici.

Nel diploma si usa l'anno cristiano conformemente all'uso invalso ei diplomi imperiali e reali. Così vediamo avvenire nel diploma 899 i Staurace, dove all'anno *ab inc.* 898 segue l'anno imperiale, oltre lle note cronologiche del mese e dell'indizione. Audace nel 905 segue identico sistema. Rozo nel 985, all'anno cristiano aggiunge, come disse, l'anno del suo presulato, oltre all'indizione; ma ommette il iese. Staurace ed Audace avevano lasciato da parte il giorno; qui compare anche il mese. Nel diploma di Pietro del 1001-2 le note cro-ologiche stanno al principio del documento, avvicinandosi quindi al stema delle carte pagensi. C'è l'anno cristiano e il mese e il giorno. l'indizione, ma non ci sono gli anni dei monarchi: rammentasi l'uso ei diplomi, aggiungendo l'anno del presulato. Ma nel diploma di Alrico, 024, dove il vescovo volle dare al suo documento una vera e schietta orma di diploma, mentre la data rioccupa il suo posto, al fine del-atto, anzi va perfino a collocarsi dopo le firme, scompaiono di nuovo mese ed il giorno. Abbiamo già notato alcuni tratti di somiglianza a il diploma di Pietro 1043 e questo di Alrico. Non è quindi strano he anche in quello la data sia collocata in fine al diploma. Vi è l'anno *b incarnatione*, colla indizione bensì, ma senza mese nè giorno. Questo itto non è singolare ad Asti. Lasciando il diploma 848 di Adalgiso i Novara (Ch. I, nr. 27) che ha, in questo particolare, la forma i una carta pagense, vediamo Anselmo di Aosta 923 (Ch. II, nr. 16), ne nel testo assume l'anno cristiano e l'indizione e null'altro: Liut-redo di Pavia, 945 (Ch. II, nr. 23) addotta l'anno del presulato e indizione, e null'altro; contemporaneamente Atto da Vercelli (Ch. I, r. 93), 945, egli pure assume l'anno cristiano, quello del suo pre-ulato e l'indizione, ma tace il mese. Giseprando di Tortona in un di-loma 945 (1) addotta l'anno cristiano, gli anni dei re Ugo e Lotario, giorno, il mese e l'indizione; ma in altro diploma dell'anno succes-vo (Ch. I, nr. 96) sopprime il mese e il giorno, nel resto conser-ando le descritte note. Il diploma di Gezone di Torino, che si attribuisce l 1006 (Ch. II, nr. 83) è privo di note cronologiche. Pietro di Novara Ch. I, nr. 212; II, nr. 85) nei suoi diplomi 1007 e 1008 indica

(1) Bottazzi, *Docum. della Cattedr. di Tortona*, p. 1-3.

il giorno della festività ecclesiastica in cui i documenti furono redatt
Il solo anno, coll'indizione, ma senza il mese, ci presentano anche
diplomi 1011 di Landolfo vescovo di Torino (Ch. II, nr. 89, 90).

Neppure nei diplomi episcopali di Lombardia si segue a t
proposito un uso costante. Mentre Adalberto vescovo di Bergamo (Co
dipl. Lang. nr. 528) non ha note cronologiche, ma solo nel test
ricorda come consenziente all'atto il nome di re Ugo, Andrea vesco
di Lodi in un diploma (Cod. dipl. Lang. nr. 740) a favore di u
monastero porta ogni sorta di note cronologiche: giorno, mese, an
cristiano, anno di Ottone II, anno del presulato, indizione.

Rimane quindi che in Asti, e in generale nelle città dell'odier
Piemonte, la mancanza di mese e di giorno, non è rara nei diplo
episcopali, ai quali anzi sembra attribuire solennità.

Finalmente possiamo venire all'esposizione del modo con cui
testo di questi diplomi viene compilato. Nella mia monografia i
torno ad Audace ho avuto occasione di mostrare ampiamente l'inti
relazione sussistente tra i diplomi di Staurace 899, e di Audace 90
Non è a meravigliarsene, giacchè il secondo non è altro che la co
ferma e l'ampliamento del primo. Ambedue principiano coll'*arenga*
prooemium, « Consideranda quippe. » E poi vengono, insieme as
ciate, le formule della *narratio* e della *dispositio* : « Proinde e
peccator et infelix omniumque episcoporum et servorum dei ultimus » e
Ho nell'altro scritto considerate le differenze di sostanza tra le d
carte, locchè è estraneo all'argomento presente; mentre adesso st
diamo non la sostanza, ma la forma di questi documenti.

La formula della *corroboratio* appena può distinguersi dalla
giunzione della pena; ma pure una distinzione si può trovare, e
confronto tra il diploma di Audace e quello di Staurace lo può
segnare. Nel diploma di Staurace in complesso non abbiamo che
semplice corroboratio; nel principio della quale *Sin autem ea que su*
commemorata sunt egli ordina che la sua donazione non abbia a
minuirsi, ma ad aumentarsi piuttosto. Al che segue la vera *corro*
ratio e cioè: *Ut autem haec quae dicta vel collata sunt plenior*
obtineant firmitatem manu propria subscribere, ecc., cioè appong
la firma e il vescovo e i suoi confratelli. La *corroboratio* è una de

formule essenziali dei diplomi imperiali, e non ne difetta neanche il diploma di Carlo III per Asti. Nel diploma di Audace c'è una novità, nella costituzione della pena: « Si quis vero quod absit et futurum esse minime credimus , ecc. », e si viene quindi alla minaccia della pena spirituale: « ... anathema sit, et sicut Datan et Abiron dimersi sunt in profundum abyssi, ita et illi dimergantur in profundum inferni nisi ad penitentiam et satisfactionem venerunt. » Il ricordo di Datan e Abiron, e del castigo cui furono condannati da Dio, è abbastanza comune nei tempi posteriori, ma per quest'epoca, in Asti, anzi potrebbesi dire nei paesi dell'odierno Piemonte, è tutt'altro che comune. Fuori di qui, gli esempi soccorrono, anche facendo astrazione dai diplomi vescovili nonchè dagli atti che hanno, per il loro contenuto, attinenza colle cose religiose ed ecclesiastiche. Così p. e. nel testamento di Giovanni Partecipazio, doge di Venezia, dell'anno 829 (1) , alla fine si legge: « . . . et hunc testamentum meum infringere vel deminuare voluerit partem habeat cum Iuda illi traditore d. n. Ihesu Christi et sententia patiatur pa.....essimo octavo salmo legitur et lepra Naaman Syri incurat super eo... ». In un documento di giudicato e offersione di Almerico marchese, anno 954 gennaio 30: «... tunc in Dei omnipotentis incurrat iudicium et a Deum et sancti Dei habeat maledictionem et cum Beelzebub principe diabolorum reclusi iaceat in infernum in secula seculorum »(2). Non si nominano qui Datan ed Abiron, ma è lo stesso pensiero che vi domina. È anche atto privato, sebbene di natura ecclesiastica, la donazione che nel 995 la imperatrice Adelaide fece alla Chiesa di Vercelli(3): in questa donazione le formule di minaccia sono molte e molto gravi, e non vi è ommesso il ricordo di Giuda. Meglio risponde alla formula usata da Audace, quella adoperata, poco tempo dopo, e precisamente sotto il regno di Ugo, da Adalberto vescovo di Bergamo, in un documento dato in favore della Chiesa di S. Alessandro : « Postremum si quaelibet persona, ecc. ex parte Dei omnipotentis et b. Alexandri et omnium san-

---

(1) GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* I, nr. 7.
(2 GLORIA, Op. cit. I, nr. 42.
(3) *Ch.* I, nr. 130.

ctorum ille sit excommunicatus, et anathemizatus sicut Iuda damnatus sicut Datan et Abiron in profundo tartari devoratus; insuper ducenta libras de optimo auro persolvat, medietatem camere regis et medietatem ecclesiae s. Alexandri, ecc. »[1]. È ben chiaro che la formula d scomunica è tolta dalle bolle pontificie, nelle quali si usava minacciare la scomunica ai trasgressori ed augurare i beni celesti agli ob bedienti; l'imprecazione risponde all'uso dei giudicati, offersioni, ecc. e infine la pena in denaro risponde alla consuetudine ordinaria de diplomi imperiali e reali.

Riservo a questo luogo, per l'esame della formula di minaccia, i diploma 1043 del vescovo Pietro. Essa ci dà ancora una prova dell relazioni di dipendenza in cui questo diploma si trova verso il diplom del 1024. Riferisco tutta intera la formula del primo (1043) ed i tratto corrispondente della formula dell'altro (1024).

Dipl. del 1024.

Si quis vero quod absit neque futurum credimus avaricie stimulis tactus et diaboli cupiditate deceptus de his quae supra commemorata sunt atque a nostris (nostre) humilitatis largitione collata aliquid subripere voluerit, aut huic nostre auctoritatis decreto contradicere temptaverit, anthematis fulmine feriatur, Iudeque traditori in penis sosietur et cum Dathan et Abiron in baratri profundum cruciandus demergatur.

Dipl. del 1043.

Si quis vero quod absit nequ futurum credimus avarice stimuli aut diabolica plenus invidia han nostre assertionis auctoritatem ir fringere aut corrumpere temptave rit, sciat se anathema, maranath fulmime percutiendum et cum Iud traditore nec non cum Dathan e Abiron atque omnibus Dei omni potentis inimicis et contemptorib in infernum cum diabolo et soci suis cruciandum.

I concetti sono i consueti, ma le frasi testificano la diretta v cendevole connessione dei due documenti. La tessitura generale poi

(1) *Cod. dipl. Lang.*, nr. 528.

hiaramente basata alla fraseologia usitatissima nei contemporanei di-
)lomi imperiali nella formula di minaccia « Si quis . . . . . sciat se
ompositurum . . . . . » È una formula che assume mutazioni varie,
uttochè nel suo fondo rimanga la stessa.

Nel diploma del vescovo Rozone 985, non può esservi la formula
)enale, giacchè esso piuttosto che un vero diploma, è un breve; oltre
ı questo, esso è condotto sul tenore del diploma pavese di Liutfredo,
)ure mancante della minacciata penalità. Per l'opposto le formule di
ninaccia ricompariscono, e in forma gravissima, nei diplomi di Pietro,
1001-2, e di Alrico, 1024 In tutti e tre i diplomi, di Audace 905,
Pietro 1001-2, Alrico 1022, alla minaccia della scomunica, succede la
formula, che essa e le altre pene avranno il loro effetto, purchè l'er-
rante non si emendi « nisi ad penitentiam et satisfactionem venerunt
venerint) » dice Audace; « nisi emendaverint et resipuerint, »
scrive Pietro; Alrico : « nisi ad satisfactionem venient emendaverit.»
Soggiunge Alrico l'augurio che, chiunque sarà osservatore del suo
lecreto, avrà la vita eterna. Frasi simili nelle bolle pontificie si in-
contrano ad ogni momento. Basti citare qui la bolla 907 di Sergio III
)er Asti, in conferma del decreto di Audace, nella quale si legge :
« sit a liminibus sanctae dei aecclesiae exterus donec resipiscat
et ad plenam veniat sacerdotum satisfactionem. » Queste formule, di
contenuto essenzialmente ecclesiastico, non potevano trovarsi nei diplomi
e documenti laici.

Se volgiamo uno sguardo agli altri diplomi episcopali della re-
gione pedemontana, c'incontriamo in fatti cancellereschi di simigliante
natura. Dappertutto la minaccia delle pene spirituali. Specialmente
se fatta con formule prolisse, essa denota un'età relativamente tarda.
Anselmo di Aosta nel diploma 923 in favore dei suoi canonici (Ch. II,
nr. 16) nella formula di minaccia *Si autem post hunc diem* parla
solamente del risarcimento dei danni e della pena pecuniaria. Adelgiso
la Novara, 848, (Ch. I, nr. 27) al momento di fare un dono ai suoi
Canonici, vieta ai propri eredi e parenti di opporvisi in avvenire, e
mpone loro, se trasgressori , una multa da pagare al fisco. Attone
li Vercelli, 945, aumentando (Ch. I, nr. 93) la dotazione della sua
canonica, non fa uso della formula penale. Ma assai presto la formula

penale non solamente entra nell'uso, ma largamente si svolge. Giseprando di Tortona nel 946 (Ch. I, nr. 96) minaccia la scomunica, e le pene di « Saphira et Anania », e preannunzia al violatore del documento che « in extremo examine cum Iuda domini proditore in profundo demensus baratri penas luat eterne dannacionis. » Più o meno similmente si esprime nei suoi diplomi del 1007 e 1008 Pietro vescovo di Novara (Ch. I, nr. 212; II, nr. 85), parlandovi pure di Giuda, Anania e « Saphira. » Più semplici sono le formule adoperate da Gezone da Torino 1006 (Ch. II, nr. 83) e da Landolfo di Torino, 1011 (Ch. II, nr. 89, 90), ma in fondo dicono lo stesso. Anzi qualche frase del diploma di Pietro d' Asti 1002 si può benissimo e assai opportunamente paragonare con quelli di Landolfo da Torino. Scrive Pietro: « ... sit anathema maranatha hoc est pereat in aeternum. » E Landolfo: « ... sciat se anathema maranatha idest dampnatus hic et in futuro seculo. » Dal che si vede come un eguale svolgimento avvenga nelle formule cancelleresche, in tutte le sedi episcopali di cui ci siamo più o meno occupati.

La formula di corroborazione ci riconduce ancora a riconoscere l' influenza dei diplomi imperiali sulla cancelleria episcopale. Ciò è evidente fino dal diploma 899 di Staurace: « Ut autem haec quae dicta vel collata sunt pleniorem obtineant firmitatem manu propria subscribere et subscriptionem multorum consacerdotum et fratrum nostrorum subnectere curavimus. » Audace ripete la stessa formula, con una sola e leggera variante, dopo *pleniorem* aggiungendo *in Dei nomine*. Rozone nel 985: « Quod ut verius credatur manu propria pretaxatus episcopus corroborans, sacerdotes diaconos ceterosque eclesie clericos confirmare rogavit. » Questa formula che manca nel diploma di Liutfredo, servitogli da esemplare, Rozone l'avrà desunta dai diplomi di Audace e di Staurace, in quanto si attiene alla sottoscrizione sua e a quelle degli altri ecclesiastici, ed un poco dai diplomi imperiali ch'egli potè svolgere nell'archivio della Chiesa Astese. Il diploma di Berengario del 904 (Ch. I, nr. 64) gli offriva la formula corroboratoria « Quod ut verius credatur et diligentius observetur manu propria roboratum », ecc. Presso a poco lo stesso si legge nei successivi diplomi imperiali e reali per Asti, che conservano sempre le parole: « Quod

t verius credatur et diligentius (ovvero: diligentiusque) observe-
ur: » Berengario 904, Rodolfo 924, Ugo 926, Ugo e Lotario
'38, Berengario II e Adalberto 954, Ottone I 962 e 969, Ottone III,
'99. Quindi si comprende che anche Pietro nel 1002 abbia usata
na formula omologa: « Quod ut verius credatur et religiosius ab
mnibus observetur ac enisius teneatur manu propria supter scripsit
ontifex prelibatus Astensis. » Alrico (1024) non ha la formula cor-
oboratoria, e non la presenta neppure il diploma di Pietro (1043).

Presso le cancellerie degli altri vescovi dell'odierno Piemonte le
ostumanze furono molto e molto diverse. Parecchi vescovi non usano
ddirittura nessuna formula. Lo vediamo nei diplomi di Giseprando di
'ortona 946, Gezone da Torino 1006, di Pietro di Novara 1007 e
008, di Landolfo di Torino 1011. Quanto al diploma-breve di Liut-
redo di Pavia 945, se ivi la formula manca, è poco a meravigliarsene;
otevole è invece che Rozone la abbia egli introdotta nel suo diploma.
Nei diplomi di Adalgiso da Novara 848, Attone di Vercelli 945 e
Anselmo di Aosta 923 non può dirsi che la formula manchi, ma è
idotta a poca cosa ed ha mutato quasi del tutto natura. Adalgiso
i accontenta di dire: « Et hoc meum factum firmum et stabile de-
eat permanere », che è null'altro che il compendio delle lunghe frasi
olle quali, p. e., Staurace raccomanda l'esecuzione delle sue dispo-
izioni. Non molto più esplicito è Anselmo di Aosta: « et donatio
sta omni tempore sit firma et stabilis valeat permanere cum stipu-
atione pro omni firmitate subnixa. » Attone ci dà una formula che
neglio risponde al tipo imperiale: « hec omnia scriptis tradi per
Vercellinum presbiterum advicem Eistulfi nostrae ecclesiae cancellarii
ussimus subter manu propria confirmantes. » Non è ancora tuttavia
a vera formula imperiale, quale ci è presentata dai diplomi Astigiani.
Neppure in questi tuttavia può ammettersi un sistema ben determinato
costantemente seguito. Di vero nel diploma di Rozone, dopo una
ormula corroboratoria così schietta come quella che riferimmo, ne
segue un'altra, desunta affatto dagli atti privati: « de huius itaque
caucionis pagina, ne aliqua subrepat controversia, duo uno tenore de-
creta scripta sunt. »

Le altre formule del Testo sono di loro natura più variabili, ed

è già molto che nei diplomi episcopali se ne possano trovare almei le tracce sicure. L' *arenga* si trova in pochi diplomi. Nei conforn diplomi di Staurace e di Audace la troviamo al principio dell'at *Considerando quippe est et valde*, e naturalmente consiste in ı proemio che risponde alla natura dell'atto stesso. Non possiamo aspe tarci di rinvenirla nel diploma di Rozone. Sarà ben curioso di nc trovarla in quello di Pietro 1001-2 ; ma c'è in quello di Alrico 102 In altre cancellerie episcopali l'arenga era invece usata largament La vediamo nei diplomi di Anselmo da Aosta 923, Giseprando Tortona 946, Atto di Vercelli 945, Gezone da Torino 1008, Pieti da Novara 1008. La *promulgatio* si ha assai chiara nei diplomi Pietro 1001-2 (« Omnium conventus bonorum hominum in hanc sanctai matricem aecclesiam tam clericorum quam laicorum noscat spiritu liter »), e di Alrico 1024 (« Quapropter cunctis caste [sancte ?] matr ecclesie notum sit fidelibus ») (1). La *narratio* e la *dispositio* soı formule che assai facilmente si uniscono, fondendosi l'una coll'altr Così accade nei diplomi di Staurace, di Audace, e di Pietro; in quel di Alrico si possono abbastanza bene distinguere, cominciando la prin *Quoniam nos cernentes b. Aniani aecclesiam*, e la seconda *Veru huiusmodi insistentibus*. In queste formule non abbiamo trovato uı imitazione così esatta dei diplomi laicali, come p. e. ci è offerta d diploma di Attone di Vercelli 945 nella sua *promulgatio* ove è dettc « Ideoque noverit omnium sanctae dei ecclesiae fidelium presentiu scilicet ac futurorum industria. » Ugo e Lotario nel diploma per monastero di Bobbio, 940 (Ch. I, nr. 89) hanno: « ideoque omniu fidelium sancte dei ecclesie nostrorumque presencium scilicet ac fut rorum comperiat industria. » Assai volentieri i vescovi modificavaı le forme laiche con espressioni che meglio rispondessero al loro cara tere ecclesiastico ; e come esempio di ciò, e in riscontro a quanto a

(1) Colgo quest'occasione per mettere in evidenza una nuova corrispondenza tra diploma di Alrico 1024 e quello di Pietro 1043. Nel primo l'Arenga comincia : « Cunc viribus omni tempore divinis preceptis insistendum. » E nel secondo: « Si divinis pı ceptis et celestibus obsequiis. » Potrà parere che la rispondenza sia leggera e casua Ma così non è. Anche questa corrispondenza di frasi è rimarcabile, giacchè si verifi in due arenghe diverse affatto tra loro, e diverse in causa del diverso argomento c quale trattano i due diplomi episcopali

biamo veduto nelle carte astesi, può qui notarsi la curiosa trasforma-
zione della forma laicale della *promulgatio* quale ci si presenta nel
diploma 923 di Anselmo di Aosta: « Quapropter ego Anselmus lar-
giente divina clementia episcopus Augustensis ecclesie et comes, notum
esse volo omnibus sub Christo principe militantibus. » Meno modificata
è la stessa formula nel diploma di Gezone da Torino 1006: « Quocirca
comperiat omnium fidelium industria, quod dolore tabescimus, ecc. ».

Finora appena abbiamo parlato dell'*adprecatio*, formula non sempre,
nè uniformemente usata nei diplomi Astesi. Staurace, 899, la adopera
aggiungendola alla data, e scrive: « feliciter. Amen. » È la formula
di *adprecatio* che troviamo nel diploma di Carlo III, per la Chiesa
di Asti, 884 (Ch. II, nr. 4), e che Staurace doveva avere sott'occhio
essendo, quand'egli scriveva, di data così recente. Non potendo egli
aggiungerla all'*actum* (nome geografico) che non ha, la unisce alle
note cronologiche. Nelle carte private, dove si ha l'*actum* alla fine,
per essere le note cronologiche al principio, si usa la semplice parola
feliciter. Alrico nel diploma del 1024 aggiunse l'*adprecatio* in fine
al Testo (e quindi prima dell'escatocollo), di seguito alla formula mi-
natoria. Egualmente fa Landolfo di Torino nei diplomi suoi del 1011,
e ambedue i Vescovi usano la stessa *adprecatio*, e cioè: « Amen.
Amen. Amen. Fiat. Fiat. Fiat. » Nel diploma di Pietro 1043 manca
l'*adprecatio*. La triplice ripetizione di *amen* e di *fiat* risponde, come
abbiamo veduto, agli usi sinodali, e riflette l'approvazione che i pre-
senti, i convocati, danno alla deliberazione del vescovo. Quindi questa
formula si trova in perfetta armonia col fatto delle numerose firme
che troviamo ordinariamente in calce ai diplomi episcopali, confermando
loro il predetto carattere sinodale.

Non è poi il caso di aggiungere qui maggiori notizie sulle firme
alla fine dei diplomi, giacchè ne diremo in appresso; ma bensì si
può tosto far riflessione al fatto che, di consueto, i diplomi episco-
pali di cui ci occupiamo, sopprimono l'*actum*, mentre esso sta nel-
l'esemplare loro, cioè nei diplomi imperiali, e trova riscontro nelle
carte pagensi. Nei diplomi di Staurace 899 e Audace 905 leggesi
datavi e *data*. Non è a considerarsi quello di Rozone, per le cose già
esposte. In quello di Pietro 1001-2 si ha: *data*, ma al principio del

documento. Solamente Alrico mantiene *actum* e lo fa in modo tutto suo, sopprimendo il *datum*. « Civitate Aste, actum anno M vigesimo quarto indict. septima. » Pietro nel diploma 1043 si attenne come a tipo, al diploma del 1024, ma volle modificarne la lezione, in questo che soppresse ogni formula di *actum* o di *datum*, e avvicinandosi all'uso introdottosi nelle carte pagensi, scrisse semplicemente: « Anni ab incarnaccione domini. » La formula *anni* al nominativo plurale all'epoca di cui parliamo doveva per lo meno essere rarissima, in luogo della formula *anno* all'ablativo [1].

La doppia formula *datum* ed *actum* riusciva del tutto inutile, perchè nel caso presente non aveva significato ed applicazione speciale.

Qualche vescovo conservò la forma esterna dei diplomi imperiali, pur dovendone abbandonare la sostanza. Veggasi infatti il tante volte citato diploma di Attone da Vercelli 945 (Ch. I, nr. 93): « Anno incarnationis dominicae DCCCC XLV, pontificatus autem nostri XXI, indic. III In Dei nomine, Actum Vercellis feliciter. » Dovendosi scegliere tra *datum* e *actum*, se forse si prescelse la voce *datum* fu appunto per la sua maggiore solennità, mentre *actum* era di uso comunissimo nelle carte pagensi.

---

(1) Cfr. le osservazioni che al proposito feci in *Miscellanea* XXV, 279.

(2) Anche in questo caso il diploma di Pietro II 1043 dipende da quello di Alrico Basterà citarne un tratto, perchè il lettore lo vegga chiaramente. Soltanto c'è una differenza nell'ordine dei pensieri:

Diploma del 1024.	*Diploma del* 1043.
« ..... pro statu paceque ecclesie catholice, nec non pro totius christiani populi salute, ac pro soliditate et quiete serenissimi senioris nostri Henrici Cesaris Augusti ac pro remedio nostre nostrorumque successorum animarum ..... divina inspiratione intrinsecus tacti, una cum consensu et consilio presbiterorum diaconorum seu reliquorum clericorum nostre ecclesie cardinalium, omniumque nostrorum fidelium conferre decrevimus ..... »	« ..... inspirante gratia Dei omnipotentis pietate una cum consensu et consili nostre matris ecclesie, canonicorum, presbiterorum et reliquorum ordinum car[dinalium nostrorum fidelicem, pro nostrorumque ac successorum animarum remedio, seu pro nostri senioris Heinrici reg indulgentia et pro totius christiani popu salute concedimus ..... »

Anche il ricordo fatto da Alrico di « Heinricus » suo proprio « senior », non pu riguardarsi come una combinazione casuale, quantunque in un caso si parli di Enrico e nell'altro di Enrico III.

Ci rimane ora a considerare i diplomi episcopali sotto l'aspetto della loro soggettività od oggettività. Come di regola nei diplomi non solo ma anche nelle *chartae,* così anche in questi diplomi episcopali la forma è soggettiva; vale a dire il vescovo parla in persona prima, salvo l'usare il plurale di autorità. Ciò avviene nei diplomi di Staurace, Audace, Pietro I, Alrico e Pietro II. Peraltro nel diploma del vescovo Pietro I nella formola di corroborazione, è usata la terza persona, in questa maniera: « quod ut verius credatur..... manu propria subter subscripsit pontifex prelibatus Astensis. » Non è tuttavia questa una troppo grave anomalia; giacchè, come si è osservato, in quel documento, che reca al suo principio l'indicazione dell'anno cristiano, aggiuntovi anche l'anno dell'episcopato « domni Petri humilis pontificis », si può aver voluto ripetere alla sua chiusa una frase che rispondesse a quella con cui esso si apriva. Nei diplomi imperiali e reali la signatura imperiale è fatta in forma oggettiva, del pari che l'indicazione degli anni di regno del monarca. Nella frase quindi colla quale si chiude nel diploma di Pietro la formula corroboratoria, è a vedere la ripetizione della signatura nei diplomi laici; così come nella frase con cui il medesimo diploma si apre, può ritrovarsi la eco della espressione degli anni di regno, quali stanno indicati nei diplomi dei sovrani laici. Quella particolarità quindi non c'impedisce di vedere nel diploma di Pietro un atto scritto soggettivamente. Altrimenti procede il diploma di Rozone 985, ed è ben naturale; poichè quello partecipa bensì della natura del diploma, ma partecipa anche della natura del breve. Comincia coll'invocazione, segue la carta coll'appellarsi *brevis securitatis ac firmitatis,* e fa seguito l'elenco delle persone alla cui presenza « presentia » l'atto ebbe luogo. Non trattasi dunque di testimoni, e nessuno dei firmatari si dà il titolo di testimonio. E così doveva avvenire in un breve. Solamente uno dei testimoni, Widone suddiacono, sottoscrivendo adopera la formula « consentiendo subscripsit » col verbo alla terza persona, e colla voce *consentiendo*; ma anche questo *consentiendo* si spiega facilmente, poichè in realtà Rozone accettava e chiedeva il parere degli ecclesiastici.

Tutti questi diplomi sono sanzionati da una specie di sinodo. Staurace e Audace, nell'atto di beneficare i loro canonici, apertamente

dichiarano di farlo dopo avere avuto il consenso dei propri *preti, diaconi, chierici* e *cardinali* suoi, e anzi di tutti gli *arcipreti* e *consacerdoti* della propria *parrocchia* (diocesi). Audace anzi ricorda anche il consiglio avutone da Oberto visconte. Così si spiega anche il *consentiendo* usato da Widone diacono.

Ritornando al diploma di Rozone, nel resto quest'atto procede colle formule oggettive che sono proprie dei brevi. Quindi si deve riguardare come caratteristico il fatto, che dopo la formula in cui si parla delle persone presenti all'atto, si entra in argomento così: « tradidit Rozo sancte Astensis ecclesiae episcopus Martino et Odolberto presbiteris et Iohanni diacono cappellano, *ecc.* » Liutfredo di Pavia, nel diploma 945 per Rozone, quaranta anni prima aveva fatto lo stesso: « tradidit dominus Liuttefredus *ecc.* Rozoni..... acolotho, abbacias duas, *ecc.* » Queste sono le consuete formule dei brevi; veggasi, p. e., il breve lombardo del 919 [1].

Va considerato qui un diploma 1017 di Landolfo vescovo di Torino [2], il quale ha forma piuttosto di notizia che di vero diploma. Infatti esso comincia, dopo la invocazione *(in Christi nomine)* colla intitolazione *Decretum securitatis et firmitatis pro futuris temporibus qualiter dominus Landulfus, ecc.* Or bene qui in generale si adopera la forma oggettiva, ma in un caso si scrisse soggettivamente « tradidi. » Più schiettamente ancora hanno forma di sinodo i diplomi dello stesso Landolfo 1011 [3] e 1028 circa [4] che principiano senza invocazione « Dum.... Landulphus.... resideret. » Ma in quest' ultimo documento (1020 circa) c'è una particolarità di mettersi in evidenza. Mentre il documento principia col « dum.... resideret » ossia in forma di placito o di sinodo, manca poi ogni cenno alla presenza dei *cardinales*, ossia dei preti, diaconi, ecc. che potremmo credere abbiano

(1) *Cod. dipl. Lang.* nr. 419.

(2) Edito da antica copia, dal ch. prof. F. Savio, *Gli antichi vescovi di Torino*, Torino, 1889, p. 140-1.

(3) Ch. II, nr. 90.

(4) Savio, Op. cit., p. 141; naturalmente la didascalia *Charta Landulphi, ecc.* è del Baluzio donde il Savio tolse l'atto, ovvero della fonte immediata del Baluzio, ma giammai può farsi risalire all' originale.

contornato il vescovo in quel momento. Sicchè noi ignoriamo se la sinodo sia stata tenuta, o almeno una forma di essa; o se la formula iniziale abbia qui assunto dalle circostanze, uno speciale valore.

Abbiamo or ora accennato al legame che può intercedere tra un sinodo e l'accolta di sacerdoti che intervengono, almeno in qualità di confirmatari, insieme col vescovo, alla redazione dei diplomi episcopali. Nei diplomi di Staurace e di Audace è detto, senza reticenza, che il vescovo prima di disporre a seconda del tenore della carta, aveva interrogato i suoi sacerdoti. Come sia avvenuta e in quali forme tale interrogazione non è detto; ma è pur vero che l'atto è controfirmato, dopo della sottoscrizione episcopale, da parecchi dei più distinti membri del clero. In ambedue gli atti troviamo, in capo alle altre, le firme di Elperado arciprete e Rolando arcidiacono. Elperado nella seconda carta è fregiato anche del titolo di preposto dei canonici; titolo che non poteva portare al tempo del primo diploma, dacchè non esisteva ancora la Canonica, che appunto in forza di quell'atto veniva istituita. Del diploma di Rozone 985 abbiamo detto testè. Nel diploma di Pietro I 1001-2, alcuni, ma non molti, nè tutti dei più distinti membri del clero, controfirmano, ma senza che apparisca abbiano avuto partecipazione diretta alla deliberazione episcopale. Quanto al diploma di Alrico 1024 il vescovo nel testo di esso parla in proprio nome, ma non ommette la solita formula col consenso datogli dai preti, diaconi, ecc. I firmatari sono in buon numero, e tra essi troviamo l'arciprete Adalberto e l'arcidiacono Pietro, oltre ad altre persone ecclesiastiche. Gli ecclesiastici firmano col semplice *subscripsit*, tranne l'arciprete Adalberto che scrive *interfuit et subscripsit*. Ma insieme cogli ecclesiastici, firma anche il marchese Magnifredo e firma per sè e per la moglie Berta; ed egli non solamente firma, ma anche conferma. Ecco la sottoscrizione: « ✝ Magnifredus marchio cum uxore sua Berta laudavit et confirmavit. » Nel diploma di Pietro di Novara 1008 (Ch. II, nr. 85) le sottoscrizioni occupano posto alla fine del testo, e precisamente dopo la formula di minaccia e la data. Le firme sono numerose, e in capo alle altre sta quella del vescovo, che firma con: « in hoc decreto subscripsi. » Tutti gli altri usano o la stessa formula o solamente l'espressione « subscripsi. » Firmano sol-

tanto ecclesiastici, ed ordinatamente secondo il grado loro, cioè prima l'arciprete (della cattedrale), poi i preti, i diaconi, i suddiaconi e i laici, a cominciare da Ugo conte. Di qui si pare come la partecipazione dei firmatari alla validità dell'atto sia molto varia, giacchè il vescovo aveva autorità di disporre e deliberare, e se chiedeva il consenso altrui lo faceva nello scopo di rendere più ponderata la deliberazione e più solenne la forma con cui essa si promulgava, e non più [1]. Il decreto di Attone vescovo di Vercelli 945 è firmato dal vescovo, il quale nella formula corroboratoria si esprime in modo da lasciar credere, che la forza dell' atto dipenda soltanto dalla propria firma « manu propria confirmantes. » Dopo del vescovo firmano solamente persone laiche, cioè tre giudici regi, un giudice, due notai ed un vasso. Costoro non potevano di certo contribuire e costituire valida la donazione in se stessa, se non indirettamente e nei riguardi della *pars publica.* Nella donazione di Liutfredo di Pavia quelli che firmano lo fanno colla semplice formula *interfui, interfuit,* o tutto al più *interfui et subscripsi;* ma questo atto è un breve puro e semplice, così che manca perfino la firma del vescovo. Invece è un atto solenne assai quello con cui Pietro vescovo di Novara nel 1008 (Ch. II, n. 85) restituì alcune decime ai suoi canonici. A quell'atto sono molti e distinti i firmatari, così ecclesiastici come laici. Pietro vescovo determina che valore egli dia alla deliberazione propria ed alla firma degli altri. La questione fu discussa da lui e da lui soltanto, « visum est nobis equum et sa-

---

(1) Notevole è una formula, che si incontra in diploma di Gezone vescovo di Torino, 1006 (II, nr. 83): « Gezo... episc. in hac cautione subscripsit et cardinales subscribere rogavit ». Seguono le firme del diacono-preposito, del diacono-primicerio, di alcuni diaconi, ecc., ordinatamente Nel diploma 1041 di Wido vescovo di Torino (Ch. I, nr. 317), questa formula di corroborazione è modificata: « pontifex..... manu propria subscribens roboravit, et quamplures suorum canonicorum subscribere iussit. » In ambedue questi atti, manca alla fine del testo la formula acclamatoria *amen*, ecc., *fiat*, ecc. Si può quì confrontare il posteriore diploma di Enrico d'Ivrea, Ch. I, nr. 320, dove l'arciprete e gli altri controfirmano perchè il vescovo dice « ad robur firmandum admisimus. Hoc qui confirmat Jesu de munere fidat »: egualmente in altro diploma 1044 (Ch. I, nr. 326) del medesimo Enrico « ad firmandum admisimus. Hoc, ecc. »; ma quì c'è *Amen.* In un diploma di Landolfo vescovo di Torino (che ha forma di notizia sinodale), 1017 (presso Savio, *Gli antichi vescovi di Torino.* Torino, 1889, p. 140-1); la formula corroboratoria finisce coll'accennare ai chierici cui il vescovo « manibus similiter propriis roborare decrevit. »

lubre. » Presa la deliberazione, fa compilare la *pagina* relativa, e la munisce del sigillo, « manu propria corroboramus. » Al che aggiunge: « quampluriumque nostre matricis ecclesie diversi ordinis clericorum aliorumque nostrorum fidelium subscriptionibus hanc roborari decrevimus. » Tra i firmatari, il primo è il vescovo colla esplicita formula « in hoc decreto confirmationis et precepcionis a me facto subscripsi. » Vengono poi i personaggi ecclesiastici e laici. I primi adoperano le formule: *subscripsi, in hoc decreto subscripsi, libenti animo subscripsi, libente animo in hoc decreto subscripsi.* I laici, e tra essi il più ragguardevole è il conte Uberto, usano la formula *ad confirmandum manum posui.* Ma chi stese l'atto dichiara averlo scritto solo per volere del vescovo: « Ego Vrso presbiter ex iussione domini Petri presulis egregii hanc decreti paginam scripsi atque corroboravi. » E difatti il vescovo poteva agire di per sè, senza bisogno del consenso dei suoi sacerdoti. Ho avuto altra volta occasione di ricordare il diploma di Adelberto vescovo di Bergamo [1], 928 circa, con cui egli confermò alcune decime alla chiesa di S. Alessandro. Il vescovo dichiara di avere avuto il consenso di re Ugo, ma non ricorda di aver consultato i suoi ecclesiastici: firma l'atto il vescovo solamente. È naturale che se alcuni prelati o laici intervengono e firmano, essi si debbono considerare come interrogati ed espressamente assenzienti, ma l'autorità rimane sempre nel vescovo. Prima di ritornare ai diplomi Astesi, reco ancora altri esempi. Viene anzitutto il diploma 1006 di Gezone vescovo di Torino a favore del monastero dei SS. Solutore, Aventore ed Ottavio [2]. Chi concede è il vescovo solamente, e gli altri del clero che firmano, lo fanno da lui richiesti, *rogati.* La forma corroboratoria suona infatti così: « Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur hanc paginam subter cum omni clero nostro manu propria roboravimus. » E Gezone firmandosi dice: « Gezo sancte Taurinatis ecclesie indigne vocatus episcopus in hac cautione subscripsit et cardinales subscribere rogavit. » La formula con cui quattro diaconi controfirmano è « in hoc decreto subscripsi. » Seguono poi le firme di vescovi e

---

(1) *Cod. dipl. Lang.* nr. 528.
(2) *Ch.* II, nr. 83.

altri ecclesiastici dei tempi posteriori, le quali hanno un valore intrinsecamente diverso da quelle precedenti, quantunque le espressioni rimangano identiche. Tra queste, qualche vescovo o prelato firma colla semplice dicitura *in hoc decreto subscripsi*, e il vescovo Cuniberto aggiunge qualcosa di più, dicendo *in hoc decreto libens*. La formula rimane la stessa, perchè è una formula di adesione, ratificazione e corroborazione, ma assume un valore variabile a seconda dell'autorità di chi ratifica, e delle circostanze nelle quali ha luogo la ratificazione. Può anche avvenire che nel testo del decreto il vescovo non faccia neppur menzione della partecipazione che all'atto faranno i suoi sacerdoti. Questo è il caso dei diplomi di Landolfo di Torino del 1011 [1]. E può anche avvenire, come poco fa si mostrò, che il vescovo dica esplicitamente di aver *decretato* ai sedenti nella sinodo di controfirmare il precetto, da lui emanato.

Due aspetti curiosi prende la segnatura nei diplomi di Liutfredo di Pavia 945 e di Anselmo di Aosta 923. Quanto al diploma di Liutfredo c'è poco a dire. Manca la firma del vescovo, come si è detto. E i *presenti* si sottosegnano colle espressioni *interfui*, *interfuit* et *interfui et subscripsi*. Ciò è perfettamente regolare, giacchè trattavasi di una *notitia* o *brevis*, e quindi la espressione *interfui* è la più regolare. Più notevole è ciò che accade nel diploma di Anselmo. Il vescovo ivi non si firma di sua mano, ma, imitando quanto era in uso nei diplomi imperiali, fa apporre all'atto la sua segnatura: + *Signum domni Anselmi*, ecc. E poi segue le segnature di cinque testi, che si chiamano espressamente: *Signum testium*. I firmatari non ebbero parte alcuna nella deliberazione del vescovo, il quale, nel testo del diploma, ricorda bensì che altri consentì al suo dono, ma questi non fu alcuno dei membri del suo clero, sibbene re Rodolfo: « rege Rodulfo laudante et omni sua corroborante auctoritate ». Il vescovo Anselmo si comportò in questo caso, come se nella donazione ch'egli faceva ai suoi canonici disponesse dei beni suoi personali, ossia se invece di un diploma, rogasse una carta pagense e privata. Altrettanto fece, e in tal caso con piena regolarità, Ardingo vescovo di Brescia, 16

(1) *Ch.* II, nr. 89-90.

ggio 919 [1], donando ad Ariberto chierico alcuni beni suoi propri. la *cartula* firma egli, il vescovo, e seguono poscia i *signa* dei testi *gati*. Tuttavia non bisogna riguardare l'azione del vescovo Anselmo, me affatto nuova; giacchè abbiamo veduto poco addietro altri vesovi dichiarare di aver rogato i sottoscrittori ad apporre all' atto la opria firma; ai diplomi di Pietro di Novara, 1007 e 1008 Ch. I, 212, II, n. 85) numerosissimi sono gli ecclesiastici firmatari; e datazione reca la formula: « in sede residente cum clericis feliter. »

Raccogliendo quanto abbiamo esposto, si vede il valore diverso che ssono avere le sottoscrizioni agli atti episcopali, da quello di una vera nferma e ratificazione scendendo fino a quello di testimonianza (giurlica per la validità dell'atto) o anche di semplice dichiarazione di esenza. Peraltro in tutti i casi i confirmatari non sorpassano mai, ll'autorità di cui fanno uso, un certo limite, e il vescovo rimane mpre il vero e unico autore dell'atto. S'egli prima di venire alla a deliberazione chiese l' altrui consiglio, può averlo domandato sia a firmatari, sia ad altri; ma ciò egli dichiarerà nel testo stesso del ploma. Quanto al consenso reale, qui la cosa può procedere diversante, in quanto il re sia il *senior* del vescovo; poichè in tal caso dipendenza feudale importava un legame nella donazione territoriale e il vescovo voleva fare. Quando il vescovo lo crede, raccoglie molti clesiastici intorno a sè: allora il documento si fa più solenne ed sume le forme giuridiche di una sinodo. Ecco tutto.

Sul legame che intercede tra la formula *Amen, amen, amen, iat fiat, fiat*, e il carattere sinodale di un precetto episcopale, abbiamo rlato più volte. Quì invece potrà notarsi che tale formula acclamatria, talvolta è semplificata e talvolta manca, mentre è rara nella a forma piena. L'*adprecatio* semplice *amen* trovo nei diplomi di Staurce 899, Pietro di Novara 1007 (Ch. I, nr. 212), Landolfo di rino 1011 (Ch. II, nr. 89, 90). Nel maggior numero dei casi non cè nulla. Manca persino nel diploma di Audace 905, in quello di tone da Vercelli 945 (Ch. I, nr. 93), ecc.

(1) *Cod. dipl. Lang.* nr. 482.

Esaminiamo sotto di tale rispetto, un po' più dappresso gli a
Astesi. Staurace, 899, determinò di erigere la canonica Astese, e
fece « una cum consilio et voluntate presbiterorum, diaconorum seu r
liquorum clericorum nostrorum cardinalium atque universorum archipr
sbiterorum et ceterorum consacerdotum parrhocchiae nostrae. » Auda
ripete la stessa formula, salvo che fa precedere al ricordo degli e
clesiastici, quello del visconte Oberto e precisamente in questa form
« una cum consilio Oberti vicecomitis et voluntate presbiterorum, *ecc.*
Il ricorso ch'egli qui fa all'autorità civile non può riuscirci nuovo, do
quanto abbiamo visto nel diploma di Anselmo di Aosta ed altro
Di qual guisa Staurace ed Audace abbiano avuto il consiglio e la v
lontà di tutti gli ecclesiastici della *parrocchia,* cioè della diocesi, i
diplomi non è significato espressamente. In ambedue i diplomi so
parecchi i firmatari ecclesiastici, e tra essi s'incontrano persone d
stinte, come Elperado arciprete e Rodaldo arcidiacono. Costoro saran
stati domandati di presenza, e avranno così contribuito a dare a
redazione dell'atto quella forma di atto sinodale, di cui si è tocca
Rozone che nel suo breve-diploma del 985 imitò alquanto, come
è veduto, i documenti di Staurace e di Audace, come pure seguì
modello offertogli dal breve 945 di Liutfredo, fa che i suoi ecc
siastici partecipano di due maniere all'atto. Al principio del docume
infatti si legge: « presentia sacerdotum reliquorumque clericorum q
rum nomina singulorum manibus subter adnotata cernuntur. » Ve
la fine invece: « quod ut verius credatur manu propria pretaxat
episcopus corroborans, sacerdotes diaconos ceterosque ecclesie cleri
confirmare rogavit. » Firmano poi, dopo del vescovo, alcuni del cle
e tra essi Secondo arciprete. Firmano colla formula *subscripsi*, tra
il suddiacono Wido: « consentiendo subscripsi. » È facile supporre
solamente coloro che apposero realmente la loro firma abbiano av
contezza della disposizione episcopale: in sostanza il vescovo ste
non dice nulla di più. Eguale è pure il caso del diploma 1001-2
Pietro vescovo, il quale è fatto unicamente in nome del vescovo, poi
di questo solamente parla il testo del documento. Tra i firmatari,
anche questa volta l'arciprete Secondo, insieme con qualcun'altro
pure sottoscrisse il documento di Rozone. Alrico nel diploma del 10

volle, come abbiamo indicato, dare al suo documento, in modo più spiccato, la forma di diploma imperiale; ma nello stesso tempo egli era necessitato a conformarsi alla maniera con cui il diploma episcopale si era venuto formando nella cancelleria episcopale Astese. Con quel documento, Alrico instituì la canonica di S. Aniano: l'argomento gli suggeriva dunque di ricorrere ai diplomi di Staurace e di Audace, per avervi un esempio sul quale compilare il proprio atto. Ecco quindi il perchè egli scrive la frase: « una cum consensu et consilio presbiterorum diaconorum seu reliquorum clericorum nostre ecclesie cardinalium omniumque nostrorum fidelium. » La partecipazione dei laici, non ci è nuova. Infatti l'abbiamo testè trovata e proprio nella forma la più somigliante, nel diploma 1008 di Pietro vescovo di Novara. Nel diploma di Alrico non si può parlare del conte o del visconte di Asti, poichè tali dignità avevano cessato di esistere. Senza dubbio, il vescovo Alrico, quando stese il suo diploma, aveva raccolto intorno a sè molti membri del clero, i quali apposero all'atto la propria firma. Il primo firmatario è Alrico stesso, colla formula *subscripsit.* La qual formula è da tutti gli ecclesiastici adoperata senza modificazione alcuna, tranne che dall'arciprete Adalberto, per il quale sta scritto: « huic constitutioni interfuit et subscripsit. » Insieme cogli ecclesiastici firma anche un laico, e firma per sè e per la moglie. La sua sottoscrizione è degna di nota, perchè include una ratificazione alla donazione episcopale: « + Maginfredus marchio cum uxore sua Berta laudavit et confirmavit. » Anche nel diploma 1008 di Pietro vesc. di Novara, i laici usarono una formula consimile *ad confirmandum manum posui.* Tra le firme degli ecclesiastici trovammo il suddiacono Wido, al diploma 985 di Rozone, che scrive: « consentiendo subscripsit », ma pure in tal caso il diploma rimane sempre fatto dal vescovo Rozone, che sottoscrive espressamente dicendo: « in hoc decreto a me facto subscripsi. » La esplicita frase *a me facto* dipende dai diplomi di Staurace e di Audace; se non è espressa in quelli di Alrico e di Pietro, vi è tuttavia sottinteso.

Dei documenti Astesi nessuno ha vera forma di sinodo, così esplicita e solenne come, p. e., la hanno i ricordati diplomi 1007 e 1008 del vescovo Pietro di Novara, che portano la formula « in sede residente

cum clericis », o l'altro di Gezone di Torino 1006 « cum omni cle
suo. » Tuttavia i diplomi di Staurace, Audace ed Alrico contengo
formule, le quali manifestamente accennano alla forma sinodale, c
volevasi dare ad atti di tanta importanza quant'era la costituzio
di una canonica, o il suo ampliamento. Quei documenti importava
la concessione di beni spettanti all'episcopio. Siccome tali beni si d
vevano considerare come comuni alla *parrocchia*, poichè solamente
questo tempo si andavano formando i beneficî, così era naturale c
il vescovo invitasse i sacerdoti e gli altri ecclesiastici a corrobor
un atto di tanta solennità, e che tutti interessava. Tale circostan
tuttavia non può illuderci sul valore relativo del voto del clero,
confronto alla volontà del vescovo. Il clero dà il suo consulto, e ra
fica e conferma; ma il vescovo delibera. Si potrebbe chiedere in qu
relazione di somiglianza o dissimiglianza stiano le firme degli eccles
stici ai diplomi episcopali, colle firme dei residenti nei placiti lai
Esternamente, la somiglianza c'è. Quanto poi al valore intrinseco
quelle firme, i residenti giudicano insieme col giudice principale.
placito del 940 (Ch. I, n. 87) è presieduto da Uberto conte di As
quivi il notaio scrive « ex iussione » del conte, e « admonicione
dei giudici. La formula è poco diversa, ma è diversa. Essa è la fo
mula la più usata, specialmente nei tempi successivi. Nel plac
pavese, 962, in favore di Brunengo vescovo di Asti (Ch. I, n. 11
per quanto la rottura della pergamena lo lascia intendere, si ha
stessa formula. Essa poi ricorre spessissimo nei numerosi placiti lo
bardi di questa età. Per dare un esempio, nel placito di Odelri
messo di Berengario I, 915 [1] si legge: « ex iussione suprascrip
misso, et amonitionem predictorum iudicum » ; nel placito di Gise
berto conte e messo regio, 923 [2] abbiamo: « ex iussione suprascrip
Giselberti comitis et misso et amonicione predictorum iudicum. » Ta
volta, specialmente in antico, la parola *admonitio* si usa in sen
lato, ed allora scomparisce anche questa distinzione tra la *iuss*
spettante al presidente del giudizio, e la *admonitio* fatta dai reside

(1) *Cod. dipl. Lang.* nr. 466.
(2) *Cod. dipl. Lang.* nr. 500.

co esso. Tale è il caso del placito di Baterino visconte di Asti, 880
C. I, n. 37): « supra dictus Bactericus vicecomes et iudicibus et
vinis admonicionem. » Egualmente nel placito pavese di Boderado
ote del sacro palazzo (Ch. I, n. 37), egli e gli altri giudici: « hanc
citiam..... facere comonuimus », e il notaio scrive: « ex nostrorum
cum admonitionem. » Qualche volta la distinzione tra *iussio* e
monitio sembra sia solamente di onore. Nel placito pavese 901
C. I, n. 58) al quale furono presenti, oltre a due messi reali, di cui
era vescovo, alcuni vescovi, giudici, ecc., il notaio usa questa for-
a « ex iussione nostrorum pontificum et missorum et ex admoni-
ne nostrorum iudicum. » Peraltro l'ordine di stendere la notizia è
a da tutti assieme, « comonuimus. »

Dai diplomi nostri qualcosa possiamo apprendere sulle cancellerie
scopali. Noi abbiamo più volte fatto uso di tale espressione, *cancelleria*,
bisogna riconoscere che, quando si parla di cancelleria, bisogna in-
edere la cosa in senso alquanto lato. In tutti i diplomi Astesi, e
remmo dire quasi senza eccezione in tutti i diplomi piemontesi dei
li al presente ci occupiamo, l'atto è sempre redatto da un eccle-
stico, mentre nelle carte pagensi troviamo invece un notaio, quando
s'incontri, ed è raro, uno scavino. Nel diploma di Staurace 899,
volontà del vescovo, scrisse l'atto *Felicissimus*, che dichiara essere
icus della chiesa Astese. Nel diploma di Audace, 905, è « Bettuinus
tarum extremus » che scrisse l'atto e lo lesse ai presenti. Egual-
nte nel diploma 985 di Rozone c'incontriamo in un ecclesiastico,
non rivestito di dignità elevata, e di una attribuzione speciale
e la redazione degli atti congeneri o per lo sbrigo degli affari di
acelleria: « Magnifredus diaconus » vi si annuncia semplicemente
e *scriptor* del decreto. Nessuno dichiara di aver scritto il diploma
101-2 di Pietro. Si comprende facilmente come nel diploma di Alrico,
124, si possa trovare ormai un cancelliere: « Rogerius ypodiaconus
acellarius scriptor subscripsit. »

In altri episcopii avvenne qualche cosa di simile, se non di iden-
ic. A Vercelli e ad Aosta si hanno traccie di una cancelleria meglio
nata: ciò avviene a Vercelli, specialmente al tempo del celebre
scovo Attone. Carlo Troya parlando largamente e dottamente di

lui [1], dice ch'egli fu, all'opposto del suo contemporaneo Liutpran
cremonese, il favoreggiatore della tradizione latina, « riuscì quegli tr
suoi concittadini che più ebbe in fastidio di difetti della natura bart
rica. » Ma con tutto questo non tralasciò di imitare molto dappres
la cancelleria reale e imperiale. Lo mostra la donazione 945 (Ch.
n. 93) dove leggiamo, prima delle sottoscrizioni: « Haec omnia scrip
tradi per Vercellinum presbiterum ad vicem Eistulfi nostrae ecclesi
cancellarii iussimus. » E, in fine dopo le firme, segue: « Vercellin
presbiter ut supra scripsi et subscripsi. »

Curioso assai è il diploma di Anselmo di Aosta 923 (Ch.
n. 16). Quel diploma fu da Anselmo concesso, alla presenza di
Rodolfo, che lo *confermò* e *laudò*. Le ultime proposizioni del diplo
ci danno il nome del *dictator*, ossia concettista del diploma, e di
lo scrisse. « Hanc cartam fecit d. Anselmus episcopus qui et con
facere per manus advocati sui Gosberti; quem advocatum Rodul
episcopo Anselmo dedit ad hanc cartam faciendam, ut omni consu
tudine legali roboraretur. Ego Rozo levita iubente glorioso episc
Anselmo et eodem comite hanc cartam, ante presentiam predicti re
Rodulfi scripsi. Feliciter, Amen. »

A Novara si principia col diploma di Adalgiso, 848 (Ch. I, n. 4
ma più che un diploma, esso è una cartula, e quindi sta bene
l'abbia redatto *Iulio notarius*. Nei diplomi di Pietro, 1007, 10
(Ch. I, n. 212; II, n. 85): vediamo che prete *Urso* od *Ursus* «
iussione » del vescovo, scrisse l'atto: « hanc decreti paginam scri
atque corroboravi. » Eppure a Novara c'era un cancelliere, ed era T
leso diacono. Costui, col semplice titolo di diaconus, firma l'atto 10
ma firma quello del 1007 coi titoli di *diaconus et cancellari*
L'ufficio di cancelliere non sembra fosse di importanza suprema, poi
nel medesimo diploma vediamo un altro Taleso, ma questo era pre
distinto col titolo di *thesaurarius*. Il cancelliere pare quindi inferi

(1) *Discorso intorno ad Everardo figliuolo del re Desiderio ed al vesc. Attone*
Vercelli, Napoli 1845, p. 3. Anche I. SCHULTZ, *Atto von Vercelli* 924-61, Göttingen 1
p. 58 mette in opposizione Attone da Vercelli allo storico Liutprando, e del pr
scrive: « egli era in prima linea un patriota italiano: » odiava i goffi Burgund
i rozzi tedeschi: odiava Ugo e i grandi, ribelli contro Berengario, perchè erano an
a cercare amistà al di là delle Alpi.

l tesoriere. E il nostro Taleso sembra desse poco valore alla sua
ırica di cancelliere se nel diploma 1008, si firma col solo titolo di
iaconus, a meno che nel frattempo non fosse scaduto di carica. Al
ploma-breve di Liutfredo di Pavia, 945 (Ch. II, n. 23) sottoscrive:
Ego Rothari subdiaconus et primicerius huius brevis scriptor in-
rfui. » Nei diplomi di Landolfo di Torino, 1011 (Ch. II, n. 89,
0) è invece arcidiacono della chiesa torinese, Riccardo, che « scripsit
; corroboravit » ; alla redazione dei diplomi si dava quindi allora
na notevole importanza in Pavia ed in Torino: se da una parte è
primicerio, dall'altra è addirittura l'arcidiacono della chiesa, che
ınge da scrittore del diploma. Nel diploma 746 (Ch. I, n. 96) di
iseprando da Tortona è *scriptor* del diploma « Andreas subdiaconus. »
Le poche notizie che la scarsezza dei documenti ci consentì di
ıettere insieme, ci han tracciato almeno alcune linee della storia delle
ancellerie episcopali, accennandoci anche alla distinzione del dictator
ello scriptor: cariche che naturalmente si potevano facilmente fon-
ere assieme e incontrarsi nella stessa persona. Resta da ripetere che
ù di una volta accade di non trovare alcuno che contrassegni gli
ti, attestando di averli scritti. Ciò avviene come si è visto nel di-
loma di Pietro d'Asti 1002; come pure nel diploma 945 di Gise-
rando da Tortona, diploma che anzi rimane affatto privo di firme (1).

V.

Forma esterna dei diplomi episcopali Astesi. — Sfragistica.

La forma esterna dei diplomi Astesi non posso descriverla, man-
ındomene i fondamenti, cioè gli originali, quasi del tutto. Nell'ar-
ivio capitolare di Asti trovai unicamente una copia del diploma di
lrico 1024, e l'originale di quello di Rozone 985 (986). Nella

(1) Bottazzi, op. cit., p. 1-3. Siccome questo diploma si è conservato solo in copia
l sec. xii, può anche supporsi che le firme siano state omesse; così avvenne di certo
l diploma di Landolfo vescovo di Torino, 1017, presso Savio, *Gli antichi vescovi di
orino*, p. 140-1.

raccolta Soleri, presso la R. Deputazione di storia patria in Torin
si conserva solamente una copia del diploma 1043 di Pietro II. Ec
tutto il materiale di cui posso ora disporre; rintracciai, ma indan
i diplomi di Staurace, ecc.

Non ostante questa scarsità di fonti, qualche cosa si può pur dir
giacchè le due copie, ora indicate non solamente sono antiche, n
sono condotte con diligenza e ad imitazione degli originali.

La copia del diploma di Alrico può appartenere al sec. XI, me
incirca; è quindi presso a poco contemporanea del diploma stess
Nella prima linea (in noe scae et Indiuiduae trinitatis ALRICU
diuina misericordia scae astensis aecclae EPS CUNCTIS uiribus o
tpr diuinis preceptis insistendum credimus. Quatenus xpi merito m
nistri prudentes) si cercò di imitare in qualche voce (Alricus, ep
cunctis) le *litterae grossae* dei diplomi imperiali. Anche in alcune alt
parole, scritte in corsivo, c'è qualche lettera che si alza sopra le altre
che si può considerare, volendolo, come una *littera grossa*. Le linee so
diligentemente condotte, equidistanti l'una dall'altra. Regolare e abb
stanza bello è il carattere; è un carattere non naturale, ma imitato,
che quindi non raggiunge l'eleganza p. e. dei diplomi di Berengario
Dipendono da imitazione le lunghe code superiori di alcuni *c*, e i ripi
gamenti della coda superiore delle *s*, forme così comuni nei diplon
Tutto il diploma è in corsivo rotondeggiante, tranne le indicate poc
lettere grosse, e nell'*adprecatio*, la voce AMEN, tre volte ripetut
in carattere semionciale. La pergamena misura in lunghezza 0,63
Le due larghezze superiore e inferiore sono: 0,445 e 0,375.

Nel diploma di Pietro II, 1043, questi caratteri, si riscontran
egualmente, anzi in forma più spiccata. La copia che ce ne perven
spetta al sec. XII. Essa ci presenta gran parte della prima linea
cioè l'invocazione e il nome, in lettere grosse: IN NOMINE DN
DIA ETERNI PETRUS DIUINA CLEMTIA SCAE ASTENSIS AEC
CLAE EPS: Si diuinis pceptis et celestib; Tranne le citate paro
in *litterae grossae*, tutto il diploma è in corsivo, diligentemente
regolarmente condotto. Anche la data è in corsivo: Annj ab Inca
dnj. mill. XLIIII. Indic XI. Non poterasi fare diversamente: niuna alt
parte del diploma presentava occasione all'uso delle *litterae grossae*.

3

In ambedue questi diplomi è caratteristica la distanza mantenuta ra linea e linea, distanza che permette la prolungazione delle aste, delle code, in alcune lettere. Questo è carattere proprio dei diplomi, iano imperiali, siano anche pontifici.

Riserbai per ultimo a dire una parola sul diploma di Rozone. Esponendone il contenuto e illustrandone il formulario, abbiamo notato come esso dipenda bensì dal diploma pavese di Liutfredo (il cui originale ora si conserva nella biblioteca di S. Maestà in Torino), ma non in modo che Rozone non abbia sentito anche altre influenze. Sebbene anche il diploma di Rozone tenga della natura del breve, uttavia contiene formule più vicine ai diplomi che non si riscontri nel documento di Liutfredo. Gli stessi caratteri si possono rilevare nell'aspetto esterno dei due documenti. Quello di Liutfredo è quasi affatto identico ad una qualsiasi carta pagense, da cui appena si distingue per una maggiore regolarità nelle linee, e nella forma e disposizione delle lettere e delle parole. Non così può ripetersi del diploma di Rozone, nel quale l'eleganza è molto maggiore: la distanza ra linea e linea, inutile a conservarsi nel documento di Liutfredo, a vediamo usata da Rozone. E colla distanza rispettiva delle linee, compariscono le lettere (specialmente la *s*) coll'asta prolungatissima e ripiegantesi in modo da formare il solito intreccio: la *c* è pure superiormente prolungata, cioè codata. Anche l'anno apposto al diploma ricorda, per le forme delle cifre, i diplomi (laici): dccclxxxvi, dove la d è della forma onciale veramente caratteristica in tali circostanze.

Il diploma di Rozone misura: lunghezza 0,495; larghezza variante tra 0,192 e 0,195 a seconda che si calcola all'una od all'altra estremità. Il diploma di Liutfredo è lungo 0,523; superiormente è largo 0,199. Non posso calcolarne la larghezza all'estremità inferiore, essendo, alla parte destra, consunta la pergamena [1].

(1) Nel diploma di Liutfredo, il nome del beneficato *Rozoni* è scritto posteriormente non solo, ma anche in rasura (tranne forse la R). Forse quando fu scritto l'atto, il vescovo Liutfredo era ancora incerto sulla persona alla quale concedere il benefizio di cui nell'atto stesso è parola. Ciò può dar nuova luce alla conoscenza delle interne condizioni delle cancellerie episcopali.

Per quanto dunque sappiamo, i vescovi Astesi furono assai modesti nella redazione dei loro diplomi. Non c'è in essi traccia alcuna che ricordi la splendida eleganza del diploma di Enrico vescovo di Ivrea diploma attribuito al 1042, e di cui si è detto qualche cosa. In que diploma l'eleganza delle lettere è bellissima; alcune lettere inizial sono colorate e dorate. Invece i diplomi Astesi nella loro semplicità rammentano più davvicino i tipi, da cui dipendono le loro formule.

Dovrei aggiungere una parola sulla sfragistica, ma il materiale mi manca affatto. Se fossi disceso un po' più in giù col tempo preso in considerazione, avrei dovuto avvertire che il diploma del vescovo Enrico d'Ivrea [1], da Pietro Datta attribuito al 1042 sulla fede della copia da lui usata per la stampa, porta infisso il sigillo cereo del vescovo. Il Datta asserì che tale sigillo sta nell'originale; ma in realtà egli lo aveva visto nella copia, inesattissima, da lui usufruita; nell'originale il sigillo c'era, ma andò perduto. Così nell'originale come nella copia, il posto del sigillo non è propriamente quello che vediamo nei diplomi imperiali, dove si trova alla destra di chi guarda. Colà invece sta nel mezzo.

Per l'epoca che precede la metà incirca del sec. XI i sigilli episcopali sono molto rari in Piemonte. Finora non ne fu pubblicato ed illustrato se non uno solo, cioè il sigillo di Cuniberto, che fu vescovo di Torino tra il 1046 e il 1080 incirca. Chi lo ha messo in pubblico avverte che quel sigillo cereo pende da un atto del 1065. Quindi si differenzia dal sigillo eporediense, in una circostanza essenziale. Null'altro aggiungo sopra un argomento che sembra rimanere estraneo al nostro tema. Dico *sembra,* poichè ogni incertezza non è tolta. Infatti dei diplomi Astesi sopra esaminati un solo originale ho potuto vedere, ed è quello del diploma-breve di Rozo. Questo è privo di sigillo, e non prova contro l'uso dei sigilli nella diplomatica astigiana, poichè esso non è un vero diploma. Le copie dei diplomi 1024 e 1043 non conservano ricordo che provi che gli originali portassero il sigillo, ed è possibile, anzi probabile che non lo avessero. Ma una affermazione finora non possiamo avventurarla.

(1) *Ch.* I, nr. 320.

VI.

Epoca dell'episcopato di Brunengo.

Intorno a Brunengo avanti al suo pontificato, noi non possiamo ire assolutamente nulla. Nulla impedisce di credere ch'egli sia di rigine astese; almeno è certo, che in Asti e nel suo territorio quel iome era abbastanza diffuso. Un documento del maggio 933 (1) fa arola di Brunengo del fu Giovanni « de loco Calfiano » ; e un altro locumento del maggio 981 (2) fu rogato da « Bruningus notarius. » Costoro erano laici ; apparteneva invece al clero il diacono « Bruningus » del fu Secondo dell'atto 1 nov. 1040 (3). L'esistenza di queste persone mostra che il nome non era strano nell'Astigiano, ma non basta neppure a rendere comunque probabile l'origine astigiana del vescovo.

Nel mentre di Staurace sappiamo che prima di esser vescovo, era visdomino della chiesa Astese, e anche, dopo ottenuto l'episcopato faceva contratto in nome proprio, cioè come persona privata (4), ciò non si ripete affatto nè per Audace, nè per Brunengo. Quello sopra cui non può cadere alcun dubbio è l'origine tedesca del nome (5).

Il vescovo del quale abbiamo notizia dopo di Brunengo, è Rozone intorno al quale ci siamo occupati parlando dei diplomi episcopali. Abbiamo avuto allora occasione di mostrare come il suo diploma-breve del 985 è, in non piccola parte, derivato, quanto alla sua forma diplomatica, dal diploma-breve del vescovo pavese Liutfredo del 945 (Ch. II, 38-9, n. 23). Quest'ultimo è l'investitura concessa dal ve-

---

(1) *Ch.* I, nr. 83.

(2) *Ch.* I, nr. 152.

(3) *Ch.* II, nr. 109.

(4) Cfr. *Audace*, p. 76.

(5) Guglielmo Baldesano, che tra la fine del sec. XVI ed il principio del seguente scrisse la sua *Istoria della più occidentale Italia* (ms. autogr. nel r. Arch. di Stato in Torino) suppone che il Vescovo Brunengo sia identico al monaco di egual nome che trovavasi nel monastero Novaliciense (*Chr. Noval.* lib. 5, c. 25; ed. Bethmann) al tempo di Gezone abate. Ma Gezone visse assai più tardi del vescovo Brunengo. La difficoltà cronologica si affacciò anche al Baldesano, e indarno tentò di scansarla. Un Brunengo preposto del Cenobio di S. Andrea di Torino si ricorda nel *Necrol. S. Andreæ*, MHP., SS., VII, 131.

scovo pavese a « Rozoni eiusdem ecclesiae acolotho » al quale egli largisce due *abbazie* poste « infra Ticinensem civitatem. » Il Cibrario avvertiva, nell'atto di pubblicare il documento, ch'egli lo aveva trascritto dall'originale esistente nell'archivio vescovile di Asti, e ne dava la segnatura archivistica. Oggidì nell'archivio episcopale Astese l'originale non esiste più; esso andò smarrito, fino a che, caduto in mano ad un rivenditore di anticaglie, venne acquistato dalla biblioteca di S. M. in Torino. Manca di segnatura archivistica giacchè in quell'archivio queste segnature sono scritte sopra carta separata. Confrontata l'edizione del Cibrario colla pergamena, trovai che quella era esatta. Naturalmente il Cibrario aveva ommesso una osservazione storica, che si legge sul *verso* e che è senza dubbio di mano di Filippo Malabaila [1]: « Luittefredus (*sic*) eps. Ticinen. Ind. 3, n. 1 praelatus confert Rozoni acolotho Abbatias duas. Verisimile porro est hunc Rozonem eum fuisse qui Bruningo in Episcopatu Astensi successit anno 965: eaque occasione hoc diploma Luitfredi in Tabulario huius ecclesiae depositum. » La congettura è affatto ragionevole. Il confronto che abbiamo istituito tra i due diplomi-brevi la convalida fortemente; locchè si riconoscerà specialmente quando si avverta che la forma di breve non è consentanea alle tradizioni cancelleresche e notarili di questa regione occidentale dell'Italia alta, mentre invece conviene perfettamente agli usi lombardi. Quindi possiamo senz'altro accettare l'opinione del Malabaila; il quale, se falsificando documenti per *boria* cittadinesca, ha accresciute le difficoltà della storia del suo paese, era tuttavia un uomo di molta coltura e di acuto ingegno e, sotto di questo rispetto, meritevole di stima.

Siamo molto all'oscuro sull'anno della elezione di Brunengo; quanto a quello della sua morte, o comunque del suo allontanamento dalla sede astese, quantunque le nostre notizie non possano dirsi esatte e precise, tuttavia non sono del tutto indeterminate. Cominciamo dunque di qui.

Da Filippo Malabayla, o, se vuolsi, dall'Ughelli [2] venne già se-

---

(1) Istituii il confronto tra il carattere di quella nota e quello delle carte edite in facsimile dal ch. prof. canon. Carlo Vassallo, *Le falsificazioni della storia Astigiana* in: *Arch. stor. ital.*, IV, Ser. XVI, 75 sgg.: anno 1886.

(2) *Italia sacra*, IV, 348 B, (ed. Coleti). L'Ughelli, per i vescovi astesi, si servì delle comunicazioni avute dal Malabayla.

nalato il dato che può servire a determinare l'inizio dell'episcopato i Rozone. Siccome leggesi presso l'Ughelli, nel 985 correva l'anno ecimonono dell'episcopato di Rozone, così diventa *lecito asserire* che :ozo abbia principiato il suo episcopato nel 966. Anche Agostino ella Chiesa [1] collocò sotto l'anno 966 il principio del reggimento i Rozone [2]. Il documento al quale qui si allude è il breve-diploma i Rozone, edito in Ch. I, 273-4, n. 161, colle note cronologiche anno incarn. dominice DCCCCLXXXVI pontificatus domni Rozonis epi- :opi nonodecimo, ind. tertiadecima. » L'anno *incarn.*, essendo in quel ampo calcolato con anticipazione, principiava nel marzo 985 per finire l marzo 986. La indizione 13 finiva col settembre 985, allorchè ominciava, secondo l'uso locale, l'indizione costantinopolitana 14. Il ocumento fu dunque scritto tra il marzo e il settembre 985. Così tempo di sua composizione rimane ristretto a circa sei mesi. Nel- ediz. dei volumi Chart. si accettò invece l'anno 986 come si legge sul- atto; ma l'attribuzione dell'Ughelli è effettivamente più vicina al vero. ossiamo conseguentemente asserire che il primo anno di Rozone cominciò l più tardi nel settembre 967, e al più presto nel marzo 966. È chiaro ıe la latitudine dei termini dev'essere di circa un anno e mezzo.

Come l'Ughelli ha giustamente notato, Rozo è tra i presenti nella nodo ravennate del 967. E precisamente vi figura, insieme anche on Gotofredo vescovo di Acqui, tra coloro che firmarono un atto ri- ettente l'arcivescovado di Salisburgo. Quell'atto, fatto alla presenza papa Giovanni XIII e di Ottone I imperatore porta la data del

---

(1) *S. R. E. Cardinal.*, *archiep.*, *episcop. et abbatum Pedemontanae regionis*, Aug. aur. 1645, p. 163.

(2) Niuna fede merita qui la cronologia raccolta da fr. Lorenzo da San Pietro, *Civitatis tens. Stat.* in: *Directorium Dioecesanum asceticum, paraeneticum et praeceptivum quod . et rev. dd. Marcus Thomatus episc. Astensis et comes..... observandum proposuit*, stae 1670, p. 153 4. La serie dei vescovi sarebbe: Audace 909; Gisberto 926; Bruvi- ıo 931; Fulcherio; Giovanni eletto circa 967; Rozo 965-85; Rocho eletto 986; Bru- gno II eletto 990; Pietro I 992. — Questo elenco non ha assolutamente alcun valore. fronte a quelli che il Della Chiesa e l'Ughelli condussero sulla fede dei documenti; a dev'essere conosciuto, perchè ebbe diffusione molta; anche il Gams (*Series episc. cl. cathol.* Ratisbonae 1873, p. 812), vi si avvicinò. Il vesc. Gisberto del 926 è l'Oberto, e, come ho provato nella memoria intorno ad Audace, non fu nè vescovo, nè tam- ·co ecclesiastico. Cfr. *Audace*, p. 182-6.

25 aprile 967 (1). Nell'edizione del Mansi (2) il nostro vescovo sottoscrive: « Roilo Astensis episcopus » dove *Roilo* non può giudicarsi che come una delle tante storpiature fatte subire al suo nome dagli scrittori e amanuensi di tarda età: storpiature, che come abbiamc indicato in nota, fecero supporre perfino due vescovi diversi coi nomi *Rozo* e *Rocho*. Dal che risulta che l'elezione di Rozo viene limitata al periodo che dal marzo 966 corre sino all'aprile 967.

Forse non è ardita la congettura, che la elevazione di Rozo all'episcopato Astese sia da segnarsi all'autunno del 966. Rozone dovette la sua nomina all'imperatore, il quale appunto in quell'autunnc attraversò la Lombardia, diretto a Roma, dove intendeva di festeggiare il Natale. Che Rozone dovesse l'episcopato ad Ottone risulta dal diploma che in suo favore quell'imperatore sancì il 20 maggio 969 (3) nel quale si legge che l'imperatore confermò i beni della Chiesa d Asti « cui auctore Deo *nostrique examinis gratia* Rozo episcopus desservit. » L'azione degli imperatori e re sulla nomina dei vescov Astesi ci si era già mostrata abbastanza evidente dalle notizie storiche riguardanti Eilulfo e Audace, nella nostra monografia sopra quest'ultimo vescovo. E anche per epoche più antiche la si può comprovare coll'aiuto di una epistola di Giovanni VIII, del 15 febbraio 881 (4) Il pontefice loda Ansperto arcivescovo di Milano perchè, col *permessc* di re Carlo III, aveva preposto alla sede di Asti, Giuseppe espulsc dalla sede di Vercelli. Mano mano che i vescovi Astesi rivestono le prerogative comitali, era ben naturale che la partecipazione degli imperatori alla loro nomina diventasse di grado in grado più forte (5).

---

(1) Iaffè, 1ª ed. 2850, 2ª ed 3718.

(2) *Concil. Coll.* XVIII, 499 segg.

(3) *Ch.* I, 221-3, nr. 132; Sickel, *DO*, nr. 374.

(4) Jaffé, 1ª ediz. nr. 2557; 2ª ed., nr. 3334. Questa epistola, che mi era sfuggita, mi fu indicata cortesemente dal sac. prof. F. Savio, al quale rendo le grazie più vive per questa e per altre cortesi comunicazioni con cui egli mi aiutò nelle mie ricerche astigiane

(5) Per l'età immediatamente successiva, nell'ordine dei fatti potremmo ricordare il modo con cui fu immesso nell'episcopato astese, Alrico, fratello di Odelrico Manfredi al principio del sec. XI. Restringendomi alle frasi che ricorrono nei documenti, rammento che Corrado II nel suo diploma, 1037, per Asti (*Ch.* I, nr. 300) parla nella forma nel modo seguente del vescovo Oberto: « Obertus sanctae Astensis episcopu quam Dei ordinatione ipsi ecclesiae praeposuimus. »

Per l'Italia non possediamo ancora ch'io sappia un lavoro sulle elezioni dei vescovi al tempo di Ottone I, che possa porsi accanto allo studio diligentissimo, che per la Germania (compresa Verona, considerata come città tedesca), fece Heinrich Gerdes [1]; quindi dobbiamo accontentarci d'intendere questi fatti solo per approssimazione, e giovandoci dell'analogia. Sopra le elezioni tedesche, Ottone I, a partire dall'elezione di Brunone all'arcivescovado di Colonia (953), ebbe potente azione, la quale si manifestava specialmente nella *designatio* precedente la vera elezione, e nella *constitutio,* ossia nel *concessus regis*, che ratificava la elezione seguita. Aveva quindi in sua mano il principio e la conclusione del processo dell'elezione, senza che ciò togliesse la partecipazione all'elezione da parte del clero e del popolo, e neppure l'esame dell'eletto da parte dei vescovi comprovinciali, « iudicium comprovincialium. » È ben vero tuttavia che non tutte le elezioni seguivano egualmente in tutti i luoghi ed in tutti i tempi. Ottone seguì questa politica, quando cercò nel clero l'appoggio che non poteva sperare ormai nei principi laici; del resto anche Enrico I esercitò grande influenza nelle elezioni episcopali di Germania. Per l'Italia, Ottone I trovava numerosi e rilevantissimi precedenti.

L'ultima memoria che di Brunengo ci sia pervenuta spetta al 964; noi non possiamo per tale riguardo aggiungere nulla a quanto Agostino Della Chiesa aveva già rilevato fino dalla prima metà del secolo XVII. Egli scrive: « ut patet ex multis privilegiis ab ipso Bruningo subscriptis, vivebat adhuc anno 964 [2] ». Non trattasi veramente di *molti privilegi* tutti spettanti al 964; il Della Chiesa, con quella espressione, voleva significare soltanto che molti erano i documenti riguardanti Brunengo e che la serie continuava sino al 964. Trattasi di una permuta del gennaio 964, fatta tra Brunengo e Rifredi del fu Isnardo. Dal gennaio 964 fino al citato diploma Ottoniano 20 maggio 969 nessuna carta astese finora conosciuta reca il nome di alcun vescovo. Ciò non fa meraviglia alcuna per Rozo, il quale, a

(1) *Die Bischofswahlen in Deutschland unter Otto dem Grossen* 953-73, Hamburg 1878.
(2) Op. cit., p. 162. Cfr. Ughelli, IV, 348 B.

giudicarne dalle carte che di lui ci rimasero, non pare che avesse l'abito di rogare molti documenti; ma può dare a riflettere per il periodo dal gennaio 964 all'autunno 966, cioè per il periodo che dovrebbesi totalmente o almeno parzialmente attribuire a Brunengo, il quale aveva in costume di occuparsi spesso e di molti affari, così che appena pochi anni restano nel suo episcopato, i quali non siano occupati da qualche documento. Nel 937 lo incontriamo per la prima volta con un documento, e un documento per ciascuno hanno gli anni 938-943, eccetto il 942. Restano senza alcun documento gli anni 944-947, ma bisogna osservare che nel 946 e 947 egli era cancelliere dei re italiani; e lo stesso va ripetuto per gli anni 949 e 951, nel quale ultimo anno figura anche come cancelliere di Ottone I; nel 948 sebbene fosse cancelliere, abbiamo tuttavia un suo atto. Negli ultimi anni del suo episcopato rimangono senza documenti solo gli anni 952, 957, 958; ne hanno, uno gli anni 953, 961, 963, 964 e due gli anni 952, 955, 956, 960 e 962, e tre il 959. Pare quindi poco verisimile che Brunengo abbia tenuto l'episcopato astese dal gennaio 964 sino all'autunno incirca, o almeno sino alla primavera del 966, senza lasciare di sè alcuna traccia nei documenti. Sembra quindi abbastanza probabile ch'egli abbia cessato dal pontificare intorno al 965, e che una non lunga vacanza di sede abbia separato il suo dall'episcopato di Rozone. Questo tuttavia non conduce a supporre alcun vescovo tra i due: non meritano alcuna fede i nomi di Fulcherio e di Giovanni di cui parlano infondate tradizioni, come osservammo in nota. Peraltro sopra la successione di Rozone a Brunengo e sulle circostanze che forse accompagnarono quegli avvenimenti, ritorneremo fra breve [1].

---

(1) A questo proposito dovrebbesi ricercare se possano recar luce le notizie che possediamo sull'unione di Alba alla diocesi Astese. Ma pur troppo, di tutto ciò sappiamo assai poco. L'Ughelli ne parla più volte, siccome è notorio, ma oscuramente e con evidenti errori. Discorrendo dei vescovi di Alba (*It. sacra*, IV, 285) dice che nel concilio romano, a cui fu presente anche Ottone I, il papa (Giovanni XIII) diresse a Valperto arciv. di Milano una lettera per notificargli che la diocesi d'Alba, essendo disfatta per le incursioni saracene ed unghere, dovevasi riunire all'astese. Aggiunge che l'imperatore aveva riferito di ciò al papa, per essersi accorto dello stato in cui si trovava Alba, al suo passaggio per quei siti, ch'egli aveva attraversato per recarsi a Roma. In seguito all'ordine pontificio, si radunò in Milano, nella chiesa di S. Tecla, il concilio provinciale, per ordine di Valperto. A quel concilio convennero parecchi ve-

Se regna qualche incertezza sulla fine dell'episcopato di Brunengo, può dirsi addirittura innoto il suo inizio. Come ho avvertito nella monografia sopra Audace (p. 181) l'Ughelli s'inganna nel credere che all'anno 931 sia ricordato oramai il vescovo Bruuengo. È un errore fondato sopra un equivoco, e il documento al quale l'Ughelli si ri-

---

scovi, cioè Antonio di Brescia, Aldegrado o Aldegrasso di Lodi, Aupoldo di Novara, Luttifredo di Aosta, Gottifredo di Acqui, Ottone di Tortona e Rozo di Asti. Qui l'Ughelli non ha alcuna data da presentare, e solamente per ragione della cronologia dei vescovi astesi suppone che ciò sia accaduto nel 966. Nel catalogo dei vescovi astesi op. cit., IV, 350) ripete l'asserzione che nel concilio provinciale di Milano fu deliberata l'unione di Alba alla diocesi astese, soggiungendo ancora che tale unione venne confermata « a Benedicto VI... ann. 13 sui Pontificatus, indictione 13. » Le note cronologiche di questa supposta bolla di Benedetto VI sono affatto assurde, come osservò il Giulini (*Mem. storiche di Milano*, II, 335). Di più l'Ughelli non dice. Mons. Francesco Agostino Della Chiesa (*S. R. E. Cardinal. archiepisc. episcop. et abbatum Pedemontanae regionis*, p. 180, Aug. Taur., 1645; e *Descrittione del Piemonte*, ms. nella biblioteca di S. M., t. I, fol. 253) ebbe egli pure notizia della soggezione di Alba a Rozone vescovo di Asti; ma ciò ch'egli dice si riferisce soltanto al tempo posteriore, cioè nella stampa all'anno 988 e nel ms. al 985. Anteriore senza dubbio è la testimonianza di Guglielmo Baldesano. Costui morì nel 1611 lasciando un grosso volume di memorie storiche piemontesi, desunte in parte da fonti genuine ed oggi perdute. Egli ebbe contezza della sinodo milanese e dei fatti che la precedettero, e tutto espose quasi colle identiche parole usate in appresso dall'Ughelli. Riferisco qui le due postille riguardanti il nostro argomento, nella sua *Istoria della Occidentale Italia*, il cui ms. originale si conserva nell'Archivio di Stato di Torino.

« Nel ritorno che fece Ottone a Roma dalle orientali parti d'Italia fu dal pontefice invitato ad un concilio, nel quale si doveva trattare dei bisogni di essa Italia e modi di provvedergli. In esso concilio tra l'altre cose fu proposto lo stato miserabile nel quale si trovava la città di Alba et il suo vescovo, cioè lei senza cittadini e il vescovo detto Fulcardo ridotto a tanta povertà che per sostentare la vita era astretto di affaticarsi tutto il giorno nei manuali essercitij della agricoltura. Il che parendo al detto concilio cosa molto disdicevole al grado e alla vocatione episcopale conchiusero che dopo la morte del detto vescovo fusse la città e diocesi di Alba unita a quella di Asti, e a questo effetto sì il pontefice che l'imperatore scrissero a Valperto arcivescovo di Milano che, congregato un concilio provinciale, facesse la detta unione con quella d'Asti che meno dell'altra era stata offesa da quei spietati saraceni. Essequendo l'arcivescovo il comandamento, intimò la sinodo alli vescovi vicini, tra quali si trovarono Antonio di Brescia, Aldegrauso di Lodi, Aupoldo di Novara, Lutefredo di Agosta, Rosone di Asti, Gottifredo di Acqui, Ottone di Tortona per quello anco di Torino, Gontardo archidiacono per quello di Vercelli, Andrea archidiacono per quello di Genova e Bosone prete per quello d'Ivrea, i quali vescovi allora si trovavano infermi e alla presenza loro fu essequito l'apostolico e imperiale decreto lo stesso anno che fu fatto in Roma che fu di nostra salute il 969, il quale, come in esso si conteneva, durò sino che nella città e diocesi di Alba moltiplicò talmente il popolo che di nuovo gli fu necessario il proprio vescovo » (fasc. 35, fol. 6). La seconda postilla (fasc. 36, fol. 5) contiene l'indicazione su Benedetto VII: « il quale pontefice confermò la unione della città e diocesi di Alba e quella di Asti, segno evidente che allhora tuttavia si trovava la detta città

ferisce, appartiene invece al novembre 937 (1). Mons. Agostino Della Chiesa appose più prudentemente al nome di Brunengo l'anno 938. L'ultimo atto nel quale si abbia memoria di Audace è del marzo 926 ed è un diploma di re Ugo. Dal marzo 926 al nov. 937 siamo perfettamente all'oscuro sulla condizione in cui versasse l'episcopato di Asti. Una sì estesa lacuna non è cosa di per sè grave e strana. Prima che si pubblicasse il documento del 910 si rimaneva, dal 7 maggio 907 sino all'ottobre 924 senza che carta alcuna rammentasse il nome di Audace. E anche coll'atto del 910 la scarsezza dei documenti rimane grandissima. Invece, come abbiamo avvertito, l'attività di Brunengo, è tale che pochi anni del suo reggimento rimangono privi d

---

città e diocesi sfornita di abitatori per i continui travagli che il povero Piemonte tu tavia pativa da altre nationi. » — Non è del caso il ricercare in quale relazione st l'Ughelli verso il Baldesano, o verso la fonte di quest'ultimo. È sufficiente invece no tare che colle parole del Baldesano, riesce provato che la notizia sulla sinodo mil. nese, ecc. è anteriore al sospetto Malabayla. Il Giulini (*Mem. di Milano*, II, 335-7) eb a solo fondamento l'Ughelli, nel parlare della detta sinodo; e dall'Ughelli si scos soltanto circa la cronologia. Egli infatti osserva che l'anno 966 proposto dall'Ughe è insostenibile, giacchè solo al Natale di quell'anno trovossi Ottone I in Roma, do il concilio continuò lungo il gennaio 967. Durante il 967 Valperto arcivescovo mil nese (il cui pontificato finì il 6 nov. 970: cfr. Dümmler, *Gesta Bereng.*, p. 165) fu concilio di Ravenna, tenuto alla presenza del papa e dell'imperatore. Valperto, Antor di Brescia, Aupaldo di Novara, Gottifredo d'Acqui e Rozone d'Asti, che sono tr vescovi presenti al concilio provinciale milanese, sottoscrissero in Ravenna, ai 25 aprile (967), l'atto riguardante l'arcivescovado di Salisburgo (Mansi, *Concil.* XVI 501) Resta ad esaminare se la sinodo milanese si possa crederla tenuta prima o dopo concilio Ravennate; nel primo caso avremmo un dato importante per la vita di Rozo Fino ad ora il primo fatto che ci dimostri vescovo d'Asti il detto Rozone è il conci Ravennate; nella prima delle due supposizioni egli avrebbe già anteriormente esercit gli offici episcopali. Ma quella supposizione è improbabile; mentre è cosa affatto ve simile che la sinodo sia stata tenuta in Milano dopo il concilio. Anche Raterio vesc di Verona, che fu al concilio di Ravenna, appena tornato alla sua sede, chiamò a nodo i suoi sacerdoti, promulgando i decreti conciliari (cfr. Vogel, *Ratherius von V rona*, I, 369-370). L'Ughelli dice che Ottone I vide coi propri occhi la desolante co dizione di Alba; di ciò, e ragionevolmente, non parla il Baldesano. Intorno al viag fatto da Ottone per venire a Roma, sul cadere del 966, noi abbiamo una cognizi così imperfetta, da non poter asserire nulla circa il Piemonte (confronta R. Köpk E. Dümmler, *Kaiser Otto der Grosse*, Leipzig 1876, p. 410). — Anche Jozzi, *Storia d chiesa e dei vescovi d'Acqui*, Acqui 1881, p. 66, pone sotto l'anno 966 la sinodo prov ciale milanese. Nulla d'importante ha il Cappelletti, *Chiese d'Italia*, XVI, 163, che pa dell'anno 962. L'anno 969, messo innanzi dal Baldesano, è insostenibile. — Valpe arcivescovo di Milano non fu al concilio di Roma, cfr. Muratori, *Ant. Ital.*, V, 46

(1) *Ch.* I, nr. 86.

ıalche atto. Questi indizi sembrano suggerirci il consiglio di andar
uti prima di portare troppo addietro il principio dell'episcopato di
runengo.

Parlando di Eilulfo e di Audace si ha avuto occasione di notare
me il loro innalzamento alla dignità episcopale fosse a non grande
itervallo seguìto da un diploma reale o imperiale. Eilulfo, che entrò
scovo forse per opera di Lodovico III, ottenne tosto da quell'impe-
itore i diplomi 18 giugno 901 e 25 febbr. 902 (1). Il primo atto
e ci fa conoscere il vescovo Audace è appunto il diploma conces-
gli da Berengario I nel 904 (2). Rozone, che ottenne il vescovado
r concessione di Ottone I intorno al 966, ebbe da lui il privi-
lgio del 20 maggio 969 (3). Se questo non si ripete più, almeno
r quanto possiamo saperne, di Pietro e di Alrico, ciò nulla toglie
valore della nostra argomentazione applicata ai vescovi del sec. x.
iò posto, il secondo documento nel quale troviamo ricordato Ro-
ne è un diploma di conferma concessogli dai re Ugo e Lotario,
3 luglio 938 (4). In ciò può aversi un indizio per stabilire il prin-
pio dell'episcopato di Brunengo ad un anno di non molto ante-
re; e invece di un indizio si avrebbe anzi un argomento abba-
nza serio, se quel diploma fosse d'indole generale e non riguardasse,
ne in fatto avviene, soltanto la conferma dell'acquisto che la
iesa di Asti aveva poc'anzi fatto del Castel Vecchio. Nella mia mo-
ngrafia intorno ad Audace determinai che il vescovo di Asti non
tè avere il Castel Vecchio che tutto al più poco tempo avanti al
dloma di Ugo e Lotario 938; indicheremo tosto quale sia stata
psumibilmente l'occasione in cui lo ottenne, ed essa ci confermerà
l'amicizia già da noi supposta tra i re d'Italia e Brunengo, com-
provando che la nomina di lui, e la potenza da lui esercitata, non
sno fatti e circostanze che rimanessero aliene dai grandi fatti sto-
ri di quella età. Nel complesso dunque noi possiamo dire di avere

(1) *Ch.* I, nr. 59, e II, nr. 64.
(2) *Ch.* I, nr. 64.
(3) *Ch.* I, nr. 132; Sickel, *DO*, nr. 374.
(4) *Ch.* I, nr. 87; cfr. Ughelli, IV, 345-6.

elementi in mano per giudicare probabile che la elezione di Bru
nengo non si possa facilmente ammettere in epoca di molto an
teriore al 937. In conclusione il suo episcopato abbraccia intorn
ad un trentennio, terminando verso il 965.

VII.

Brunengo e il Castel Vecchio d'Asti. — Un falso documento sul vescovo Audace.

I fatti ultimamente accennati meritano una dichiarazione maggior
Nella mia monografia sopra Audace, ebbi occasione di rilevare [1] l
lotta impegnatasi verso il 936 tra re Ugo e Anscario II e Bere
gario signori del marchesato di Ivrea. Guido istituendo nell' 891
marchesato di Ivrea, in favore di Anscario I, il vecchio padre
Adalberto ed avo di Anscario II e Berengario, aveva compreso in qu
dominio anche i comitati di Asti e di Torino, ricostruendo, almeno fi
ad un certo punto, il vasto governo dei Supponidi. Scoppiato vivaci
simo il dissenso tra Guido e i due fratelli, Anscario fu il primo colpit
verso il 936, o non molto dopo, Guido, per allontanarlo dalle regio
pedemontane, lo prepose al ducato di Spoleto dove incontrò di lì a n
molto (940) morte violenta. A Berengario toccò poscia di fuggire o
tr'alpe, riparandosi sotto la protezione di Ottone. Presso a poco conte
poranea a questi fatti è la mutazione dinastica dei conti d'Asti. Ent
al periodo 930-936 il conte Oberto rinunciò al comitato, si inscri
tra i monaci della Novalesa e morì. Una nuova dinastia comparis
verso il 940 nella persona del conte Umberto figlio di Guusubert
del quale abbiamo documenti degli anni 940 e 941 [2]. È credib
che tale mutazione dipenda o almeno sia coordinata colla disgraz
della famiglia marchionale; tanto più che i due avvenimenti si co

(1) *Misc.* XXVII, 247 segg.
(2) *Misc.* XXVII, 236

letano l'uno concorrendo coll'altro per dare alla storia di questi paesi n colorito nuovo e inatteso. I vecchi ordinamenti si sciolgono: tutte) questioni politiche sono spostate. E nel mentre gli ordinamenti feu-ali laici vacillano e cadono, i vescovi vedono aumentare il loro potere diminuire gli ostacoli a sempre più dilatarlo ed accrescerlo. Il conte berto dopo del 941 non comparisce più e con lui ha fine la serie essa dei conti Astesi. Col dissolvimento degli ordinamenti politici ici si accompagna quella mutazione di proprietà, in forza di cui i stessi terreni spettanti in addietro alla *pars publica* e costituenti ò che sogliamo dire il possesso regio, passano in proprietà della hiesa. Il trapasso si spiega facilmente; anzi è chiaro come non po-sse non effettuarsi.

Le mutazioni politiche hanno uno stretto collegamento con un fatto obastanza importante nella storia dei possessi della Chiesa Astese. ome ho altrove dichiarato[1], il vecchio conte Oberto passato monaco lla Novalesa, possedeva il Castel Vecchio di Asti, locchè vuol dire l rôcca, l'*arx* della città. Guido chierico figlio di Oberto, nel 936, gno 22, lo vendette al marchese Anscario. Quel luogo aveva sempre auto importanza politica, ed era stato in ogni tempo considerato come so spettante alla *pars publica*. Anzi Oberto l'avea ottenuto appunto r privilegio di re Rodolfo, 5 dic. 924. Or bene questo luogo di tanto rievo, poco più di un anno dopo è in possesso del vescovo Brunengo. C ne assicura la carta d'investitura del novembre 937[2], nella quale eli concedette *libellario nomine* a « Gumpertus qui Guncio (dici)tur filius qondam Isempaldi de curte Causilioni et est comanente in Aste civi-te », per 29 anni, una terra con casa, con mura e fossati, nel Castello Asti, di proprietà della chiesa Astese: ricevendola, Gumperto deve gliorarne lo stato « et propter persecutione paghanorum waitare defendere ». Col nome di *pagani*, Brunengo alludeva senza dubbio saraceni, i quali infestavano tuttora il Piemonte occidentale colle loro rsioni, e lo danneggiavano colle continue depredazioni. Da quella re impariamo che il Castello Vecchio di Asti era ancora in istato

1) *Misc.* XXVII, 99.
2) *Ch.* I, nr. 86.

d'esser difeso, era tuttavia una fortezza. In armonia con tutto quest
è l'ampio diploma pochi mesi dopo, 23 luglio 938, concesso in Pavi
da Ugo e Lotario [1] al medesimo vescovo dal quale era stato pregat
a concedere « donare et concedere, confirmare quoque et corroborare
alla chiesa Astese, il Castel Vecchio ; e i due re lo fanno colle for
mule più ampie che mai si usassero adoperare: « donamus iuste
legaliter concedimus atque largimur, insuper confirmamus et corrob
ramus. » Fu disputato sul significato della voce *confirmamus* n
diplomi. C' è chi crede [2] ch'essa non significhi propriamente e semp
la conferma di concessioni anteriori, ma importi talvolta la ratific
zione scritta di beni effettivamente concessi. Sicchè in questa paro
di significato men che determinato, non potremmo cercare un moti
per credere ad un possesso anteriore del Castel Vecchio; le frasi poi
quali, nel caso nostro, accompagnano il *confirmamus* sono abbastan
chiare e espressive da farci comprendere come in realtà qui si doves
trattare di una concessione e donazione priva di precedenti. L'unico pr
cedente era il possesso di fatto, poichè di ciò noi non possiamo dubita
a motivo della carta di locazione del novembre 937. L' occupazio
di Castel Vecchio non veniva riguardata come del tutto legittima,
c'era bisogno di una donazione reale, nella quale non si facesse me
zione neppure del possesso come acquistato, e men che mai dei m
con cui era seguìto l'acquisto. Nel mio scritto sopra Audace [3]
pensato che Anscario, nell'atto di recarsi a Spoleto abbia offerto e
stesso il Castello alla Chiesa Astese. Ma tale ipotesi adesso non
sembra più verisimile; infatti il diploma di Ugo e Lotario non
alcuna menzione di ciò, mentre in molti casi si usava fare. È l
vero che si potrebbe fare una considerazione opposta, supponendo ch
due re non abbiano voluto rammentare Anscario unicamente per l'a
versione politica tra lui ed i monarchi. Tuttavia rimane sempre v
che di offersione non si fa parola, e che se una offersione ci fo
stata, essa non avrebbe potuto officialmente e giuridicamente rigu

(1) *Ch.* I, nr. 87; Ughelli IV, 335-6
(2) Karl Riegen, *Die Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen H*
Wien 1881, p. 12.
(3) *Misc.* XXVII, 246.

larsi come nulla, dacchè una guerra aperta non c'era stata contro il
marchese. Oltre a questo, e più che tutto questo, bisogna considerare l'acquisto del Castel Vecchio da parte dell'episcopato Astese non come un
atto isolato, ma come un fatto congiunto a molti altri e tutti gravi.

Nella monografia sopra Audace ho avuto occasione di mostrare che
tra il 933 e il 936 il marchese Anscario esercita un' azione molto
gagliarda sulle cose Astesi. Dopo quest'ultimo anno essa viene a cessare; e lo si comprende, dacchè egli era caduto in disgrazia ed era
stato allontanato di qui. Ma quello che con ciò solamente non si spiega
è che il vescovo Brunengo immediatamente dopo, e appena compare
sulla scena della storia, apparisca essersi sostituito ad Anscario non
solo, ma anche all'antica dinastía comitale di Asti, e ciò in diritti non
leggeri, ma di rilievo. Il possesso del Castel Vecchio è semplicemente
un caso particolare, quantunque un caso tutt'altro che indifferente a
motivo dell'importanza civile e militare del Castel Vecchio, e in causa
dei ricchi diritti che erano connessi al possedimento di quel castello.
Ma c'è altro ancora. Nel 933 il castello di Nono (Annone), apparteneva al marchese, e nel 1095 esso è già antico possesso dei vescovi Astesi: noi per verità non possiamo determinare in quale anno
la terra e il castello di Annone siansi assoggettati all' episcopato di
Asti, tuttavia è ragionevole pensare che ciò sia accaduto in relazione
all'acquisto del Castel Vecchio. Adalberto figlio di Oberto conte, e
quindi fratello di quel Guido che vendette Castel Vecchio ad Anscario
(nel 936), nel 940 figura tra i vassalli del vescovo Brunengo[1] col
quale nel 948[2] stipulò un trattato di permuta. La vecchia famiglia
comitale di Oberto conte[3] da parecchi anni decadente, finisce per

---

(1) *Ch*. I, nr. 88.

(2) *Ch*. I, nr. 98.

(3) Al ch. comm. C. Dionisotti (*Le famiglie celebri medioevali dell'Italia superiore*, Torino 1887, p. 116) dobbiamo un'aggiunta: l'ipotesi, cioè, che a questo Oberto si riferisca la testimonianza del diploma dato da Enrico II, nel 1014, in favore del monastero di Fruttuaria (Guichenon, *Bibl. Sebusiana* in appendice alla *Hist. généal. de la maison de Savoie*, nuova ediz., Torino 1780, IV, parte 2, app. p. 93 4, nr. 39); al quale conferma, tra l'altro, anche quanto al medesimo monastero concesse Oberto « qui fuit filius Gerardi et nepos Otberti comitis, » quando il medesimo, insieme col padre, si fecero monaci. I beni stavano nei comitati di Asti, Acqui, ecc. Tuttavia non è provato che Oberto conte avo del detto Oberto, fosse il nostro. Il Cibrario (*De' conti d'Asti nei secoli IX, X*, in *Mem. Acc. Tor.*, I serie, tomo 38, pag. 297-8) non tien conto di questo cenno.

passare affatto nell'ombra, e la nuova sembra di breve durata. Quan
tunque non si possa affatto ammettere che Brunengo abbia assun
fin d'ora l'autorità comitale, giacchè di essa apparisce invece investi
il nuovo conte Uberto, tuttavia è evidente che egli si trovò coinvol
in quei fatti politici, e ne ritrasse notevoli vantaggi. Considerando n
loro complesso tutti questi avvenimenti, si forma in noi la convinzio
che l'elevazione di Brunengo all'episcopato sia collegata al movimen
politico per il quale Ugo e Lotario accrebbero in queste regioni
loro potere, colla esclusione di Anscario, alla quale solo più tar
seguì l'esclusione anche di Berengario. L'uso invalso oramai negli in
peratori di metter mano direttamente nella elezione dei vescovi di Asti,
abbiamo dimostrato antecedentemente: qui possiamo soltanto aggiunge
ch'egli fu in grado di dare un valido appoggio ai due re, e che ta
appoggio è credibile sia stato immediatamente susseguito alla s
elevazione a vescovo. Per le quali ragioni si fa sempre più probab
che la sua nomina non sia anteriore all' atto con cui Guido mona
vendette al marchese Anscario il Castel Vecchio. Una maggiore d
terminazione della natura dell'appoggio dato da Brunengo ai due
in riguardo ad Anscario, ci è affatto impossibile di farla, per la ma
canza assoluta delle fonti; dobbiamo accontentarci di rimanercene n
vago e nell'indeterminato, senza ulteriormente accumulare ipotesi so
ipotesi.

L'occupazione del Castel Vecchio va certo considerata come i
portante, ma più importante è anche il fatto che Brunengo vi t
sportò la residenza episcopale. Ciò risulta dal secondo dei docume
che qui si pubblicano, cioè da quello attribuito, probabilmente
errore, al 950, il quale è datato: « Actum in suprascripta civit
Aste in laubi(a) (dom)us domni Bruningi episcopus intus castrum
dicitur vetere, feliciter. » L'atto fu sicuramente rogato al temp
Berengario e Adalberto, i cui nomi si leggono in testa al medesi

La nostra congettura secondo la quale l'episcopato di Brune
non potrebbe convenientemente farsi cominciare subito dopo il 9
cioè subito dopo dell'ultimo documento in cui trovammo [1] menzion

---

(1) *Misc.* XXVII, 141.

vescovo Audace, si potrebbe credere confermata da un documento el 5 agosto 935, nel quale si asserisce trovarsi ricordato Audace ome vivente; anzi quel documento sarebbe un diploma di Audace tesso in favore dei monaci di Pedona, perchè riedificassero il loro ionastero. Anche illustri scrittori credettero in addietro alla veridicità i quel documento [1]; ma oggidì è riconosciuto che la fonte da cui mana è più che sospetta. La fonte infatti è il troppo noto *Rationarium temporum Jacobi Berardenci Cuneatis* [2], impostura del leyranesio. Il falso cronista aveva dapprima narrato la irruzione dei araceni nelle terre piemontesi, parlando particolareggiatamente della istruzione del monastero di S. Dalmazzo a Pedona.

Rimasero uccisi, in quella triste circostanza, quaranta monaci, e li altri fuggirono e si nascosero. Ciò accadde nel 906. Ma più tardi, uietate le cose, i superstiti uscirono dall'ombra e tornarono: l'Autore escrive ciò che essi trovarono d'intatto nel loro monastero, e ciò che, on loro grande dolore, videro caduto in rovina. Cercando del corpo i S. Dalmazzo non lo rinvennero più, e intesero che Audace, *veraente Audace,* lo aveva levato e portato a Quargnento. Poi il pseuocronista continua: « Capto consilio ad Audacem episcopum venerunt, ui omnia bona monasterii nostri occupaverat ex praecepto domni udovici imperatoris, qui ei omnia bona monasterii impie dederat, ique ab illo aegre obtinuerunt, ut illud reparare possent, assignavitque lis bona quaedam, quae prope erant dicto monasterio, et quaedam t illis quae in vallibus Gecii et valle Vermenagliae erant, dummodo asilicam et monasterium renovarent. Dedit quoque illis licentiam moachos iuxta b. Benedicti regulam reponendi, atque alios revocandi, ui in cellis erant, ut in suo praecepto legitur, Haste facto, anno 35 die v augusti, per indict. VIII; atque hoc modo renovatum est ostrum monasterium, a sex illis monachis, qui alios duodecim a nostris cellis revocarent, auxiliantibus tamen plurimum illis qui Pedonam idierant..... Praedicta autem omnia dompnus episcopus Hastensis, dictus

---

(1) G. B. Adriani, *Degli antichi signori di Sarmatorio, Manzano e Monfalcone*, orino 1853, p. 35.

(2) M. H. P., SS., III; *Repert.* col. 7-8.

Bruingius, nobis confirmavit a. 941 Kl. iulii indict. 14, uti in su
proecepto legitur. » Potrebbe chiedersi se pur essendo falsa la Cronac
sia almeno sostenibile l'autenticità dei due diplomi di Audace e
Brunengo, che qui sono citati. Il Cronista suppone e lo afferma espl
citamente, che l'incursione saracena spetti al 906, così che in que
l'anno abbia avuto luogo anche la distruzione del monastero di Sa
Dalmazzo a Pedona; per lui già avanti al 935 tutto ormai è rito
nato in perfetta pace, e i monaci possono visitare le rovine della lo
badia, a pensare al restauro di questa. Ma tutto ciò è falso. Le i
cursioni saracene durarono molto a lungo. Nella monografia sop
Audace [1] ho mostrato come nel 929, a proposito dei monaci del
Novalesa, si parlò delle *incursioni dei pagani.* Ancora nel 937 (
queste erano tanto gagliarde e tanto temute, che Brunengo pensava
difendersene tenendo munito il Castel Vecchio di Asti, secondo che
è detto poco fa. Quindi non c'era luogo a pensare di ricostruire Pedo
e l'abbazia. Nel 948 un documento di permuta fatta tra il vesco
Brunengo e Adelberto figlio del fu conte Odberto [3] può somministra
nuovi e buoni dati al proposito nostro. Brunengo riguarda come su
i beni dell'abbazia (e ciò a tenore dei diplomi di Lodovico III),
agisce per essa e in nome di essa, senza distinzione; anzi doven
parlare dell'abbazia di Pedona, ce la disegna come distrutta: « ... aba
S. Dalmacii site quondam Pedho(nec uius corp)us humatum quies
in ecclesia s. Secundi sita Quadraginta » ; egli permuta i beni descri
nell'atto, agendo « a parte ipsius abacie S. Dalmacii. » Nè c'era alc
pensiero di riedificare la badia di S. Dalmazzo, mentre anzi sempre p
si considerava come definitivo il collocamento delle reliquie del mart
in Quargnento. Anzi si noti, che mentre nell'atto ora citato del 94
è detto che il corpo di S. Dalmazzo riposa nella chiesa di S. Secon
in Quargnento, nel diploma di Berengario II e Adalberto concedu
addì 23 maggio 954, al vescovo Brunengo [4] quella chiesa ha perfi
mutato nome ed è diventata la pieve di S. Dalmazzo : « in ple

(1) *Misc.* XXVII, 150.
(2) *Ch.* I, nr. 86.
(3) *Ch.* I, nr. 98.
(4) *Ch.* I, nr. 105: Ughelli IV, 346-7; Ghilini, *Ann. Aless.*, col. 336.

Quadrigenti quae in honore Sancti Dalmatii martiris constructa esse videtur, cuius corpus inibi requiescit. » Dal che può credersi che anzi a devozione verso le reliquie di S. Dalmazzo dal 948 al 954 siasi aumentata in Quargnento. I documenti sinceramente autentici ci parlano quindi tutti di Quargnento, e giammai hanno una parola di Pelona, se non per indicarci quel sito come abbandonato e esposto di continuo a pericoli e a guerre. Concludiamo quindi col dire che i due documenti 935, 941 non meritano alcuna fede; essi furono inventati dal falsificatore della cronaca, il quale, se non li riferì in testo, probabilmente lo fece soltanto per non mettere troppo in vista l'inganno in cui cercava di trarre i suoi lettori.

VIII.

Intorno ai primi anni dell'episcopato di Brunengo.

Il primo periodo della vita di Brunengo può farsi terminare al 946, allorchè lo troviamo arcicancelliere di Ugo e Lotario. L'elevazione sua a questa alta dignità ci è indicata dal diploma 19 maggio 946 (1), colla ricognizione: « Odelricus cancellarius advicem Bruningi archicancellarii recognovi et subscripsi » (2). Egli era stato solo da poco tempo nominato all'arcicancellierato, dacchè ancora nel diploma 13 agosto 945 (3) troviamo altri in suo luogo: « Geseprandus episc. et cancellarius advicem Bono episcopi et archicancellarii recognovi. » In

(1) Böhmer 1422; Ughelli II, 266; Tiraboschi, *Mem. Mod.*, I, cod. dipl. 116-7; Cfr. *Cod. dipl. Lang.*, p. 986.

(2) Cristoforo Fietz, *Geschichte Berengaris II von Ivrea Königs von Italien*, Leipzig, Fr. Andrae's Nachfolger, 1870 (Inaugural-Dissert.), p. 17-8, non avendo notata l'esistenza di questo diploma, 946, col nome di Brunengo arcicancelliere, opinò che Brunengo fosse uno dei signori italiani, da Berengario invitati a corte, dopo la morte di Ugo (aprile 947), e quando, durante il debole reggimento del giovane Lotario, egli poteva disporre del regno liberamente. La combinazione cronologica non regge; ma rimane sempre il giudizio giusta il quale la nuova carica occupata ora da Brunengo indica la parte politica ch'egli assunse, di fronte al nuovo signore, al quale, volere o non volere, bisognava obbedire.

(3) Böhmer 1420 (Ughelli IV, 769), *Cod. dipl. Lang.*, col. 157-8, nr. 95.

questo periodo cade il rassodarsi apparente del regno di Ugo e
Lotario, e la fuga di Berengario, il quale discende appunto di Ger
mania intorno al momento in cui Brunengo è dai due ricordati
nominato loro arcicancelliere. La discesa anzi di Berengario è di qualch
mese almeno anteriore alla elevazione di Brunengo, giacchè appartien
alla primavera del 945[1]. Il diploma del 13 agosto 945 è in favo
del vescovo Attone di Vercelli, e i due re dicono di fare quella co
cessione dietro preghiera del *fedele* e *diletto* marchese Berengario.
marchese Berengario divenne infatti assai facilmente, e con gran
celerità, il padrone della situazione, come si suol dire. Lo avver
esplicitamente Liutprando[2] allorchè, sotto l'anno 945, parla di B
rengario che venne a Verona, bene accoltovi da Manasse, il qua
teneva, per volere di Ugo, i vescovadi di quella città, di Trento
di Mantova; a Verona, soggiunge Liutprando, accorrono molti d
signori d'Italia. Ben presto Arderico arcivescovo di Milano si die
alla parte di Berengario, abbandonando Ugo, il quale corse tremar
a Pavia: « coeperant interea omnes Italice primates omine non bo
Hugonem deserere et egenti Berengario adherere ». Berengario ven
tosto a Milano. Ugo si preparava a lasciare l'Italia, quando Lotar
figlio di Ugo, per ordine di Berengario stesso venne costituito re ne
chiesa di S. Ambrogio a Milano. Ma chi era re di fatto era soltan
Berengario, il quale faceva i vescovi e li disfaceva e teneva in s
mano le « Italicas dignitates ». Liutprando deride l'entusiasmo de
italiani per un uomo come Berengario, del quale egli non aveva nessu
stima, essendo da lui diviso per motivi personali; ma il fatto stor
dell'entusiasmo degli italiani non può mettersi in dubbio. Essi, al d
di Liutprando, « ceca mente » anteponevano Berengario persino
« magno Karolo. » E Berengario era arbitro d'ogni cosa. « Qua
quam enim iterato Hugonem atque Lotharium reges italici suscipere
Berengarium tamen nomine solum marchionem, potestate vero reg
illos vocabulo reges, actu autem neque pro comitibus habebant.
Giulio Schultz[3], osservando che Brunengo fu elevato ad arcican-

(1) Dümmler. *Otto I*, p. 139; Schultz, *Atto v. Vercelli*, Göttingen 1885, p. 10.
(2) *Antapodosis*, V, 27, in MG., SS., III.
(3) Op. cit., p. 11.

iere di Ugo e di Lotario proprio al momento in cui essi agivano
ella dipendenza da Berengario, ne argomenta che Brunengo siasi
ffrettato a seguire l'esempio di Manasse e di Arderico, ed abbia ab-
andonato Ugo e Lotario, per *sottoporre Asti a Berengario*; tale è
ddirittura la frase che adopera qui il critico tedesco. Lo storico
iutprando non rammenta Brunengo tra quei vescovi italiani che si
idero minacciati da Berengario: egli nomina soltanto Bosone di Pia-
enza e Liutfredo di Pavia, per dire che essi, se vollero conservarsi
ı autorità contro Berengario, che si diede ad avversarli, dovettero sbor-
argli denari. Noi non possiamo prestar fede a tutto quello che lo
crittore ci dice, tanto più ch' egli è contrario accanitamente e per-
onalmente a Berengario; tuttavia nelle cose di fatto, le sue parole
anno un alto valore, giacchè in quel momento egli si trovava in
osizione da poter conoscere molte cose, essendo alla corte di Beren-
ario medesimo, dove i suoi genitori lo avevano mandato attratti dalla
ıma del principe. Se Liutprando non rammenta tra gli avversari di
Berengario, il vescovo Brunengo, la sua attestazione, quantunque ne-
ativa, può avere un valore serio; sebbene si possa anche dire che
ısti rimaneva troppo lontana dalle regioni alle quali si estendeva
'attenzione dello storico cremonese.

Nel decennio incirca che precede la sua nomina all'arcicancellie-
ato, noi sappiamo veramente pochissimo, ma quelle poche notizie che
i lui ci restano ce lo fanno conoscere come affezionato alla causa
i Ugo e di Lotario. I documenti di questo periodo sono i seguenti:

1) 937 nov. (Ch. I, nr. 86). Brunengo concede in livello a Gun-
erto detto Gunio una casa in Castel Vecchio di Asti, con obbligo di
ifesa e munizione contro i pagani.

2) 938 luglio 23, Pavia (Ch. I, nr. 87). Ugo e Lotario concedono
confermano a Brunengo il Castel Vecchio di Asti e sue dipendenze.

3) 939 dic. (Ch. I, inserto nel nr. 88). Commutazione tra Bru-
engo vescovo e Bernardo arcidiacono e preposto dei canonici Astesi.

4) 940 marzo 14 (Ch. I, nr. 88). Placito tenuto da Uberto
onte di Asti in conferma della commutazione testè ricordata.

5) 943 luglio-agosto (Ch. I, nr. 90). Commutazione tra il ve-
covo Brunengo e Cunimundo del fu Austreverto di Asti.

Di questi documenti i nn. 3 e 5 hanno un valore soltanto pri vato, e possono prendersi in esame, quando si abbia a parlare dei ber della chiesa di Asti, e delle formalità giuridiche in uso in quest tempo. Limitandoci agli altri tre atti, nel primo di essi si vede ch il Vescovo ottenne un vero dominio sulla città, col diritto stesso (difesa armata. Il castello era munito, e la descrizione che, per inc: denza, ne fa il documento 937, è interessante. Gumberto assum l'obbligo di abitare la casa cogli edifizi, che riceve in locazione; l qual casa è situata nel castello. Egli deve risiedervi « et suam poı cionem et divisionem de muras et fossatas et omniaque ad ipsum,.. et sua divicione facere ut conciare et propter persecutione pagham rum waitare et defendere. » Il castello ha la *porta* e la *pusterla* infatti Gumberto ottiene il diritto di passare, anche con animali, per l'una e per l'altra. Esso è situato sopra alla città, ed in es: trovasi la chiesa di S. Ambrogio, « castrum vetus supra civitate: Astensem quod castellum vetus nuncupatur cum capella in honoı S. Ambrosii. » La commutazione del 943, parla di una terra « i fine de iamscripta civitate Aste prope Castello qui dicitur Vetere » dalle quali parole sembra si debba dedurre che il castello era cons derato come esterno alla città di Asti [1]. Altro passo assai importan è quello che si legge in Ch. I, nr. 85 (col. 140), docum. del 93(« prope Aste locus ubi Castro vetere di(citur). » Ne si oppone il pas: del doc. Ch. I, nr. 86, del 937: ecclesia (S. Ambrosii) posita infi castello, sita (sito?) civitate Aste. » La voce *infra* indica che chiesa è proprio situata nell'interno del castello, ma l'espressione *si* (*sito ?*) *civitate* indica solamente che il castello, colla chiesa intern sta unito alla città. Naturalmente non è a pensare che pur essen ad essa esterno, ne fosse separato; è anzi a credere che le mura c circondavano Asti si legassero al medesimo castello. Che la città Asti fosse circondata da mura è cosa certissima, anche per il sec. Un documento del 18 dic. 966 (Ch. I, nr. 127) parla di alcu

(1) Ciò è perfettamente regolare e ordinario. Come termine di confronto può ric darsi ciò che il P. Luigi Bruzza (*Regesto della chiesa di Tivoli*, Roma 1880-6, p. 12(dice a proposito dell'acropoli tiburtina: « essendo che, come ne' tempi antichi, il cas è separato dalla città e non si entra in esso che per un ponte... »

terre situate « in territorio civitatis extra murum », e nel documento 14 marzo 940 (Ch. I, nr. 88) rammentasi il *suburbium* della città di Asti. Il diploma 23 luglio 938 di Ugo e Lotario dà nuove notizie e sul Castel Vecchio e sui diritti al medesimo annessi (Ch. I, nr. 87). Riferisco qui il passo più rilevante sotto di tale riguardo: sul *castrum vetus* « supra Astensem civitatem situm cum praedicta capella in honore sancti Ambroxii aedificata et omnibus rebus ibidem pertinentibus cum muris et fossatis, cum brayda et prato, una cum cassis et massaritiis ac familiis utriusque sexus, quorum nomina sunt Secundus cum muliere sua Lovemperga, Resto cum muliere sua Almelberga, Astisianus, Augenia, Lubedeo, Oddo, Georgius, Benedicta, Issimundus, Maziverga, Erimaldus, Ingelberga cum filiis et filiabus illorum seu cum sediminibus campis vineis terris pratis pasquis silvis aquis aquarumque decursibus molendinis piscationibus montibus vallibus planitiebus omnibusque rebus et familiis totum in integrum. » Dal documento del nov. 937 abbiamo veduto che dentro al Castello c'erano abitazioni private. Può quindi ammettersi che le case e le masserizie di cui qui è parola fossero dentro al castello; tuttavia ciò non può aversi come realmente provato.

IX.

Il placito Astese del 940.

I documenti 939 dic., e 940 marzo 14 sono tra loro congiunti, il secondo essendo soltanto l' approvazione del primo, che, come dicemmo, è semplicemente una permuta tra il vescovo e i canonici Astesi. Di gran lunga più importante è l' atto di conferma, perchè mostra che le antiche forme giuridiche sui placiti continuavano ad aver rigore, e fa vedere come avessero il loro effetto. Trattasi di un placito tenuto nel suburbio di Asti « suburbium civitatis Astensis, non multum longe ab ecclesia S. Secundi, ubi eius sanctum quiescit corpus, videlicet in locum ubi olim curte ducati ipsius Astensis civitate ». Esamineremo in appresso questa località; qui fermiamoci a dire dell' atto in se stesso.

Circa alla località una sola circostanza rileviamo ed è la presenz dell'*olim*. Questo significa che la *curtis ducati* era ormai caduta i disuso. Per qual ragione ciò fosse avvenuto, può essere dubbio. Pr dirsi che adesso Asti non era ducato, ma contea, e che perciò l *curtis ducati* non aveva ragione d'essere. Ma la ragione non appag Il placito di Baterico, 880 (Ch. I, 60-1, nr. 36) è tenuto « in mall publico, in curte ducati civitate Astense. » La *curtis ducati* è quin pienamente in uso, sebbene non ci sia nè ducato nè duca. La ragior vera della diversità è questa, che ogni forma della società civile ca deva in frantumi. Anche i placiti si vanno ommettendo, e quello de 940 è l'ultimo anche per Asti, almeno secondo i sistemi antichi. Ne seguito se anche si terrà un placito in Asti da qualche rappresen tante imperiale, locchè non avverrà, per quanto sappiamo, che di rar assai, e in epoca abbastanza tarda, il *messo* sederà nell'episcopio [1

Ora veniamo al testo dell'atto, per riscontrarvi le ultime vestigi degli antichi riti giudiziari.

Da esso infatti si vede che ancora l'autorità civile esisteva e s esercitava con sufficiente rigore. Presiede il giudizio « Ubertus come ipsius comitati Astensis. » È quell'Uberto marito a Berta, di cui parl nella monografia sopra Audace (*Misc.* XXVII, 236). Seguono i nom dei suoi assessori « resedentibus cum eo », e sono :

a) il vescovo Brunengo ;

b) i seguenti *iudices domnorum regum:* Adelgisus, Alboinus Garialdus, Radinus, Warimbertus.

c) Bernardus vicecomes ipsius Astensis;

d) i *vassi regales :* Gariardus, Gausmarius [2] ;

e) gli scavini del comitato Astese ; Grasevertus [3] , Statpertu Deusdei ;

f) due *notarii sacri palacii* cioè : Nostari e Leo ;

---

(1) Ciò accadde in occasione del placito del 1043, *Chart.* I, nr. 323.

(2) Confrontate le relative firme nell'Arch. Capit. di Asti, trovai che il *Gosmarus notarius* dell'ott. 924 (*Ch.* I, nr. 74) è diverso dal *Gausemar* che firma 895 apr. (*Ch.* I, nr. 5 e genn. 899 (ivi, nr. 55). Non avendo trovato il placito 949 non mi fu dato verificare s come è probabile, il vasso regale *Gausmarius* sia diverso dagli altri di simil nome

(3) Nella sua firma in fine all'atto, egli assume anche il titolo di notaio, anzi precedere questo a quello di scavino.

g) cinque vassalli di Uberto marchese e conte del palazzo, cioè
Otgerisius de Pulciano, Berrucho de Caselle, Raginfredus de Calliano,
Ermenfredus de Corneliano ed Erembertus;

h) otto vassalli di Uberto conte del comitato Astese;

i) i seguenti quattro vassalli del vescovo Brunengo: Walfredo
i Calliano, Willielmo de Audelingo, Adelberto di Alliano figlio del
efunto Autberto conte, Walfredo figlio del fu Armundo;

j) « reliqui plures. »

Tra tutti costoro, il vero *iudex* è naturalmente soltanto il conte di
sti, Uberto. Sicchè, nel testo del documento quando si tratta di prendere
na decisione, a causa discussa, si parla di un *iudex* e degli *audi-
ores.* Allorchè, sulla fine dell'atto, il notaio accenna alle persone
alle quali ebbe l'ordine di redigere il documento, annunzia la *iussio*
vutane dal *comes* e l'*admonitio* datagli dai *iudices.* Il *iudex* di
rima qui risponde a *comes,* come *assessores* a *iudices.*

Prima di procedere ad altre indagini qui si presenta il quesito:
giudizio fu pronunciato dal giudice soltanto, o da tutti i presenti,
vvero da quello insieme con alcuni di questi ultimi? Anche nel pla-
to di Baterico, 880 (Ch. 1, n. 36) l'elenco dei presenti si termina
lla frase « et reliqui ceteri plures »; bene rispondente alla frase
reliqui plures » del placito del 940. Nel placito 880 sappiamo che
sentenza fu data soltanto dal visconte, dal giudice e dagli scavini,
me provano le frasi « et nos supra nominatis iudices et scavinis. »
Bactericus vicecomes et iudicibus et scavinis admonicionem. » Quindi
manifesto che gli altri presenti al placito non sentenziarono. Essi
vevano posto nel placito, come semplici spettatori, ovvero in quanto
i placito, fatto, come è espressamente indicato, *in mallo publico,* im-
ortava una specie di assemblea generale; ma non avevano altri di-
tti. Questa procedura è importante e pienamente risponde alla riforma
udiziaria introdotta da Carlo Magno nei primi anni del sec. IX, e
e ora trovò un erudito e perspicace illustratore in E. Beaudouin [1].
gli mostra che la frase « plurimi boni homines » dei placiti carolingi,

---

(1) *La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc.,* in: *Nou-
velle Revue historique de droit français et étranger,* XII année, Num. 2, Paris, 1888,
p. 146, 151, 156.

non designa i veri giudici, ma i semplici assistenti. La presenza d
un pubblico assai numeroso era, secondo la costituzione franca, neces
saria; siccome si trattava di un placito generale (*in mallo publicc*
così si esigeva l'assistenza del pubblico o almeno della parte più scelt
del pubblico. Gli scabini sono i veri giudici, che votano e sentenzian
insieme col giudice-conte, e non sono semplicemente suoi consiglier
Ma quanto agli altri uomini liberi, essi hanno diritti ben minori.

Circa la sentenza, le frasi adoperate nel placito 940 rispondon
a quelle del placito 962 (Ch. I, n. 118) in cui Brunengo ottenn
in Pavia un giudizio favorevole contro la parte regia, adducendo u
diploma di Ottone I. Anche qui, fra gli assessori insieme col con
palatino Oberto, figurano oltre ai giudici, anche parecchi vassalli, nc
esclusi alcuni vassalli di Brunengo stesso, per i quali sarebbe ver
mente incomprensibile il supporre che abbiano dato il voto; l'elen
si chiude colla frase solita « et reliqui multis. » Nel placito 940
dice a proposito del giudizio « omnibus eorum supra iudici et aud
toribus », e segue, in riguardo all'ordine dato al notaio di stend
l'atto, la frase: « ex iussione iamdicto comiti et iudici admonicioni.
L'uomo libero potea avere soltanto parte ai giudizi in quanto ques
erano considerati come assemblee generali e popolari.

Chi siano i *iudices dominorum regum* nelle carte delle città pr
vinciali, a questo tempo, è questione lungamente dibattuta. Come pu
molto controversa è la relazione tra i giudici regi, che ora per
prima volta incontriamo e gli antichi giudici, senza altra aggiunt
e dei quali non è in generale controvertibile la residenza fissa ne
proprie città. La questione è tanto più difficile a sciogliersi in quan
che anche i giudici secondo il sistema antico, cioè, come si suol dire
giudici cittadini, non erano senza relazioni strette coi giudici-mis
regali; e così pure può ripetersi dei giudici della seconda specie,]
alcuni dei quali è indubitabile la residenza presso il palazzo ticine
il centro politico e giudiziario del paese [1] quantunque si recass

---

(1) Questa circostanza è assai di rilievo, in riguardo all'autorità dei *iudices* ed
loro mansioni. Sull'importanza del Conte Palatino risedente in Pavia, e anche s
organizzazione della Corte regia colà qualche cenno fece il Pertile, *Storia del di*
ital. 1, 268 e 273.

ui e colà, in occasione di placiti. E ancora avviene che il titolo di iudice regio non è dato sempre, e sempre nella medesima forma ad no stesso individuo; si dà il caso di qualcuno, e lo vedremo, che è hiamato talvolta giudice regio, e talvolta giudice semplicemente. Assai argamente ha trattato di tali questioni uno dei più valenti ricercaori tedeschi, il prof. Giulio von Ficker [1]. Egli notò come in antico, erso il sec. IX, i giudici regi o palatini erano pochi, e questi distinti lagli scabini e dai giudici delle singole città. In allora infatti si vevano i *iudices civitatis*, magistratura, nella sua origine, come nel uo officio, locale e cittadina. E il Ficker cita espressioni come queste: « iudices Ticinenses », « iudices Mediolanenses. » La fine di ogni orma di giudici locali, giudici cittadini, *iudices civitatis* e *scabini*, vviene nelle città dell'Italia superiore di ponente, intorno alla prima età del sec. X, allorchè vengono a mancare gli *scabini*, per essere ppunto sostituiti dai giudici regi, o, con espressione un po' meno ntica, giudici palatini. Costoro non sono più soltanto i giudici che bitano in Pavia, presso alla corte, e che si recano nei vari luoghi ove sono, secondo le occasioni, mandati per distribuirvi giustizia, ma ono senza dubbio fissati nelle singole città.

I *iudices domnorum regum* del placito 940 sono, come si è detto, inque: Adelgisus, Alboinus, Garialdus, Radinus, Warimbertus. Quanto l primo, Adelgisus, è possibile che egli sia un tutt'uno con « Adelisus iudex sacri palacii » del placito pavese 962 sett. 27 [2]. Quanto d Alboinus non so se possa identificarsi con « Alboinus iudex, eius Bruningi) et ipsius episcopio advocato » il quale intervenne al placito avese suddetto. Assai più probabile è l'identificazione sua con *Alboinus* he comparisce tra i « iudices dominorum regum » in altro placito avese del 10 aprile 945 [3]. Maggiori notizie abbiamo intorno a Ga-

---

(1) *Forsch.* III, 5 sgg.

(2) *Ch.* I, nr. 118. Nell'archivio del Capitolo in Asti — dove sono stato sempre ricevto con la maggiore gentilezza dal ch. can. Paolo Bianchi, già da me ringraziato altra olta — non potei rinvenire il placito 940, e quindi non mi fu dato verificare l'identità meno delle due firme di Adelgisi. Il valente can. Bianchi attende da parecchio tempo dare assetto alle pergamene di quell'archivio; ed è sommamente da augurarsi ch'egli ossa presto metterne in pubblico l'indice.

(3) Tiraboschi, *Nonantola* II, 117-121, nr. 87.

rialdus. Nel 924 un « Garialdo iudex » di Calliano fece una permut con Audace vescovo di Asti, e firmò l'atto [1]. Nel dic. 939 egli f presente all'atto di permuta, confermato nel presente placito, ed i ha il titolo di « iudex domnorum regum. » Nel documento che qu si pubblica, marzo 941, firma col medesimo titolo; similmente av viene in una carta del dì 11 nov. 941 [2], e in altra del 943 [3] Più tardi scompare. Il not. Gariardus che si trova negli anni poste riori [4], è diverso da Garialdo. Degli altri due *iudices domnoru regum* non ho notizie.

Il nostro placito del 940 non conserva i nomi di tutti i giudi regi datici dai documenti Astesi di quel tempo. Infatti nel citato d cumento 11 nov. 941 abbiamo insieme con lui Odelbertus iude domni regis. Si potrebbe chiedere per qual motivo in un medesim documento Odelberto si chiami « iudex domni regis » e Garialdo assuma nome di « iudex domnorum regum ». Probabilmente Odelberto sa stato innalzato alla dignità di giudice, prima che Ugo si fosse (93 associato Lamberto, e quindi per ragione di nomina avrà conserva la forma singolare *rex*. Garialdo se anche era giudice prima del 93 avrà fatto ratificare la sua dignità dai due re insieme associati, o vero, per il solo fatto della mutazione avvenuta nel governo suprem avrà assunto l'epiteto plurale *reges*. Al Ficker [5] è avvenuto di o cuparsi di simili questioni, ed egli trovò appunto che i giudici n formulare il loro titolo avevano alcuna volta riguardo alla loro nomi e alcuna volta alle mutevoli vicissitudini politiche; così che lo stes notaio poteva chiamarsi reale o imperiale, a seconda che il pote passava da un re ad un imperatore.

Il Ficker stabilì che bisogna vedere nei giudici regi una mag stratura non d'origine e di base giuridica locale, ma diventata loca per residenza. Ritorneremo di qui a pochissimo sopra di ciò; ades

(1) *Ch.* I, nr. 74.
(2) *Ch.* II, 33-5, nr. 18.
(3) *Ch.* I, 149-152, nr. 90.
(4) *Ch.* I, nr. 111, carta del 29 nov. 959. Confrontai la firma di Garialdo con qu di Gariardo, e verificai la diversità.
(5) *Forschungen*, III, 3.

iciamo solamente che l'opinione del Ficker non impedisce che alle olte essi si veggano moversi da luogo a luogo. Il « Liutprandus iudex ominorum regum » del documento astese 933 (1) può forse essere la tessa persona coll'omonimo « Liutprandus » del diploma di Atto vecovo di Vercelli 945 (2). Al placito di Savigliano, 981, sottoscrissero: Vattari iudex et missus domni imperatoris, Astulfus iudex domni np., Agirardus iudex d. imp., Giseprandus iudex domni imp., Ebbo idex d. imp. (3) Tutti costoro erano giudici regi e palatini, che ordinaiamente soggiornavano in Pavia. Eccone la prova. Waltari figura in esta al placito pavese del 996 (4) fra gli altri iudices sacri palacii (5). 'on un titolo identico a quello usato nel placito di Savigliano, Watari comparisce nel placito pavese 974 (6), e nel placito pavese del '81, salvo che in questo egli si chiama Waltericus (7). Astulfus iud. . imp. del placito di Savigliano firma il placito pavese 962 col tiolo di iudex s. palacii. Nel testo del placito pavese 974 si chiama ud. s. pal., e iud. d. imp. nelle firme, così come anche nel placito i Savigliano. Una carta pavese del giugno 981 (8) ricorda: « Astulfus udex sacri palacii. » Agirardus del placito di Savigliano è l'Ageradus ud. s. pal. del placito pavese 962. Giseprandus lo abbiamo registrato ra i iud. s. palac. elencati in testa al placito pavese 996. Ebbo lo i ha non solamente nel placito pavese 996, ma anche nel placito avese 981, dove al principio del documento, cioè nel corpo del testo, gli si chiama iud. s. palac., mentre poi si firma: iud. domni imeratoris.

Abbiamo ricordato il giudice regio Garialdo che si trova menzioato nel placito del 940. Egli è tutt'uno col Garialdo di Calliano,

(1) *Ch* I, nr. 83.
(2) *Ch.* I, nr. 93.
(3) *Ch.* I, nr. 151.
(4) *Ch.* I, nr. 180.
(5) Il Ficker III, 4, nota che nel testo dei placiti la formula complessiva è quella i iud. s. pal. Ivi infatti la distinzione dei titoli: giudice regio e giudice palatino, non uò aver luogo, mentre fino ad un certo punto si riscontra nelle firme alla fine egli atti.
(6) Ficker, *Forsch.* IV, docum. nr. 27.
(7) Ficker, *Forsch.* IV, docum. nr. 32.
(8) *Ch.* I, nr. 154.

il quale in documento dell'anno 924 [1] si dà il semplice titolo d
« index. » Questo fatto lo ho constatato col confronto delle due firm
apposte alle due pergamene, i cui originali ho potuto ispezionare nel
l'archivio capitolare di Asti; ed è un fatto assai rilevante; poich
esso dimostra il vincolo stretto esistente fra i *iudices* secondo il si
stema antico ed i nuovi *iudices* regi. Il Ficker ha ragione di dir
che i giudici regi non sono d'istituzione locale, ma universale, pub
blica; infatti ciò è detto chiaramente dal loro titolo istesso. Ma no
bisogna da siffatta circostanza dedurre, che il giudice secondo il si
stema antico non potesse essere trasformato nel giudice secondo l'us
nuovamente introdotto. Anche per Grauso sembra che si possano tro
vare le traccie di una trasformazione subìta nella sua qualità di giu
dice; ma per lui la cosa non è così chiara, così sicura come pe
Garialdo.

Se colla storia dei giudici astesi risaliamo più addietro, troviamo pur
somiglianti difficoltà. Il Ficker [2] si è occupato con molta cura (
due giudici, Grauso e Graseverto, i quali segnano, a suo credere, pe
Asti i primordi della istituzione dei giudici regi locali, ossia residen
in Asti. Nell'a. 827 [3] egli trova in Torino un *Grauso* scabino (
Bosone conte e messo regio; e stima probabile che costui si poss
identificare col Grauso che posteriormente apparisce quale giudice.
passi che si riferiscono a Grauso vennero indicati anche da me [4
sulle traccie del Ficker, e i più importanti spettano al placito astes
1° agosto 880 (« Grauso de finibus Tossensi iudice domni regi »,
alla fine egli si firma: « Grauso iudex »), e al placito torinese 1° ap
880 dove « Grauso iudex » si incontra come uno dei « missi direc
domini Karoli regis. » Firma a una donazione astese del dic. 87
« Grauso iudex, » e nel giugno 886 ad una permuta pure astese firm
« Grauso iudex. » Grauso indubitatamente si trova legato ad Asti, m
fino a qual punto lo sia non è chiaro. Il Ficker ammette facilmente ch
dirette siano state le relazioni di Grauso con la chiesa di Asti, giacch

(1) *Ch.* I, nr. 74.
(2) *Forsch.* III, 21-2.
(3) *Ch.* I, nr, 19.
(4) *Misc.* XXVII, 194-7

gli ha fiducia nell'autenticità del placito di Odolrico conte di Asti, ov. 887 [1] dove incontrasi « Grauso iudex domni nostri advocatus cclesie Hastense..... sancte Marie et sancti (Secundi). » Ma quel placito arve finora malsicuro [2]; la stessa formula con cui Grauso vi compaisce non essendo scevra di difficoltà bisognerebbe anzi tutto mettere fuori i contestazione l'autenticità di quel documento. Anzi tutto in luogo di *omni nostri*, si avrebbe dovuto dire *domni regis* o *domni imperatoris*. a formula esatta per esprimere l'avogaria ci è poi data dal placito ° ag. 880 dove si parla di Graseverto e di « Gauso scavino de curte ctareni », i quali sono appellati « advocatores domo episcopio ecclesia . Marie et S. Secundi civitatem Astense. » Quest'ultima è la formula onsueta e non quella del documento 887. Nell'atto 939 dicembre [3] roviamo « Germanus not. et scavino advocatus predicti episcopatis stensis. » Anche il giudice Alboino nel placito pavese 962 vien detto ipsius episcopio advocatus. » Similmente nel placito di Savigliano 81 [4]: « Garimundus avocatus episcopio sancte Astensis ecclesie. Invece placito 887 parla di un « advocatus ecclesie Hastense. » Se si avesse d escludere — locchè non farò — il placito 887, ci verrebbe a mancare documento più importante sulle relazioni di Grauso colla chiesa stese; giacchè affatto diverso dal Grauso giudice regio è il Gauso scano che, quale uno degli avvocati dell'episcopio Astese, ci viene indito nel placito 1° agosto 880. Giacchè se anche volessimo identificare nome Gauso col nome Grauso, vi si opporrebbe il fatto che a quel

---

(1) *Ch*. I, nr. 45

(2) Cfr. *Misc.* XXVII, 197, 228-9. — Vidi nell'archivio Capitolare di Asti la pergamena che servì per l'edizione nel I tomo *Chart.* Essa è una copia, come bene avvertì il Cibrario. Questo erudito l'attribuì al secolo XI, ma può risalire anche al X. assai deperita e in molti luoghi — compreso quello di cui ora ci occupiamo, sul olo di Grauso avvocato astese — le parole si leggono con incertezza e difficoltà ande. Dal che si vede la necessità di uno studio diligentissimo sopra una carta, che nora possiamo dire di conoscere assai poco, quantunque l'edizione procuratane dal brario, sotto molti rispetti, possa dirsi assai pregevole. Anche la questione sul vescovo Torino « Lancius », che questa carta menziona in un'epoca in cui sulla cattedra tonese sedeva Amolo, dovrebbe rimettersi sotto esame. Il nome di *Lancius* occorre più lte, e in forma chiara, nel documento, ma dà luogo a dubbi, e richiede nuovi studi; i cercheremo di instituirne alcuni in altra occasione.

(3) Inserto in *Ch.* I, nr. 88.

(4) *Ch.* I, nr. 150.

medesimo placito interviene il giudice Grauso. Ma la principale ob biezione contro l'autenticità del placito 887 è quella dipendente d nome Lancius dato al vescovo allora pontificante in Torino: ques difficoltà può eliminarsi, siccome si dimostrerà in altra occasion e quanto al resto, sia nelle formule, sia nelle sue linee generali pr cede in modo così esatto, da rendere molto difficile l'insistere sop dubbi di ordine secondario.

Il Ficker pensò che Grauseverto sia succeduto nel posto di giudi a Grauso. Grauseverto lo si trova ricordato quale iudex dall'a. 895 a l'899 (1) e può essere identico al Graseverto del fu Gausemiro della cit di Asti che comparisce come avvocato dell'episcopio Astese, insieme col scabino Gauso, nella carta 1° agosto 880, ma senza firmarla. Dal 90 al 910 incontriamo « Grasevertus notarius », e dal 927 al placi 940: « Grasevertus not. et scavinus. » Con quest'ultima formula, eg si firma al placito, nel cui testo figura, senza il titolo di notari insieme cogli altri *scavini ipsius comitati*. Non mi sembrava credib che quest'ultimo Graseverto fosse identico col Graseverto iudex, essen troppa la differenza cronologica. Confrontata la firma di *Grasevert iudex* della carta aprile 850 (2) con quella di *Grasevertus not.* de l'aprile 903 (3), le trovai diverse. Trattasi dunque di persone differen nonostante l'identità del nome. Che Graseverto *iudex* fosse un aste è ben credibile, ma che egli sia un giudice regio nel senso in c troviamo i giudici regi al placito 940 è cosa molto questionabile.

Verso quest'epoca noi troviamo altri giudici in Asti, sebbene n portino il titolo di giudici regi. A Calliano trovammo un *Garial iudex* (4). Suo contemporaneo è forse un certo Willimar iudex, c era « commanente in..... civitate Aste », e i cui figli Graseverso d cono visdomino della chiesa Astese e Rodolfo troviamo nel 943 Astese era senza dubbio il Giraldus iudex già morto nel 960, co

---

(1) Nel doc. 892 genn. è apposta la firma di *Graseverto*, senz'alcun titolo, *Ch.* nr. 9, Vi ha compagno quel medesimo *Allamund*, che vediamo sottoscritto anche l'atto dell'a. 895, *Ch.* I, nr. 50, e all'altro del genn. 899, ivi, nr. 55.

(2) *Ch.* I, nr. 50.

(3) *Ch.* I, nr. 77.

(4) *Ch.* I, nr. 74 a. (924).

(5) *Ch.* I, nr. 90.

isulta da una carta di quell'anno [1], che ricorda il di lui figlio Wol-
iannus arciprete. Non ha il titolo di giudice regio, e non possiamo
uindi sapere se lo fosse quel *Petrus iudex*, il quale agisce come
iesso del vescovo Brunengo per verificare i terreni in una permuta
el 955 [2]. L'avvocato dell'episcopio Astese al placito di Pavia 962
detto *iudex eius* cioè del vescovo Brunengo. Ma non bisogna affret-
ırsi a dedurne, che abbia ragione Bethmann Hollweg (seguìto in
arte da Hegel) al quale piacque di supporre l'esistenza contempo-
anea di due collegî giudiziari; cioè l'antico collegio cittadino, che
arebbe perdurato, e il nuovo collegio dei giudici regi, che si sarebbe
osto accanto al primo senza nè distruggerlo, nè assorbirlo [3].

Il primo ricordo di un giudice regio in Asti, è del maggio 933:
un atto di compra-vendita [4] si firma: « ✝ Luitprandus iudex dom-
orum regum rogatus subscripsi. » Ma non ci è dato sapere se egli
bitasse in Asti; locchè ignoriamo anche di quell'Odelberto, il quale
ol medesimo titolo presenzia la carta 941, siccome si è detto. Dacchè
questa carta indirettamente partecipa anche Uberto conte di Asti,
osì l'atto assume un carattere che partecipa del carattere officiale,
enza che tuttavia lo si possa veramente dir tale, trattandovisi di
ffari privati. È un fatto tuttavia che le persone che vi prendono
arte come testimoni non sono quelle che si incontrano ordinariamente
egli atti: Garialdo « iudex domnorum regum » è ovvio in più do-
umenti, ma non altrove troviamo « Odelbertus iudex domni regis, »
« Teupaldus not. dominorum regum », e « Petrus not. domini regis [5]. »
Rimaniamo quindi incerti nel giudicare se Odelberto risiedesse o no
n Asti.

Dal che risulta che se troviamo intorno alla metà del sec. x in
Asti qualche *iudex* regio, non possiamo subito dedurne ch'egli vi ri-
edesse, così come se nel sec. IX c'incontriamo in qualche *iudex*, non

(1) *Ch.* I, nr. 114.
(2) *Ch.* I, nr. 107.
(3) Prima del Ficker, alla teoria di Bethmann-Hollweg fece opposizione Adolfo
awinski, *Zur Enstehungsgeschichte des Consulats in den Comunen Nord- und Mittel-
taliens, XI-XII Jahrh.*, Göttingen 1867, p. 13 4.
(4) *Ch.* I, nr. 83.
(5) *Ch.* II, nr. 18.

possiamo immediatamente dire se egli sia un *iudex* locale, o un g dice che per motivi speciali si trovi in Asti. Questo possiamo d che in Asti e nel comitato Astese usarono realmente risiedere pers portanti il titolo di *iudex* o di *iudex domnorum regum.*

C'è una stretta relazione tra il giudice regio e il notaio reg così come tra il notaio e lo scabino [1]. Il placito 940 present notai Nostari e Leo, ambedue indicati col titolo « notarius domnor regum. » Portano essi questo titolo, tanto nel testo, quanto ne sottoscrizioni. Che costoro risiedessero in Asti, non lo si può prova. Di essi tuttavia non ho alcun'altra notizia. È indubitato peraltro che i qui in poi troviamo parecchi notai con quel titolo. Abbiamo or ora - duto che un Petrus « not. domini regis » presenziò un contratto 9 insieme con « Teupaldus not. dominorum regum. » Il placito 14 ma 941 [2] fu rogato da « Aistulfus not. domnorum regum. » Un « La- bertus » col medesimo titolo si ha in carta del febbr. 956 [3], e n può essere diverso dall'omonimo, che si appella semplicemente *notar*s in carte 955 [4] e 964 [5]. A maggior diritto, e con molto magg r sicurezza possiamo qui ricordare « Gariardus not. domnorum regun » il quale rogò varie carte dal 959 al 961 [6]. Si finirà poi a que , che i notai regi diventeranno notai del sacro palazzo, dacchè questa f - mula, così per i notai come per i giudici, è posteriore all'altra. Nel 9 1 abbiamo « Constantinus not. sacri palacii [7] », nel 993 « Amizo no - rius s. palacii [8] » e nel 994 « Godescalcus not. sacri palacii [9]. » a prima di giungere a questi troviamo parecchie persone nelle q i l'officio di notaio è associato con quello di giudice regio o palati . Nel 944 c'incontriamo in « Rotchisus not. et iudex domnorum -

(1) Alla relazione tra lo scabinato e il notariato accennò anche Ficker, *Forsch* I, 11-2, 220.

(2) *Ch.* I, nr. 88.

(3) *Ch.* I, nr. 109.

(4) *Ch.* I, nr. 106.

(5) *Ch.* I, nr. 122.

(6) *Ch.* I, nr. 111, 112, 115, 116. — Roga anche l'atto del gennaio 959 che qui si pubblica.

(7) *Ch.* I, nr. 170.

(8) *Ch.* I, nr. 173.

(9) *Ch.* I, nr. 175.

um [1] », da cui l'atto stesso è rogato. Mentre in Asti non si trova
ıai un giudice palatino, abbiamo abbastanza presto i notai che assu-
ıono anche il titolo di giudice palatino. Il titolo di giudice palatino
ı la sua prima comparsa nei documenti astigiani [2] il 18 dic. 966
ɔn « Azo notarius et iudex sacri palacii [3]. » Ne vengono poi pa-
ɛcchi altri, come nel 973 « Einricus not. et iudex s. pal. [4], » se
ure il documento può aversi per astese. A partire dal 28 apr. 973 [5]
ıcontriamo: « Johannes not. et iudex s. pal. », che rogò molti atti
stesi. Egli stesso, nel medesimo anno, ai 4 marzo, rogando un atto,
i segnò solamente *notarius* [6]. L'atto 10 genn. 988 (?) [7] è rogato
a « Amezzo notarius », il quale dal 981 in poi rogò alcuni atti,
egnandosi: « Amizo not. et iudex sacri palacii [8] » o « Amizo not.
acri palacii [9]. » Continuano, ben s'intende, anche coloro che rogano
;li atti; e non si firmano con altro titolo che quello di notaio. Veg-
;asi p. e. il doc. dell'ottobre 981 rogato da « Bruningus notarius. [10] »
)uesti notai, che sono pur detti giudici regi o palatini, hanno ormai
mportanza affatto secondaria. Lo fa vedere anche la parte avuta da
« Johannes notarius et iudex sacri palacii » nel placito di Savigliano,
)81 [11], dove non fece che rogare l' atto, a seconda della *iussio*
latagli da Walteri e della *amonicio* avuta dagli altri giudici. In
\sti ormai, placiti comitali o regi non si facevano più. L'autorità
:omitale poco tardò ad estinguersi dopo il placito del 940, e se la
:hiesa astese ebbe bisogno di vedere discussa una sua causa di fronte
ıl giudice regio, essa mandò, come ora dicemmo, il suo avvocato in
Savigliano, dove teneva placito il giudice e messo Walteri.

(1) *Ch.* I, nr. 92.
(2) Cfr. Ficker, *Forsch.* III, 4.
(3) *Ch.* I, nr. 127.
(4) *Ch.* I, nr. 141.
(5) *Ch.* I, nr. 140; cfr. ciò che di questo notaio si disse in *Misc.* XXV, 287.
(6) *Ch.* I, nr. 140.
(7) *Ch.* I, nr. 149. Peraltro non è certo che il documento sia rogato in Asti, ed
\mezzo è diverso da Amizo, che poi troveremo. Infatti tale diversità potei constatarla
:onfrontando la firma di Amezzo nell'atto presente e di Amizo nel documento del
giugno 981 (*Ch.* I, nr. 154) sugli originali conservati nell'archivio Capitolare di Asti.
(8) *Ch.* I, nr. 154.
(9) *Ch.* I, nr. 173 (993).
(10) *Ch.* I, nr. 152.
(11) *Ch.* I, nr. 151.

Con Garialdo cessano in Asti i giudici regi, nel più alto sign ficato di questa parola. E poco più in là si spinge lo scabinato, quale apparteneva, come si sa, all'antico sistema giudiziario. Coi giustamente avvertì il Ficker, l'ultimo ricordo di uno scabino in As è in un documento del luglio 943 (1): « Gurmanus notarius et sc vino. » Il qual Gurmanus facilmente può identificarsi con Germano ricordato come notaio in atti 892, 895, 896, 902 (2). Documei del 937 e del 939 ce lo indicano come « notarius et scavino (3). L'istituzione dello scabinato era stata fiorente altra volta in Asti, e ven a cessare col cessare del comitato (4). Nel placito astese 1° agosto 8 tenuto dal visconte Baterico, dopo il giudice regio Grauso « de finib Tossensi » (e quindi, almeno allora, straniero ad Asti) subito s'incc trano gli scabini, e questi in numero di sette. Per contro nel placi 940 ne troviamo soltanto tre: Grasevertus, Statpertus, Deusdei. questi scabini le memorie sono abbastanza numerose, e ne abbiai raccolto parecchie, allorchè parlammo di Audace (5). Di Grasevei abbiamo detto anche poc'anzi. Statperto è ricordato già nel 92 Deusdei era figlio di Astolfo, pure scavino, intorno al quale ultin oltre al docum. 900, va pur menzionato un documento del mai 903, dove egli è indicato così: « Ystulfo scavino (6). » È notev

---

(1) *Ch.* I, nr. 90. — Dobbiamo ad A. Pawinski (*Zur Entstehungsgeschichte Consulats in d. Communen Nord- und Mittel-Italiens, XI-XII Jahrh.*, Göttingen 18 il catalogo degli ultimi scabini per Asti, Novara, Padova, Genova, Reggio, Lucca, V terra, Rieti, Penne, Pescara. Asti è la città nella quale essi cessano prima che n altre ricordate località. Egli pone l'ultimo scavino in Asti all'anno 945, e rin andi documento edito in *Ch.* I, nr 94 (col 156). Ma la citazione è inesatta, poichè ivi ricorda uno scavino già defunto, ed è a noi ignoto quando egli sia morto: « Adh bertus diaconus filius quondam Germanoni qui fuit notarius et scavino et fuit coi nente in Aste civitate. » Questo scavino chiamavasi dunque *Germano*, giacchè *Geri noni* è la consueta forma del genitivo. Anche nel documento 950, che qui si stam incontriamo la forma del genitivo *Stefanoni*, che rimanda al nominativo *Stefano*. I vendosi per le cose dette rinunciare a quanto suppose Pawinski, dobbiamo accett l'anno 943 come l'ultimo nel quale si faccia memoria di uno scavino, come attualme vivente, in Asti.

(2) *Ch.* II, nr. 9; I, nr. 47, 50, 51, 60.

(3) *Ch.* I, nr. 86, e atto inserto in I, nr. 88.

(4) Sulla connessione tra il comitato e lo scabinato, veggasi Pawinski, op. pag. 11.

(5) *Misc.* XXVII, 199.

(6) *Ch.* I, nr. 11.

(e Deusdei si dichiara scabino di un villaggio, cioè della villa Pe-
(rarias: anche Gauso nell'a. 880 [1] sarà indicato come « scavino
(curte Octareni. » Lo scabinato rimane una istituzione d'indole
lcale; quindi in questo placito del 940, Deusdei e gli altri due suoi
(mpagni sono detti scabini « ipsius comitati. » Ciò che non potevasi
(re dei giudici, essendo essi giudici regi [2]. La distinzione non è ca-
sale, ma voluta.

Oltre a tutte le persone di cui abbiamo parlato, al placito astese
frono presenti anche quattro specie di *vassalli*, cioè due *vassi regales*,
parecchi vassalli di Uberto marchese e conte del palazzo, altri vas-
salli di Uberto conte di Asti, e finalmente alcuni vassalli del vescovo
Brunengo. Qui abbiamo evidente l'esistenza in Asti di quattro diversi
diritti di proprietà, dei quali tre si riferiscono alla podestà civile,
e uno alla podestà ecclesiastica. Anche da altri documenti risulta
che la *pars publica*, e precisamente la *pars regia*, aveva possedi-
menti territoriali nell'Astigiano [3]. Un documento del dicembre 939 [4]
indica che in vicinanza al *castrum vetus* di Asti c'era una terra di
regia proprietà « terra dominorum regum. » Nel giugno 948 [5] il
vescovo Brunengo e il suo vassallo Adalberto, di Agliano figlio del
fu Oberto conte di Asti, stipularono una permuta. Secondo il consueto
i messi della parte episcopale si recarono sul sito per esaminare e
stimare le terre oggetto della vendita. Ma insieme coi messi del ve-
scovo (Lancio arciprete, Gumberto) si recò sul luogo anche un messo
regale, il quale anzi nel testo è ricordato prima dei due messi episco-
pali: tra le firme, il *signum* del messo regio figura prima delle sotto-

---

(1) *Ch.* I, nr. 36.

(2) L'ultimo sculdassio è « Joseph », 905, *Ch.* I, nr. 66. Costui figura anche in do-
cumento dell'aprile 903, *Ch.* II, nr. 12.

(3) Invece non si incontra mai alcuna terra di proprietà del comitato come tale,
mentre le proprietà private del conte sono menzionate così di sovente. Alludo alla
mancanza di forma simile alla seguente (sul cui vero significato ora non disputo) data
da un atto lombardo « terra de comitatu », anno 948, *Cod. dipl. Lang.*, nr. 585, col.
1010 B, almeno in modo da intendersi come proprietà del comitato; e ciò è regolaris-
simo, poichè un comitato come tale non poteva essere ente giuridico con diritto di
possedere, il quale diritto risale invece più in su, e risiede nella *pars publica*.

(4) *Ch.* I, nr. 88 (docum. inserto).

(5) *Ch.* I, nr. 98.

scrizioni dei due messi vescovili. Costui è: « Odgerio vassallo Bere
gerii marchio et misso da parte domno regi. » Il re in questo ca
è Lotario: Ugo era morto da parecchio tempo. Questo documento
importante, non solo per la storia dell'influenza regia sulle cose e
scopali astesi, anche in un tempo abbastanza avanzato, ma anc
per altri rispetti. Da una parte esso ci fa conoscere che il march
Berengario teneva proprî possessi nell'Astigiano, e vi aveva pro
vassalli. Sicchè dobbiamo aggiungere un'altra specie di vassalli a
quattro sopra indicate. Inoltre questo documento aiuta ad intend
le relazioni politiche esistenti tra il marchese Berengario e re Lota
Siccome il vassallo di Berengario funziona come messo del re Lota
così possiamo anche dal nostro documento comprendere in quale st
di dipendenza fosse caduto quel giovane ed infelicissimo re.

Come il marchese Berengario, così anche altre case potenti a
vano possessi nell'Astigiano [1]. Tra i comites che presero parte
placito di Pavia del giorno 10 aprile 945 [2] troviamo Harduinus
insieme con Maginfredus, Aledramus, Milo (di Verona), Obertus
Adelbertus. Questo Arduino formò oggetto a ricerche notevoli da pa
dell'illustre De Simoni [4] che lo riguarda come il capostipite della dina
Arduinica. Il *Chronicon Novaliciense* [5] ne parla a lungo, e in se
sfavorevole. Narra che *dai monti sterili* vennero in Italia due frat
Rogeri ed Arduino, con un loro *cliente* chiamato Alineo. Nulla p
sedevano, ma presto arricchirono. Uno di essi, Rogerio *avido di on
mortali*, finì per rendersi padrone del comitato Aureate, di cui
conte Rodolfo. La via per la quale egli si impossessò del comitato

---

(1) Per questi potenti signori non è detto se avessero diritto giurisdizionale
loro possessi. In generale il diritto di sovranità ancora nel sec. IX si unisce al di
di proprietà solamente nei signori ecclesiastici (Gaudenzi, *Sulla proprietà in I
nella prima metà del medioevo*, Bol. 1884, p. 53), giacchè ivi, oltre al diritto civi
presenta un altro elemento, cioè il diritto canonico ed ecclesiastico. Bisogna tut
notare che qui siamo ormai nel sec. X, e che ci occupiamo di persone rivestite d
ritti giurisdizionali di natura feudale. Del resto tale questione rimane estranea al n
scopo attuale. Ci basti accennare alla sua esistenza.

(2) Tiraboschi, *Nonantola* I, 117-121 (Böhmer 1419).

(3) Esisteva nell'Astese un « castrum Arduinorum », luogo distrutto, il cui
non è ben determinato; cfr. Viarengo in *Cod. Asten. Malab.* (ed. Sella) I, p. CC

(4) *Marche d'Italia*, Genova 1869, p. 86.

(5) MGH., SS. VII, 112 (lib. V, c. 8) ed. Bethmann.

tutt'altro che violenta: servì il conte, che egli avea fatto suo *senior*. Morto Rodolfo, l'altro ne sposò la vedova, e n'ebbe due figli, Roggeri ed Arduino, dal quale ultimo nacque Maginfredo. A questo Arduino ritorna più volte il discorso del cronista, che gli dà l'epiteto di Glabrione [1]. Al c. 21 del libro V, il cronista lo dice pari ad un lupo, come colui che prendeva e dispensava l'altrui. Interessante qui per noi è solo il notare, che, secondo il cronista Novaliciense [2], Arduino, dopochè Adelaide, rimasta vedova di re Lotario, si era ritirata nel castello di Canossa, andò a porvi assedio, insieme con Berengario. Secondo il De Simoni l'elevazione di Arduino, alla dignità di marchese, mentre dapprima era soltanto conte, va riferita a Berengario II, il quale verso il 950, dopo la morte di Lotario, o quando pur vivo Lotario si preparava la strada al trono [3], cercava di assicurarsi uomini fedeli e devoti, largheggiando di favori [4]. Ch'egli fosse generoso di beneficî a coloro dai quali sperava aiuto, l'abbiamo rilevato sulla scorta di Liutprando da Cremona. Questo storico non parla, ben s'intende, di Arduino e di altri principi ai quali rivolge il suo peusiero qui il De Simoni; ma ciò non toglie che la congettura del chiarissimo critico e storico genovese non abbia molto peso. Ai tempi di Lotario, Arduino aveva parteggiato per lui, dal quale ottenne la badia di Breme, con immenso dolore dei monaci della Novalesa, che si credettero lesi nei loro più sicuri e chiari diritti. Figlio di Arduino Glabrione è Alrico, che fu vescovo di Asti intorno al principio del sec. XI, siccome abbiamo indicato. Questa circostanza era necessario rammentare qui, in quanto che i possessi di Arduino nell'Astigiano possono provenire da largizioni di Lotario o di Berengario II, e spettare per la loro origine

---

(1) Loc. cit., c. 10 (p. 113), c. 21 (p. 115).

(2) Lib. V, c. 10-1 (p. 113).

(3) Assai probabilmente nel 945 apr. 10 non era ancora marchese, giacchè comparisce in detto giorno tra i *comites* in un placito solenne, tenuto da Lanfranco conte del Palazzo, in presenza di re Lotario. Tiraboschi, *Nonant.* II, 117-121, nr. 87.

(4) Il Balbo (*Conti, Duchi e Marchesi dell'Italia sett.*, in *Mem. Acc. Tor.*, I Ser., t. 38, p. 284) preparò la via all'ipotesi del De Simoni scrivendo: « Io non dubito...di porre al 950, o non prima o almeno, il principio della potenza comitale in Torino e del titolo marchionale di Arduino Glabrione ». — Anzi può dirsi che il Terraneo (*Adel. Illustr.*, tomo I) abbia in vari luoghi accennato, più o meno da vicino, alla stessa opinione. Il Balbo la concretizzò e formulò.

ai tempi di cui ci occupiamo. Nell'atto di commutazione, gennaio 964 (
descrivendosi una terra situata nel luogo e fondo « ubi dicitur Pla
subtus Rivaria » tra i possessi di confine si ricorda « tera Hardui
marchio. » Nel secondo dei documenti che qui si mettono in luce, pa
landosi del villaggio di Radicati (« Radigada ») nella parte occidenta
dell'Astese settentrionale, tra i confinanti a certi beni di proprietà
Eremberto di Morozzo, incontrasi: « terra Arduini comes. » Il doc
mento è di data incerta; ma sicuramente appartiene al regno di Ada
berto e di Berengario II, giacchè questi due nomi compariscono in tes
dell'atto.

Si possono qui fare due ipotesi: o che il notaio abbia voluto, con
talvolta succede, dare al marchese uno soltanto dei suoi titoli, cioè quel
per il quale direttamente lo conosceva; ovvero che il titolo di marche
non gli sia stato concesso che dopo l'elevazione dei due nuovi re. C
quest'ultima supposizione l'ipotesi del De Simoni, che è poi infine quel
del Balbo, andrebbe più o meno modificata. Uno studio completo sul
elezione di Berengario II e di Adalberto è ancora desiderato, e da esso
queste ed altre questioni potrebbero ricevere luce conveniente.

Qui non va ommesso il marchese Aledramo, riconosciuto come il cap
stipite della celebre famiglia Aleramica [2], alla quale, divisa in mo
rami, si devono dinastie ricche, potenti, importantissime per la storia d
Piemonte. La sua marca originariamente comprendeva i tre comitati
Savona, Acqui e Monferrato [3]. Secondo il De Simoni [4] è falso c
Aledramo fosse genero di Ottone I; lo era invece di Berengario II,
cui figlia Gerberga fu appunto la sua seconda moglie. Egli pure e
conte, e fu innalzato al titolo di marchese, come sembra, verso il 95
nella stessa occasione e col medesimo scopo, con cui e per cui simile d
gnità fu concessa ad Arduino Glabrione [5]. Abbiamo veduto come n
l'aprile 967, Rozo vescovo di Asti si trovasse in Ravenna presso O
tone I, in occasione del concilio ivi celebrato. Rozo occupava da po

(1) *Ch.* I, 203-5, nr. 122.
(2) G. Manuel di S. Giovanni, *Dei Marchesi del Vasto*, Torino 1858, tav. geneal.
(3) De Simoni, *Delle Marche d'Italia*. p. 25.
(4) *Delle Marche d'Italia*, p. 22.
(5) De Simoni, p. 86.

tempo la sede episcopale astese, ch'egli doveva all'*esame* dell'imperatore, secondo che costui si esprime nel diploma 969 [1]. Contemporaneamente a Rozo venne probabilmente a Ravenna anche il marchese Aledramo; almeno questo si può congetturare dal fatto che Ottone I si indusse in Ravenna 23 marzo 967 [2] a segnare per lui un diploma, nel quale, oltre ad altri favori, egli confermò al marchese, quanto egli già possedeva nei comitati di Acqui, Savona, Asti, Monferrato, Torino, Vercelli, ecc. [3].

Non mancano indizi per credere che anche altre potenti famiglie [4], specialmente di stirpe straniera, tenessero possessi nell'Astigiano. Una di queste famiglie era, ancora al tempo di cui occupiamo, quella del fu Oberto « qui fuit comes Astense », il cui figlio Adelberto di Agliano, divenne vassallo di Brunengo, col quale fece l'atto di commutazione, giugno 948, di cui mi è accaduto di parlare ormai tante volte [5]. L'altro figlio, Wido chierico, nel 936 vendette al marchese Anscario il castel vecchio di Asti, che Brunengo ottenne assai presto per la sua chiesa. Il loro padre, Oberto, aveva, in quel torno di tempo, finito la sua vita nel monastero Novalicense, dopo aver passato giorni gloriosi, durante i quali fu privilegiato, 974, da re Rodolfo [6]. Il Chronicon Novaliciense parla con onore di Oberto e con

---

(1) Possedeva anche nel comitato astese quell'Oberto conte, che beneficò il monastero di Fruttuaria (dipl. 1014 di Enrico III per Fruttuaria, in Guichenon, *Hist. généal. de la maison de Savoie*, 2 ediz., IV, 2, Biblioth. Sebusiana, p. 94). Costui può essere identico all'Oberto conte d'Asti, che si fece monaco Novalicense; ma ciò non è certo.

(2) Sickel, *DO*, nr. 374.

(3) Sickel, *DO*, nr. 339.

(4) Non senza motivo speciale ricordo qui un altro marchese che, in epoca alquanto più tarda, vediamo essere in relazione con Asti. — Un documento del 21 ottobre 995 (*Ch.* I, nr. 184) fa parola di « Amelgausus » del fu Pietro e di sua moglie « Ermengarda », della quale è detto: « filia Enselmi marchio qui professo sum ex nacione mea legem vivere romana set nunc pro ipso viro meo legem vivere videor Longobardorum. » Anselmo è noto alla storia piemontese: era figlio di Aledramo. Cfr. Moriondo, *Mon. Aquensia* II, 786. Una donna della famiglia del marchese passò a nozze col longobardo Amelgauso, laonde può supporsi che costui fosse uomo di autorità e di potenza. Sicchè, se il documento non prova direttamente la relazione tra Asti ed il marchese Anselmo, serve invece a far conoscere i diritti famigliari di quelle ricche famiglie.

(5) *Ch.* I, 160-3, nr. 98.

(6) *Misc.* XXVII, 229-232.

disonore di Arduino Glabrione; ma la fortuna, abbandonata la famigli
del primo, si era rivolta a favoreggiare quella del secondo. È credi-
bile che, in parte almeno, i possessi che vedremo attribuiti agli Ale
ramici ed agli Arduinici possano avere appartenuto in addietro al cont
Oberto. Le terre di cui è fatta menzione nella permuta 948, altr
sono da Brunengo concesse ad Adalberto, ed altre sono da quest'ultim
cedute al primo. Brunengo rilascia ad Adalberto « campum unur
cum basilica una qui edifi(cata est in honor)e sancti Gaudenti, sit
villa Alliano », insieme colle relative pertinenze, situate sì nella *villa*
che in *fine* di Agliano. Brunengo riceve da Adalberto parecchi possessi
un terreno in *Caciano*, con sopra edificatavi la basilica di S. Pancrazio
terreni situati (selva) « subtus castello, ubi Vinti dicitur », cioè
Vincio o Vinchio, a SE. di Asti [1]. Da Vincio si passa a San Paol
« in locus et fines ubi ad Sancto Paulo dicitur, qui est infra comi
tatum Taurinensi », e a Solbrito (nell'Astigiano) [2]; poi menziona alt
possedimenti in *Rivaciolas* e nella valle chiamata « Monte Ghasca »
nonchè in Pecorarias (= Peccorara, cfr. Durandi, *Piem. cispa.* 251

Brunengo fa il contratto non in nome suo personale, e neppu
in nome del suo *episcopio*, ma in nome dell'abbazia di S. Dalmazz
« site quondam Pedho(ne cuius corp)us umatum quiessit in ecclesi
sancti Secundi sita Quadraginta. » Come possa ciò avvenire, lo direm
altrove, parlando dei possessi della chiesa episcopale astese, e dell
loro amministrazione.

Dal nostro documento è chiaro che Adalberto possedeva largamen
nell'Astese, e i suoi beni si trovavano molto sparpagliati e divisi. I
Agliano [3], luogo di sua residenza, egli avrà avuto il maggior numer
dei suoi beni; tant'è vero che Brunengo credette inopportuno ch

---

(1) Cfr. Durandi, *Piem. cispadano*, p. 291.

(2) Nel mio scritto sopra Audace (*Misc.* XXVII, 273), seguendo e anche troppo acce
tuando l'opinione del Cibrario, credetti che dalle parole del documento si possa dedur
che Solbrito appartenesse al comitato di Torino; e ricordando come nel sec. XIII face
parte del comitato Astese, m'indussi a credere a una mutazione di giurisdizione fac
in luoghi di confine. Ma ora vedo che questo non è. Il documento attribuisce unic
mente S. Paolo, e non Solbrito, al comitato di Torino. Questa attribuzione confer
dunque che Solbrito spettava alla giurisdizione astese. Ciò si ripeta per Peccorara.

(3) A SE di Asti, tra i torrenti Tiglione e Nizza.

l'abbazia di S. Dalmazzo (ora in Quargnento) continuasse a mantenervi quel possesso, che colla permuta 948 fu rilasciato ad Adalberto. Abbiamo poc'anzi rammentato che si recarono ad esaminare i beni, oggetto della commutazione, oltre ai messi del vescovo, anche Odgerio vassallo del marchese Berengario, e messo « de parte domno regi. » Tutti costoro si incontrarono con Adalberto e cogli stimatori. La presenza di un rappresentante regio, il quale per soprappiù è ricordato nel primo posto e precedentemente ai messi vescovili, è un fatto rimarchevole, quantunque perfettamente regolare, trattandosi di una permuta di beni spettanti alla Chiesa [1]. Similmente successe il 18 febbraio 966 in una permuta tra Almoino abate del monastero di Azzano e Leone di Vigliano. Anche in questo caso, come primo dei messi per verificare le terre oggetto alla permuta, si incontra « Eldeprandus missus domni imperatoris [2]. » Quantunque ciò sia del tutto regolare, merita tuttavia osservazione seria, in quanto prova il perdurare in vigore delle antiche leggi civili.

Altre questioni rimarrebbero qui da toccarsi, se fosse nostra intenzione di completare il quadro sulle condizioni territoriali dell'Astigiano; ma tale non è ora il nostro scopo. Certe notizie sulle suddivisioni territoriali, e sopra qualche forma di proprietà comune o comunale, ordinata secondo il sistema dell'alto medioevo e di cui si ha qualche sentore non trascurabile, ci tornerà opportuno raccoglierle più tardi. Qui dobbiamo limitarci a quanto si riferisce direttamente al placito 940; e perciò basterà rammentare che, a spiegazione dei possessi di Uberto nuovo conte di Asti, abbiamo l'importantissimo documento 11 nov. 941 [3]. Con questo, Adalberto prete q. Uperto « de villa Metus », che per sua *nazione* professa legge longobarda, giudicò dei suoi beni, beneficando la chiesa di Asti, affinchè delle sue elargizioni usassero i canonici di quella città. Egli rilascia loro una corte, *domus culta,* situata nel luogo, fondo e territorio Accorsingo (= Corsione, presso Montechiaro, a NNO. di Asti)

(1) Cfr. quanto intorno a tale circostanza dice il Ficker, *Forsch.* II, 285; III, 6, il quale sulle permute di beni ecclesiastici richiama le disposizioni di re Astolfo, importanti la presenza dei *missi.*

(2) *Ch.* I, nr. 135.

(3) *Ch.* II, 33-5, nr. 18. Lo cita Ughelli IV, 346 C.

nel comitato astese « comitatum Astesianensi », e precisamente « castro cum capella..... edificata in onore sancti Euxsebii. » I canonici non possono usarne, nè la chiesa entrare in possesso di quella corte, finchè sarà vivo il conte Uberto, giacchè prete Adalberto comperò quell'esteso possedimento appunto dal conte Uberto, che, nell'atto della vendita, se ne riserbò l'usufrutto. Trattavasi di un possesso molto esteso, e la breve descrizione che se ne trova nell'atto di offersione parla di case, ecc. Il conte Uberto, del pari che Adalberto di Agliano, era di schiatta franca.

Oltre ai vassalli regi, erano tra gli *auditori* al placito anche cinque vassalli di Uberto marchese e conte palatino. Costui risedente a Pavia, presso la corte regia, non aveva alcuna relazione con Asti, tranne quella della superiorità gerarchica. Ma con tutto questo teneva possedimenti nell'Astigiano. Di essi uno è registrato, come *de Pulciano*, luogo che potrà identificarsi con Pogliano, presso Moncucco a NO. di Asti: un altro è detto di Calliano, pure nelle montagne, a settentrione di Asti; un terzo è invece di Corneliano, a SO. di Asti, sulla sinistra del Tanaro. Vengono poi registrati i vassalli del conte di Asti, e sono di Revigliasco (*de loco Ruveliasco*), di Morisengo a NNO. di Asti e ad O. di Villadeati (*de Munesingo*), di Oddalengo a NNO. di Asti e SE. di Montiglio (*de Avaringo;* cfr. Durandi, *Piem. cispad.*, 318), ecc. Si noti che i paesi qui ricordati non hanno corrispondenza con quelli che il citato documento 941 attribuisce al conte Uberto, e di cui ci siamo testè occupati.

Finalmente vanno considerati i vassalli del vescovo Brunengo. Essi sono quattro, di uno dei quali non è indicato il luogo di abitazione. Un altro è di Calliano, e un terzo di Oddalengo; l'ultimo finalmente è Adalberto di Agliano, intorno al quale ci siamo parecchie volte intrattenuti. Dei vassalli del vescovo parleremo in appresso.

Nel placito hanno posto Bernardo « vicecomes ipsius Astensis », collocato tra i vassi regi e gli scabini, e il vescovo Brunengo che è il primo dei residenti col conte Uberto « residentibus cum eo. »

Quello che abbiamo veduto ci assicura di molte cose notevoli: risiedeva ancora in Asti il conte e un visconte locale, e a lui ricorrevano e il vescovo e le altre autorità ecclesiastiche per la ratificazione ed esame dei contratti, giacchè in questo placito si trattò appunto di ratificare una permuta episcopale: in Asti aveva ancora autorità

un marchese e conte palatino, segno dell'influenza che vi esercitava la
corte; la *pars regia* aveva ancora possessi più o meno estesi ed au-
torità nell'astigiano; e possessi vi avevano e il conte palatino Uberto
e il conte locale. Il conte palatino Uberto non risiedeva di certo in
Asti, ma, secondo ogni verisimiglianza, aveva sempre la sua sede fissa
in Pavia [1]. Famiglie illustri, specialmente di stirpe franca vi avevano
beni e potere. Riserbandoci di considerare in seguito la proprietà ec-
clesiastica e la borghese, questo risulta chiaro che l'autorità ecclesia-
stica non si era del tutto sostituita alla civile, anzi, sotto qualche
rispetto almeno, n' era ancora molto lontana.

Il documento del dicembre 939, che fu oggetto ad esame nel pla-
cito, è una permuta rogata « in domo episcopatum Astense » tra il ve-
scovo Brunengo e Bernardo arcidiacono e preposto dei canonici Astesi.
Oggetto della permuta sono alcune terre poste in vicinanza di Asti « in
fine de iamdicta civitate Aste, ultra fluvio Burbure [2] iacente » furono
i canonici che presentarono l'atto di permuta al placito, per la rati-
fica. Dal documento 939 apparisce che il vescovo aveva mandato sul
sito, perchè insieme coi *bonis et credentes homines*, stimassero le terre
cambiate, i suoi messi, compreso il proprio avvocato, Gumperto detto
Rocerio. Non c'era alcun messo regio. La presenza dei messi regi è assai
rara nei documenti Astesi, quantunque essa avesse molta efficacia nel-
l'assicurare legalmente la validità degli atti. L'atto di permuta fu pre-
sentato al placito non dal vescovo ma da Bernardo arcid. e preposto dei
canonici, il quale vi si presentò di persona insieme col suo avvocato
Giselprando q. Walperto « de loco ubi curte Octareni dicitur. » Al
placito era presente, come si disse, il vesc. Brunengo, il quale anzi
occupava il primo posto tra i *residenti*. Ma venendosi a discutere la
quistione, sì importante per la chiesa astese, egli assume le attri-
buzioni non più di giudice, ma di parte. E quindi egli e il suo
avvocato Germano scavino dichiarano che l'atto di permuta è vero. Il
iudex allora e gli altri *auditores* dichiarano esser genuina quella
permuta e fanno rogare il presente atto del placito « pro securitate
Bernardi archidiaconus et Giseprandi eius avocati. »

(1) Cfr. quanto di lui si è detto in *Miscell.* XXVII, 235.
(2) Borbore.

S'intende facilmente che altre sentenze saranno poi state pronun ciate dal conte Uberto; ma di esse non ci venne serbata memoria. È na turale che per ciascuna di quelle sentenze, il conte e gli altri auditore abbiano ordinato la redazione dei relativi documenti notarili. Ma s comprende facilmente come di essi non ci sia possibile avere cognizione mentre possediamo così poche carte di quell'epoca, e queste soltant provenienti da una sola fonte, la chiesa Astigiana.

IX.

Istromenti di secondaria importanza celebrati tra il 941 e il 946.

Per il breve periodo intercedente tra il placito del 941 e la ele vazione di Brunengo ad arcicancelliere di Lotario, abbiamo a nostr disposizione pochi documenti. Agli 11 nov. 941 [1] Adalperto q. Upert « de villa Metus » offerse alla chiesa Astese, a vantaggio dei cano nici, la *domus culta* di *Accorsingo* (Corsiano), che nel medesimo giorn egli aveva comperato da Uberto q. Guusuperto, conte di Asti « genere Francorum; » come indicammo, Uberto si era riserbato l'us frutto dei beni alienati. Per noi ha qui speciale valore il fatto ch l'offersione o *giudicato* di prete Adalberto fu sottoscritto non solo d parecchi testi (tre dei quali professano legge romana), ma anche Garialdo « iudex domnorum regum, » da Odelberto « iudex dom regis, » da Teupaldus « notarius dominorum regum » e da Petr « not. domini regis. » Trovando contemporaneamente in Asti perso investite di tale dignità, noi possiamo facilmente pensare che non tu costoro risiedessero nell'Astese. Garialdo giudice è certamente Astigiar ma intorno alla residenza degli altri non possiamo essere altrettar sicuri. Ciò fu in addietro notato, e conferma l'autorità ancora largamer esercitata dalla corte di Pavia.

---

(1) *Ch.* II, 33-5, nr. 18.

Tra il luglio e l'agosto 943 venne celebrata un'altra permuta [1], ra il vescovo Brunengo e Cunimundo q. Austreverto della città di Asti; ssa ha per oggetto certi terreni situati « in fine de iam scripta civi-ate Aste prope castello qui dicitur Vetere, » quindi posti in prossimità lla città. Il documento che ora metto alla luce, spetta al marzo 941, d è una compera che il vescovo Brunengo fece da Pietro arciprete ella pieve di S. Martino della villa di Dusino: oggetto della compera ı un terreno di 33 iugeri, parte colto e parte incolto e boschivo. ,a natura di questo atto, che pure ha il suo giusto valore, è affatto rivata; quindi tra coloro che lo firmarono non troviamo personaggi i corte, come nel giudicato del 941. Bisogna fare eccezione soltanto er *Garialdo iudex domnorum regum*, il quale — come sappiamo — veva senza dubbio stanza fissa in Asti.

La parte avuta da Brunengo, negli anni successivi, alle cose publiche dell'impero e l'altezza dei posti ai quali egli si trovò elevato, en può essere stata cagione del rapido estinguersi delle autorità ci-ili in Asti. Lo scomparire del nome di comitato, fu rilevato. Ed è n fatto assai importante, specialmente se si rifletta che forma oppo-ızione con quanto avveniva in luoghi vicini, p. e. a Torino [2].

X.

Brunengo e la « pars publica » durante il primo periodo del suo episcopato.

Dei documenti che abbiamo indicati siccome spettanti a questo rimo periodo della vita di Brunengo, uno fu da noi accennato anche elle pagine precedenti, ed è il diploma che Ugo e Lotario segnarono

(1) *Ch.* I, 149-152, nr. 90.

(2) Il documento Astese 948, in *Ch.* I, nr. 98, parla del comitato torinese. Se un ›cum. del 944 (a. I, nr. 92) menziona la « iudiciaria Bredulense », può farlo piuttosto me semplice ricordo storico, che non come cenno a fatto attualmente esistente.

in suo favore, 23 luglio 938[1]. Anche questo diploma non esce da
limiti finora assegnati alla potenza episcopale Astese, anzi, per di
meglio, non aggiunge che un possedimento territoriale di più a quell
che il vescovo antecedentemente possedeva. Ben più importanti sono
diplomi di Berengario I (904) e di Ugo (926), dei quali si è gi
parlato[2], poichè essi riconoscono che il vescovo di Asti esercita ve
diritti di sovranità sopra i suoi beni e sulle persone in essi beni re
sidenti. Stabiliscono infatti quei diplomi che nessuna *publica per
sona*, qualunque sia il suo officio, possa impacciarsi « de mercati
vel castellis » costruiti o da costruirsi sui possessi del vescovo (
Asti, e non imponga alcun *toloneo* o *pubblica funzione* ai beni e
alle persone che, comunque, anche per semplice vincolo commenda
tizio, spettassero alla chiesa Astese: oltracciò nessuno degli *hom
nes residentes* in Asti o fuori di Asti, ma pur nei beni della Chies
giammai potea essere chiamato in giudizio (« eos distringere aut pign
rare aut per aliorum placita ventilare ») se non « in presentia ep
scopi. » Il vescovo otteneva dunque il diritto di tener placiti per i su
dipendenti. Ugo e Lotario col citato documento 938 non parlano
tutto questo, dei diritti episcopali davanti alla *pars publica*, ecc., n
solamente regalano alla chiesa stessa il *Castrum Vetus*, situato, n
in città, ma « supra Astensem civitatem. » Il dono tuttavia era impo
tante assai, giacchè poneva l'*arx* in mano del vescovo, e coll'*arx* da
in certo modo al vescovo la padronanza militare della città. Già
diritto in lui esistente di costruire nuovi castelli, oltre al conserva
gli esistenti, faceva di lui un vero signore, con forze militari a s
disposizione. Questo precetto implicitamente aumentò le sue attribuzio
in tale riguardo. Il documento di locazione 937[3], di cui si è dett
mentre ci mostra che il vescovo fin da quel momento aveva in ma
sua il Castrum Vetus, ci fa vedere anche il modo o uno dei mo
con cui egli esercitava i suoi diritti militari. In esso non si parla
forze militari immediatamente dipendenti da Brunengo; ma si fa vede

(1) Ughelli IV, 345-6; *Ch.* I, 143-4, n. 87.
(2) *Misc.* XXVII, 165-6, 254.
(3) *Ch.* I, nr. 86.

ome uno dei suoi locatari avesse il dovere di difesa per il Vescovo
per la città. Quello che succede per il locatario ivi menzionato,
oè per Gumperto detto Guncio, sarà avvenuto anche per altri, se-
ondo che è facile congetturare. Certo è che nessun documento ci
mane dal quale si possa avere indizio di forze militari *direttamente*
ganizzate dal Vescovo. Ed è pur certo che il Vescovo a questo mo-
ento non aveva ancora raccolto in sè i diritti comitali per il comitato
stigiano. Potea in qualche modo dirsi conte dei suoi possessi, ma
on di tutto il comitato.

Al qual riguardo, non va ommesso che Ugo e Lotario nel diploma
el 938 danno a Bruningo il titólo di proprio *fedele;* è il medesimo
oiteto adoperato da Rodolfo, nel 924, quando concesse il Castel
ecchio al suo *fedele* Oberto. Essi dichiarano infatti di essere stati
chiesti della concessione « per Bruningum sanctae Astensis ecclesiae
enerandum episcopum dilectumque fidelem nostrum. » (1)

Così stando le cose, è perfettamente naturale che sia sempre in uso
nome di comitato Astese. In due documenti esso viene espressamente
ienzionato nel 941. Il primo atto è quello che ora darò alla luce,
spetta al marzo: « ultra fluvio Tannarus, infra comitatu Astensis,
lcus ubi nocupatur Salsa. » L'altro è del giorno 11 novembre (2),
è il giudicato di Adalberto prete, di cui si è discorso tanto a
lngo. Trattandosi della *domus culta* in Accorsingo (Corsiano) è detto:
in loco et fundo et territorio Accorsingo comitatum Astesianensi. »
i qui in poi il nome di comitato, riguardo ad Asti, scompare. Non
ne trovano che scarsi ricordi. Dissi in addietro che Ottone I, trovan-
si in Ravenna, 23 marzo 967, privilegiò il marchese Aledramo, con-
rmandogli i possessi sparsi in parecchi comitati, compreso l'Astese (3).
gualmente Enrico III nel diploma dato l'anno 1014 in favore del-
bbazia di Fruttuaria (4) ricorda più volte il comitato Astese.

Alquanto più importante è un documento del 12 ottobre 962 (5),

(1) Cfr. su questo diploma quanto scrissi in *Misc.* XXVII, 231, 248, 266.
(2) *Ch* II, nr. 18.
(3) Sickel, *DO*, nr. 329.
(4) Guichenon, *Hist. généal. de la maison de Savoie*, 2 ed., IV, parte 2, *Biblioth.* *usiana*, p. 93-4, nr. 39, Torino 1780.
(5) *Cod. dipl. Lang.*, 1146, nr. 663.

dove comparisce « Odgerius de comitatu Astense. » Richiamò per pri
l'attenzione mia su questo documento il ch. Comm. Carlo Dionisotti
L'atto fu rogato fuori del Piemonte, a Villongo nel Bergamasco. S
chè può attribuirsi poco valore a questo documento, e quasi lo si p
mettere al pari coi diplomi imperiali, cioè colle carte nelle quali
consuetudine riprodurre testualmente le formule vecchie, cioè senza
loro importanza speciale. È una espressione alla quale si può d
soltanto un valore ristretto, a motivo della natura dell'atto. Eviden
mente, nelle formule cancelleresche, era naturale che si conserva
la voce comitato anche per Asti; ma questo si vede in realtà spar
dall'uso. Scompare anche dai documenti officiali, per lasciar luogo a
espressione *episcopato Astese*, se non proprio nell'identico senso, alm
in un significato affine (2).

Si presenta qui un'altra questione. Il placito ricorda assieme, a
come presenti ambedue, il conte Uberto e il visconte Bernardo, e
ambedue è detto che sono rispettivamente conte e visconte del co-
tato: « Ubertus comes ipsius comitati Astensi », « Bernardus vi
comes ipsius Astensi. » Non si tratta dunque di titoli di onore,
di qualifiche di offici. Come si ebbe occasione di esporre lungame
nella monografia intorno ad Audace, l'esistenza di un visconte fa s-
porre che il conte abbia una giurisdizione estendentesi oltre ai lin
del comitato. Allora si è parlato di Suppone e si trovò che infatti
a credersi ch'egli esercitasse diritti giurisdizionali anche sopra Tori
e la valle di Susa. Più tardi abbiamo veduto mutarsi le cose, co
costituzione della marca d'Ivrea, e le conseguenze di quella istituzic
Ma i disastri del 936-940, che travolsero seco la fortuna di Anscario
e prepararono l'esiglio a Berengario II, possono avere modificato n-
vamente le cose. Quando il nostro placito fu tenuto, tutti questi f
erano ormai accaduti, e ben può essere oggetto a ricerche se con es
e colla nuova costituzione che si dovette dare anche al ducato
Torino, abbia avuta relazione la elevazione della nuova dinastia -
mitale Astese. È certissimo che più tardi, al prevalere cioè della pote

(1) *Le famiglie celebri medioevali dell'Italia superiore*, Torino 1887, p. 117.
(2) Cfr. *Miscell.* XXVII, 260.

Berengario, ritornato di Germania, la valle di Susa e Torino si ovarono dipendere dal marchese Arduino, ma non è noto se a questo mpo egli possedesse altro territorio, oltre al suo Comitato ereditario Auriate. Il ch. De Simoni [1] pone l'elevazione di Arduino al 950 rca, o anche prima, poichè sembra congiungere la sua elevazione ll'indirizzo nuovo in cui era entrata la politica di Berengario. Or bene, li crede che prima di essere elevato a marchese, avesse già occupata l valle di Susa, che in addietro era appartenuta ai monaci della Novaka: ebbe — soggiunge — da Lotario la badia di Breme (nella Lomelha) e forse ottenne anche Torino, al cui comitato, e non al comitato Auriate, spettava la valle di Susa. Il Balbo, seguendo il Terraneo, tiene [2], che il primo documento dal quale con certezza risulti che rduino esercitava i diritti comitali in Torino, sia del 966. Quanto i alla valle di Susa, ciò ch'egli dice, e che in fondo formò la base de opinioni del De Simoni, dipende dal Terraneo [3]. Fondamento a tto rimane un brevissimo luogo del *Chr. Novalic.* [4], in cui è detto e Arduino « vir potens » occupò la valle Segusina « inermem et ihabitatam » e così la tolse al monastero. La confusione cronologica n cui bene spesso i fatti storici si trovano mescolati nel *Chr. Nov.* f sì che riesca difficile, specialmente in alcuni casi, lo attribuire pttosto ad un anno che ad un altro i singoli fatti accennati dal onista. Tuttavia sta che quell'avvenimento è narrato insieme con ti, che il Bethmann, nella sua edizione della cronaca, attribuì al 0 incirca. Il Terraneo fa risalire assai più in su quella occupazne; ma lo fa sulla semplice supposizione che essa sia connessa a cacciata dei Saraceni da Frassineto, avvenimento ch'ebbe luogo n 942, ed in cui ebbe parte re Ugo. Il Balbo, in mancanza di cngetture migliori, si adagiò a questa ipotesi Ma che essa abbia sficiente valore, non pare. Il Cronista Novaliciense, che pur fa spesse vte menzione dei Saraceni e delle loro invasioni, qui ne tace affatto.

---

(1) *Delle March.*, pp. 88-9

(2) *Conti, Duchi e Marchesi dell' Italia settentr.* in *Mem. dell'Acc. Torino*, I Serie, t. 38, p. 284.

(3) *Adelaide illustrata* I, 129-130.

(4) MGH. *Script* VII, 115.

Sicchè può anche supporsi che quella occupazione sia posteriore. (
munque, restando tutto nella incertezza, noi abbiamo libero il cam
alle congetture. E ben possiamo ammettere che solamente alquai
più tardi, negli ultimi anni di Lotario, o anche dopo la di lui mor
Arduino siasi fatto signore della Valle di Susa e del Comitato
Torino. Se ciò rispondesse alla verità, resterebbe campo a suppo
che Uberto conte di Asti del placito 940 fosse succeduto, almeno p
riguardo a Torino, nei diritti già avuti nel sec. IX dal conte Suppo
E così si spiegherebbe l'esistenza simultanea di un Conte e di
Visconte: Uberto e Bernardo, con questa congettura, rispondonc
Baterico e a Suppone del placito 1 agosto 880 [1].

XI.

La vita pubblica di Brunengo sino al 951.

Il periodo della vita pubblica di Brunengo dura dal 946 al 9
e ne sappiamo assai poco. Oscura molto è anche la vita di Lota
dopo la morte di Ugo. Il suo matrimonio con Adelaide di Borgo
ebbe luogo nel 947, quantunque fosse stato già stipulato nel 9
Queste date stabilite dal Muratori [2], furono accettate dai moderni
Adelaide al momento del matrimonio aveva 16 anni, e visse col m
rito tre anni. Lotario morì il 22 novembre 950. Ma rimane mo
incertezza sulle susseguenti relazioni tra lui e re Berengario, poi
mentre alcuni, e con essi il Giesebrecht [4], credono che tra i due p
sonaggi siasi destata fiera inimicizia, specialmente a cagione de
mogli rispettive, Willa ed Adelaide, altri opinano diversamente. I
Fietz [5] crede che manchi ogni fondamento per questa opinione, e

(1) *Ch.* I, nr. 36.
(2) *Annali*, a. 950.
(3) Fietz, *Berengar. II*, p. 18-21.
(4) *Gesch. d. deut. Kais.* I, 371 (5ª ediz., Braunschweig 1881).
(5) Op. cit, p. 20-1.

ache la voce secondo la quale Berengario avrebbe propinato il veleno
Lotario, sia destituita di ogni valore. Il Muratori vi aveva posto
de, basandosi alla testimonianza di Liutprando da Cremona [1]; ma
etz ritiene che la testimonianza di uno storico, così decisamente av-
rso a Berengario com'era Liutprando, sia troppo sospetta per meritare
ducia. Anche altre testimonianze che accennano al medesimo fatto,
no da lui escluse. Rimane tuttavia il fatto che la voce fu sparsa,
m'è anche indubitabile che Berengario, appena ebbe *invaso il regno*
– « regnum invalsit » scrive Ermanno Augiense (Contratto) [2] —
rivolse contro Adelaide [3], e la infelice vedova fuggì di sito in sito,
iedendo finalmente il soccorso del re di Germania Ottone I, al quale
rengario, negli anni precedenti, si era egli pure rivolto per opporsi
Ugo. Flodoardo raccolse anch'egli la voce dell'avvelenamento di
tario. Ciò venne avvertito tanto dal Muratori quanto dai susseguenti
tici, compreso il Fietz: « Berengarius princeps Italiae, veneno, ut
runt, necato Lothario rex efficitur. » Ma il Fietz osserva che il
onista restringe la sua opinione colle parole « ut ferunt, » e che per
cose d'Italia egli è in generale mal sicuro. Tuttavia non può negarsi
e Flodoardo, sebbene vissuto lontano d'Italia, è scrittore contempo-
neo [4]: e che, ad ogni modo, le sue parole acquistano valore per il
contro con quelle di Liutprando da Cremona. Questo al postutto signi-
a che la morte di Lotario fu inaspettata, e che, almeno da parte
moltissimi, Berengario era stimato tale da potersi accusare di quel
itto; le sue relazioni con Lotario non dovevano essere molto buone,
tanto fu supposto. Indubitabile è che la morte fu repentina ed inat-
a. Ciò viene confermato anche da Leone d'Ostia [5]: « Lotharius
nde post quattuor ferme annos in subitam frenesim incidens, ultimam
m explevit. »

(1) *Antap.*, lib. 5, c. 40 (ed. cit., p. 330).
(2) *Chron*, in: MGH., SS. V, 114.
(3) Fietz (p. 21) dice che Lotario morì *per sventura* di Berengario. Ciò è giusto, ndo si abbia riguardo alle conseguenze di quella morte. Ma se invece si rifletto al lo con cui Berengario attese ad approfittare di quell'avvenimento (cfr. Giesebrecht I, 3), bisogna conchiudere che Berengario vedeva la sua fortuna nella morte del re.
(4) WATTENBACH, *Deutsch. Geschichsquellen* I, 329 (4ª ediz.).
(5) M. G. H., SS. VII, 623.

Sull'ultimo periodo del regno di Lotario noi abbiamo qualche n
tizia dal *Chr. Noval.*, tanto più importante per noi in quanto es
si riferisce a regioni abbastanza vicine ad Asti. Il cronista, che guar
ogni cosa dal punto di vista dell' interesse e del vantaggio del s
monastero, usa le parole più vibrate contro Ugo e contro Lotari
ch'egli dice essere stato pessimo come suo padre « ledens omnia
que laedere non valens conculcabat pedibus. » Il cronista è dole
perchè Lotario privò dei suoi diritti il monastero della Novalesa,
malmenato sì fieramente dai Saraceni; egli diede al marchese Ardu
l'abbazia di Breme. « Hic dum aliquando de Papia veniret Taurin
cum uxore sua, feria 4, quae est 13 mensis novembris, praecept
dedit Arduino marchioni abbacie Bremensis. Qui non post multum te
pus mortuus est, transacto vix spacio unius mensis, feria 6, quae
10 kl. decembris; Mediolanum vectus, ibidem tumulatur in sepulc
sui genitoris. » Anche altre fonti [1] recano il medesimo giorno
novembre. Nella lettera di Belegrimo, abate della Novalesa a pa
Giovanni XIII, che sta inserta nel *Chr. Novalic.*, si ripetono i la
per la concessione del monastero Bremense ad Arduino. La lettera è
turalmente anteriore al 21 aprile 972, data della risposta del papa
L'abate Belegrimo asserisce che Lotario segnò quel diploma « decep
blandiciis fraudibusque sevi ducis ac ingenti amentia detentus.
Non credo tuttavia che in questa voce *amentia* siamo obbligati a t
vare un riscontro alla frenesia di cui parla Leone Ostiense; giac
a giudizio del Cronista Novaliciense, era appunto un atto di *paz*
l'aver danneggiato in tal modo il monastero Novaliciense. Sulla mo
di Lotario, aggiunge questo solo: « post quod factum divinitus inge
plaga percussus ipsa ebdomada obiit mortem. » Alla *frenesia* si
rebbe aggiunta una *piaga*, e il nuovo male sarebbe stato improvvi
Il *Chr. Novalic.*, sebbene non venga usufruito da Fietz, può forn
una prova abbastanza buona, quantunque non apodittica, contro a
supposizione che Berengario abbia avvelenato Lotario; quantun

(1) *Catal. regum* ecc. ap. Waitz, *Script. rr. Lang. et Ital.*, p. 520.
(2) Jaffé 3761 (2882) — Terraneo, *Adelaide illustrata* I, 143, opina che la let
spetti al 966 e sia di poco posteriore all'elezione di Giovanni XIII.

nche si possa osservare che al Cronista tornava assai meglio indi-
ıre la malattia di Lotario siccome una punizione celeste, e indipen-
ente dalla volontà degli uomini, piuttosto che lasciar supporre ch'essa
ossa aver dipeso da un delitto. È anche vero che altre fonti parlano
i malattia, e Odilone nella biografia di Adelaide non fa parole affatto
ella diceria diffusa da Liutprando di Cremona e da Frodoardo [1].

Concludiamo col dire, che a noi è impossibile stabilire con certezza
qual morte abbia soggiaciuto Lotario; ma questo è certo ch' egli
orì improvvisamente, e che la sua subitanea scomparsa fece correre
istissime voci sopra quel fatto. È lecito dunque sospettare che le
lazioni tra Berengario e Lotario fossero tutt' altro che amichevoli.
iò che avvenne immediatamente dopo, ne costituisce una riprova assai
rave.

Si può chiedere quale azione esercitasse in effetto Berengario nel
iemonte intorno a quest'epoca. Non pare ch'essa fosse troppo forte,
oichè Arduino (marchese) evidentemente era favorevole a Lotario, dal
ıale impetrò l'indicato diploma. Il Monastero non ricorse a Berengario
er ottenere la cassazione del diploma, ma aspettò la discesa di Ottone.
ıfatti Belegrimo, nella lettera testè citata, loda Ottone I [2], perchè,
preghiera della vedova Adelaide, bruciò il diploma di Lotario.
erengario si fece proclamare re nella dieta di Pavia, 15 dic. 950,
sumendo la corona insieme al figlio Adalberto. Assai presto comincia-
no i giorni dolorosi per Adelaide, finchè sul principiare dell'autunno
ttone I spezzò la potenza di Berengario. I tedeschi entrarono in
ıvia il 23 settembre. È un fatto pertanto che, durante alcuni mesi,
erengario e Adalberto rimasero senza contrasto signori del regno o

(1) Il Terraneo (*Adel. illustr.* I, 133) si accontenta di dire che Lotario morì « per
ebbre frenetica ».

(2) Secondo il Terraneo (*Adelaide illustr.* I. 142), il monastero di Breme fu da Ot-
ne I tolto al Arduino nel 964. Ma è una semplice congettura basata sulla supposi-
one che Ottone, lasciando Pavia dopo il Natale di detto anno, siasi avviato alla volta
Germania passando per Torino. Riserbandomi di dire in appresso (p. 131=427)
alcosa intorno a ciò, avverto qui che dal *Chronicon Novaliciense* (*MGH.*, SS., VII,
3) non risulta affatto che Ottone abbia distrutto il diploma di re Lotario piuttosto
Torino che altrove. Vedremo infatti in appresso come sia insostenibile l'opinione
Terraneo che Ottone per ritornare in Germania prendesse la via del Piemonte; passò
er il Comasco.

almeno di una parte del regno d'Italia. Questa circostanza tuttavia no
può farci escludere la discrepanza indicata tra Lotario e Berengario
poichè l'accordo di Berengario e di Lotario nel favorire Arduino ma
chese a danno del monastero Novaliciense, può spiegarsi con altre sup
posizioni. È chiaro infatti che a Berengario doveva premere assai (
tenersi amico Arduino[1], potente marchese, e signore della contea (
Torino, mentre poco gli poteva interessare di disporre in suo favo
un'abbazia ormai fiaccata e disfatta, com'era la Novaliciense. Il Cronist
Novaliciense dipinge, del resto, a foschi colori il carattere di Beren
gario, mentre di Adelaide parla con ogni favore.

Se tali notizie non bastano a sciogliere le questioni maggiori
servono almeno a chiarire lo stato generale delle cose. E ancora l
testimonianza del *Chron. Novalic.* può insegnarci che Lotario, sebben
sentisse gravarsi sopra di lui la mano di Berengario, tuttavia agiv
con sufficiente indipendenza. La concessione dell'abbazia Bremense a
marchese Arduino era un fatto, anche dal punto di vista politic
assai di rilievo, giacchè la condizione dell' Italia d'occidente anda
legata alla crescente potenza dei nuovi marchesi. Nel farlo, per quant
sembra risultare dal *Chr. Nov.*, egli non si lasciò guidare da nessu
principe, ma dalla propria volontà, o dalle lusinghe di persone che no
possono sicuramente confondersi con Berengario e con Adalberto. L
espressioni del Cronista sono in tale riguardo assai chiare. Questo fatt
se non è addirittura la prova della mala armonia tra Lotario e B
rengario, porge tuttavia un argomento non privo di significato in ta
questione.

Sopra questo fondo storico si disegna la figura dell'arcicancellie
di Lotario; ma lo sfondo è pallido, e anche più pallida è l'immagi

(1) Un placito Pavese del 10 aprile 945 (TIRABOSCHI, *Non.* II, 117-21, nr. 87) dimost
che Arduino *conte* e Berengario *marchese* erano allora in buone relazioni tra loro. Qu
placito ha luogo alla presenza del re Lotario; tra i conti, posti a giudicare, siede A
duino. Argomento del placito è la conferma di un atto rogato due giorni innanzi
Torino, 8 apr., per il quale Berengario (fu Adelberto) suddetto fece una concession
quale *senior* ad un suo *vassallo*. Anche al placito è presente Berengario. Se Ardui
e Berengario si trovarono assieme, e se Berengario si fermò a Torino per motivi
suo interesse personale, è innegabile che non poteano essere che benevole le relazio
tra i due signori.

Brunengo. Come si è detto, il suo nome ricorre, con tale officio, er la prima volta il 19 maggio 946 (1); ed è un diploma di Lo-rio, datato in Pavia, in favore di Adelardo vescovo di Reggio. a ricognizione cancelleresca dice: « Odelricus cancellarius adv. Brungi archicancellarii recognovi et subscripsi ». Seguono questi altri plomi: 947 giugno 27, Pavia. Lotario in favore di sua moglie delaide: « Adelricus kancellarius adv. Bruningi episcopi et archincellarii — » (2) — 947 sett. 23, Pavia. Lotario per Ermengarda badessa di S. Salvatore di Brescia: « Odelricus cancellarius adv. Bruningi episc. et archic. — » (3) — 947 ott. 10; Pavia. Lotario per Vidone vesc. di Modena: « Adelricus levita et cancell. adv. d. Brunchi episc. et archic. — » (4) — 948 febbr. 13, Milano. Lotario per i Canonici di Piacenza: « Ameco regio iussu adv. Burningi episc. e archic. — » (5) — 948 luglio 5, Lucca. Lotario per il suo fedele Taremondo: « Odelricus cancellarius adv. Bruningi episc. et archic. — » (6) — 950 maggio 31, Pavia. Lotario per Waldo vesc. di Como: « Petrus ni et Amizo regius capellanus adv. Bruninci episcopi et archicancellarii — » (7) — 950 giugno 4, Pavia. Lotario per i Canonici di S. Gaudenzio di Novara: « Paulus presbiter adv. Bruningi episcopi archic. — » (8).

Morto, 22 nov. 950, in Torino il giovane re Lotario, Berengario si affrettò a raccogliere i grandi d'Italia, secondo il costume, a Pavia; ivi, egli e suo figlio Adalberto, furono eletti e coronati re, 15 dicembre. Può aversi per certo che tra i grandi d'Italia, accorsi in tale

(1) B. 1422 (Ughelli II, 266: Tiraboschi, *Mem. Mod.*, App. I, 116-7; *Cod. diplom. Lang.* 985-6, nr. 577). Successe a Bosone vescovo di Piacenza, ricordato per l'ultima volta come arcicancelliere il 13 agosto 945 (M. H. Patr., *Ch.* I. 157; cfr. Dümmler e Köpke, *Otto der Grosse*, p. 140).

(2) *Ch.* I, 159-160, nr. 97. Come avvertì Fietz, p. 18, è degno di nota che in questo documento di donazione (in causa di nozze) figura come interveniente l'arciv. Manasse, il quale favorì, come si sa, la discesa di Berengario in Italia.

(3) *Cod. dipl. Lang.* 993-4, nr. 581.

(4) B. 1424 (Ughelli II, 103-4; Tiraboschi, *Mem. Mod.* I, 118-9).

(5) B. 1425 (*Cod. dipl. Lang.* 994 7, nr. 583).

(6) *Cod. dipl. Lang.* 1001-2, nr. 586.

(7) B. 1429 (Ughelli V, 276-7; *Cod. dipl. Lang.* 1014-5, nr. 593).

(8) *Ch.* I, 166-7, nr. 100.

occasione a Pavia, c'era anche Brunengo, il quale conservò presso nuovi re la dignità di arcicancelliere, che aveva tenuta finora, siccon provano vari diplomi: (951) 950, genn. 23, Pavia. Berengario Adalberto in favore di Wido vesc. di Modena: « Rubertus cancell rius adv. Burningi episcopi et archicancell. — » (1) — (951) 95 genn. 27, Pavia. B. e Ad. per Berta badessa di S. Sisto di Pavi « Ubertus cancell. adv. Burnengi episc. et archic. — » (2) — 95 sett. 22, Pavia. B. e Ad. in favore del monastero pavese di S. Mar detta Senatore: « Hubertus cancellarius adv Brunnici (Bruninci) epis et archic. — » (3) — 951, sett. 26, S. Marino; B. e A. per monastero di S. Vincenzo al Volturno: « Hubertus cancell. ad Brunigi episc. et archic. — » (4).

Ottone I, seguendo la medesima via battuta sei anni prima Berengario, scese in Italia per Trento e per Verona. A Trento il v scovo Manasse ed in Verona il conte Milone gli apersero volenti le porte di quelle città. Il re di Germania procedette rapidamen contro Pavia, nella quale città i tedeschi entrarono, come si diss il 23 settembre, e senza incontrare notevole resistenza. Berengari che si era chiuso in Pavia, ne fuggì all'avvicinarsi del nemico; Ottone si curò d' inseguire il fuggitivo; ma pensò invece di rende amici i grandi d' Italia, e sopra tutto di assicurarsi il nuovo reg sposando Adelaide, e attese quindi ad aprirsi la strada per Roma A Pavia Ottone I aspettò la desiderata sposa, la quale le portav oltre alle esimie doti dell'animo, i diritti di legittimità al trono, per di più una straordinaria ricchezza. Adelaide era reputata come donna più ricca del mondo, secondo che con vivace espressione d Giesebrecht. Pavia in quei giorni rifulse di vita nuova, gaia e br lante. Le nozze ebbero luogo in Pavia non molto dopo la conquis di quella città, e probabilmente nell'ottobre. In questi momenti l'a tico palazzo dei re italici in Pavia formicolava ancora una volta de

---

(1) B. 1431 (Ughelli II, 104; Tiraboschi, *Mem. Mod.* I, 121-2).
(2) *Cod. dipl. Lang.* 1011-3, nr. 591.
(3) *Cod. dipl. Lang.* 1017-20, nr. 595.
(4) B. 1433 (Muratori, *R. I. S.* I, 2, 428).
(5) Cfr. Giesebrecht, *Deut. Kais.* I, 383.

olla dei principi italiani, accorsi a prestare omaggio al nuovo sovrano. La monaca Hrotsvitha nel suo *carmen de gestis Oddonis I imp.* (1) ha impiegato alcuni versi a descrivere quello spettacolo (vv. 714-6):

> « Qua certe capta cuncti velut agmine facto
> Quaerentes regem proceres venere recentem,
> Certabantque suo iure se subdere magno ».

Fra questi *proceres* non può certamente essere mancato anche Brunengo. Come in qualche modo si accennò, e come meglio si vedrà in seguito, Brunengo in questi ultimi sei anni si occupò solo limitatamente degli affari della sua diocesi, nel senso che, per quanto si può congetturare, ad Asti non si intrattenne che ad intervalli. È facile pensare ch'egli siasi trovato lungamente a Pavia, alla corte di Lotario e di Berengario. È probabile ch'egli fosse colà anche all' avvicinarsi di Ottone; ma noi non sappiamo se abbia seguito Lotario nella sua fuga. Certamente egli non lo tradì, e non consegnò Pavia ai tedeschi. Se ciò fosse avvenuto il suo nome non sarebbe stato registrato col titolo di arcicancelliere in un diploma berengariano del 23 settembre. Se ciò è evidente, non è peraltro altrettanto sicuro ch'egli fosse a lato del re ancora nel giorno 26 settembre. Del resto, ogni sospetto di tradimento per parte di Brunengo cade affatto, anche perchè egli continuò a trovarsi in amicizia con Berengario e con Adelberto, dopo la partenza di Ottone I e dopo l'accordo intervenuto tra quest' ultimo e i due re italiani (2). Ottone festeggiò il Natale in Pavia, dove si fermò fino al principio di febbraio, allorchè, lasciata quella città, si affrettò alla volta della Germania, per la via di Como.

Tra i più fedeli a Berengario si annovera Attone di Vercelli (3), sebbene egli nei suoi scritti non ommetta di rimproverargli quanto crede in lui degno di rimprovero. Ma è nel parteggiare per lui ch'egli fa consistere il proprio patriottismo, giacchè oppone la nazionalità italiana alla tedesca. Widone vescovo di Modena, dal 952 fino alla seconda invasione tedesca, fu l'arcicancelliere di Berengario. Questi due

---

(1) *MGH.*, *SS.*, IV, 317-335.

(2) Ciò venne già notato da Schultz, *Atto v. Vercelli*, pag. 13. Ne parleremo in appresso.

(3) Schultz, p. 13, 58-9.

e Brunengo sono tra i vescovi che più operarono in favore di Beren gario; sicchè le parole di Attone, che dà a questa politica un decis colore di nazionalità, possono giovare a colorire con tinta un po' sim patica questo triste periodo della storia italiana; e lo spettacolo dolc roso della tirannia di Berengario tempera con un sentimento elevato con un nobile pensiero.

Brunengo tuttavia, almeno per qualche tempo, parteggiò per il r di Germania, del quale è registrato come arcicancelliere, secondo u diploma, datato in Pavia semplicemente coll'anno, ma naturalment posteriore al 23 settembre. Ottone I con quel documento privilegi Eistulfo arciprete di Vercelli (1). La ricognizione è la seguente: « Brun cancellarius adv. Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi e subscripsi ». Ad onta dei dubbî sollevati dal Waitz (2) contro l'au tenticità di questo diploma, esso è con piena fiducia accettato da u giudice competentissimo com'è Teodoro von Sickel (3), il quale non s nasconde la particolarità gravissima che presenta questo diploma ne nome dell'arcicancelliere Brunengo. Niun altro diploma Ottoniano rec quel nome, e nessuna altra memoria abbiamo sopra relazioni amichevo in questo momento intercedute tra Brunengo ed il re di Germania Il Sickel spiega la possibilità diplomatica dell'arcicancellierato di Bru nengo, dicendo che l'atto, come prova il suo tenore, è compilato d quel notaio, il quale aveva redatti anche altri atti per i re d'Italia A suo parere l'ultimo atto dovuto a tale notaio sarebbe: Böhmer 1440 vale a dire il diploma dato da Pavia, 960 ott. 25, da Berengario Adalberto in favore di Willa moglie del primo (4). Osserva il Sickel per segnare con precisione la data di quel documento, che Bruneng il 26 settembre trovavasi tuttora in relazione coi re italiani, essend loro arcicancelliere. Ottone, al primo momento della sua spedizione, no aveva ancora una cancelleria comunque ordinata ed accettò le cose com

(1) *Ch.* I, 167-8, nr. 101; Sickel, *DO*, nr. 136. Cfr. Köpke-Dümmler, *Otto d. Gr.* 19

(2) Cfr. Köpke-Dümmler, *Kaiser Otto der Grosse*, p. 197, nota 2.

(3) E dietro a lui dallo Schultz p. 13. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre* 321, Berlin 1889, dice che la cancelleria italiana di Ottone I fu organizzata nel 96 ma ammette due arcicancellieri precedenti a quell'epoca; cioè Brunengo, settembre 9 e Manasse, arcivescovo di Milano, 10 ottobre 951 a 15 febbraio 952.

(4) Muratori, *Ant. Ital.* II, 37-8.

trovava. Invece nel diploma 9 ottobre 951, pure dato da Pavia [1], a ormai assunto il notaio Wigfrid: in quel documento, che è in favore ei canonici di Verona, Bruno rimane cancelliere, ma *advicem* non i Brunengo, sibbene di Friturico arcicappellano. È costui l'arcivescovo i Magonza, già arcicancelliere di Ottone sino dal 30 giugno 937.

Il Fietz[2] pensò spiegare la presenza di Brunengo in altra maiera. Contrariamente all'opinione già manifestata dallo Stumpf[3], ed a accettata da von Sickel, egli vuole che il diploma riconosciuto nome di Brunengo, sia, non anteriore, ma posteriore al diploma ottobre 951 per i canonici di Verona (St. 198); lo pone dopo il 0 ottobre, giacchè con questo giorno egli crede istituita da Ottone separazione delle due cancellerie (tedesca ed italiana), giacchè nel mesimo giorno il diploma di conferma per il monastero di S. Ambrogio riconosciuto da Manasse, che ricomparisce nel medesimo officio anche ù tardi [4], mentre il 15 ottobre in un diploma per Chur comparisce ome arcicancelliere Brunone. Che tutto questo sia un'ipotesi infondata cosa evidente; e in ispecie dopo la pubblicazione dei diplomi Ottoani per cura del Sickel è quasi inutile avvertirlo. Ecco la tavola, ella quale a ciascun diploma precede il numero ch' esso porta neledizione del Sickel:

136. 951, Pavia — per Eistulf di Vercelli — Bruno *adv.* di runingo arcicancelliere.

137. 951 ott. 9, Pavia — per i Canonici di Verona — Bruno *lv.* di Frithurico arcicappellano.

138. 951 ott. 10, Pavia — per Milano — Bruno *adv.* di Maisse.

139. 952 ott. 15, Pavia — per Chur — Wigfrido *adv.* di Brunone.

140. 952 genn. 21, Pavia — per il monast. di S. Vanne — Vigfrido *adv.* di Brunone.

141. 952 febbr. 6, Pavia — per S. Sisto di Piacenza — Wigfrido *lv.* di Brunone.

---

(1) Sickel, *DO*, nr. 137.
(2) Op. cit., p. 26-7.
(3) *Reichskanzler*, nr. 196.
(4) Stumpf, nr. 199, 207.

142. 952 febbr. 6, Pavia — per i Canon. di Parma — Wigfrid adv. di Brunone.

143. 952 febbr. 9, Pavia — per i Canon. di Padova — Wigfrido adv. di Brunone.

144. 952 febbr. 11, Pavia — per il monast. di S. Giovanni Domnarum pavese — Wigfrido adv. di Brunone.

145. 952 febbr. 15, Pavia — per S. Ambrogio di Milano — Bruno adv. di Manasse.

146. 952 marzo 1, Zurigo — per Zurigo — Wigfrido adv. di Brunone.

È evidente che il Riconoscente non cambia per mutarsi della citt in cui il diploma viene elargito. Solo rimane che i due Riconoscen italiani compariscono in documenti riflettenti l'Italia. A parte Padov e sopra tutto Verona, città che si potevano forse in qualche mod considerare quasi come politicamente tedesche, e che alla Germani furono unite poco dopo, nella dieta di Augusta, è certo che Parma Piacenza non potevano sotto niun aspetto essere riguardate come te desche. Del resto, anche Padova e Verona appartenevano in quest momento al *regnum Italiae* (1).

Durante questo periodo che potremmo dire di attività politica, Bru nengo assai poco si fa conoscere in patria. Un solo documento di comm

(1) Teodoro von Sickel (*Beiträge zur Diplomatik VIII*, in: *WSB*, tomo 93, p. 72 sino dal 1879, combattendo l'opinione emessa dallo Stumpf (*Wirzb. Immunitäten* I. nota 56) — del Fietz non fa menzione — negò che nel 951 siasi fatta alcuna divisio della cancelleria imperiale (quale avvenne per certo più tardi), così che siasi creata u specie di cancelleria per l'Italia, testè conquistata. Nella redazione e ricognizione d diplomi, si adoperarono persone italiane, specialmente per argomenti di interesse i liano. Ad un notaio italiano è da attribuirsi, a detta del Sickel, la redazione del d ploma (Stumpf, 196: Sickel, *DO*, 136), Pavia 951, per Eistulfo arciprete di Vercel diploma che è della stessa mano che quello dei re Ugo e Lotario in favore del m nastero di S. Eusebio, 13 nov. 943 (*Ch.* I, nr. 91). Quindi non solamente si fece u ricognizione *advicem Bruningi*, di colui cioè che aveva in Italia coperto l'officio arcicancelliere agli ultimi cinque anni, ma Ottone si servì, come di scrittore e sott scrittore, di un uomo che egualmente appartenne alla cancelleria dei re italiani. Anche Wigfrido, che l'arcicancelliere Brunone assunse come officiale ordinario ne cancelleria imperiale, era italiano; lo dimostrano la sua scrittura, la lingua e l'ort grafia. Ecco l'opinione del Sickel, la quale scioglie, per quanto pare, tutte le difficol Per certo Ottone intendeva di onorare le persone di cui si serviva. Tale circostan dimostra che le pratiche cancelleresche erano ben conosciute anche in Italia.

ızione è posto a stampa nel periodo 946-951, ed è quello redatto in
sti nel giugno 948 del quale ormai si è parlato tante volte [1].
sogna anche notare il suo valore politico, e rilevare la circostanza
lla presenza di Odgero, che essendo vassallo di Berengario marchese,
isce come messo della parte regia. Non considero ora l'importanza
clesiastica di questo documento, in riguardo ai nomi dei dignitari che
l sottoscrivono. A questo documento sembra doversi accompagnare il se-
ndo tra quelli che qui si pubblicano. Pur troppo noi non possiamo più
rificarne l'anno, per lo stato deplorevole in cui la pergamena ci è
rvenuta. Ma se gli antichi archivisti hanno avuto ragione, l'atto spetta
a 950. Esso è una permuta fra il vescovo Brunengo ed Eremberto del
f Eremberto di Morozzo (« de loco Morucio »). Il documento porta i nomi
d Berengario ed Adalberto, che furono eletti a re il 15 dic. 950: è
edibile che il documento sia proprio degli ultimi giorni di quell'anno.

Non è a supporre che Brunengo seguisse Lotario dovunque egli
dasse. Si sa che l'arcicancelliere non faceva questo, mentre ciò nep-
re avveniva del cancelliere che apparentemente firma e riconosce il
loma. Se nel giugno 948 Brunengo trovavasi in Asti, non è pro-
bile ch'egli fosse in Lucca il 5 luglio appresso, donde è datato,
ne vedemmo, il diploma di Lotario per Waremondo. Ma neppure
probabile ch'egli rimanesse in Asti: la deficienza di documenti pa-
si col nome di lui, lo conferma. Rimane quindi a credersi ch'egli,
ai di sovente, si trattenesse presso al re, nel palazzo di Pavia.

XII.

Gli ultimi anni dell'episcopato di Brunengo.

Siamo giunti a considerare la parte politica dell' ultimo periodo
la vita di Brunengo, dal 951 al 965 incirca. È un periodo ab-
dante di documenti, ma abbastanza scarso di fatti.

Gli avvenimenti storici sono notissimi. Ottone sul cadere di feb-

(1) *Ch.* I, 160-3, nr. 98.

braio 952 lasciò Pavia, e il 1° di marzo dava già un diploma (
Zurigo. Per assicurarsi contro Berengario, e impedirgli di riprender
il regno, lasciò a Pavia il suo genero Corrado di Lorena[1]. Ottoi
si era già assoggettato i primati d'Italia. Scrive Hrotsvita (vs. 684)
« Primates regni propriae subdens ditioni ». Ma era facile prevedei
che cosa sarebbe succeduto, al partirsi del monarca tedesco. Le tra
tative iniziate tra Berengario e Corrado prepararono la partenza
Berengario per la Germania: colà, correndo l'agosto (952), nella diei
di Augusta si regolarono gli affari d'Italia. Berengario, che forse fi
dalla sua prima venuta in Germania, aveva riconosciuto i diritti
Ottone, e gli aveva prestato omaggio, ottenne ora che gli venis
restituito il *regnum Italiae*, tranne l'antico ducato del Friuli, spe
zato presentemente nei margraviati di Istria, Aquileia e Veron
Berengario ed Adalberto prestarono ad Ottone giuramento di vassa
laggio, obbligandosi a un tributo annuo. Il patto era gravoso, n
pur era l'unico possibile. La dieta fu solenne, e i suoi atti, in da
del 7 agosto, mostrano che vi parteciparono 4 arcivescovi e 21 v
scovo di Germania e d' Italia. Attone vescovo di Vercelli e fauto
caldo di Berengario tuttavia non vi si recò; dal 952 al 961 la su
vita ci è poco nota. E neppure vi andò Brunengo, sebbene altri v
scovi di luoghi non discosti dal suo vi si trovassero. C' erano infat
Adalgiso vescovo di Acqui, Liudfredo di Pavia e Giseprando di Torton
Ricorderò qui anche due altri prelati, con cui ci siamo più vol
incontrati, cioè Widone vesc. di Modena e Manasse arciv. di Milan

Se ignoriamo il motivo della assenza di Brunengo da August
ciò non c' impedisce di sapere ch' egli si trovava in buone relazio
con Berengario. Da poco erano ritornati a Pavia Adalberto e Berengari
quando essi concessero, 9 settembre 952[2], un diploma in favore d
monastero di Azzano nell'Astese. Il diploma fu rilasciato coll' inte
vento del vescovo Brunengo[3]. Il 23 maggio 954[4], da Pavia, i di

(1) Hrotsvita, *Gesta Odd.*, l. c. 332.
(2) Muratori, *Ant. It.* I, 909-910.
(3) Ghilini, *Ann. Aless.*, col 336; Ughelli IV, 346-7; *Chart.* I, 173-4, nr. 105. C
G. B. Adriani, *Signori di Sarmatorio*, p. 35.
(4) Questo è il primo documento che ricordi i due re in Italia; anche Fietz amme
(p. 32) che essi, quando lo segnarono, fossero appena giunti di Germania.

segnarono un importante diploma per Brunengo stesso, cioè il pre-
tto di cui si è già altrove tenuto parola[1]. È il diploma con cui
si concessero al vescovo il diritto di mercato in Quargnento, che è
ebs costrutta in onore di S. Dalmazzo, dove si custodisce il suo corpo.
nche nei diplomi di Berengario I (904) e di Rodolfo (926) è fatto
nno del diritto di tener mercato, ma questo si riferisce ai possedi-
enti della Chiesa. Quargnento era in relazione assai vicina all'epi-
opio, ma non le apparteneva. Laonde i due re dichiararono appunto
concedere a Brunengo che nella *plebs* suddetta il « mercatum cum
eloneo et publica functione et quidquid regiae nostrae pertinere vi-
tur parti ». Altrove cercheremo quale valore possa avere questo
to nella storia ecclesiastica di Asti; qui notiamone l'interesse politico.
runengo vi ha certamente fatto un acquisto, il cui valore noi non
ssiamo ora apprezzare con certezza. Si è notato in altra occasione
e nel 948 la chiesa di Quargnento era appellata *ecclesia S. Se-
ndi* [2], sebbene ormai vi fossero deposte le reliquie di S. Dalmazzo.
rovando ora quella medesima chiesa indicata col nome di *plebs S. Dal-
atii*, questo fa credere che la devozione a S. Dalmazzo vi fosse di
olto cresciuta. Forse lo stato di relativa tranquillità, a cui erano
desso ricondotte le vicine regioni, avrà avuto influenza sopra di ciò.
osì che il nome antico di S. Secondo scomparve, per lasciar luogo
nome del nuovo santo. A tale accrescimento di devozione sarà da
tribuirsi la istituzione del mercato. E quindi è facile credere che il
loneo sarà stato assai produttivo, se molti erano coloro che traevano
quella chiesa. Il mercato è mensile « singulis quibusque kalendis »,
idizio notevole a conferma di quanto si suppose. Ciò non ostante
mane sempre che il diploma non è molto ampio, e quale si potrebbe
pettare in favore di uno che per lunghi anni aveva rivestita la di-
ità di arcicancelliere. Forse a spiegar ciò possono aver concorso fatti
noi ignoti, e collegati colla mutazione dell'arcicancelliere. Per avven-
ra la presenza in Augusta del vescovo Widone di Modena e l'assenza
Brunengo sono pure circostanze collegate con ciò di cui dicemmo.

---

(1) *Misc.* XXVII, 254-5.
(2) *Ch.* I, nr. 98.

Al postutto, anche senza diplomi imperiali l'autorità vescovile an dava di necessità estendendosi sempre più, e la scomparsa del titol di *comitatus* ce lo ha indicato. Rimaneva sempre peraltro ferma l dipendenza di Brunengo dai due re, e tal dipendenza era di ragion feudale. Quindi i due re dicono di far quella concessione a Bruneng « nostro... fedeli dilecto » L'atto segue coll'intervento e a petizior di Walperto (arcivescovo di Milano) « nostri... amabilis fidelis. »

Non pare che Brunengo abbia avuto parte alcuna nei fatti pol tici di quegli anni. Quindi sono abbastanza frequenti i documenti ch ce lo mostrano in Asti, occupato negli affari della sua Chiesa. Nel feb braio 955 (1) « infra castro de Gurzani » egli stipulò una permuta co Sigeverto del fu Wigerio « de villa Walfenaria ». Gorzano è alla sin stra del fiume Borbore, a S. O. O. di Asti; Valfenara giace alquanto nord di Gorzano e a sud di Solbrito, a non grande distanza dal co fine del comitato di Torino. È a ritenersi che Brunengo si trovas a Gorzano (2); è tuttavia sempre indubitato, anche nella contraria ip tesi ch'egli si trovasse nell'Astigiano, e fosse nel suo episcopio. Un'alt permuta ebbe luogo nel marzo successivo (955) (3) tra Brunengo Eldeberto del fu Adalberto « de villa Publicis » (Piobesi). L'atto rogato in Asti. L'anno successivo, pure in febbraio, Brunengo stipu un'altra permuta con Grautone « de villa Valleglas » (4), e un'alt contemporaneamente con Sonifredus « de loco Vercellagi » (Vercell gio) (5). Dopo l'intervallo di oltre tre anni, ricomparisce Brunengo pu con una carta di commutazione, 29 nov. 959, stipulata con Sigenol *de villa Colomberii* (6). A questa commutaziane ne tien dietro un'altr 5 dic. 959, rogata « in vico Ociano »: Brunengo la stipula con Gi

(1) *Ch.* I, 174-6, nr. 106.

(2) Siccome nell'archivio della Chiesa di Asti si conserva la copia consegnat Brunengo, così sarebbe vano cercare in essa la firma del vescovo; questa si sarà i vece trovata nella copia che della permuta venne consegnata a Sigeverto: sicchè da mancanza della firma del vescovo nell'edizione che dell'atto si trova nel I tomo *Ch* non si può inferire l'assenza di Brunengo da Gorzano, al momento in cui il docume fu rogato.

(3) *Ch.* I, 176-8, nr. 107.

(4) *Ch.* I, 178-81, nr. 108.

(5) *Ch.* I, 181-2, nr. 109.

(6) *Ch.* I, 184-5, nr. 111.

'anni « de monte Valentine » (forse Casale Valentine, a S. di Asti) [1].
)el 960 si conservano due permute; la prima, rogata in Asti, sotto
l 7 luglio, ebbe luogo tra il vescovo e Antesammo del fu Aricardo
« ex genere Francorum » [2]; e la seconda, del pari stipulata nella
ittà di Asti, seguì il 16 nov. tra Brunengo e Rotzo « de loco Palum-
iare » [3]. Abbiamo una permuta anche del 961, 20 febbraio; ed ha
uogo con Giovanni « de Curteacomarj (Portocomaro) [4] » una vendita
ra privati, ma senza partecipazione di Brunengo ebbe luogo nella *ci-
itate Astense* nel maggio o giugno 961 [5].

Così siamo giunti al termine del regno di Berengario ed Adal-
erto. Non ostante una lunga lacuna, guardando le cose nel loro com-
lesso, può dirsi che Brunengo visse, durante il periodo di tempo ora
saminato, lontano dagli affari politici.

L'abbondanza dei documenti privati risponde assai bene alla scar-
sezza dei documenti pubblici.

Secondo il *Chronicon Rheginonis*, Berengario al suo ritorno in
talia si era affrettato a punire « episcopos et comites ceterosque Ita-
iae principes », ch'egli sospettava a lui poco favorevoli. Walperto,
he abbiamo trovato come interveniente in favore di Brunengo, era
tato da Berengario sostituito a Manasse nell'arcivescovado di Milano.

La sede di Asti era suffraganea della Milanese. La dipendenza della
ede Astese dalla Milanese apparisce chiarissima dagli avvenimenti che
ccompagnarono la contrastatissima elevazione di Alrico al vescovado di
Asti, secondo la narrazione fattane da Arnolfo [6]. Abbiamo in addietro
eduto che Valperto arcivescovo di Milano, verso il 967, tenne una
inodo per la riunione della diocesi di Alba a quella di Asti. La rela-
ione di amicizia di Valperto e Brunengo è forse altrettanto importante
uanto gli altri documenti ora citati per provare l'amicizia di Brunengo
er Berengario. Tuttavia tale relazione amichevole non era ancora tanto

(1) *Ch.* I, 186-7, nr. 112.
(2) *Ch.* I, 189-90, nr. 113.
(3) *Ch.* I, 190-1, nr. 114.
(4) *Ch.* I, 192-3, nr. 115.
(5) *Ch.* I, 193-4, nr. 116.
(6) *Gesta archiepis. Mediol.*, *MGH. SS.* VIII, 11.

forte, come quella che passava tra Berengario e Widone vescovo d
Modena. Ed è un fatto, che quest'ultimo sostituì Brunengo nell'arci
cancellierato; forse Brunengo fu punito per essersi troppo affrettato a
fare atto di omaggio ad Ottone in Pavia, ed avere accettato, sia pur
per breve tempo, l'incarico di suo arcicancelliere. I fatti accaduti i
appresso sono molto poco noti, ed è difficile portarne sicuro giudizic
Dapprincipio Widone e Brunengo si trovarono in eguali relazioni ami
chevoli verso Ottone. Il vescovo di Modena, che dapprima era stato d
Ottone conservato nella sua dignità, avendo poscia tentato di restau
rare la fortuna di Berengario ed Adalberto, finì per essere condott
prigioniero in Sassonia [1]. Brunengo fu tosto da Ottone largament
beneficato, ma siamo affatto all'oscuro sopra quanto possa essere av
venuto in appresso. Egli dunque dev'essere compreso, direttamente
indirettamente, tra quei principi di cui il *Chr. Rhegin.* dice: « Omne
pene... obvios habuit, atque, ulla resistentia, Papiam intravit ». O
tone I, dopo aver consumata la prima parte del 961 a preparar
alla spedizione, partì dalla Sassonia nell'estate 961. Alle Chiuse
Verona, Adalberto si vide abbandonato dai suoi, i quali gliene av
vano fatto espressa minaccia per il caso in cui suo padre si fosse r
fiutato di abdicare. Ottone fece a tempo di festeggiare il Natale i
Pavia. Il 2 febbraio ricevette da Giovanni XII in Roma la corona
imperatore, e con essa il possesso del regno italico. Prima degli as
sedî di San Giulio e di San Leo, visitò ancora Pavia, dove ritornò pu
di lì a poco, forse per prepararsi a dar compimento alla conquist
d'Italia. A Pavia lo attesta il diploma Stumpf 316, del 25 sett. 96
che è appunto dato in favore di Brunengo. Non pervenne fino a n
il documento originale, ma solo la copia che ne fu tratta due gior
dopo, 27 settembre, e fu inserta nel placito dal quale Brunengo otten
il riconoscimento del precetto ottoniano.

Tanto il diploma, quanto il placito sono atti molto importanti p
la vita di Brunengo. Secondo che dimostrò Handloike [2], dopo il me
cato e il diritto di fortificazione, i vescovi ottenevano ordinariamente

(1) Rhegino, *Chr.* in M. G. H., SS. I, 627.
(2) Cfr. *Misc.* XXVII, 255.

listrictio, cioè l'esercizio del diritto giudiziario. Con Ottone I entriamo
nel periodo in cui i vescovi crebbero sommamente in potenza. Il nuovo
mperatore si appoggia sopra di essi, per opporli ai più inquieti feudatari laici.

Il diploma predetto [1] fu dato ad istanza dell'imperatrice Adelaide,
e coll'intervento di Gezone vescovo (di Tortona) [2]. Conferma all'episcopio Astese, cioè alla chiesa di S. Maria e di S. Secondo, dov'è
vescovo Brunengo, « venerabilis episcopus nosterque dilectus fidelis ».
utti i suoi possessi. Questi sono descritti così: « Omnes plebes, abaias, cortes senedohia omnesque res et utrusque sexusque familias iure
iusdem ecclesie ». Conferma i privilegi e precetti concessi a detta Chiesa
« tam a nostris precessoribus quanque a nobis » « precipueque illut
er quod predicta mater ecclesia iure proprietario districtum mercatum
tque omnem publicam functionem suae posidet civitatis et circumcirca
nfra duo miliaria coniacentia. » Non vuole che alcuno abbia, per cagione di tali diritti, a molestare la Chiesa Astese « suumque pretaxaum vicarium nostrumque dilectum fidelem Bruningum ». Per conseguenza il diploma conferma tre cose: *a)* possessi territoriali: *b)* merato e pubblica funzione; *c) distretto* nella città e nei dintorni per
raggio di quattro miglia. Dei due primi punti si è già trovato traccia
vidente nei precedenti diplomi, non così del terzo.

Parlando del placito astese del 940, abbiamo avuto occasione di
vvertire che Brunengo possedeva diritti nell'Astigiano, dove aveva anche
lcuni vassalli, i quali compariscono negli atti di quel placito. Dinanzi
quel medesimo conte palatino fu tenuto il placito del 27 settembre [3].
a frase del documento è chiara: nella città di Pavia « in curte propria
Iotberti marchio comes palati. » Presiede al giudizio il suddetto marhese Otberto, risiedendo con lui parecchi illustri vescovi, giudici ecc.
vescovi sono: Widone vesc. di Modena (il quale aveva dunque otnuto il perdono imperiale, sebbene fino all'ultimo avesse servito i
ue re sconfitti, in qualità di arcicancelliere), Giseprando di Tortona,

(1) Sickel, *DO*, nr. 247; *Ch.* I, nr. 118.
(2) Giseprando di Tortona è chiamato Gezone anche da Liutprando, *Antapod.* in G. H., SS. III, 344. L'identificazione di Gezone fu stabilita dal Sickel.
(3) *Ch.* I, 196-8, nr. 118.

Gisulfo di Piacenza e Uberto di Parma: seguono poscia quattordi
« indices domni imperatoris, » dei quali alcuni ci sono già noti, con
Astolfo e Adelgiso. Il numero ben considerevole dei giudici regi ag
volmente si spiega pensando che il placito ha luogo in Pavia, dove e
il centro di quella magistratura. Seguono anche qui i vassalli: d
vassalli di Uberto vescovo di Parma, due di un tale il cui nome an
perduto, due di Giseprando e quattro di Brunengo. Altre molte perso
assistevano. Dinanzi a tutti costoro vennero Brunengo vescovo di As
e Alboino giudice, avvocato di lui e dell'episcopio, presentando
ricordato « (prec)eptum » di Ottone, che, per buona ventura, fu q
inserto per tenore. È detto che il precetto era sigillato e firmato
propria mano di Ottone: intendasi che Ottone vi aveva segnata
solita striscia sopra il monogramma. Data lettura del precetto, i gi
dici interrogarono intorno ad esso il vescovo ed il suo avvocato. E que
dichiarano genuino il diploma, riferendosene a « Warimundus came
rius et avocatus domni imperatoris, » al quale chiesero che dichiara
se riconosceva che il precetto non era falso. Warimondo rispose aff
mativamente, e disse che da parte dell' impero egli non domanda
che si sollevassero opposizioni ai diritti dell'episcopio astese: « vo
a parte ipsius episcopio — disse Warimondo — da parte domni i
peratoris seu da pars publica nihil contradicere quero quia nec legib
posumus eo quod iustum ipsum preceptum parti ipsius episcopio Asten
legibus esse debent et parti domni imperatoris nihil pertinet ad abe
dum nec requirendum nec pertinere debet cum lege, » e assentì a c
dovessero riguardarsi come proprietà dell'episcopio le « plebes, abaci
cortes, senodohias omnesque res, utriusque sexsu familias, district
et omnia que in ipso legitur precepto ». Questo, quanto alla assicur
zione del possesso; al che pure avevano alluso, nella loro doman
Brunengo ed il suo avvocato, dicendo: « parati sumus hic vestri p
sencia in racione standum et legitime finiendum, » e « quod plus es
domandando se la *pars publica*, rappresentata da Warimondo rico
sceva per vero e legittimo il diploma. — Questo è il sistema or
nario con cui si procedeva nelle cause, e i placiti si svolgono pre
a poco sempre così: la parte perdente dichiara sempre il suo tor
È chiaro che non si scriveva nell'atto del placito se non che il ris

ato ultimo della discussione, e la confessione alla quale, volente o
ıolente, era stato costretto colui che in realtà aveva torto. Anche
{uanto segue, cioè il giudizio pronunciato dai giudici, risponde per-
'ettamente allo stile e alle consuetudini degli altri placiti. Riferisco il
ıasso, perchè importante: « Et manifestacio ut supra facta rectorum
orum omnibus coram supra iudici et auditoribus paruit esse et iudi-
averunt ut iusta eorum altercacione et eidem Warimundi advocatori
ırofessione et manifestacione plebes abacias, cortes (seno)dohias, om-
ıesque res, utriusque secxu familia districtum et omnia que in ipso
egitur preceptum ipse Bruningus epicopus a parte ipsius episcopio
Astensis iusta ipsum preceptum aberet detinere deberet, et ipse Wa-
imundus camerarius (et avocatus) seu pars domni imperatoris vel
ıublica manerent exinde taciti et contenti, et finita est causa et anc
ıoticiam pro securitate ipsius episcopio Astensis fieri iusimus quidem
go Alpertus notarius domni imperatoris (Hotber)to comiti palacio et
udici admonicione scripsi ». Seguono, ordinatamente, le sottoscrizioni
lel conte palatino, dei sei vescovi e dei giudici palatini e imperiali.
Le formule della sentenza sono perfettamente rispondenti all'uso dei
ılaciti, con cui si pone termine ad una causa: in quel tratto, infatti,
parola di *altercatio* e *manifestatio:* si comanda alla parte publica
li doversene rimanere tacita e contenta, e si finisce per dichiarare
he la causa è finita. Affatto diversamente si procedette nel placito 940,
uando si confermò la permuta seguita nel dicembre dell'anno prece-
lente: Bernardo arciprete e prevosto dei canonici e il suo avvocato
ıresentarono l'atto della permuta, e i giudici, riconosciutolo valevole,
o confermarono senz'altro. Di qui risulta che il placito del 962 dob-
ıiamo riguardarlo, insieme col diploma, come la conclusione di una
ıiù o meno lunga opposizione opposta da Warimundo al vescovo.
Quando sia cominciata tale opposizione e quali caratteri essa abbia
ıvuto, noi lo ignoriamo.

Quanto alla natura sua e al suo valore giuridico, questo placito
orrisponde perfettamente ad altro placito pavese del marzo 902 (1),

---

(1) *Ch.* I, nr. 58. — Nel documento si legge l'anno 901, ma evidentemente calco-
ısi l'anno *ab incarnatione,* giacchè nel placito si loda un diploma che sarebbe poste-
iore al placito stesso qualora gli si mantenesse l'anno 901.

tenuto « in sacro palatio, » presente re Berengario, sotto la presidenz
di Giovanni vescovo di Pavia, e di Grimoaldo vasso e messo regio
e coll'assistenza di varî vescovi, giudici regî, ecc. Siedono costoro
giudizio « singulorum hominum ad iustitias faciendas ac deliberandas. »
Davanti ai giudici si presentò Sebastiano vescovo di Vercelli, assistit
dal suo avvocato, e mostrò il diploma con cui re Berengario, 8 lu
glio 901 [1] concesse alla Chiesa Vercellese il monastero di Lucedi
posto « in parrocchia S. Eusebii, » vale a dire entro il territorio dell
diocesi Vercellese. Letto il diploma, che fu testualmente inserto ne
placito, Garibaldo vescovo di Novara ed il suo avvocato dichiararon
di riconoscere giusto e legittimo il possesso di Lucedio da parte dell
Chiesa Vercellese. Dopo di che i giudici sentenziarono in conformit
al documento presentato e alle dichiarazioni dei rappresentanti dell
Chiesa di Novara. Decisa è l'uniformità tra i due placiti pavesi 90
e 962; dall'uno e dall'altro impariamo che il diploma reale avev
servito a por fine ad una preesistente contesa. Nell'un caso e nell'altr
il diploma imperiale costituisce la fonte del diritto, ed il giudizio de
placito dà valore esecutorio a questo diritto, e da privato lo rend
pubblico. Con che è chiarita una forma rilevantissima del process
giudiziario.

Dümmler [2] riguardò il diploma di Ottone I come una conferma
tuttavia non tratta la questione, ma ripete la frase del testo *confermò*
Gli si oppose un altro valente critico, Carlo Rieger [3], dicendo che l
voce *confirmare*, usata da Ottone, è sempre di significato non molt
preciso [4], che il diploma non dice espressamente a proposito del *d*
strictus che esso dipenda da diplomi anteriori, e finalmente che ne
placito del 27 settembre si sarebbe fatto appello anche a tale ante
riore documento contro le pretese dell'avvocato della parte pubblica

(1) È il diploma Dümmler, *Gesta Ber.*, p. 172, nr. 29.

(2) *Otto der Gr.*, p. 342. — Giacomo Gorrini (*Il Comune astigiano e la sua st*
riografia, Fir. 1884, p. 13) sta col Rieger contro il Dümmler.

(3) *Die Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause*, Wien 188
pag. 12.

(4) Ma *confirmare* è pur la voce che si adopera nei privilegi che sanciscono
rinnovano antichi privilegi; cfr. Bruzza, *Regesto della chiesa di Tivoli*. Roma, 1880-
pag. 168.

Rieger sembra disposto solamente a concedere che Ottone confermasse liritti ormai entrati nell'uso, ma non diritti ratificati per iscritto. Con-;esso questo ultimo punto, Rieger poteva anche ammettere l'esistenza li un diploma da noi oggi perduto, e del quale può essersi taciuto)er molti motivi; forse esso non avrebbe avuto alcun valore davanti ılla *pars publica*, nel tempo di Ottone, appunto per essere stato ·manato da Berengario ed Adalberto: forse, nelle vicende politiche di ¡uei giorni di guerra, il documento può essere andato perduto. Nulla li più facile che la perdita di un diploma. Del resto è facilissimo fare ınche altre ipotesi.

Senza il placito di Pavia del 27 settembre, noi ignoreremmo anche 'esistenza dell'Ottoniano. Che si riguardasse il presente documento ome una semplice conferma anche nella parte riflettente il diritto del listretto, questo è tutt'altro che escluso dal modo con cui si legano le lisposizioni dei diplomi anteriori alla menzione del diritto indicato: « confirmamus..... omnia privilegia atque praecepta..... conlata, preci-ueque illud... » In quel *precipue* dobbiamo vedere determinato il vero ggetto della questione, ma sempre in relazione ai *privilegia et prae-epta* che in quella stessa frase erano stati indicati. I precetti cui)ttone allude, furono, com'egli dice, « tam a nostris precedecessoribus uam a nobis conlata ». Non può da questa frase dedursi che Ottone I bbia anteriormente conceduto qualche altro diploma in favore della hiesa d'Asti, giacchè in quelle parole si può vedere soltanto una frase iuridica, che, nella sua vasta comprensione, tende ad eliminare il ericolo di qualsiasi ommissione che potesse tornare pregiudicievole lla parte. Tuttavia non è anche impossibile supporre che Ottone I, ella prima o nella sua seconda venuta a Pavia, 961-2, abbia elar-ito a Brunengo, mediante un diploma, il diritto del distretto. Per ɜrto, prima del 940 quel diritto non esisteva nei vescovi astesi, e lo rova il placito dato nel suburbio. Infatti, come si è accennato, non uò credersi che in quel placito siasi trattato unicamente della con-ɜrma del contratto di permuta. Come anche suonano le parole con ui il placito comincia, è a ritenere che il conte Uberto vi abbia am-ministrato la giustizia a quanti da lui la richiesero. La fine della ɜrie dei conti d'Asti e lo estinguersi anche del nome del comitato

Astese, non si farà tuttavia ancora attendere lungamente. Ad ogni mod non ci è possibile precisare con qualche probabilità il momento in cui s possibile collocare il privilegio del distretto, se questo fu veramente co cesso — come sembra ammissibile — prima del 25 settembre 962 (

Ottone I parla chiaramente del diritto posseduto « iure propri tario » dalla Chiesa, e comprendente « districtum mercatum atque omne publicam functionem » sì della città, che dei dintorni, fino a due migli Non pare probabile, che se per il mercato di Quargnento si credet necessario di chiedere e scrivere un formale diploma, alla sola co suetudine siasi lasciato di regolare una questione di tanto maggio gravità. E notisi che la consuetudine, nel 962, anche se comincia subito dopo gli ultimi ricordi delle magistrature regali in Asti, non p teva essere guari antica. Ancora nel 943 i documenti astesi ricorda un giudice regio. Quantunque sia vero che la voce *confirmare* pos prendersi in significato men che preciso, è pur chiaro che essa sol e la parola *corroborare* si adoperano nel diploma del 962. Per quan ha riguardo ai possessi territoriali, si usano le parole: « [concedimus] confirmamus et coroboramus; » venendo poscia alla conferma dei p vilegi, si adoperano invece soltanto: « insuper confirmamus. » Non è dunque nelle espressioni alcuna frase che accenni ad un dono fat in quel momento. Ciò spicca confrontando le parole del diploma p Brunengo con quelle subito dopo usate nel diploma 6 ottobre 962 favore di Widone di Modena « concedimus, donamus atque largimur » (e nell'altro, 3 nov., per il prete Erolfo « concedimus, donamus, co firmamus ac coroboramus. [4] » Ottone I, 20 maggio 969 [5] conces

---

(1) Non si potrebbe escludere la possibilità di una concessione di Berengario circa il *distretto*, appoggiandosi al diploma di Ottone III per Pietro d'Asti, 19 luglio (*Ch.* I, 289-290, nr. 172), in quanto che quell'imperatore nell'atto di confermargl *distretto* sulla città e circuito per 4 miglia, ricorda solo suo padre e l'avo: « sec dum nostrum antecessorum imperatorum sive regum, videlicet avi et patris no praecepta et nostrum etiam ». Da un lato l'ommissione di Berengario II si spiegl rebbe facilmente, e, comunque, l'ommissione non è negazione. D'altro lato poi la c cessione del circuito di 4 miglia non solo non è anteriore a Ottone I, ma data solta dal secondo di lui diploma, 969.

(2) La voce *concedimus* è supplita dal Sickel, dove la pergamena è rotta.

(3) Sickel, nr. 248.

(4) Sickel, nr. 249.

(5) Sickel, nr. 374; *Ch.* I, 221-3, nr. 132.

ın altro diploma alla Chiesa di Asti, di cui allora era vescovo Rozone, che gli aveva chiesto di confermare quanto alla Chiesa stessa era stato elargito « a praedecessoribus nostris tam regibus quam imperatoribus et religiosis viris ». Dopo tale preambolo, dichiara di aver fatto fare *hoc praeceptum* riguardante i possessi territoriali (« omnes plebes, cortes, Castellum Vetus, etc. »), i servi (« utriusque sexus familias »), ed oltre a questo il « districtum et theloneum ipsius civitatis in circuitu et circumquaque usque ad quattuor milliaria, » il ripatico del Tanaro, l'abbazia di Azzano, ecc. Per tutte queste conferme e concessioni adopera complessivamente tre verbi: « concedimus, donamus, confirmamus et corroboramus. » Poi segue a dire del diritto lasciato a Rozone e ai suoi successori di erigere *ubicumque voluerint*, nei luoghi spettanti all'episcopio, castelli, torri, merli, ecc. E per quest'altro permesso fa uso della frase « insuper concedimus atque largimur ». L'opposizione delle espressioni è chiara. Ottone I, abbandonando a Brunengo il distretto fino a due miglia, non concedeva nulla che il vescovo astese non possedesse ormai. Solamente metteva fine ad una questione vertente tra lui e Warimondo. Perciò paragonando il diploma presente con quello che quasi nel tempo stesso Ottone aveva conceduto (6 ottobre) a Widone, appare che quest'ultimo è più largo del primo, in quanto esso importa una concessione nuova. Anzi con questo diploma, Ottone I, non solo dà a Widone molte concessioni, conferme, ecc., in vantaggio della sua Chiesa, ma concede a lui, durante la sua vita, l'abbazia di Nonantola. Questo è un premio personale, di somma entità. Nel diploma stesso indirizza il discorso a lui come a « dilecto... nostro fideli et archicancellario. » E difatti egli lo conservò in quella carica fino alla sua partenza d'Italia, nell'inverno 965. Il 3 gennaio 965 Ottone, da Sant'Ambrogio (Comense) [1] « ad sanctum Ambrosium in itinere, » diede un diploma, la cui ricognizione porta ancora il nome di Widone [2].

---

(1) Sickel, *DO*, nr. 274.

(2) Il Terraneo, *Adel. illustr.* I, 142, scrive a proposito del villaggio di Sant'Ambrogio da cui è datato il diploma 3 genn. 965: « probabilmente nella terra di Sanambrogio situata tra Torino e Susa sulla pubblica strada ». È Sant'Ambrogio situato sulla antica via romana, tra Torino e Monginevro, e precisamente in prossimità della

Così avviene che Walperto di Milano, Brunengo di Asti e Widor di Modena si trovano congiunti, e battono la strada medesima. Ques è importante a notarsi. Widone è anche più deciso che Brunengo in fa vore di Ottone I, ed è al suo fianco in Roma nel novembre 963 [1]. I quella occasione, egli è fra i pochi vescovi della « Liguria » e del « Emilia » che accompagnano l'imperatore e lo consigliano. Ma apper Ottone fu in Germania, i grandi d'Italia gli crearono nuovi imbarazz « quidam ex Langobardis more solito ab imperatore deficiunt et Ada bertum in Italium reducunt » [2]. Così scrive il continuatore di Reg none, il quale si trattiene specialmente sopra Widone, non tanto perch egli lo riguardasse come il più reo, ma perchè Widone si recò i Germania, simulando di voler manifestare all'imperatore i nomi d ribelli; tanto narra il cronista, il quale aggiunge la particolareggia notizia della sua cattura. Il cronista scrive di lui, e in lui evident mente vuole più o meno colpire i suoi compagni, così: « vulpina ca liditate imperatori se simulans fidelem ». Widone e gli altri *Long bardi* si erano affrettati a richiamare Adalberto. Costui era giunto bens ma la fortuna gli era stata contraria. Il duca degli Svevi Burcard sconfisse i ribelli nella battaglia del 25 giugno 965. Adalberto fugg e dei due suoi fratelli che combattevano insieme con lui, uno, ci Kuno, fu costretto alla resa, e l'altro, Widone, cadde in battagli Quando Ottone I discese in Lombardia, nel successivo autunno, no trovò più alcun nemico: si occupò solamente di punire i ribelli, l maggior parte dei quali esigliò al di là delle Alpi [3]. È precisament in questo momento che noi perdiamo di vista Brunengo.

---

stazione romana di Ocelum (cfr. Ferrero, *La strada romana da Torino al Monginevr* estr. dalle *Mem. dell'Accad. di Torino*, serie 2, t. 38, p. 12, Torino 1888). Da ques lato la supposizione del Terraneo non sarebbe impossibile; ma essa cade sapendosi certo che Ottone da Pavia passò in Germania per la strada comense, dirigendosi Reichenau, e poi a Heimsheim e Worms. La dimostrazione di ciò trovasi nella mon grafia *Kaiser Otto der Grosse* di R. Köpke ed E. Dümmler, p. 369. Questi si fonda sull'esplicita dichiarazione degli *Ann. Einsidl.* (*M. G. H.*, SS., t. 3). Nel Comense, e pr cisamente in quel di Varese, si trovano anche oggidì due villaggi denominati San Ambrogio.

(1) Liutprando, *Antap.* in: *MGH.*, *SS.* III, 344.

(2) *Cont. Chron.* Reginon., in: *MGH.*, *SS.* I, 627.

(3) Cfr. Giesebrecht, *Gesch. d deutsch. Kaiserzeit*, I, 493 (5 ediz.).

Non posso affermare che Brunengo sia stato uno degli esigliati da Ottone. Le parole del continuatore di Reginone [1] sembrano escluderlo: «.....Sigolfum Placentinum episcopum, quosdamque ex comitibus Italicis propter Adalbertum priori anno a se deficientes, in transalpinas partes Franciae vel Saxoniae custodiendos direxit.» Quivi peraltro si può osservare che il silenzio del cronista non costituisce una vera prova contraria. Del resto anche senza ammettere che Ottone, allorchè nell'autunno 966 [2] discese in Italia, abbia esigliato Brunengo, si possono escogitare altre maniere per collegare la mala riuscita della rivolta di Adalberto e dei Lombardi, colla scomparsa di Brunengo. Tutto tuttavia rimane allo stadio di pura ipotesi.

Ecco i pochi documenti d'indole privata che posso qui citare intorno a lui. Qui si stampa l'atto di permuta del gennaio 959 tra Brunengo e Arimundo figlio di Stefano, il quale ultimo consente alla stipulazione dell'atto. Al settembre 963 spetta un contratto di permuta [3], conchiuso nella città di Asti, tra il detto vescovo e Liutprando di Alfiano. Altra commutazione conchiuse Brunengo, nel gennaio 964 « in loco Pedreriolo, » con certo Rifredi « de loco Columbaigo. » Con questo documento cessano le memorie di Brunengo. Si è già detto non essere probabile che Brunengo abbia continuato a lungo a tenere l'episcopato Astese, che solo nell'autunno incirca del 966 appartenne a Rozone. La installazione di Rozone nell'episcopato sembra combinare colla venuta di Ottone I in Italia: certamente risulta che quel vescovo ebbe la detta sede col beneplacito, anzi coll'*esame* dell'imperatore. D'altra parte ci sono ormai noti i vincoli di amicizia fra Berengario e Widone di Modena, che fu travolto nella rovina, in cui andò a perdersi Adalberto. Sappiamo che Brunengo prese parte a molti fra i rivolgimenti politici, di cui fu contemporaneo; e sappiamo ancora delle sue antiche relazioni colla famiglia di Berengario. Tutte queste circostanze lasciano supporre che la sua caduta sia da attribuirsi a cause politiche. Forse egli fu uno di coloro che Ottone, alla sua discesa

(1) *MGH.*, *SS.*, I, 628.
(2) Il 27 agosto 966 Ottone I era ancora a Ruffach (Sickel, *DO*, nr. 333).
(3) *Ch.* I, 202-3, nr. 121.

in Lombardia, punì coll'esiglio, ma più probabilmente la sua poten
si era già estinta antecedentemente, e forse per opera del duca Bu
cardo (1).

Al nome di comitato va a poco a poco sostituendosi quello
episcopato (2). Nel diploma di Ottone III del 992 (3) si adopera la fra
indeterminata « episcopatum aut comitatum Astensem ». Questo nat
ralmente non impediva che un rappresentante imperiale potesse semp
tener placito in Asti. Lo si vede dal fatto. Giacchè « domnus Adilger
cancellarius et missus domni Heinrici regis » tenne placito il 30 gi
gno 1043 (*Ch.* I, 552-3, nr. 323) in Asti, anzi addirittura «
casa domni Petri episcopi episcopatus sancte Astense ecclesie ».
poteva essere diversamente; giacchè il vescovo riceveva appunto dall'i
peratore la giurisdizione politica. Il vincolo feudale importava appun
che il vescovo riguardasse l'imperatore come suo *senior*, e l'imperato
conservava intatti i suoi diritti supremi di sovranità.

In quali condizioni fosse ridotta l'autorità comitale al finire d
pontificato di Brunone, ci è ormai ben noto. L'autorità regia inve
non si poteva dire estinta del tutto. La dipendenza stessa del vesco
dall'imperatore era di natura feudale, e i possessi del vescovo e del
Chiesa erano legati a questo vincolo.

Non pervenne fino a noi alcun placito fatto in nome del vesco
sicchè non possiamo conoscere come si procedesse in tale riguardo.
ben ci restarono due atti del tempo del vescovo Rozone che hanno
ferimento al processo giudiziario. Uno di essi riguarda i diritti dell'
piscopio Astese fuori dell'episcopato; alludo al placito tenuto nel
« villa Saviliano, iudiciaria Taurinense » 981, agosto 18 (3) dove
discusse intorno ad alcuni possessi della Chiesa Astese in *Cassi*, *M
rozo* (Morozzo) e *Morezeta* (Moretta ?), località indubitatamente estran
all'antico comitato di Asti. Contro ai diritti della Chiesa si era leva

---

(1) Ad Ottone I è pure attribuito un diploma in favore di S. Emmerano di
tisbona, di cui egli conferma i beni, coll'autorità del papa, e di alcuni vescovi, tr
quali è l'Astese. Il diploma è falso: SICKEL, *DO*, nr. 457, pp. 619-21.

(2) *Misc.* XXVII, 260.

(3) *Ch.* I, 289-290, n. 172.

(4) *Ch.* I, 260-1, nr. 151.

Eremberto del fu Rozone « de loco Carpadengo. » Il placito fu tenuto da Waltari, giudice e messo imperiale: è costui un magistrato — lo vi avvertì — che risiedeva abitualmente in Pavia. Egli siede per rendere a tutti giustizia « singulorum ominum iusticias faciendas ac deliberandas. » Per Asti comparisce l'avvocato della Chiesa, Garimondo, il quale dichiara di avere più volte sporto reclamo contro le male azioni di Eremberto, il quale non intervenne al placito. Waltari, seguendo l'ordinaria giurisprudenza, giudicò bensì in favore di Garimondo, ma colla formula *salva querella*, a protezione dei possibili diritti dell'altro. La formula adoperata nella sua richiesta, dall'avvocato episcopale, dimostra la riconosciuta dipendenza verso l'imperatore. Egli fa la sua richiesta « propter dominum et in elemosina domini imperatoris ac anime sue mercedis. » Il secondo documento è più importante, perchè si riferisce a Govone, cioè ad un villaggio del territorio Astese. È un esame di testimoni, 989 luglio 30 [1], ascoltati per decidere una questione di possessi tra l'episcopio e Adalberto prete. L'esame ha luogo nella *domus* episcopale « infra castro Govoni, » alla presenza di alcuni *buoni uomini*, che si segnano alla fine dell'atto, ossia del *breve*. La parte episcopale è rappresentata da Alberico avvocato dell'episcopio e del vescovo (Rozone), mentre Adalberto comparisce in persona, insieme con Andrea suo nipote ed avvocato. Nessuno presiede, e il solo giudice palatino presente è Giovanni, ma egli non fa altro che scrivere l'atto. Cominciasi colla licenza data da Alberico ad Adelberto di provare « per testes » i propri diritti. Ma i testi risposero in favore del vescovado e la parte opposta, confessando di non poter rifiutare la testimonianza dei testimoni, si allontanò. Non c'è decisione alcuna e Giovanni firmando, dice « interfui et hunc brevem scripsi. » Egli non potea trovare una espressione migliore per rappresentare la vera natura di quell'atto. Il diritto giudiziario del Vescovo si venne esplicando sempre più. Anche nel diploma 969 di Ottone I esso rimane alquanto velato. È tuttavia a notarsi una distinzione capitale: il vescovo teneva il *distretto* della città di Asti e di un determinato circuito (circondario) ed oltre a ciò aveva diritti giudiziari sopra per-

(1) *Ch.* I, 285-6, nr. 169.

sone da lui dipendenti anche fuori dei limiti di quel *distretto*. Di c
si è parlato più volte discorrendo di Audace. Qui basta indicare c
in quel diploma si definiscono esattamente i diritti giudiziari del v
scovo sui suoi dipendenti. Ottone dice di *concedere, donare* e *confe
mare* che nessun *colono* o *abitante*, sia del Castel Vecchio, sia
ogni altra terra dell'episcopio « a nullo homine per placitum aut p
legem distringatur, dilaniatur, nisi ante praetaxate sanctae ecclesi
praesulis suique missi presentiam et talem legem ibi faciat quale
ante nostram aut nostri comitis palatii presentiam facere debuerant.
Il vescovo od un suo messo valeva quindi altrettanto quanto l'imperatc
od il conte locale, purchè si trattasse di persone dipendenti dal
Chiesa Astese. Qui non c'è di certo un privilegio nuovo; ma ques
diploma spiega, completa ed interpreta gli altri atti. I successivi c
plomi spiegano la potenza episcopale che va via crescendo. Il diplor
di Ottone III, 992, è assai importante, e nel ricordo dei *negotiator*
che si volevano favoriti, mentre si assicuravano, nei loro affari, col
protezione vescovile, conserva evidentemente le traccie del costituii
della società nuova. Anche nel diploma di Ottone III si parla d
distretto per il raggio di 4 miglia; e l'imperatore dice di confe
mare privilegi elargiti da se stesso, dal padre e dall'avo. Nell'inte
vallo tra il diploma di Ottone I, 969, e il presente del 992 n
non abbiamo alcun diploma imperiale per Asti. Evidentemente risult
che ce ne devono essere stati almeno due, cioè uno di Ottone II e
uno di Ottone III.

Chiudo questo paragrafo mettendo in rilievo che i vescovi Asté
continuarono a riguardare gli imperatori quali loro *seniores*, con
dicono chiaro, a proposito di Enrico II e di Enrico III, i vescc
Alrico (1024) e Pietro II (1043). Era una vera dipendenza feudal
simile a quella per la quale Pietro di Dusino nel documento 941, cl
qui sotto si pubblicherà, dà a Brunengo il titolo di *senior*.

XIII.

I « vicini » e i « consortes » nell'Astigiano.

Per il tempo di Brunengo non abbiamo traccia dei *negotiatores*, che formarono assai presto uno dei migliori vanti, ed una delle più larghe fonti di ricchezza per Asti. Ma se essi erano ormai numerosi e potenti prima del cadere del sec. x, è a credersi che il commercio abbia cominciato a ridestarsi parecchio tempo avanti, e precisamente dalla metà incirca di quel secolo, cioè dal tempo della decadenza e fine del dominio Saraceno in Provenza.

La mancanza dei documenti diretti lascia luogo appena a qualche supposizione, giustificata da ciò che, senza precedenti, non si potrebbe spiegare la larga fioritura dei tempi immediatamente successivi. E ancora si potrebbe aggiungere questo, che le mutazioni politiche non possono andar disgiunte dalle mutazioni economiche, salvo che di quelle possiamo essere più presto e più facilmente informati, mentre che queste, avvenendo a rilento e partendo dalle classi meno alte della società, possono rimanere più lungamente celate. Un fatto, la istituzione del *mercato*, di cui si è tenuto parola, può fornire tuttavia una prova in favore anche del risveglio economico.

Se non possiamo parlare dei *negotiatores*, abbiamo almeno qualche notizia sulla piccola proprietà per il tempo di cui ci occupiamo.

La proprietà, oltre che alla Chiesa, e alle famiglie illustri, apparteneva anche — omettendo ormai la *pars pubblica*, di cui si è detto — a tre specie di possessori: *a)* « vicini », *b)* « consortes », *c)* singoli individui. La proprietà individuale era molto diffusa, e i documenti ne fanno cenno ad ogni momento, così da tornare inutile il recare esempi. Si ha l'esempio di un ebreo possessore di una terra, « terra Dondoni iudeo [1]. » Anche i preti, come persone private, pos-

(1) 827, in *Ch.* I, nr. 16.

sedevano, e gli esempi spesseggiano. In un doc. del 909 (1) è rico
data la « terrola Valderissi presbitero. » Abbiamo poco fa indica
un doc. del 989 in cui comparisce Adalberto prete, che agisce i
causa contro l'episcopio, circa il possesso di alcuni terreni ch' eg
pretendeva fossero di suo diritto. Nella causa egli è assistito da su
nipote Andrea, che agisce come suo avvocato. Un documento 18 di
966 (2) contiene una compera fatta da Giselberto prete. Leobardo pre
fece pure una compera in terreni nel 973 (3); e quest' ultimo doc
mento sarebbe veramente importantissimo, a cagione della estensio
dell'acquisto, se non si trattasse di Farigliano ed altri luoghi, situa
bensì in vicinanza all'Astigiano, ma ormai fuori di esso. Fariglia
giace molto a SO. di Asti, cioè a sud di Dogliani, sulla destra d
Tanaro. — Quanto ai possessi dei *vicini* posso citare due document
nei quali il possesso dei *vicini* è ricordato solamente nella descrizio
dei confini di terre considerate nell'atto; quindi poco possiamo sape
sulla condizione di quelle terre. Il primo documento è del 7 lugl
960 (4) « de terra una parte vicinorum. » Il secondo è del 28 apri
973 (5), ed in esso, mentre si descrive una terra « in loco et fun
ubi dicitur Cassiano », tra i confini si indica « terra vicinorum.
Insieme coi *vicini* vanno ricordati i *consortes*, dei quali non è ra
il ricordo nei documenti. Documento 840 (6): « terrola Valperti et
consortis suis. » Anche nel doc. 872 (7) parlasi dei consorti di Stavel
Documento 943 (8) « terra..... Cunimundi..... et suo consorte »
doc. 954 (9) « terra Adhalberti et de consortes », « terra de co
sortes »; doc. 955 (10) « Wigerio et suis consortis » « Gauffredus
suis consortis »; doc. 959 genn. (11) « terra..... Stefano et de su

(1) *Ch.* I, nr. 69. Fu attribuito al 910.
(2) *Ch.* I, nr. 127.
(3) *Ch.* I, nr. 141.
(4) *Ch* I, nr. 113. Si riferisce a Vigliano (« in loco et fundo Viliano. »
(5) *Ch.* I, nr. 140.
(6) *Ch.* I, nr. 22.
(7) *Ch.* I, nr. 31.
(8) *Ch.* I, nr. 90.
(9) *Ch.* I, nr. 104.
(10) *Ch.* I, nr. 106.
(11) È il terzo dei documenti qui pubblicati.

nsortes » ; doc. 970 [1] « ..... Giseberti et Martini germanis et nsortis Godeprandi. »

Lo studio sulla natura dei consorzi, e i diritti territoriali e giudici dei *consortes* presenta gravissime difficoltà, per la scarsezza così me per la poca chiarezza dei documenti. Il Gaudenzi [2], al quale bbiamo un accurato studio sulla proprietà in Italia durante l'antico edioevo, non ha tentata l'ardua questione, e solamente ha messo in iaro che a lungo si conservarono « i beni allodiali accanto ai beficiari. » Non certo i beni dei *consortes* si potevano porre tra i neficiari, che, come la parola stessa indica, hanno natura feudale. la resterebbe a vedere quale forma di diritto allodiale si debba rinoscere nei beni dei *consortes* e dei *vicini*. A noi basterà indicare documenti Astesi che si riferiscono a tali indagini.

La vicinia ed il consorzio sono forme di possesso in comune, assai ffuse nell'alto medioevo, e che, negli ultimi anni specialmente, furono getto a studi molteplici. Dario Bertolini [3], considerando la *vicinia* edioevale come una subdivisione del comune, la fa derivare dalla *cinia* romana, e quindi vede in essa un elemento della vita, non lo economica ma anche politica del nuovo comune. Generalmente raltro si fa invece derivare la vicinia, e la relativa comunione dei ni, dall'antico concetto germanico, secondo il quale i beni erano sseduti in comune da tutto un popolo, o da una tribù, ed ai priti non rimaneva che l'uso di essi; tra i privati si faceva annualente la distribuzione dei terreni. Traccie di siffatte distribuzioni riodiche dei beni, occorrono numerose, e non è questo il luogo di rinacciarle, dal momento che i documenti che ci stanno davanti non nservano neanche il nome di *sors*. Francesco Schupfer [4], il quale sisse un lavoro elaboratissimo intorno alle forme di proprietà nell ntico medioevo italiano, parte appunto dal concetto della proprietà llettiva presso i Germani, per ispiegare il concetto di *vicinia*, e si sferma alla legislazione longobarda ed all'editto di Rotari, dove è

(1) *Ch.* II, nr. 28.
(2) *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del medioevo*, Bologna 1884, p. 89.
(3) *Statuti della città di Concordia*, in : *Arch. stor. ital.*, 5 serie, I, 158-9.
(4) *Allodio*, in : *Digesto ital.*, II, parte 2, p. 445 segg.

parola delle regole cui sottostavano gli utenti i possessi in comune « fabula quae inter vicinos est. » L'uso dei *comunisti* riguardav sopra tutto i pascoli, e per questi il possesso collettivo durò con mag giore tenacia: per contro le terre coltivate avevano spiccata tendenz a diventare proprietà privata. Le ragioni sono chiare. L'agro a col tura e non il pascolo rappresenta il lavoro giornaliero dell'agricoltore

Tale è la proprietà dei vicini; essa importa quindi « la comunion del villaggio. » Daccanto alla proprietà dei *vicini* sorge la propriet privata, la quale tuttavia fa la sua comparsa non tanto come propriet individuale, quanto come proprietà famigliare. Scrive lo Schupfer [1] « L'antica collettività del villaggio non ha ceduto in sulle prime ch a una nuova forma di collettività, che si venne collocando intorno a essa; vo' dire la collettività della famiglia. » Questo avviene man man che si fa più intensa la coltura del suolo, e si smette il mutament annuo delle singole possessioni nelle mani dei lavoranti. Le famigli non si accontentano più del godimento temporario della terra lor toccata in sorte; avvezzandosi a risiedere e coltivare a lungo un dat terreno, finiscono per ridurlo in proprio dominio, e a ciò ottenere im piegano ogni sforzo: come la locazione temporanea finisce a poco poco in locazione ereditaria, così la proprietà temporanea si svolge i perpetua ed ereditaria. Più tardi sorge la proprietà individuale a bat tere in breccia la proprietà famigliare. Vinto anche in questo camp il concetto della collettività della proprietà, il concetto stesso tuttavi non muore, ma si trasforma, e, risorgendo, dà origine ai consorz liberi. La via ch'esso batte in tale trasformazione è segnata dall stesso vincolo famigliare. Questo cioè si allarga: comprende, oltre a veri membri della famiglia, anche i parenti e congiunti, i quali, pu potendosi staccare gli uni dagli altri, preferiscono, per libera volontà di rimanersene uniti. Così abbiamo il libero *affratellamento*. Così no si distrugge, ma solamente si modifica la tendenza, di certo comune mente riconosciuta [2], che si aveva a mantenere indivisa la massa dell proprietà famigliare. Cotale distendersi del concetto famigliare, è, se

(1) *Allodio*, in: *Digesto ital.* II, parte 2, p. 456

(2) Cfr. PERTILE, *Storia del dir. ital.*, III, 364.

ndo lo Schupfer, ad ogni modo molto antico, e risale agli stabilimenti
rbarici fatti in base al concetto delle *fare*, *generazioni*, *linee*. Lo
chupfer traccia in questa maniera la sua teoria sulla comunione della
oprietà; dove può notarsi, come, in fondo, questi tre concetti, vicinia,
miglia e consorti, siano tra loro così collegati, da doversi dire piut-
sto tre aspetti di un concetto stesso. I Germani assai prima della
ro discesa in Italia e del loro stabilirsi quaggiù, avevano svolto il
ncetto famigliare così da prepararlo a ricevere quel triplice aspetto,
e ora rilevammo nella questione della proprietà [1]; tra le *propin-
uitates* germaniche e le nuove forme di possesso medioevale le rela-
oni sono innegabili, quantunque non si abbia a dimenticare che anche
i diritto romano, e le relative tradizioni possono aver avuto in ciò
parte loro. G. Salvioli [2] esaminando con molto amore questo ar-
pmento, riunisce insieme tutte le forme del possesso in comune, scri-
ndo: « i liberi. . . . . stabiliti su uno stesso territorio formavano fra
ro una specie di società civile e godevano in comune di certi van-
ggi stabiliti dalla consuetudine. Queste associazioni presero diversi
omi secondo la condizione delle persone che le costituivano e secondo
paesi. Si chiamarono *socii*, *consocii*, *pares*, *compares*, *consortes*, *con-
cini*, ecc. » E cita [3] anche qualche documento bergamasco nel quale
mpariscono insieme associati « vicini et consortes » (documenti del 1090
del 1120). Fermandosi a dire dei *consortes*, asserisce il Salvioli [4]
e se ne trovano dovunque; ma dei luoghi da lui menzionati nessuno
opartiene alla regione piemontese. Assai argutamente rileva la somi-
ianza tra i beni consorziali ed i beni pubblici, e scrive (p. 221):
il *consortium* dei documenti longobardi e delle carte posteriori è
n'associazione di abitanti o di famiglie unite da un rapporto locale,
è la qualità della terra la base dell'associazione, o da un rapporto
orale se lo scopo di questa è la reciproca protezione. » Cotalchè il

(1) Di ciò ho parlato nel volumetto *Saggio di ricerche intorno al diritto famigliare
nsiderato quale criterio per giudicare della civiltà dei Germani antichi*, Torino 1887;
ggasi ivi, a p. 40.

(2) « *Consortes* » *e* « *Colliberti* » *secondo il diritto longobardo* (*Atti e Mem. delle
. Deput. Mod. e Parm.*, serie III, t. 2 (Mod. 1883), pp. 189-90).

(3) Op. cit., p. 215 6, 268.

(4) Op. cit., p. 219-20.

consorzio sarebbe il tramite tra la proprietà collettiva, secondo il si stema longobardo e la proprietà individuale. Anzi avviene il caso ch il diritto di proprietà privata sia legato da determinati doveri vers i *vicini*, ovvero verso il capo dei singoli luoghi [1]. Tutto il medioev ci dà l'esempio di simili costumanze giuridiche. Tutto il medioevo, specialmente il medioevo più antico, presenta un intreccio singolar delle più varie forme di proprietà [2]. I documenti Astesi ce ne dann esempi evidenti; beni feudali e beni allodiali, servi, vassalli e senio rappresentano principî economici e politici diversi ; e nel loro molte plice rapporto, si moltiplicano le forme della proprietà fondiaria: consorzi e le vicinie valgono in questo per qualche cosa, e segnan lo stadio a cui è giunta la proprietà delle persone del popolo, s questa parola si vuol usare come termine di distinzione dal *senior* dalla *pars publica* [3] e dalla chiesa.

Tutti questi concetti trovano la loro applicazione pratica negli att

---

(1) Giacomo Grimm, *Deutsch. Rechtsalterthümer*, 2 Aufl., Göttingen 1854, p. 530.

(2) Carlo De Stefani (*Di alcune proprietà collettive nell'Appennino e degli ordina menti relativi* in *Arch. per l'antropol. e l'etnologia*, Vol. XVIII, fasc. I. Firenze 188 persuaso che « ad illustrare la storia non chiara delle antiche popolazioni italiche dei loro istituti » siano da studiarsi le « proprietà collettive » e convinto ancora ciò, che le traccie di proprietà collettive, che si trovano sugli Appennini di Modena Lucca, rappresentino quasi i « ruderi di un passato, il quale va inevitabilmente scon parendo » espone i risultati delle proprie ricerche fatte in quei luoghi e col det scopo. Descrive la proprietà collettiva tanto quanto la riscontra esercitata sopra t dato terreno, come quando riflette invece il diritto di raccogliere qualche prodot agricolo. Nel suo studio, si limita alle condizioni odierne, dove si tratta di fatti; quan poi alle teorie, egli risale alle origini, e si spinge anche esageratamente in tempi trop antichi. Escludendo l'ipotesi che tale forma di proprietà provenga dai Longobardi, fa rimontare nientemeno che al II° o III° secolo av. C., e crede « molto verisimile che essa si debba attribuire ai Liguri. Come ognun vede, queste sono gratuite asse zioni; perciò l'opuscolo sotto l'aspetto storico non può avere che secondario interess — Di proprietà in comune si occupa anche Pietro Bertolini, *La verità sul Montell* Bassano 1888.

(3) Può confrontarsi con quanto diciamo ora con quello che succede in molte pa d'Italia, anche in epoche relativamente tarde. Così p. es. a Baldaria, nella pianura t il Veronese ed il Vicentino, alcuni documenti del 1221-1288 (*Arch. Ven.* XXXIII, 12 mostrano che si usava ancora designare fra parecchi comunisti utenti, alcune este sioni territoriali ; mentre avveniva anche che alcune campagne bene divise e segnat passavano per rotazione da una in altra mano, tra persone anteriormente determinat Il primo è il sistema seguito dal popolo, mentre il secondo ha carattere feudale, e rotazione avviene tra persone di una stessa famiglia signorile (cfr. A. De Stefani, i p. 529 segg.).

stesi del nostro tempo. La proprietà individuale è, come abbiamo etto, provata da gran numero di atti; ma anche la proprietà comune ra i vari membri della famiglia è innegabile non solo, ma anche ınegabilmente frequente. L'atto 861 (Ch. I, nr. 28) parla di una ɜrra posseduta da Natario detto Triario e da Giorgio suo nipote. econdo un documento dell'a. 861 (Ch. I, nr. 29), Noremberto e .delgauso, fratelli germani, « ex genere Francorum », comperano un ɜrreno per sè ed eredi. Secondo un atto dell'a. 872 (Ch. I, nr. 31), tavele aveva ereditato una terra ch'era stata di suo zio, *barba-ne*, tadeverto e del costui fratello (Giselberto). Con tali espressioni già i ammette una forma di consorzio tra parenti; ma nell'atto stesso 'è una frase molto più espressiva, nella quale il predetto Stavele ed suoi *consortes* rinunziano ad un diritto da esercitarsi in comune opra il terreno che viene alienato. Quindi la base giuridica del conorzio non è propriamente la proprietà del fondo, ma è invece il diritto a esercitarsi sopra questo fondo. Qui possiamo vedere una allusione lla consuetudine antica, in forza della quale la proprietà di tutto l terreno era della Gau, salvo ai singoli individui di legarsi o manɜnersi legati in consorzi per approfittare dei redditi del terreno stesso.

L'atto 959 (Ch. I, nr. 110) parla di una proprietà di Bernardo, ıldo ed Ugo, fratelli germani del fu Attone. Quindi anche succede he parecchi congiunti assumono, tutti insieme, una locazione. Con ocumento del 974 il vescovo Rozone concesse una locazione ad Erem- erto ed ai figli di lui Eremperto ed Anselmo. Cotali associazioni ulla hanno di men che comune; solamente la loro frequenza è noɜvole, così come il legame che dimostrano avere cogli altri fatti econoıici. Tale comunità di possessi apparisce anche nel doc. del 984 (Ch. I, r. 158), dove una vendita di terreno è fatta da Rotperto del fu tavelione, unitamente ai suoi nipoti Stavelione e Odelberto del fu lagimberto, di Montalto; costoro non erano germani, giacchè profesıno « totis insimul ex naccione nostra legem vivere romana. » Cuıoso può essere il documento del gennaio 959 qui in fine pubblicato, ove Stefano e i suoi consorti hanno una proprietà separata da Arimundo glio di Stefano stesso. Arimundo commuta col vescovo Brunengo, e il adre acconsente alla commutazione. Descrivendosi le terre, oggetto

della permuta, si menziona « terra predicto Stefano et de suos consortes. » Pare dunque che Stefano coi suoi consorti avessero diritti di proprietà, ai quali rimanesse estraneo il suddetto Arimundo. Del resto vigevano pienamente così i diritti di eredità per giudicato (testamento) come per successione. Di ciò si fa ricordo assai spesso. Noremberto e Adelgauso, fratelli, franchi di stirpe, acquistarono nell'a. 861 (Ch. I nr. 29) un terreno, per sè ed eredi, con diritto di giudicarne. Le frasi « ipsius vel successores et eredis », « heredes vel successores eorum » o simili, si incontrano ad ogni istante [1]. E ai parenti spettavano diritti di successione, anche se non esisteva alcun vincolo di consorzio [2]. Talora la proprietà è in comune tra persone che non sembrano aver parentela tra loro. Altrettanto dicasi di Celso e Grauso in doc. dell'a. 836 (I, nr. 21), e di Benedetto prete e Ghisulfo chierico in documento dell'a. 832 (Ch. I, nr. 20). Ma ciò avviene di raro.

Abbiamo visto alcuna volta ricordati in forma assoluta i *consortes* senza che a questa parola preceda, come d'ordinario, un nome proprio che indichi con chi i consorti hanno vincolo consorziale. Nel doc. 954 (Ch. I, nr. 104) descrivendosi i confini di un terreno, è detto: « terra Adhalberti et de consortes », « terra de consortes. » Le due espressioni suonano conformemente, ma il concetto non è identico. Nel secondo caso il nostro pensiero risale immediatamente alla « terra vicinorum » indicataci pure da documenti, sebbene con una certa rarità. In ciò avremo un altro vincolo tra il consorzio e la vicinia.

La scarsezza dei documenti non ci permette di conoscere se anche in Asti avvenga che le terre a pascolo o a bosco siano rimaste in proprietà comune o consorziale, in preferenza che le terre a coltura intensiva. Certamente la coltura era varia assai, ed in una estensione non grande di terreno vediamo talvolta indicarsi campi (arati), terra gerbosa, pascoli, paludi, luoghi di pesca, acquedotti, ecc. [3]. Anche la

(1) Cfr. documenti I, nr. 44 (a. 886), 90 (a. 943,) ecc.

(2) Doc. del 933, *Ch.* I, nr. 82.

(3) Cfr. il documento 973, ag. 21 (*Ch.* nr. 141). Esso riguarda Farigliano e altri luoghi situati un po' a sud dell'Astese. Tuttavia serve a dare abbastanza giusto il concetto generale su questa forma interessante della proprietà nel medioevo.

Astese è l'esempio offerto dal documento marzo 941, che qui pongo in luce. L'estensione di terreno è venduta per 3 lire, e comprende agri coltivati, prati, viti, selve, pascoli, pometi, paludi, condotti d'acqua, ecc.

rcostanza che noi dobbiamo tutti gli antichi documenti Astesi ad
ıa medesima fonte, l'episcopio e la canonica di Asti, ci rende difficile
: poter avere cognizione di tutte le forme di proprietà, e di ogni
ıestione relativa, locchè è tanto più grave in quanto che pochi sono
;i atti tra privati, che, per posteriore cessione di beni, siano passati
:l'archivio della Chiesa. Così che siamo quasi costretti a conoscere
:lo di sbieco e indirettamente quanto si attiene alla proprietà pri-
ıta [1]. Bisogna infatti tener sempre a mente la natura del doppio
ıiginale, che rogavasi in occasione di un contratto. Nella maniera di
ındere *pubblico* e ratificare l'atto non potevasi seguire l'identico si-
:ema in ambedue gli esemplari; poichè a ciascuna parte contraente
ıteressava avere la ratifica dell'altra, e non la propria. Per avere
ıena ed intera cognizione di un documento bisognerebbe possederne
idue esemplari, che stavano in mano di una e l'altro dell'altra parte.

XIV.

I servi come oggetto di proprietà.

Oltre ai terreni, si potevano possedere anche servi; anzi non era
ıssibile non possederli trattandosi di servi *coloni*, e quindi legati al
t:reno che dovevano coltivare [2]. Parlando dei servi *coloni*, a proposito

(1) Non credo che alludano a proprietà vicinale le frasi « terra qui per(tinet de-
c·)te de Valleriani » e « terra qui pertinit de iamdicta curte de Valleriani. » Devono
eere espressioni con valore unicamente geografico, indicando terre che spettavano
aı Corte di Vaglierano, senza *direttamente* indicare a chi appartenessero in proprietà.

(2) Vendendosi il fondo venivano a vendersi le *famiglie* che lo coltivavano. Non
stoccava quindi l'unità famigliare, come succedeva talvolta; e perciò era nei servi
rıettato il matrimonio. — Intorno ai connubi servili, molte erano state ed erano le
dpute e discrepanti le consuetudini, finchè Alessandro III nel 1155 ne dichiarò la
lıttimità (cfr. CIBRARIO, *Della servitù e del servaggio*, p. 259-60. I nostri documenti
pvano che i servi conservavano il diritto di costituire e conservarsi in famiglia. Il
dloma di Rodolfo per Oberto (924, *Ch.* I, nr. 73) a proposito del Castel Vecchio no-
mıa tre gruppi di fratelli, e accenna alle rispettive mogli e figli. Il diploma di Ugo e
Lario 938 (*Ch.* I, nr. 87) rammenta Secundus colla moglie Lovemperga, Kesto colla
mglie Almelberga, ecc. Quindi si ha anche ricordato il nome di due mogli, e queste
de come tali. Del resto, specialmente trattandosi di servi coloni, difficilmente pote-
v.i seguire sistema diverso.

di Audace, si è veduto [1] ch'essi erano molto frequenti, mentre ra
era la servitù personale. Non era tuttavia estinta neppur questa, c
trovammo legata da essa anche una persona ecclesiastica, cioè Marti
suddiacono. La libertà personale che si afferma di Stefano « lil
ommo » in carta dell'a. 875 [2] può opporsi tanto alla servitù p
sonale, quanto alla servitù rurale. Del tempo di Brunengo, o pi
tosto dei primi mesi dell'episcopato di Rozone è un documento,
dic. 966 [3], in cui si parla di servi coloni spettanti a terreni
proprietà privata; locchè è ben degno di osservazione. Giselberto pr
comperò da Adelmanno ed Edelburga, giugali, professanti legge lon
barda, alcuni terreni in Montafia, con servi ed *ancille*, di cui rest
i nomi, colla dichiarazione che godevano sanità di mente e di cor
« mente et corpore esse sanos. » Essi si chiamano: « Belitatio, Agi
et Adalberga, Resta, Eremperga naccione eorum Italie. » Sull'uso de
voce *Italia* nel senso geografico si è già indicato qualche antica te
monianza [4]. Ognuno sa essere ovvia l'espressione « in Italia » ne
note cronologiche degli atti pagensi, dove si indica il regno dei r
narchi nel « regnum Italiae. » La frase « naccione eorum Italia
sostituisce la professione della legge degli uomini liberi. Lo schi
aveva bensì una nazione, ma non alcuna personalità giuridica [5]. Co
termine di confronto adduco l'atto di commuta per cui nel 955
Aupaldo abate del monastero milanese di S. Ambrogio diede a W
cario un fanciullo, servo, di nome Giovanni figlio di Leone, di Colog
« naccione eius italica. »

Sui servi ed ancille della chiesa Astese a cui accenna per es.
diploma di Ugo e Lotario, 938, non parlo, dacchè se ne è disco
a proposito di Audace.

---

(1) *Misc.* XXVII, 179 segg, 1183, 206.
(2 *Ch.* I, nr. 33.
(3) *Ch.* I, nr. 127.
(4) *Misc.* XXVII, 242.
(5) Pertile, *St. del diritto ital.*, III, 9.
(6) *Cod. dipl. Long.*, nr. 611.

XV.

Vassalli episcopali.

I possessi dell'episcopio Astese sono di varie forme, così in riguardo ai terreni, come per rispetto alle persone. Dall'episcopio dipendono servi, locatari e vassalli. I primi, colle loro famiglie, sono legati alla terra, e con essa si contrattano, cioè si contratta l'obbligazione che li lega al terreno da essi coltivato. I locatari hanno obblighi diversi, a seconda delle circostanze. I documenti che riguardano Brunengo, per la maggior parte sono commutazioni. Le compere e le locazioni tengono tra essi pochissimo posto. Nel nov. 937 [1] Brunengo diede in locazione, come si è visto, a Junperto detto Guncio una casa ed altri diritti nel Castel Vecchio, dandogli tra l'altro il dovere della difesa militare contro i Saraceni « et propter persecutione paghauorum waitare et defendere. » Nel settembre 963 [2] *placuit et convenit* tra Brunengo e Liuprando del fu Govone, abitante in Alfione (« in loco curte Alfoni ») una terra nel medesimo sito. In questo caso Brunengo non agisce per sè ma per la basilica di S. Michele, la quale, con quanto le appartiene, dipende dall'episcopio di Asti. Il contratto è chiamato « livello », colla durata di 29 anni, verso un fitto di 6 denari, che il locatario pagherà in ciascun ottobre « in civitate Astense ad domum eiusdem episcopio », consegnandoli al vescovo suddetto, ai suoi successori, o al *messo* episcopale. L'atto del 941 che qui stampo è una compera. Del resto, non abbiamo altre forme di atti, che permute, e queste sono in gran numero. I vassalli, come rilevammo altrove, cominciano solo a questo tempo, e formano una prova della trasformazione che subiva la Chiesa Astese. Rappresentano i suoi domini feudali a distinzione degli allodiali.

Veniamo ai vassalli. Non sono rari i documenti che ne facciano ricordo.

(1) *Ch.* I, nr. 86.
(2) *Ch.* I, nr. 121.

a) 939 dic. (Ch. I, nr. 88 docum. inserto): « Gumperto qu
Rocerio vocatur vassallo. . . . . episcopi Bruningi. »

b) 940 marzo 14 (Ch. I, nr. 88): « Walfredus de Calian
[Calliano a N. di Asti, sulla via da Asti a Moncalvo]; » « Wilielm
de Audelingo [Oddolengo, non molto a NO. di Moncalvo]; » « Adal
bertus de Aliano [Alliano], Autberti quondam comiti filio; » « ite
Walfredus filius quondam Arimundi. »

e) 944 marzo 13 (Ch. I, nr. 92): « Rubone q. Alberic
Anselmo, Ribaldo. »

f) 962 sett. 27 (Ch. I, nr. 118): « Adelgisus, » « Rotbe
tus, » « Albertus, » « Anselmus. »

g) 963 sett. (Ch. I, nr. 121): « Alliverto. »

Così, supponendo anche che *Anselmus* del 944 sia una person
sola con quello del 962, abbiamo sempre dodici vassalli, e ques
sono persone di rilievo. Parecchi tra essi, come di costume, siedon
nel placito, ed uno, Adelberto, è di famiglia comitale e tiene ricc
possedimenti in varie parti dell'Astese, e particolarmente in Allian

Egualmente può citarsi ancora una volta la locazione in favo
di Gumperto, 937 (1), il quale ricevendo dal vescovo una parte d
Castel Vecchio, oltre all'obbligo della difesa militare aveva anche quell
di pagare un annuo fitto al vescovo stesso, o ai suoi successori « a
a misso vestro vel super altario sancte Marie domo episcopio sita civ
tate (Astensi). »

XVI.

Missi e Visdomini Episcopali.

È ben raro, o anzi non mai occorre di trovare persona distinta c
titolo di messo episcopale, tranne nel caso delle permute, dove na
turalmente il *missus* è sempre rammentato. Ma il *missus* nel sens

(1) *Ch.* I, nr. 86.

li rappresentante del vescovo in altri affari di amministrazione o li governo sia spirituale, che temporale, non occorre. Abbiamo ›oc'anzi indicato un documento del settembre 963 (Ch. I, nr. 121) n cui il locatario si obbliga a pagare il fitto a « domni presuli ut ad eius successores vel ad eorum misso. » Ma in tal caso la oce *misso* può essere suscettibile d'interpretazione lata; piuttosto he il titolo di un officio, è l'espressione generica del rappresentante el vescovo.

Assistono o rappresentano il vescovo, il vicedominus e l'advocatus.

Del *vicedominus* non sono molti i documenti per il tempo che a oi ora importa. Ne dò l'estratto.

a) 941 marzo (docum. qui edito). Pietro arciprete di S. Martino i Dusino abitante in Valfenera professante legge longobarda « vice-ominus de Aste civitate » fa una vendita a Brunengo.

b) 943, luglio (?) (Ch. I, nr. 90). « Grasevertus diaconus et icedominus » è uno dei messi del vescovo per esaminare alcuni ter-eni in occasione di permuta.

c) 948, giugno (Ch. I, nr. 98). « Grasevertus diaconus et icedominus » sottoscrive alla permuta, ma senza prendere alcuna altra arte all'atto.

Di qui in poi il visdomino si muta. E in luogo del Graseverto iacono e visdomino, troviamo: « Grasevertus archidiaconus et prepo-.tus canonicorum »; se ne fa menzione assai di sovente in carte degli nni 954, 955, 956, 960 (Ch. I, nr. 104, 107, 108, 113). Il ıo posto come visdomino lo occupa Willielmus.

d) 954 marzo (Ch. I, nr. 104): « Willielmus » « vicedominus, ivente lege salicha. » È semplice testimonio. Non firma, ma c'è solo suo *signum*.

e) 955 febbraio (Ch. I, nr. 106): « Wilielmus vicedominus ә Aste civitate » e, insieme con esso, Ragimbaldo prete si recano ad saminare i terreni, che formano oggetto di una permuta. In luogo ella firma autografa c'è soltanto il *signum*.

Abbiamo quindi come visdomini, prima un ecclesiastico e poscia n laico. Sotto Audace non si ricorda alcun visdomino. Anteceden-ımente, cioè al tempo del vescovo Giuseppe, fungeva come visdomino

il diacono Staurace. Ad una permuta dell'aprile 886 [1], subito do
il vescovo, firma « Staurace diaconus et vice domino », il quale r
seguente giugno [2] fece una commutazione con Pietro arciprete del
Chiesa di S. Pietro d'Asti. Da questa commutazione nulla si p
dedurre circa le attribuzioni del visdomino, perchè essa è fatta
Staurace come persona privata, e non come officiale della Chiesa. E
sendo poscia Staurace salito alla cattedra episcopale, se ne dedu
ch'egli era persona assai rispettata, e perciò sembra che alla digni
di visdomino si attribuisse molto valore. Il Ficker [3] parlando (
visdomini episcopali nel tempo antico, trova assai vario l'officio (
visdomino, di età in età, di paese in paese. Per l'Italia egli opina c
esso rappresentasse il vescovo, almeno nei giudizi, quale giudice, ment
l'avvocato è suo rappresentante come parte. Egli sa benissimo che
vicedomino può essere tanto chierico, quanto laico; ma gli esempi c
egli adduce di un visdomino laico sono di epoca relativamente tarc
Anche il Ficker riconosce che il *vicedominus* potè avere, specialmer
in tempi relativamente tardi, l'officio di esercitare le funzioni di conte
di visconte in luogo del vescovo. Tuttavia, in generale, non si potret
ora più ripetere ch'era suo mandato il disimpegno degli offici comita
siccome nei passati anni si poteva sostenere, con apparenza di verità
Al tempo del vescovo Giuseppe, il vicedomino Staurace aveva ser
dubbio tutt'altro a fare, che di agire come conte: il conte c'era ed agi

Non è rado il ricordo dell'avvocato dell'episcopio. La frase c
cui esso si annuncia l'abbiamo esaminata in addietro; e nella mor-
grafia intorno ad Audace [5] abbiamo veduto che il vescovo è acco-
pagnato dall'avvocato nei placiti, mentre nei contratti agisce in p-
sona, senza bisogno dell'altrui assistenza. Questa regola vale anc
per Brunengo, del quale i contratti, specialmente di permute, so
tanto numerosi. Dò l'elenco dei documenti che parlano dell'avvoca
dell'episcopio ai tempi di Brunengo.

---

(1) *Ch.* I, nr. 42.
(2) *Ch.* I, nr. 43.
(3) *Forsch.* II, 29 31.
(4) Fossati e Vesme, *Vicende della propr. fondiaria in Italia*, p. 243.
(5) *Misc.* XXVII, 204.

XVII.

Avvocati Episcopali.

L'elenco di questi « advocati » è breve:

a) 939 dic. (Ch. I, nr. 88, docum. inserto). « Germano notaius et scavino advocatus predicti episcopatus Astensis. » È un messo piscopale ad esaminare terreni cambiati.

b) 940 marzo 14 (Ch. I, nr. 88). « Germanus scavino istius omitato, advocatorem suum (*di Brunone*) et episcopii istius sancte Astensis ecclesie. » Comparisce al placito tenuto da Uberto conte di Asti, nel quale si ratificò la permuta fatta, 939 dic., tra l'episcopio d i canonici Germano che interviene come avvocato vescovile e quindi ome parte non siede tra gli altri scavini che assistono il giudice.

c) 962 sett. 27 (Ch. I, nr. 118). Placito di Pavia tenuto da)berto conte palatino, in cui Brunengo ottiene assicurati i diritti ella Chiesa Astese contro le pretese, cui accampava « Warimundus amerarius advocatus domini imperatoris. » Nel placito comparisce, oltre l vescovo Brunengo, anche il suo avvocato: « Alboinus iudex, eius t ipsius episcopius advocatus. » Come si vede, l'avvocato, lo è del-'episcopio, ovvero dell'episcopio e del vescovo. L'unica eccezione, di ui ci siamo in addietro occupati, si trova in un documento di altra poca, cioè nel placito dell'anno 887 (*Ch.* I, 74, nr. 45): « Grauso idex domni nostri advocatus ecclesie hastense ..... sancte Marie et ıncti (Secundi) », « Grauso iudex et advocatus. » In altro luogo ldurrò i motivi per cui ammetto ormai l'autenticità di questo doımento; ma tuttavia non posso tacere che se non si può, a mio 'edere, dubitare dell'autenticità di quel placito, può peraltro sospetırsi che in esso siasi introdotta qualche lezione errata. La pergamena ı cui fu tratta l'edizione per cura del Cibrario, si conserva nell'arıivio canonicale di Asti: è una copia del secolo XI circa, e fatta ıdubitatamente con poca diligenza. Quindi non è del tutto impossi-

bile che anche in questo caso il testo originale leggesse in mani da togliere la differenza di espressione che spicca ora tra il prese passo, ed i passi corrispondenti negli altri documenti citati.

Aggiungo anche un altro documento, sebbene posteriore a B nengo. Si è più volte toccato del placito di Savigliano 981 ag. 18 nel quale, al tempo del vescovo Rozone, davanti a Waltari giudice discusse intorno a certi possessi contrastati all'episcopio Astese. An a quel placito, nel quale il vescovo di Asti non comparve, si prese il suo avvocato « Garimundus avocatus episcopio sancte Astensis clesie. » Nell'esame testimoniale fatto in Govone 30 luglio 989 (2) questioni di possessi tra l'episcopio e prete Adalberto, il primo è r presentato dall'avvocato Alberico. L'azione ha luogo senza che alc *publica* autorità vi presieda, perchè oramai la *pars regia*, e più anc l'autorità comitale si trovavano profondamente spossate. Ma se rim pur l'ombra delle antiche istituzioni civili, anche l'autorità dell'av cato ha la sua ragione di essere e di manifestarsi.

L'avvocato rappresenta quindi l'episcopio nei placiti, sia da s sia insieme col vescovo. Esso è avvocato dell'episcopio, e non d chiesa. Altre attribuzioni non gli sono attribuite, fuor che quella di e il rappresentante del vescovo nelle querele col potere pubblico.

Appena è il caso di avvertire che l'avvocato è sempre pers rivestita di carattere pubblico; è uno scavino, od un giudice. Uno non fosse tale, non sarebbe stato riguardato come sufficiente a r presentare l'episcopio davanti all'autorità regia, alla *pars publ* Tale circostanza non è senza valore quando si voglia determin l'importanza e l'autorità che la *pars publica* conservava ancora secolo X.

---

(1) *Ch.* I, nr. 151.
(2) *Ch.* I, nr. 169.

XVIII.

Altri avvocati ecclesiastici.

Come l'episcopio così anche i canonici, se dovevano presentarsi linanzi all'autorità giudiziaria, avevano bisogno di un avvocato. Nel placito 14 marzo 940 [1] comparve Bernardo arcidiacono e preposto lella canonica di S. Maria Astese « una cum Giselprandus f. q. Walperti de loco ubi curte Octaveni dicitur advocatorem suum. » Anche i semplici ecclesiastici si presentavano in simili occasioni col proprio ivvocato. Nell'esame testimoniale del 30 luglio 989 prete Adalberto è iccompagnato da « Andrei nepoto et avocato eius. »

Anche gli ecclesiastici tuttavia, quando avevano a stringere qualche contratto lo facevano personalmente, senza bisogno di agire per mezzo lell'avvocato. Avveniva per ogni sacerdote quanto accadeva per le chiese, per l'episcopio. Anzi il chierico, allorchè agiva come persona privata, era tenuto a seguire la legge in cui era nato. In moltissimi casi a legge non è espressa nè per l'ecclesiastico, nè per il laico. Ma pur sistono parecchi casi nei quali anche l'ecclesiastico dichiara la propria egge. Gius. Salvioli [2] ha illustrato questa questione in modo molto otto ed erudito, mostrando sino a qual punto l'ecclesiastico fosse solito bbandonare la legge della famiglia in cui era nato, e seguire « pro onore sacerdotii » la legge romana. Egli ritiene che dove il notaio on registrava la legge seguìta dal chierico, si debba presumere ch'egli eguisse la legge paterna. Fu solo intorno al sec. XI che la Chiesa iuscì ad ottenere che gli ecclesiastici fossero riguardanti di legge romana; ed anche in quel secolo si hanno esempi in senso contrario. Del esto, la questione della legge per gli ecclesiastici è molto oscura ed itralciata.

---

(1) *Ch.* I, nr. 88.

(2) *Nuovi studi sulle professioni di leggi*, in: *Atti r. Deput. di storia patria per le rov. Moden. e Parm.*, 3ª serie, t. II, p. 389 segg.

Ecco quanto per Asti c'insegnano i documenti, dei tempi di Brunengo e di Rozo: — *a*) 941 marzo (carta che ora si pubblica): Pietro arciprete della pieve di S. Martino di Dusino, abitante in Valfenaria, visdomino di Asti, professa « de naccione mea lege vivere Longobardorum. » — *b*) 941 nov. 11, (Ch. I, nr. 18): Adalberto prete « qu profexso sum ex naccione mea lege vivere Longobardorum. » — *c*) 981 giugno (Ch. I, nr. 154): Martino prete del fu Sacxone « de loco Pulcengo, qui professo sum ex naccione mea lege vivere Longo(bardorum) — *d*) 987 luglio 8 (Ch. I, nr. 162): Uberto diac. « de ordine Astensis ecclesiae » « qui professo sum ex naccione mea lege vivere romana. » Per conseguenza, sopra quattro professioni di legge fatta da ecclesiastici, abbiamo tre professioni di legge longobarda, ed una sola d legge romana; ed anche questo dipende soltanto dalla nascita del diacono Uberto, e non da motivi dipendenti dalla dignità ch'egli rivestiva È curioso trovare tre professioni di legge longobarda, e niuna di legg franco-salica, mentre i franco-salici avevano senza alcun dubbio lasciat ricordi ed impronte profonde in Asti.

XIX.

Cenni sui possessi dell'episcopio.

Sarebbe affatto fuor di luogo il far qui una indagine minuta su vasti possessi della Chiesa d'Asti, mentre tale ricerca meglio andrebb eseguita quando si venisse a parlare dei tempi successivi, nei quali l ricchezze territoriali della Chiesa d'Asti raggiunsero il loro massimo (splendore. Aggiungeremo appena qualche parola a quanto si è dett discorrendo di Audace [1]. Il quadro più completo dei possessi territo riali episcopali ce lo dà, per quest'epoca, Ottone I col suo precett 25 sett. 962 (Sickel, *DO*, 247), che facendo uso di parole alquant elastiche, si esprime così: « ..... omnes plebes, abatias, cortes, sen

(1) *Misc.* XXVII, 204 segg.

dohia omnesque res et utriusque sexusque familias iuri eiusdem ecclesie. » Il plurale *abatias* può essere in diversi modi interpretato; un'abbazia era quella di Pedona o di S. Dalmazzo, la quale tuttavia non risiede affatto nell'antico luogo distrutto dai Saracini. L'altra abbazia è a ritenersi sia quella di Azzano, la cui fondazione, siccome si disse, non è chiara, per quanto riguarda la cronologia. Sebbene indeterminate, le espressioni di Ottone sono tuttavia molto gravi; specialmente sembreranno tali, rammentando che quel diploma fu appunto impetrato da Brunengo contro le pretese della *pars regia* Pavese. Come ogni autorità pubblica fluisce nel vescovo, così le ricchezze si volgono a lui.

In diretta relazione colla città i documenti ricordano abbastanza di sovente il Castel Vecchio, come posseduto da Brunengo e dall'episcopio. Nel nov. 937 [1] il vescovo investì Gumberto di una casa ed altri edifici, nell'interno del castello: Gumberto assunse l'obbligo di abitarvi, e di mantenervi in buono stato la sua porzione di mura e fossati, e difendere tutto questo contro i pagani. Il castello era isolato, con porta e pusterla; nell'interno c'era la chiesa di S. Ambrogio. Il vescovo vi andò a stabilire la propria dimora, come risulta dal documento del 950 (?) qui pubblicato. Quel documento reca i nomi di Berengario II e di Adalberto, sicchè l'epoca pur rimane abbastanza precisata, anche se si dubitasse dell'anno che gli venne attribuito in antico, e quando forse la pergamena era in miglior stato di conservazione che ora non sia. Con questo tuttavia non è posto in chiaro l' anno in cui Brunengo andò per la prima volta a stabilirvi la sua residenza [2]. Rimane tuttavia chiarito il fatto, che dovrà porsi in correlazione colla potenza nuova acquistata dal vescovo astese, e ancora colle guerre continue e le varie e dure vicissitudini di quella età. Nel diploma 938 luglio 23 [3], con cui Ugo e Lotario confermavano a Brunengo il Castrum Vetus situato « supra civitatem astensem, » viene fatta una descri-

---

(1) *Ch.* I, nr. 86.

(2) Nel dic. 939 stipulossi una permuta (*Ch.* I, nr. 88, docum. ins.) rogandosi l'atto in domo episcopatum Astense. » C'inganneremmo volendo veder qui la prova che Brunengo risiedesse a Santa Maria, chiesa episcopale.

(3) *Ch.* I, nr. 87.

zione del castello stesso; se ne ricordano non solo i fossati e le mura, ma anche l'arborato (brayda) ed il prato, le case masserizie, ed i fondi; si accenna anche ad altri terreni di svariata coltura, che vogliónsi considerare siccome annessi al Castel Vecchio: campi, viti, agri, prati, pascoli, selve, acque, corsi d'acqua, mulini, pesche, monti, valli e pianure. Ben s'intende che queste sono espressioni alquanto generiche, ma pure non sono prive di significato. — Anche la permuta fatta nel luglio 943 (Ch. I, nr. 90) si riferisce a terreni situati dappresso al Castel Vecchio. Nell'atto di commutazione, luglio 943 [1], Brunengo e Cunimondo q. Austreverto della città di Asti, scambiarono tra loro alcune terre « in fine de iamdicta civitate Aste, prope castello qui dicitur Vetere. » La frase *in fine* significa: nel territorio, e si applica al territorio che si stende immediatamente dappresso alla città o alla borgata. Per l'opposto, con *infra* si indica che una località è dentro alle mura della città. La stessa espressione *in fine* ripetesi nella permuta dic. 939 (Ch. I, nr. 88 docum. inserto) per la quale Brunengo riceve dai Canonici un terreno « in fine de iamdicta civitate Aste » situato « ultra fluvio Burbure » cioè al di là del Borbore, fiume che entra nel Tanaro in prossimità alla città. Per questo medesimo contratto, Brunengo ricevette dai Canonici una cascina, confinante con una *terra dominorum*, e col Castel Vecchio. Anche in città, « infra », l'episcopio aveva dei terreni, ed essi pure confinanti con una *terra domnorum regnum*. Tutto questo è riferito nel medesimo documento del dicembre 939. Nel doc. 954 (Ch. I, nr. 104) si rammenta una località per certo posta in vicinanza alla città, « a fluvio Tanaro a locus ubi dicitur Terra Alba. » Senza niun dubbio è prossimo ad Asti il luogo rammentato nella permuta del dic. 939 (Ch. I, nr. 88 doc. inserto) colle parole: « in fine de iamdicta civitate Aste ubi dicitur Rio Crosa. » Fino *ad Rivum Crosum* stendevasi il « posse civitatis Astensis antiquum et consuetum » secondo Oggerio Alfieri (*Cod. Mal.* II, 57).

Dei possessi lontani dalla città, altri erano nell'Astese ed altri erano più o meno lontani. Ne faremo breve cenno disponendoli tutti in una stessa serie alfabeticamente ordinata.

---

(1) *Ch.* I, nr. 90.

a) *Accorsingo* (= Corsione, presso Montechiaro). Vi si riferisce il documento del 941 esaminato nella monografia sopra Audace [1]. Qui dirò solamente che ivi si dice espressamente che la località trovavasi nel « comitatum Astesianensi. » C'era un castello, oltre la cappella di S. Eusebio. Dalla descrizione apparisce che questa possessione spettante al conte Uberto, e poi passata alla Chiesa Astese, era alquanto vasta, con case, ecc.

b) *Agiano*, *Azano*. Abbazia di Azzano, della quale parleremo in appresso: dipendeva dall'episcopio.

c) « in loco Curte *Alfiano*. » (= Alfiano, a N di Asti tra Villadeati e Moncalvo). Questa località cui si riferisce un documento di Staurace, è ricordata in atto del settembre 963 [2], col quale il vescovo Brunengo fece una locazione in favore di Liprando del fu Govone. La località spetta alla basilica di S. Michele, la quale dipende con tutti i beni alla medesima annessi dall'episcopio.

d) *Alliano* (= Agliano). Ricordasi coll'epiteto di *villa*. in carta del giugno 948 [3]: « campum unum cum basilica una qui edifi(cata est in honor)e S. Gaudenti sita in villa A. »; essa basilica e le sue pertinenze dipendono dall' Abazia di S. Dalmazzo, la quale per intero spettava all'episcopio. Le pertinenze di S. Gaudenzio trovavansi nella *villa* e nel *fine* di Agliano.

e) « in loco et fundo *Asaredi*. » (= Cerreto d'Asti, a NE. di questa città, nel mandamento di Cocconato). Brunengo nel 959 genn. (carta qui pubblicata) riceve ivi alcuni terreni da Arimundo.

f) *Caciano*, *villa Casiano*. Nel giugno 948 (Ch. I, nr. 98) Brunengo ricevette da Adalberto di Agliano, per conto ed in nome dell'abbazia di S. Dalmazzo, un terreno « in Caciano, iam scripto campo ubi basilica est edificata in honore Sancti Pancracii. » Nello stesso docum. è anche detto Cociano. Dovrebbe trattarsi della medesima località nel docum. gennaio 964 (Ch. I, nr. 122), ove è parola di un terreno nella *villa Casiano* cui Brunengo diede a Rifredo; era di proprietà della pieve di S. Giovanni spettante all'episcopio di S. Maria.

---

(1) *Ch.* II, nr. 18.
(2) *Ch.* I, 121.
(3) *Ch.* nr. 98.

g) *Casteniola* (= Castagnole, a Sud di Aste, nel mandamento di Costigliole d'Asti, presso al Tanaro). Nella commutazione del 950 (?), che qui si stampa, Brunengo dà ad Eremberto q. Eremberto un terreno in quel sito.

h) « loco ubi dicitur *Corneliano* » (= Corneliano, presso Piobesi a SO di Asti). Nel marzo 955 (Ch. I. nr. 107) Brunengo, agendo per la *plebs* di S. Pietro di Piobesi, la quale, colle sue dipendenze, appartiene all'episcopio di S. Maria, riceve una terra ivi collocata, da Eldeberto di Piobesi.

i) *Curte a comari*, villa (= Portacomaro, a S di Calliano e a N di Asti). In carta 20 febbraio 961 (Ch. I, nr. 115) Brunengo scambia terreni posti in quella località con Giovanni del medesimo luogo.

j) *Fontana Joanasii*. Terreni ivi posti, sono ceduti da Brunengo ad Arimundo del fu Stefano, colla carta 959 gennaio, che qui si pubblica

k) « in valle *Gausone*. » Con carta del febbraio 955 (Ch. I nr. 106) Brunengo riceve da Sigeverto di Walfenaria (Valfenara) alcuni terreni ivi collocati. Jacopo Durandi (*Piem. cispadano* p. 302 colloca questa valle non lungi dal Castelvecchio d'Asti.

l) « in valle Monte *Ghasca*. » Secondo il documento del giugno 948 (Ch. I, nr. 98), Brunengo, che agisce in nome della badia di S. Dalmazzo, ricevette da Adalberto di Agliano alcuni terreni situati in quella località.

m) « in fine *Neantes*. » Secondo il doc. 25 dic. 959 (Ch. I nr. 112) Brunengo ricevette terreni ivi situati da Giovanni di Montevalentino. *Neantes* va identificato con Neantea, o Neante tra Marzanotto e Montemarzo a SE di Asti. Cfr. anche lo studio geografico del Viarengo, nel *Codex Astensis Malabayla*, I, pag. cccv-cccvi.

Nante

n) *Paterno*. Brunengo riceve terreni da Eremberto q. Eremberto, nella permuta del 950 (?) qui stampata. Forse corrisponde a Sommariva Perno (Cfr. *Misc.* xxvii, 274), ovvero a Perno, più a sud nell'Albense. Può anche identificarsi con Paderno o Perno, presso Cavlianetto: cfr. Valenzo, in *Cod. Malab.* I, p. cccvi.

o) « in loco et fundo *Palumbare*. » In carta 16 nov. 96 (Ch. I, nr. 114) Brunengo dà a Rotzo di Grasone, della medesima località di « Palombare » parecchi terreni ivi situati.

p) *Pecorarias* (= Peccorara, cfr. Durandi. *Piem. cisp.* p. 251). Brunengo in nome della badia di S. Dalmazzo, riceve terreni colà situati da Adalberto di Agliano, 948 giugno (Ch. I, nr. 108). Dal documento apparisce che apparteneva al territorio Astese e non al comitato Torinese, come credette il Cibrario (in nota all'atto), e dopo di lui ammisi io pure (*Misc.* XXVII, 273).

q) « Villa *Publicis.* » (= Piovesi, Piobesi). Brunengo dà ad Edelberto di detta villa, una terra ivi situata. Stipulando questo atto il vescovo agisce in nome della *plebs*, chiesa plebana, di S. Pietro di Piobesi, la quale, con tutte le sue pertinenze, apparteneva « sancte Marie sedis episcopatum Astensem »: il docum. è del marzo 955 (Ch. I, nr. 107).

r) « plebs *Quadringenti* » (= Quargnento), colla chiesa (detta ora di S. Secondo, carta 948 Ch. I, nr. 98, ed ora di S. Dalmazzo) nella quale conservasi il corpo di S. Dalmazzo. Quivi il vescovo ebbe diritto di tener mercato mensile, colla riscossione del toloneo, ecc., e ciò in forza del diploma di Berengario II e Adalberto, 954, Ch. I, nr. 105.

s) *Radigada* (= Radicati; non lungi da Cocconato, sulle colline del Monferrato: il luogo, ora scomparso, diede il nome ad una celebre famiglia di conti, partita in vari rami). Brunengo vi ricevette beni, 950?, (secondo il documento che qui si pubblica) da Eremberto fq. Eremberto. — Il villaggio di *Radighada* è ricordato anche in altro documento Astese, del febbr. 956 (Ch. I, nr. 108); passò più tardi ai Vescovi di Vercelli, ai quali lo confermò Corrado II con diploma 7 aprile 1027 (Ch. I, nr. 267). Intorno a questo villaggio cfr. Casalis, *Diz.* V, 288; di esso e dei conti che da esso presero nome parla Domenico Promis, *Monete dei Radicati e dei Mazzetti*, Torino 1860, p. 10.

t) « in villa et fine *Revacciola* »; « villa » e « fine » « Revacciolas. » Due documenti del 956 (I, nr. 109), e del 948 (Ch. I, nr. 98) ricordano, quello un terreno dato da Brunengo a Sigefredo di Vercellagio, e questo un possesso, che il vescovo stesso, in nome della badia di S. Dalmazzo, ebbe da Adalberto di Agliano.

u) « locus ubi dicitur Plano, subtus *Rivaria* », 964 (Ch. I,

nr. 122). Brunengo vi riceve terre da Rifredo. Dovrebbe identificar
con Rivoira, presso al Borbore, tra questo fiume ed il Tanaro a S.
Vaglierano. *Plano* sembra sia Villaplane, tra il Tartaro ed il Borbor
di cui si fa parola nel *Chronicon* Astese di Ogerio Alfieri, in: *Coc
Malabayla*, ed. Sella II, 64.

v) « *ultra fluvio Tanaro* (cioè alla d. del Tanaro), infra com
tatu Astensis, locus ubi noncupatur *Salsa*. » Brunengo vi comper
terreni, come da doc. 941 marzo, qui pubblicato.

w) « in loco et fines ubi a *Sancto Paulo* dicitur, quia est infr
comitatum Taurinense. » Brunengo, a nome di S. Dalmazzo, ricev
ivi terreni, doc. luglio 948, Ch. I, nr. 98.

x) *Selbedrigo* (= Solbrigo); a nome dell'abbazia di S. Da
mazzo, Brunengo vi ricevette terreni, da Adalberto di Agliano, 94
(Ch. I, nr. 98). Apparteneva al territorio Astese, e non al comitat
di Torino.

y) « villa *Senicelengo*, a locus ubi dicitur Acre » Bruneng
riceve da prete Gonderado, marzo 953 (Ch. I, nr. 103).

z) « in fine *Soriano* » (= Sorano, nel comune di Serralung
circondario di Alba, a sud di questa città). Brunengo scambia terre
con Sigenolfo di Colomberio, 29 nov. 959, Ch. I, nr. 111.

aa) « ultra fluvio Tanagrum (destra del Tan.) a locus ubi d
citur *Monte Sordo*. » Brunengo riceve terreni da Stabile prete, doc. 95
marzo, Ch. I, nr. 104. Asti è sulla sinistra del Tanaro.

bb) « in locus et fundus valle que dicitur *Tercia* » (= Terz
ad E di Asti, nella direzione di Quarto, a breve distanza dalla città
Brunengo dà terreni ad Arimundo figlio di Stefano secondo il do
cumento del 959 gennaio, che qui si stampa. Il « posse vetus
di Asti, in quanto comprendeva i posteriori sobborghi, si estende
« ad rivum Vallis Tercie; » cfr. Ogerio Alfieri *Chr.* (*Cod. Astens
Malab.* II, 58).

cc) « in loco vel fine *Ulmarici*. » Brunengo riceve beni da S
nifredo di Vercellazio, doc. 956 febbr., Ch. I, nr. 109.

dd) « Monte *Valentine* » (= Valentino sotto Cerreto d'Asti
Brunengo dà un bosco ivi posto a Giovanni del medesimo sito; doc. 2
dic. 959, Ch. I, nr. 112.

ee) « in fine *Walfenaria* » (= Valfenara ad O. di Asti). Brunengo dà terreni a Sigeverto della medesima villa, in doc. del febbr. 955 (Ch. I, nr. 106).

ff) « villa et fine *Valleglas.* » Brunengo dà e riceve terreni ivi posti, per mutamento con Gauso fq. Berzone, febbr. 956, Ch. I, nr. 108.

gg) « in loco et fundo *Viliano* » (= Vigliano, Viano a SE di Asti). Brunengo riceve terreni da Autesamno figlio del fu Aricardo, doc. 1° luglio 960, Ch. I, nr. 113.

hh) « subtus castello ubi *Vinti* dicitur » è una selva che, insieme colla chiesa di S. Pancrazio, viene ricevuta da Brunengo, che agisce in nome della badia di S. Dalmazzo, da Adalberto di Agliano, giugno 948, Ch. I, nr. 98. *Vinti* che equivale al *Viginti* (del *Cod. Malabayla* I, p. ccc) risponde all'odierno Vincio o Vinchio (cfr. Durandi, *Piem. cispad.* p. 291) a SE di Asti.

Anche da questo elenco apparisce un fatto, che trova numerosi riscontri nelle carte astesi sia del tempo di cui ci occupiamo, sia delle età posteriori, ed è l'allargarsi progressivo dei possessi e dei diritti della chiesa o dei privati astigiani verso mezzodì. Parlando di Audace abbiamo avuto occasione (*Miscell.*, xxvii, 270 segg.) di notare i confini del comitato, che verso mezzodì trovammo non allontanarsi molto dalla città. Alba ne lo impediva. Ma i diplomi di Lodovico III che concedevano al vescovo Astese l'abbazia di S. Dalmazzo ed altri luoghi contermini accennano all'allargarsi dei diritti astesi nella detta direzione. Ora ne abbiamo viste altre prove; ed altre ancora potremmo raccoglierne facilmente. Allegherò solamente la carta del febbraio 959 (Ch. I, 182-4, nr. 110) per la quale Bernardo, Algo e Ugo, fratelli germani del fu Attone *de villa Masias* (Masio, all'E di Asti) comperarono estesissimi territori a mezzodì dell'Astese da Ugo del fu Inguberto *de villa Lovaldicus* (Levaldiggi non lungi da Fossano). Di secolo in secolo si continuò a procedere per questa via, cosicchè verso l'anno 1300 il dominio della repubblica Astese comprendeva le città di Mondovì, Fossano e Carmagnola (*Cod. Malab.*, ed. Sella I, p. cclxxvii: cfr. anche la carta geografica). Vero è bensì che nei secoli meno vicini a quello di cui ci occupiamo, Asti estese la sua dominazione an-

che secondo altre direzioni, occupando persino Torino, Saluzzo, ecc. I
fu molto difficile il sorpassare le creste dei colli che delimitano a s
il corso del Po, mentre agevole riuscì invece il distendersi verso Al
e in generale verso mezzodì.

Nell'elenco dei possessi dell'episcopio, che ho compilato per i tem
di Audace incirca, il lettore non trova quasi nessuno dei luoghi
cui è fatta menzione qui. *Accorsingo* ve l'ho posto solo per un
più, ma veramente l'avrei dovuto ommettere non avendo per es
allegata altra fonte che il docum. del 941 citato nel presente elen
Quanto agli altri, tranne Paderno nessun nome ricorre in ambed
le liste [1]. Questa è prova irrefragabile della vastità grandissima
possedimenti della Chiesa Astese, sparsi per tutte le parti dell'ep
scopio e anche largamente fuori di esso. Nella lista ora data, reg
strammo tanto i luoghi che, per via di permuta, Brunengo acquis
quanto quelli ch' egli cedette; perchè e sugli uni e sugli altri es
citò diritto di possesso. Per certo è chiaro tuttavia, che così co
sta, l'elenco non rappresenta per alcun tempo determinato lo st
dei possedimenti dell'episcopio. Tuttavia prese le cose nel loro co
plesso, anche questi scarsi dati. possono porger lume sulla estensi
dei territorî episcopali, intorno ai quali sarebbe pure utile int
prendere uno studio minuto e coscienzioso, nel quale fossero presi
considerazione anche i documenti riflettenti i primi decenni del s
colo XI.

Basta il diploma 962 di Ottone I, che è pur meno ampio
diploma 969, per comprendere come i possessi dell'episcopio dovea
essere assai più numerosi che non appaia dai documenti qui cita
Ai possessi territoriali vanno aggiunti molti diritti, come p. e. il
ritto di toloneo e di pubblica funzione per il mercato di Qu
gnento, ecc.: diritti di mercati erano accennati ai precedenti diplo
insieme con altri diritti d'ordine politico, dei quali si è avuto oc
sione di parlare. Nel diploma 962 è parola di pievi, di abbazie,
senodochii, di corti, ecc. Per il tempo di Audace scarseggiano

(1) Io non avevo spiegato (*Misc* XXVII, 207) la posizione della plebs *Pisencic*
Il Vassallo (*Riv. stor ital.*, V, 209) dimostra essere da identificarsi con Montechiar

notizie sulle decime, forse perchè molte di esse da Staurace e da Audace erano state attribuite alla canonica di S. Maria. Per certo anche questi diritti costituivano un importantissimo cespite.

Il diploma 962 fa menzione di pievi spettanti all' episcopio di Asti. Alcune chiese dipendenti dall'episcopio per incidenza le abbiamo indicate nel catalogo dei possessi, ma tra queste, due sole pievi abbiamo additato. Ecco quanto trovammo: basilica di S. Michele (doc. del 963, Ch. I, nr. 121), pieve di S. Giovanni in Caciano o Casiano (doc. del 964, Ch. I, nr. 122), finalmente la pieve di S. Pietro di Piobesi. Dal documento 941, che qui dò in luce, apparisce abbastanza chiaramente che fino da questo tempo dipendeva dall'episcopio Astese anche la pieve di Dusino, le cui pertinenze erano estesissime, almeno un secolo dopo, allorchè (1041) Enrico III la confermò a detto episcopio. L'arciprete di quella chiesa, Pietro, dà a Brunengo il nome di *senior* che si riferisce a dipendenza temporale e non spirituale. Tutte queste chiese appartengono al vescovado d'Asti, con tutti i loro possessi, così che il vescovo può disporre di esse e di essi a suo piacimento. Le chiese plebane dovevano la loro istituzione o piuttosto la loro regolazione alla sinodo pavese dell'a. 850, dove si stabilì che ciascuna pieve dovesse avere il proprio arciprete, il quale godeva realmente diritti assai somiglianti a quelli del parroco attuale, compresa l'amministrazione dei sacramenti, e tra questi compreso anche il battesimo (1). Bisognerebbe tuttavia vedere se nelle pievi direttamente e interamente sottoposte all'episcopio, esistesse un arciprete, come in altre pievi, le quali godevano di propria ed autonoma esistenza. Nei documenti nei quali Brunengo agisce in nome e nella vece delle due pievi testè menzionate, non si ha alcun indizio di arcipretura plebana. Alla carta di Piobesi, 955, firma l'arciprete Rotchiso. Questo nome lo troviamo assai di sovente, e non è affatto a supporsi ch'egli fosse arciprete in Piobesi. Non è tuttavia a ritenersi come provato che le pievi episcopali mancassero di arciprete, di battistero, ecc. La deduzione sarebbe maggiore della premessa. Avranno forse avuto il loro arciprete, come

---

(1) Hatch, *Die Grundlegung der Kirchenverfassung Westeuropas, übers von* A. Harnack, Giessen 1888, p. 50-1.

avevano il loro abate le abbazie pertinenti all'episcopio. La pertine
non si riferiva alle ragioni spirituali, ma alle proprietà e ai ben
Noi ignoriamo quali e quante fossero al tempo del vescovo Brune
le *plebes* che si trovavano in tale condizione: probabilmente eran
numero abbastanza considerevole. Di fronte ad esse si avevano a
altre pievi, con arcipreti propri e indipendenti, cioè non spett
all'episcopio. Verrà occasione di accennarne alcuna [2]. Ora passi
all'abazia di cui è parola nel diploma Ottoniano.

XX.

Abbazie dipendenti dall'episcopio.

L'abbazia principale è quella di Pedona, o di S. Dalmazzo, la
attribuzione all'episcopato Astese fu da noi altrove studiata [3]. N
permuta, giugno 948 [4] Brunengo tratta con Adalberto di Agliano
nome dell'abbazia di S. Dalmazzo « site quondam Pedho(ne, c
corp)us umatum quiessit in ecclesia sancti Secundi site Quadragint
Il nome dell'abbazia rimaneva intatto, ma la sede era mutata, gia

(1) Nella sinodo pavese dell'a. 850 (presso Mansi, *Conc. Coll.* XIV, 931-2) si pres
(canone 6) che ogni arciprete abbia nella propria pieve la direzione delle cose
rentisi all'amministrazione della penitenza. Nel can. 13 ordinasi che debbano pre
« archipresbyteros » « singulis plebibus », i quali abbiano cura dei *presbyteri* che
tano *per minores titulos.* Si capisce che i vescovi rifuggivano da ciò, dacchè il ca
prosegue: « Nec obtendat episcopus non egere plebem archipresbytero, quod ipse
per se gubernare valeat »: è bene dividere l'opera « et sicut ipse matrici praeest,
archipresbyteri praesint plebeis. » Nel citato canone 6 (col. 932) si ricorda il *mu-
palis archipresbyter* che attende ai « singulis urbium vicinis et suburbanis. » Qui
mente non si parla del battesimo, ma ben si accenna a tutti gli offici che direm
con termine moderno, parrocchiali. Ivi sta il vero inizio delle odierne parrocchie,
sminuzzamento — se, a studio di brevità, fosse permessa qui questa frase inesatt
dell'autorità episcopale vi si fa perfettamente manifesto. È facile comprendere che
tal canone avrà avuto una esecuzione non conforme nei vari luoghi, e che le plebi
cipresbiterali non saranno state assai numerose, almeno in principio.

(2) Cfr. *Misc.* XXVII, 201.

(3) *Misc.* XXVII, 158.

(4) *Ch.* I, nr. 98

ntato era il luogo dove riposavano le reliquie del Santo. Così i onaci Novaliciensi, sebbene per le invasioni saracene siano stati coretti a ritirarsi per molto tempo a Torino, pure conservavano l'anco nome della loro celebre abbazia. Col diploma 23 maggio 954 'h. I, 173-4, nr. 105) Berengario ed Adalberto concedendo al veovo Brunengo il diritto di tenere mercati mensilmente in Quarnento, danno alla chiesa di questo paese il nome di *plebs*, e cioè: in plebe Quadraginti quae in honore sancti Dalmatii martiris conructa esse videtur, cuius corpus inibi requiescit. » Altra volta si levò come nel periodo 948-954 il santo titolare della chiesa sia ato cangiato, sicchè dove prima si parlava di S. Secondo, poscia è pala di S. Dalmazzo: adesso può notarsi come la voce *ecclesia* sia sostiita da *plebs*. Nel diploma Ottoniano del 969 c'è ancora un'altra diersità. Quivi il santo è sempre S. Dalmazzo, ma il rimanente muta sì: « Pedonensem abbatiam et canonicam » (Sickel, *DO* 374). Anche el diploma di Lodovico III, 902 in favore della Chiesa d'Asti parvasi dell'abbazia o della canonica. Se non si voglia supporre che ttone abbia semplicemente ripetuto le frasi antiche, locchè non pare, dovrà credere che in Quargnento si istituisse una colleggiata di ecclesastici, viventi sotto regole canoniche, le quali di consueto importavano vita in comune sotto disciplina severa [1]. La canonica tuttavia non a nè un'abbazia, nè un monastero, e tra le differenze tra quelle e ieste istituzioni la più importante è che i chierici, sebbene vivessero tto la regola ecclesiastica, non erano come i monaci obbligati alla overtà [2]. Nel caso attuale tuttavia, la questione dei beni e dei posssi aveva un carattere speciale, giacchè ogni cosa dipendeva dal escovo. Questo veramente ci è noto per l'antica abbazia Pedonense, ne Lodovico III attribuì ad Eilulfo; non ci è noto in quali relazioni antica chiesa di S. Secondo in Quargnento si trovasse verso il vecovo, anteriormente alla traslazione delle reliquie di S. Dalmazzo. uttavia ben sappiamo, che, anche dopo l'invasione saracena, il vescovo mase il padrone dei beni della badia di Pedona, tenendoli effettiva-

(1) Hatch, op. cit., p. 95.
(2) Hatch, p. 99.

mente in sua mano, naturalmente nei limiti che le circostanze pol tiche permettevano. È probabile che se Audace trasportò in salvo Quargnento le reliquie di S. Dalmazzo, anche quella chiesa fosse (sua spettanza. Forse essa era nient'altro che una dipendenza del l'abbazia pelonense. Comunque, è certo che i diritti del vescovo sopr l'abbazia pedonense si collegano e confondono con quelli che esso eser citò sulla chiesa o *canonica* di Quargnento. Nella canonica di Quar gnento visse in qualche modo l'antica abbazia, ma le circostanz particolari ci sono nascoste; manca il diploma di fondazione, e sol per analogia con istituzioni simili possiamo qualche cosa indovinarn

Ci pervennero anche alcuni nomi dei canonici di Quargnento. Bru nengo permutando parecchi beni con Adalberto di Agliano nel 94 (Ch. I, nr. 98) agiva in nome dell'abazia di S. Dalmazzo Pedonens la quale potevasi considerare come trasferita in Quargnento dove erano portate le reliquie del martire. A quest'atto apposero le loro firm due canonici ed uno che si chiama custode di quella chiesa, e che pro babilmente era anche il preposito della canonica. Ecco quelle firm nell'ordine che tengono nel documento: « Adalbertus, qui et Roz presbiter et custodem ecclesie sancti Secundi et sancti Dalmacii mar tiris. — Petrus diaconus canonicus sancti Secundi et sancti Dalmac martiris. — Durante presbiter et canonicus sancti Secundi et sanc Dalmacii. » Non può cader dubbio sulla congettura che questi fosser canonici in Quargnento, la cui chiesa, prima denominata da S. Second fu poi detta da S. Dalmazzo. Evidentemente ci fu un tempo, in cu si diedero occasioni nelle quali i due nomi vennero assieme accoppiat

L'altra abbazia è quella di Azzano. Le origini di questa abbazia che più tardi divenne famosa, furono narrate anni addietro dal cl V. Promis [1]. Egli crede probabile che la fondazione di essa debb ascriversi a Brunengo, o almeno al tempo suo, giacchè le notizie dell medesima risalgono appunto all'epoca di lui. Nella donazione fatta d Audace ai canonici Astesi, si parla della *corticella* di Azzano, ch Eilulfo aveva elargito alla chiesa di S. Maria e che Audace conferm ai canonici. Gli antichi documenti che la riguardano non sono molti,

(1) *Documenti spettanti a tre monasteri d'Asti*, in *Miscellanea*, XI, 119 segg.

on prima del 969 abbiamo un documento che esplicitamente la attribuisca all'episcopio Astese. È questo il diploma Ottoniano del 20 maggio 969 [1]. L'imperatore confermò a Rozone le abbazie episcopali « abbaciolas quoque, unam de Agiano in honore sancti Bartholomei apostoli et Pedonensem abbatiam et canonicam. . . . . dicatas. » Nel 905 quindi la corticella di Azzano spettava ai canonici, ed ora appartiene al vescovo. Come sia avvenuto tale traspasso di proprietà, non possiamo dirlo per deficienza di documenti. Il 9 settembre 952 Berengario II e Adalberto [2] segnarono un diploma in favore del monastero di S. Maria di Azzano, di cui era abate Raimberto: « cuidam cenobio quod dicitur Aczanis confirmamus et corroboramus ac largimur... » Le terre concesse sono: le due rive del Tanaro spettanti alla regia corte (*nostra*, dicono i due re) di Annone (*Nonis*), dallo sbocco del torrente dei Leprosi, all'influente di quello di Azzano. Il diploma è fatto coll'*intervento* e *petizione* « episcopi Bruningi nostrique fidelis dilecti. » Quest'ultimo fatto è assai interessante, poichè lascia facilmente credere che a Brunengo, e non ad altri, abbiasi a far risalire l'istituzione dell'abbazia. Come poi Brunengo abbia potuto istituire una abbazia in un terreno che i suoi predecessori avevano ad altri ceduto, noi non lo sappiamo; soltanto si può rilevare che i canonici di S. Maria d'Asti, non ostante l'indipendenza ottenuta, specialmente nelle questioni economiche, non erano tuttavia senza doveri verso il vescovo. Cotali legami li vediamo abbastanza frequentemente accennati. Così, per es., negli atti di fondazione di Staurace e di Eilulfo viene stabilito il numero dei canonici. È ben vero cho la definizione del numero dei canonici delle collegiate è per ordinario il segno della loro indipendenza [3], ma è anche un fatto che nel caso nostro — e non nel nostro soltanto — è il vescovo che stabilisce questo numero, senza che, per quanto si sappia, ai canonici spetti alcun diritto in proposito. Talvolta anche accade che una certa comunanza di beni esista tra la chiesa e i canonici, almeno nei tempi più antichi. Nel 902, e quindi prima del

---

(1) MGH., Diplom., *DO*, nr. 374.
(2) Muratori, *Antiq. Ital.* I, 909-910.
(3) Hatch, p. 101.

diploma di Audace [1], Emelda, nell'atto di disporre di alcuni suoi p(
sessi in Soglio a favore dei canonici, fa la sua donazione alla Chies
stabilendo che i redditi servissero a vantaggio dei canonici. La uni
della proprietà ecclesiastica si afferma anche in tale occasione, e nor
stante sia principiato e assai avviatò il movimento dissolvente. Anc
nel giudicato di Adalberto prete, il quale (11 nov. 941; Ch. II, 33-
nr. 18) cedette alla Chiesa ed ai Canonici di Asti il diritto di succe
sione ai beni da lui acquistati dal conte Uberto, si ripete il medesir
fatto, quantunque ormai siamo giunti ad un'epoca relativamente tard
Se Brunengo interviene e chiede quel diploma per l'abbazia, è affat
presumibile che la fondazione si debba a lui. L'abbazia è detta *a*
baciola nel diploma di Ottone I del 969; anzi sebbene a primo aspet
possa sembrare che tale espressione in diminutivo possa comprende
anche S. Dalmazzo, tuttavia questo non è; dacchè per quest'ultii
abbazia, adoperasi la frase « Pedonensem abbatiam et canonicam.
A questa abbazia si riferisce la permuta 18 febbr. 966 (Ch. I, nr. 12
per essa Almoino, abate del monastero di S. Maria, di Azzano commu
parecchi terreni con Leone da Vigliano. Il documento passò all'
chivio canonicale di Asti, appunto perchè l'abbazia era pertinen
dell'episcopato; e nell'archivio capitolare stanno gli atti del vesco
Astese. È notevole che l'abate Almoino, per fare questa permuta, n
abbia chiesto alcuna licenza al vescovo, ma l'abbia fatta di mo
proprio: il vescovo non è neppure ricordato in quel documento. P
tardi l'importanza dell'abbazia crebbe con rapidità. Una bolla
Adriano IV, del 20 dic. 1156 [2] conferma all'episcopato di Asti
beni tutti di quella chiesa, e in essi « abbaciam de Azano cum c
stello et capellis et omnibus pertinenciis suis. »

I documenti del tempo di Brunengo, incirca, ricordano dunque d
abati: Raimberto nel 952, e Almoino nel 966. Nei documenti
detti due anni l'abbazia denominasi da S. Maria, e in quello del 9(
assume già il titolo di S. Bartolomeo, che sarà quello con cui dive
terà relativamente famosa nei secoli successivi. Il motivo della mut

(1) *Ch.* I, nr. 60.
(2) *Misc.* XI, 131-6.

ione del nome ci rimane del tutto sconosciuto. Nè potrebbe supporsi he tale scambio sia successo in quegli anni 966-9, per essere pasata p. e. dalla proprietà dei canonici in quella del vescovo. Giacchè uesto la teneva ormai nel 962, poichè a Pedona e ad Azzano soltanto oteva pensare Ottone I allorchè nel suo diploma confermava a Bruengo le *abbazie* pertinenti all'episcopato; e anche dal diploma di Beengario e Ugo, 952, abbiamo avuto indizi sufficienti per credere che fin 'allora Brunengo godesse in proprietà l'abbazia.

XXI.

Gli officiali della Chiesa Astese.

L'officiale principale di una chiesa battesimale era, non un semplice ete, ma un arciprete. L'espressione è antica; ma nei tempi più vetusti sa era impiegata solamente per uno addetto alla chiesa vescovile. 'arciprete era, dopo del vescovo, il capo del clero. C'era soltanto un ciprete per ciascuna diocesi, così come un solo vescovo. «Il suo dovere incipale era quello di fare il servizio divino nella chiesa, quando fosse sente il vescovo.» Così scrive Edwin Hatch, in un libro che abbiamo mai più volte citato [1]. Egli attribuisce, come si è detto, alla sinodo vese, 850, la istituzione degli arcipreti per ciascuna pieve, i quali evano anche il diritto di amministrare i sacramenti, sicchè nella mula d'immissione di un arciprete si usava la formula che anterrmente sarebbe convenuta soltanto ad un vescovo, « populum tibi nmendatum. » Così ebbero origine le chiese plebane battesimali, e 'arciprete (o decano) della città, corrisposero gli arcipreti plebani.

I documenti ci permettono di tracciare la serie degli arcipreti Astesi, alendo fino ad un tempo anteriore alla istituzione dei canonici di S Maria.

875 giugno 2 (Ch. I, nr. 33) « Teudelassius archipresbiter civitem Astense. »

---

(1) *Die Grundlegung der Kirchenverfassung*, ecc., p. 49.

895 apr. 3 (Ch. I, nr. 50) « Elperadus archipresbiter. » Quan tunque non sia detto espressamente ch'egli fosse arciprete della ca tedrale, cioè arciprete della città di Asti, tuttavia questo si può co fondamento congetturare dal numero dei documenti che lo riguardan e dal posto di onore che sempre o quasi sempre gli è concesso. Eg dev'essere identico all' « Elperadus presbiter » ricordato nel documen del giugno 886 (Ch. I, nr. 43); quindi la sua elevazione alla digni archipresbiteriale avvenne intorno all'anno 890.

896 apr. (Ch. I, nr. 51) « Elperadus archipresbiter. »

899 genn. (Ch. I, nr. 54) « Elperadus archipresb. »

905 marzo (Ch. I, nr. 66) « Elperadus archipresb. et preposit canonicorum. »

924 ottobre (Ch. I, nr. 74) « Elperadus archipresbiter. »

924 dic. 5 (Ch. I, nr. 73) « Helperadus archipresb. »

927 apr. (Ch. I, nr. 77) « Elperadus archipresb. »

937 nov. (Ch. I, nr. 86) « Elperadus archipresb. »

939 dic. (Ch. I, nr. 88 docum. inserto) « Elperadus cardina archipresbiter de Aste civitate. »

943 luglio-agosto (Ch. I, nr. 90) « Elperadus archipresb. »

954 marzo (Ch. I, nr. 104) « Rotchisus archipresb. » Neppu di costui è detto veramente che fosse arciprete della cattedrale, ma si può facilmente congetturare, tanti e così ordinatamente seguiti so i documenti che ad esso si riferiscono.

955 febbraio (Ch. I, nr. 106) « Rotchisus archipresb. »

955 marzo (Ch. I, nr. 107) « Rotchisus archipresb. »

956 febbraio (Ch. I, nr. 108) « Rotchisus archipresb. »

959 genn. 4 (docum. qui pubblicato) « Rotchisus archipresb. »

960 luglio 7 (Ch. I, nr. 113) « Rotchisus archipresb. »

Dal che risulta abbastanza assicurata la serie degli arcipreti de città, o della chiesa cattedrale di Asti: 875 Teudelassio, 895-9 Elperado, 954-960 Rotchiso.

Veniamo agli arcidiaconi, e ai prepositi dei canonici. Si sa c di regola l'arcidiacono e il preposto erano la stessa persona [1]. Ciò

(1) Hatch, op. cit., p. 104.

verifica almeno fino ad un certo segno anche per Asti, come dimostrano le seguenti citazioni. Nel documento di fondazione del canonicato Astese, 899 (Ch. I, nr. 51), dopo l'arciprete, si sottoscrive « Rolandus archidiaconus. » In quel momento egli non poteva naturalmente portare il titolo di preposto, che ancora non sussisteva; nè lo ebbe neppure in seguito, giacchè sulle prime sembra che la prepositura dei canonici sia stata affidata all'arciprete. Veramente nulla sappiamo per gli anni 899-905, cioè per il tempo precedente alla conferma della donazione fatta da Audace. Per questo più antico tempo si può credere che l'istituzione dei canonici non fosse ancora bene assodata, sicchè le cose non procedettero regolarmente, se non con Audace. Nell'atto di conferma, 905, già si rammenta Elperado arciprete col titolo anche di preposto dei canonici.

905, marzo (Ch. I, nr. 66) « Elperadus archiprep. et prepositus canonicorum. » Rolandus viene ricordato come arcidiacono. Arcidiacono nel 924 (Ch. I, nr. 74) è Adtericus, ma senza altro officio.

927, apr. (Ch. I, nr. 77) « Adelardus diac. et prepositus canon. de Aste civitate. » A lui dunque, tuttochè semplice diacono, fu affidato il posto elevato di capo dei canonici, sebbene a lui fosse contemporaneo e intervenisse al medesimo atto anche l'arcidiacono Patrious. Di lì a non molto per altro tali incertezze svanirono, e la prepositura dei canonici fu affidata all'arcidiacono, che prima fu Bernardo (939-943), e poi Graseverto (950?-960), secondo risulta dai documenti che ora allegherò. Siccome tale mutazione coincide presso a poco coll'avvenimento di Brunengo all'episcopato, così è lecito supporre che a lui si debba attribuire questa riforma, questo nuovo aspetto dato alla istituzione ormai vecchia.

939 dic. (Ch. I, nr. 88, docum. inserto) « Bernardus archidiac. et prepositus canon. »

940 marzo 14 (Ch. I, nr. 88) « Bernardus archidiac. et prepositus canonice sancte dei genetricis Maria ecclesiae ipsius episcopii Astensis. »

943 luglio-ag. (Ch. I, nr. 90) « Bernardus archid. et prepositus canoniquorum. »

955 marzo (Ch. I, nr. 107) « Grasevert archidiac. et prepositus canon. »

956 febbr. (Ch. I, nr. 108) « Grasevert archidiac. et prepos canon. »

960 luglio 7 (Ch. I, nr. 113) « Grasevertus archid. et prepós canon. »

Alcuni dei canonici sono indicati come preti, ed altri soltanto com diaconi. Del resto pochi nomi pervennero fino a noi. « Stabilis diacon et canonicus » s'incontra nei seguenti documenti: 943 (Ch. nr. 90), 950? (qui pubblicato). — « Adalbertus diac. et canon. », in doc. 95 (Ch. I, nr. 106). — « Iohannes diac. et canon. » 955 febbr. (Ch. nr. 106), 955 marzo (Ch. I, nr. 107), 956 (Ch. I, nr. 108), 95 (Ch. I, nr. 111). Nel documento del 956 esso ha anche il titolo decano, come diremo in appresso. — « Gunderatus, presbiter et canon. a. 960 (Ch. I, nr. 113). È credibile che molti nomi di preti e dia coni, che si vedono accompagnare il vescovo e firmare con lui i do cumenti, ovvero sottoscrivere documenti d'interesse episcopale, sian canonici. Solamente non abbiamo sufficiente motivo per affermarlo [1]

Anche il titolo di cardinale occorre, sebbene di rado. In sen abbastanza generico lo troviamo adoperato nelle donazioni di Auda e Staurace in favore dei canonici. Il titolo di cardinale vi è asso ciato a quello di arciprete, e questo avvicinamento forse è casual nè dipende dalle loro attribuzioni. I due citati vescovi affermano aver accondisceso alla donazione, dopo di aver chiesto il consiglio d proprio clero. Nei due diplomi il passo è a un di presso identico tranne che Audace dice d'aver anche avuto il consiglio di Oberto v sconte. Eccone le parole per noi interessanti: « ....presbiterorum, dia conorum, seu reliquorum clericorum, nostrorum cardinalium, atque un versorum archipresbiteriorum et ceterorum consacerdotum parrochia nostrae omniumque fidelium nostrorum [2]. » Una sola persona i

---

(1) Per esempio non si può a meno di credere che *Stabilis diaconus* quando firma in carta del 956 (*Ch.* I, nr. 108) fosse canonico, come lo era stato per lo innan Ma il documento non lo dice.

(2) A spiegare il passo delle donazioni di Audace e Staurace può giovare quan leggesi nel diploma 1024 del vesc. Pietro (*Ch.* I, nr. 257), che dice di fondare il can nicato di S. Amiano « cum consensu et consilio presbiterorum diaconorum seu rel quorum clericorum nostre ecclesie cardinalium, omniumque nostrorum fidelium. » Q non c'è neppure il ravvicinamento tra *cardinales* ed *archipresbiteri*, sicchè non p rimanere alcun dùbbio sull'interpretazione del passo.

contro che si firmi col titolo di cardinale. Ed è Elperado, l'arciprete astese, che in doc. del dicembre 939 (Ch. I, nr. 88, docum. inserto) sottoscrive: « Elprandus cardinalis archipresbiter de Aste civitate. »

Ho accennato poco fa alla presenza del decano. È Giovanni, canonico, il quale in atto del febbraio 955 (Ch. I, nr. 108) si sottoscrive: « Iohanne diaconus et canonicus decano de Aste civitate; » nel qual documento di permuta egli figura come messo dal vescovo Brunengo. Era questo un officio consueto per lui. L'officio di decano non dovea essere dei più alti, e non doveva confondersi nè con quello di preposto dei canonici (che tale era Graseverto), nè con quello di arciprete (che tale era Rotchiso). L'espressione *de Aste civitate* non va intesa nel senso che l'officio del decanato si riferisse non al capitolo, ma alla città; è usata solo ad indicare che Giovanni era un astese.

I beni dei canonici erano divisi da quelli dell'episcopato, quantunque rimanessero sempre alcune relazioni abbastanza strette tra gli uni e gli altri, siccome testè abbiamo veduto. Il vescovo conservava una certa superiorità sulle amministrazioni nella diocesi, superiorità che per altro si faceva sentire diversamente a seconda dei luoghi e delle circostanze. La canonica di S. Maria d'Asti, era stata istituita dai vescovi, e si capisce facilmente come questa circostanza portasse nei canonici una certa subordinazione, tanto più che la partizione dei proventi ch'essi potessero aver avuti dai propri beni, diritti, ecc. era stata stabilita negli atti di fondazione, e determinata secondo le prescrizioni canoniche. Peraltro non si deve dedurre da ciò che i beni episcopali ed i canonicali formassero una cosa sola. Come avvertimmo nella monografia intorno ad Audace, c'era invece distinzione recisa. Per il tempo di Brunengo basterà citare la permuta tra il vescovo ed i canonici, dic. 939, e la successiva conferma avvenuta nel placito 14 marzo 940 (Ch. I, nr. 88). Per l'opposto, di parecchie chiese viene esplicitamente asserito che dipendevano dall'episcopio, esse ed i loro beni. Comincio dalla cappella dedicata a S. Ambrogio nel Castel Vecchio, che parecchi documenti ricordano col nome di « ecclesia » (cfr. atto del 937, in Ch. I, nr. 86; diploma di Ugo e Lotario, 938, ivi, nr. 87). Nel territorio sono esplicitamente ricordate: la cappella di S. Eusebio in Corsione (doc. 941, Ch. II, nr. 18), la

chiesa e la pieve di S. Giovanni posta nella *Villa Casiano,* nel luog
detto *ad Lavagli,* la basilica di S. Pancrazio in *Cociano* o *Caciar*
(a. 948, Ch. I, nr. 98), la basilica di S. Michele [1] (doc. 963, Ch.
nr. 121), la basilica di S. Gaudenzio in Agliano (doc. 948, Ch.
nr. 98). L'esistenza di tali chiese e pievi, che, con tutte le loro d
pendenze, si trovavano in proprietà dell'episcopio, costituisce un fat
del tutto ordinario. Tali chiese formeranno in appresso parte dei gran
beni della Chiesa, e si distingueranno dagli altri possessi solamen
in quanto esse chiese e pievi costituiscono altrettante unità viventi, cl
si svolgono e si muovono nell'ambito di una unità maggiore.

XXII.

La chiesa di S. Secondo e le reliquie del martire. Il *Castrum Vetus*.

Negli antichi documenti astesi, il nome di S. Maria si assoc
spessissimo a quello di S. Secondo. I due santi Secondo e Dalmaz
ebbero nell'Astese un culto ardente e diffuso, e la chiesa di S. Mari
essendo l'episcopale, formò come il centro della diocesi; sicchè ques
tre nomi riempiono l'antica storia ecclesiastica d'Asti. I due nomi
S. Maria e di S. Secondo sono congiunti assieme allorchè si tratta
designare la diocesi, e la città; mentre quello di S. Dalmazzo si a
plica soltanto a chiese rurali.

In qual guisa si associano nei documenti quei due nomi, di S. Mar
e di S. Secondo, e quale sia la ragione di ciò non è ben chiaro. Pa
dai documenti che il corpo di S. Secondo fosse in antico alla catt
drale, mentre qualche altro documento lo addita nella chiesa stessa
S. Secondo. Si credette quindi alla traslazione delle reliquie da quel
in questa chiesa.

L'Ughelli [2] parlando del placito 940, secondo il quale appunto

(1) Di questa chiesa non si indica la posizione: forse è il S. Michele della ci
Astese.

(2) *It. sacra* (ed. Coleti), IV, 346.

reliquie del Santo riposavano in San Secondo, sostiene come fatto verissimo la traslazione, e l'attribuisce a Brunengo, ma lo fa solo per congettura derivata dal confronto delle date dei documenti che le porgono alla cattedrale, con questo placito che le colloca invece nell'altra chiesa. Quindi egli adopera una frase, che pur indica una leggera incertezza « ut vero credamus. » Era naturale che altri su questi scarsi dati innalzasse un edificio fantastico. Il Grassi (1), benemerito per certo della storia della sua patria, ma forse talvolta troppo immaginoso e troppo facile alle affermazioni, si lasciò trascinare avanti colle induzioni e colle asserzioni più o meno gratuite. Parla della chiesa di S. Secondo detta della Torre Rossa « fabbricata per la prigionia da lui sofferta » (2), per soggiungere che, oltre a questa, gli Astigiani ne edificarono un'altra: terminatala, pregarono il vescovo che vi trasportasse le reliquie del santo « ed avvegnachè il vescovo aderisse alla loro dimanda, la cassa, in cui le reliquie erano rinserrate, fu all'anno 990 unitamente ad altre due di martiri antichi ed ignoti, nel nuovo delubro trasportata con pompa solenne » (pagine 85-6). Per mostrare anche in questo caso quanto l'immaginazione possa supplire alla mancanza di documenti, trascrivo anche una nota del medesimo scrittore (ivi, pag. 85): « Sapendosi di certo, che il vescovo, il quale diede il permesso di questa traslazione chiamavasi Bruningo, alcuni scrittori la fissarono all'anno 931, in cui entrò a reggere la Chiesa d'Asti Bruningo primo; ma da un diploma di Ottone degli otto maggio 956, con cui confermansi varii privilegii alla Cattedrale in onore *Beatae Dei Genitricis semper Virginis Mariae dicatae*, *ubi sacratissimum corpus sancti Secundi humatum quiescit*, risultando che il corpo di quel santo vi era in quell'anno tuttavia, convien dire che la trasferta in questione sia seguìta ai tempi di Bruningo secondo, cioè all'anno 990. » Nessun documento accerta l'esistenza di Brunengo II, che il Grassi ebbe il torto di ammettere dopo che Ughelli

---

(1) *Storia della città d'Asti*, Asti 1817, I, 85.

(2) Quanto riguarda l'antichità remotissima di questa chiesa di S. Secondo, sembra probabilissimo dipendere tutto da falsificazioni del Malabayla o del suo tempo (Comunicazione del prof. can. C. Vassallo). Tuttavia in quella località un S. Secondo esisteva da antica età: cfr. *Cod. Astensis Malab.* II, 538.

lo aveva giustamente escluso. Nel 992, Pietro vescovo di Asti otten
da Ottone III un diploma di conferma [1]; e ancora nel 988 era vesco
Rozone [2]. Il supposto diploma del giorno 8 maggio 956, è invece de
20 maggio 969, e dice infatti presso a poco come vediamo dal Grass

La questione è di certo molto difficile a dipanarsi, e lo vediam
anche dalle dotte ricerche che intorno vi ha speso recentemente
Vassallo [3]. Gli aspetti che la questione assume sono parecchi, e du
tra essi sono i principali: *a*) l'antica chiesa di S. Sepolcro era dentr
o fuori delle mura? *b*) i documenti accennano espressamente a quest
che il corpo di S. Secondo fosse prima in una chiesa e poscia i
un'altra? *c*) si hanno memorie certe ed esplicite dell'avvenuta trasla
zione? Delle tre domande, la terza può avere tosto una piena e sicur
risposta, cioè: nessuna memoria esiste di questa supposta traslazion

Veniamo alla prima. Indubitatamente la antica chiesa di S. Se
polcro va identificata coll'attuale, salvo che, com' è evidente, quest
che oggi vediamo è il rifacimento completo della prima, che no
poteva essere se non una chiesa di piccole proporzioni. La chiesa co
come oggi la vediamo, risale, almeno in gran parte al 1230 in
circa [4]. Rifacimenti posteriori essa ne subì, ed uno spettante alla met
incirca del sec. xv, è indicato diffusamente dal cronista astigiano Seco
dino Ventura [5]. Colà si conserva il sepolcro del Santo anche oggidì,
vi è circondato da grande venerazione. La chiesa è, per antonomasia
chiamata *il Santo*, e fantasticare di altre chiese veramente antiche d
S. Secondo, è nient'altro che seguire le allucinazioni del Malabayla
di chi altri si fece autore di infondate scoperte. Del resto anche il Ma
labayla [6] quando parla dell'antichità della chiesa di S. Secondo dell
Torre rossa, la indica come il luogo in cui il Santo venne tenuto pri
gione, ed altro non ne dice. La torre, nella parte sua inferiore, risal
con molta probabilità all'epoca romana. Essa somiglia infatti alle tor

(1) *Ch.* I, 289, nr. 172.

(2) *Ch.* I, 276-8, nr. 163.

(3) Nella *Riv. stor. ital.* V, 296 sgg. (a. 1888).

(4) Mothes, *Die Baukunst des Mittelalters in Italien*, p. 448.

(5) *Memoriale de rebus Astensium*, in Murat., *R. I. S.* XI, 275-6.

(6) *Essortatione alli cittadini d'Asti a rinovar la devotione de' loro maggiori vers li Santi speciali protettori d'essa*, Asti 1644, p. 19.

di Porta Palatina e del Castello in Torino; che poi il Santo vi sia stato trattenuto prigione, è cosa di cui si occuperanno gli eruditi di Asti.

Sul luogo della primitiva deposizione di S. Secondo non abbiamo informazioni sicure. Gli *Acta martyrii* di S. Secondo, che sono pubblicati dai Bollandisti [1], narrano che il Santo, astese d'origine, fu lecollato in Asti « foris murum civitatis. » E aggiungono: « Cum iutem populus paganorum videret tanta mirabilia fieri in eo loco, ubi S. Secundus fuerat decollatus, volebant illuc omnes ire et videre, sed ıon poterant propter Angelos Dei, usquequo sepelierunt Secundum et ıscenderunt in coelos. » Qual valore abbiano questi *Acta* non lo hanno ıncora dichiarato gli eruditi locali, e questo non è il luogo di farne ricerche. È evidente tuttavia che quegli *Acta* non si possono per nessun nodo supporre immaginati e composti dalla pietosa fantasia di una età relativamente recente; mentre invece in essi spira un'aria semplice e divota, e tale che apparisce provenire da fonte diretta e legittima.

A noi è ora sufficiente mettere in chiaro, che se, circa alla sepoltura del Santo, abbiamo da essi *Acta* qualche indicazione attendibile, dovremmo concluderne che il corpo fu sepolto nel luogo del martirio, o molto dappresso. Noi siamo perfettamente all' oscuro intorno il luogo dove dai Cristiani si usasse riporre in Asti i corpi dei loro orreligionari, o se avessero cimitero comune. La data del martirio è rasportata all'impero di Adriano, allorchè in Asti la comunità cristiana non potea essere composta se non da un piccolo nucleo di perone. Trattandosi di persona astigiana potè anche accadere che le sue poglie venissero accolte in qualche sepolcro di persona amica, in un ondo suburbano. Se in tutto ciò noi rimaniamo in grandi incertezze, onosciamo invece abbastanza bene le costumanze generalmente in uso lelle città di provincia, in quanto ai sepolcri dei martiri. L'illustre omm. G. B. De Rossi [2] ne ha trattato largamente, citando quanto i legge negli atti della traslazione delle reliquie di S. Saturnino ıartire, vescovo di Tolosa. Il Santo subì il martirio nel 250; venne apprima sepolto a fior di terra. In appresso, in epoca incerta, ma

(1) *Acta SS.*, Martii III, 804.
(2) *Bull. archeol. crist.*, serie III, anno 3, p. 128-9.

certo prima della pace Costantiniana, sopra le ossa del Santo venn
costruita una « basilica. » Questa rimaneva esposta alla vista di tutt
solamente il corpo del martire era celato, anzi nascosto. Venuta f
nalmente la pace Costantiniana, nella seconda metà del secolo IV,
cominciò a costruire una grande e splendida basilica, in prossimit
al venerato sepolcro. Finita, dopo lungo lavoro, quell'opera, nessun
ardiva di toccare il sepolcro; finchè venne quel vescovo, il quale *ac
monitus* supernamente, e ottenutane licenza dagli imperatori Arcadio e
Onorio, vi si decise. Il De Rossi, dopo avere avvertito che la ripugnanz
a spostare i sepolcri dei santi, per quanto grande, tuttavia non impe
diva del tutto le traslazioni, specialmente se trattavasi di portare l
ossa da un luogo ad un altro a quello vicino, continua riassumend
nella seguente maniera l'origine della chiesa sopra i sepolcri dei san
(p. 129-130): « Da questa autentica narrazione ravvisino i lettor
come in uno specchio, tutte le fasi successive e le vicende ordinarie, d
più insigni sepolcri dei martiri, almeno nelle chiese dell'Occidente, d
tempo delle persecuzioni ai primi secoli della pace. Tumulati dapprim
secondo le varie circostanze dei luoghi e della persecuzione il permet
tevano, i corpi dei confessori della fede, sedata poscia la maggior
violenza dei persecutori, maggiore cura fu spesa attorno ai venerand
sepolcri, costruendo loro sopra o dappresso, senza muoverli nè to
carli, celle, cubicoli, *memoriae*, che il testo recitato appella *basil
culae ad locum orationis,* ovvero adattando a quell'uopo le cripte so
terranee. Venuta la pace, quelle medesime primitive basilichette,
cripte furono adornate, ampliate, talvolta trasformate in chiese
non mediocre misura; e sovente un'altra maggiore basilica fu erett
dalle fondamenta presso il primitivo sepolcro; e con esso direttament
o lateralmente congiunta. » Quindi è comune il caso di trovare un
basilica con cripte più o meno ampie, nelle quali stanno custodite l
ossa dei santi. Cripte e stanze sotterranee ne abbiamo naturalment
destinate all'identico officio, anche fuori di Roma, e anche là dov
i sepolcreti cristiani appariscono sopra terra, i fedeli crearonsi qualch
monumento sotterraneo [1].

(1) De Rossi, *Roma sotter.*, I, 100; e *Bull. arch. crist.*, serie II, a. 5, p. 150 segg.

Quando ponderiamo il nostro quesito, la prima ipotesi che si presenta alla sua soluzione, è appunto questa che si tratti di una basilica eretta sopra il sepolcro del martire. La opinione che alla chiesa di S. Secondo, il corpo sia stato trasportato da Brunengo nel x secolo, ha per sè stessa poca attrattiva, mentre non si saprebbe ammettere che, al momento del martirio, il corpo del martire, sia stato tumulato, come vuole il Malabayla, addirittura nella cattedrale. Il Malabayla [1] anzi dà tutto questo come una prova della esistenza della cattedrale in Asti sino dal tempo di Adriano. È chiaro che la prova è destituita di ogni valore [2]; ed egualmente inammissibile sarebbe il supporre che le spoglie del Santo fossero state sepolte, al momento della sua morte, in un luogo così cospicuo della città come è quello in cui si trova la cattedrale. È certo infatti che Asti si estendeva appunto da quella parte, nei suoi tempi più antichi, comprendendo presso a poco quel terreno, che, cominciando dai piedi della collina su cui sorgeva l'*arx*, il Castel Vecchio, comprendeva poi la Torre Rossa. Questo è quel sito che ci additano le antiche rovine e le antiche testimonianze siccome il luogo di Asti romana [3]. La connessione tra l'acropoli e la città antica è indubitabile; la natura delle cose lo vuole manifestamente. Nè ciò accade soltanto in Asti, ma dovunque [4]. Gli *acta* del martirio, che per certo contengono notizie desunte da buona fonte, lasciano credere che S. Secondo sia stato seppellito e nascosto presso il luogo del martirio, e quindi esteriormente alla città, vale a dire in luogo relativamente lontano dalla cattedrale e dall'*arx*. Gli angeli, secondo gli *Acta*, danno sepoltura al corpo di S. Secondo, per sottrarlo allo sguardo curioso dei pagani; questo significa che il sepolcro del martire

(1) *Essortatione* ecc., p. 16.

(2) Altrettanto può dirsi del motivo ch'egli adduce a dimostrare che San Secondo non fu dagli Angeli sepolto nel luogo del martirio, perchè sito indegno (*Acta SS. Boll.*, *Martii* III, 799). Sono ragioni sì frivole, che non meritano di essere combattute.

(3) Oggerio Alfieri (*Chr.* ap. Sella, *Cod. Malab.*, II, 57) non va trascurato. Le sue attestazioni, riposando, non solo sopra tradizioni storiche, ma sopra dati di valore giuridico, hanno molta autorità. Egli comincia la sua cronaca con un brevissimo capo: « Civitas Astensis ab antiquo tempore condita fuit inter castrum quod modo dicitur castrum episcopi (*che è il* Castrum Vetus) et Castelatium seu turris Vallonum. »

(4) Per citare un esempio, ricordo Tivoli, cfr. Bruzza, *Regesto della Chiesa di Tivoli*, p. 172.

rimase dissimulato. Nè poteva accadere diversamente, se perfino — con
si sa — gli antichissimi cristiani nello scrivere gli atti dei loro martir
usavano per prudenza di celare la notizia precisa della loro se
poltura (1).

Abbiamo alcuni indizi che ci fanno credere all' esistenza di un
cripta in S. Secondo. Pur troppo le fonti che riguardano tale argo
mento sono ancora pubblicate in modo, che non può del tutto appa
gare; tuttavia qualcosa può pur dirsi in proposito. I Bollandisti pul
blicarono una *historia manifestationis reliquiarum S. Secundi* la qual
si riferisce alla scoperta delle reliquie del Santo, accaduta nel 1471
I Bollandisti citano un ms. del Malabayla nel quale si legge quell
historia. Tale circostanza potrebbe sollevare qualche grave sospetto
ma essi allegano ancora un ms. della Vallicelliana, nel quale si trov
la copia che di tale *historia* fu inviata al Baronio, e quindi scritt
anteriormente alle falsificazioni del Malabayla (2). È ben vero che
Malabayla non fu nè il solo nè il primo che falsificasse i documen
astesi, perchè resteremo sempre con qualche incertezza sino al giorn
in cui di quella *historia* si possa avere una edizione più accertata

Per ora possiamo questo solo asserire: la *historia manifestacioni*
non appartiene al 1471, sebbene sia stata, almeno in parte, redatt
sopra fonti di quel tempo, e sopra atti pubblici rogati in quella oc
casione. Quindi alcune frasi sconvenienti al sec. xv si spiegano fa

---

(1) *Bull. arch. crist.*, serie IV, anno 3, p. 183 (1884-5).

(2) I Bollandisti citano il codice Galloni segnato L. Sopra questo codice, per quell
che a noi può interessare, preziose notizie mi comunicò il dott. Guido Levi, dell'Ar
chivio di Stato in Roma, alla cui gentilezza squisita devo ogni gratitudine. È una mi
scellanea: « Vitae Sanctor. et alia monumenta collecta ab Antonio Gallonio Cong
Orat. Rom.: Presbytero »; oggi il ms. porta la segnatura H. G. Al f. 129-131 reca « Do
minicus de Ruvere » (*Acta SS.*, Mart. III, 806-9); f. 131' i due brevi, di cui ivi, p. 80
nota *h*; f. 132-3 « Incipit series manifestationis reliquiarum gloriosissimi militis e
martiris sancti Secundi Astensis. » Comincia con un esordio (« In laribus Italiae Ast
nominando decorat ») ommesso dai Bollandisti, cui fa seguito il testo (edito a p. 804-6
f. 133-133' « Ex libro Viridi nuncupato » (estratti da diplomi imperiali per la Chiesa
Astese). Tutti questi aneddoti sono in copia autentica, vidimata dal vescovo Domenic
della Rovere, 1586 agosto 29. — La *Manifestatio* si dichiara desunta « a libro mar
tirii, gestorum et inventionis eiusdem Sancti Secundi in archivo ecclesie collegiate eius
dem S. Secundi Astensis existente. » — Alcune copie, ma relativamente troppo recent
della *manifestacio* e degli altri atti relativi, si conservano nell'archivio episcopale di Asti
dove le potei consultare per gentile concessione del ch. can. prof. cav. C. Vassallo.

ilmente. Vi si parla del vescovo Guidetto, come di colui che ponti-
icava *tunc*, cioè al tempo della scoperta delle reliquie. Chi scriveva,
;uardava dunque a quell'anno, come ad una età passata. È facile
upporre che la *manifestacio* sia stata redatta dal vescovo della Ro-
ere, appunto per chiedere al papa il permesso di trasportare dalla
ripta nella chiesa superiore le reliquie del martire. La permissione
ontificia fu data col breve 20 gennaio 1581 di Gregorio XIII, il
uale aggiunse poi un altro breve (10 febbraio) concedente parecchie
adulgenze. Il trasporto ebbe luogo addì 11 maggio 1581 (cfr. *Acta
SS. Bolland.*, *Mart.*, III, 800, 804-5).

Comunque sia di ciò, ecco come l'Autore della *historia* si esprime
ı riguardo alla cripta, nella quale, in detto anno, vennero trovate le
eliquie del Santo. Dopo di aver accennato all'esistenza della cripta,
ggiunge: « duo quoque altaria ibidem extare, quorum alterum, inter
olumnas medias situm, murorum ambitum retro ab utroque cornu
raetensum habet, in modum camerulae undique circumclusae absque
llo aditu seu magno seu parvo; ex more videlicet, quo etiam ecclesiae
rbis Romanae, intra huiusmodi cryptas SS. Martyrum reliquias conti-
ere noscuntur inclusas, altaribus sacris desuper erectis; sic in hoc, in-
uam, sarcophago sanctum quiescit militis corpus. » Nell'Appendice il
ttore troverà nuovi schiarimenti.

La tradizione locale, e documenti posteriori, che si riferiscono al
to dove dovrebbe esistere la cripta, pongono fuori d'ogni dubbio la
altà della cripta [1]. Uno scavo tuttavia potrebbe tornare di grande
tilità, per chiarire quei dubbi che pur possono rimanere, non sulla esi-
enza della cripta, ma piuttosto sulla sua forma e sulla sua antichità.
nzi una perizia fatta da un architetto per ordine del governo sabaudo
el 1755 ricorda i lavori di riparazione che in quell'anno si stavano
eguendo nella chiesa sotterranea di S. Secondo [2].

Così siamo davanti alla seconda domanda, riguardante la posizione
ella chiesa di S. Secondo rispetto alle mura della città, ai tempi di
runengo. Parecchi documenti sembrano indicare che il corpo di S. Se-

---

(1) Veggasi in fine l'Appendice.

(2) VASSALLO, in *Riv. st. ital.* V, 298.

condo si custodisca in S. Maria, cioè nella cattedrale, e qualcun accenna per l'opposto la chiesa che porta appunto il titolo di S. Secondo. Esaminiamo tutti questi documenti, aggiungendovi le indicazioni riguardanti il modo con cui la cattedrale è nominata nei va tempi, e quello in cui si ricorda S. Secondo. Anzi sopra S. Second saremo larghi nel raccogliere notizie, avendo tuttavia in vista di no metter qui quello che si riferisce a S. Secondo (S. Dalmazzo) c Quargnento, e che fu a suo luogo discusso.

Il primo documento che ordinariamente si allega al nostro proposito si vorrebbe far risalire all'anno 812. Il documento vien citato dall'Ughelli [1] sotto il nome del vescovo « Eillulphus. » Ecc il passo: « quo (*Eil.*) sedente Deottardus presbyter basilicae sancta Mariae et sancti Secundi, ubi S. Martyris corpus requiescebat humatum, dono dedit omnia bona sua, quae in Candelario et ad Trinariu in Molinario, in villa Ante, Strapedoque habebat, anno 6 Ludovici P mense Martio ind. 5, hoc est anno incarnationis dominicae 812. Hi enim annus sextus erat ab eo, quo Carolus pater regna inter filic partitus fuerat..... » L'Ughelli per l'esistenza di un vescovo Eilulfo quest'epoca non adduce altri documenti. È invece noto e sicuro u vescovo di ugual nome al principio del x secolo, ricordato in due di plomi (901-902) di Lodovico III. Sicchè può facilmente ammetters che l'Ughelli cada in un errore cronologico, attribuendo al tempo d Lodovico il Pio la carta testè citata. E per verità, che l'Ughelli prend abbaglio nel datare la sua carta, è cosa ben chiara, poichè nessun documento poteva rogarsi in Asti nell'anno 812 col nome di Lodovico i Pio, mentre era ancor vivo Carlo Magno. Vediamo se sia possibile correggere l'errore dell'Ughelli, e uscire dalla necessità di ammettere du vescovi di ugual nome. La ripetizione dei nomi è una supposizion agevole a farsi, ma non di rado è un fallace ripiego.

L'Ughelli asserisce che nel documento leggevasi « anno 6. » Senz dubbio, nella pergamena, il numero era espresso in parole: « ann sexto. » Se supponiamo un facile errore di lettura, possiamo a *sext* sostituire *secundo*, ed ogni cosa è aggiustata. Poichè allora l'anno i

---

(1) *It. sacra*, IV, 337 B-C.

mutato, e in luogo di 812, dovrà porsi 902. Questo documento sarà dunque contemporaneo alla donazione di Emelda (Ch. I, 101-3, nr. 60). Mutato l'anno al documento, ci viene necessario parlarne non qui, ma in appresso.

Cominciamo dunque con un atto dell'anno 876:

1) 876 dicembre (Ch. II, 7-8, nr. 3): Teutto e i suoi fratelli fanno una donazione « ad sacerdotes qui sunt custodes beati sancti Secundi in civitate Astense ubi dictus Carolus episcopus preest episcopi episcopatus Astense. » Così nell'edizione del Cibrario [1]. Qui si parla della chiesa di S. Secondo, la quale era posta *in civitate Astense.* Una frase simile la troveremo tosto nel placito dell'anno 880. Notisi bene, non adoperasi la solita formula *infra civitatem*, ma soltanto *in civitate.* Che cosa valga questa espressione, ci è spiegato dal passo del documento dell'anno 886 [2] dove si parla evidentemente della chiesa archipresbiterale di S. Pietro situata, fino a tempi relativamente recenti, nel sobborgo della città: « Petrus archipresbiter custos et rector ecclesiae sancti Petri sita civitate Astense. » Dunque sembra chiaro abbastanza che nessuna deduzione possiamo trarre da questo documento contro chi sostenesse che l'antica chiesa di S. Secondo fosse esterna alle mura cittadine.

2) 880 ag. 1 (Ch. I, 60-1, nr. 36). Al placito di Baterico visconte si presentano due « advocatores domo episcopio ecclesia S. Marie et S. Secundi civitatem Astensem ubi dominus videlicet vir beatissimo venerabilis Ildoinus episcopus preesse videtur. » Qui dunque si parla del vescovo che presiede all'episcopio, e senza toccare veramente di niuna chiesa in particolare, si dà il nome dell'episcopio stesso, e questo nome è duplice: « ecclesia S. Marie et S. Secundi. » Sicchè si può domandare se tale espressione indichi proprio una chiesa sola o due,

(1) In altra occasione si proverà come *Carolus episcopus* non sia mai esistito.

(2) *Ch.* I, nr. 43. Sull'uso di *infra* in confronto coll'uso dell'*in* seguito dall'ablativo, o anche dell'ablativo soltanto, mi richiamo a quanto dissi nel § VIII a proposito del *Castrum Vetus.* Esso potea considerarsi fuori della città, *prope Aste* (*Ch.* I, nr. 85, doc. del 936). Nel *Castrum* c'era una chiesa dedicata a S. Ambrogio, della quale un documento del 937 (*Ch.* I, nr. 86) dice che era *infra castello;* chiesa e castello erano *civitate Aste.* Con che significavasi nient'altro che la vicinanza, e l'unità morale e materiale che città e castello formavano insieme congiunti.

tanto più che nel documento stesso più volte accade che volendosi pa
lare della chiesa di S. Secondo, e non dell'episcopio, si ricorda qu
Santo solamente e non anche S. Maria: « pars ipsius ecclesie S. S
cundi civitate Astensi. »

3) 884 genn. 11 (Ch. II, 9-10, nr. 4). Carlo III per la Chie
di Asti: « ecclesie quae constructa est in honore sancte Marie semp
virginis et sancti Secundi ubi eius humatum corpus quiescit. »

4) 886 apr. (Ch. I, nr. 42). Il vescovo di Asti Giuseppe agis
per la chiesa di S. Maria, « in Aste civitate prope ipsa ecclesia sanc
Marie, » « ecclesie S. Marie que dicitur abatissa » « in domo eccles
S. Marie civitatis Astensis. » Qui pare si parli veramente della chie
di S. Maria sede dell'episcopato Altri documenti confermeranno ciò cl
sembra pur potersi riscontrare qui, cioè il vincolo che detta chie
tiene coll'episcopato, indipendentemente dalla chiesa di S. Secondo

5) 887 novembre (Ch. I, nr. 45): « pars ecclesie sancte Mar
et sancti Secundi episcopio hastense, ubi domnus Ioseph episcop
preesse videtur » « ad proprietatem sancte Marie et sancti Secundi.
Qui si tratta, sembra, della Chiesa dell'episcopio Astese, e non mai
una chiesa materiale, che fosse dedicata a S. Maria o a S. Second

6) 892 genn. (Ch. I, nr. 47); « ecclesia S. Marigi domo ep
scopio Astense. »

7) 895 apr. (Ch. I, nr. 50): « Staturasius episcopus sanct
Astensis ecclesiae domo episcopio sedes sancte Marie. »

8) 896 apr. (Ch. I, nr. 51). Staurace vescovo di Asti agis
per la « pars ecclesie S. Marii, » « Actum in domo sancte Marie sit
civitate Aste. » In questo e nel documento successivo avvertirassi
leggeri che l'espressione semplice *S. Maria* senza *S. Secundus* usa
quando si ha riferimento alla chiesa materiale e reale, mentre l'espres
sione duplice *S. Maria et S. Secundus* adoperasi soltanto quando
vuol parlare della chiesa episcopale astese, cioè del centro dell'epi
scopato, con riguardo al concetto religioso, e non a questione di luog
o di edificio materiale. Questo non toglie tuttavia che la voce *S. Mari*
si adoperi anche nel senso ideale di sede, centro, dell'episcopato Astese
indizio ciò del fatto che quella chiesa era realmente il centro dell'e
piscopato, e che presso di essa il vescovo presiedeva, finchè Bruneng

trasportò la sua stanza nel Castel Vecchio. Vedremo più tardi, cioè presso a poco intorno al 930-940, mutarsi leggermente l'uso e nelle carte d'interesse privato, o stipulate con formule men che solenni, la chiesa di S. Maria rappresenta solo la *pars* episcopale. Ho detto mutarsi *leggermente*, poichè in fin dei conti, una vera mutazione non avvenne mai. Allorchè si pensa al vescovado Astese in se stesso, occorrono i due nomi di S. Maria e di S. Secondo; allorchè si pensa in proprio al luogo considerato come centro del medesimo, cioè alla chiesa cattedrale, allora si fa innanzi il nome di S. Maria. Se c'è una modificazione, questa sta nell'indirizzo del pensiero piuttosto che in altro.

9) 899 genn. (Ch. I, nr. 54). Staurace in favore dei Canonici per la edificazione dei *claustra*, da costruirsi « iuxta ecclesiam episcopii a deo nobis commissi que est edificata in honore s. Dei genitricis Marie. »

10) 902 marzo (Ughelli, IV, 337): « basilica S. Mariae et S. Secundi ubi S. Martyris corpus requiescit humatum. » Mancandoci il testo del documento non è ben sicuro se questa aggiunta riflettente il corpo del Santo si leggesse sulla pergamena, o se si debba attribuire al Malabayla o all'Ughelli.

11) 902 marzo (Ch. I, nr. 60): « beate Mariae sedis episcopatum Astensis », « da pars sancte Marie sedis e(piscopatus). »

12) 904 luglio 15 (Ch. I, nr. 64), diploma di Berengario I per la chiesa di Asti: « in possessionibus beate virginis Mariae et S. Secundi, » dove colla duplice espressione si intende la *ecclesia Astensis*.

13) 907 maggio 7 (Ch. I, nr. 67). Sergio III confermando i beni dei Canonici, naturalmente adoperò la sola frase *S. Maria*, mentre trattavasi di determinare la chiesa (materiale), presso cui stavano i chiostri canonicali: « canonica cum claustra sua que est constructa iuxta basilica sanctae dei genitricis semperque virginis Mariae dominae nostrae ipsius Astensis ecclesiae episcopii. »

14) 924 ott. (Ch. I, nr. 74). Il vescovo agisce per la « pars sancti Sisto (Secundi ?) et sancte Marie sede episcopatum. » In questo atto agisce: « Gariardus presbyter custos S. Secundi. » Costui po-

trebbe essere identico al « Gariardus presbiter », che presenziò alla donazione fatta da Audace ai suoi Canonici, 905 (Ch. I, nr. 66). Certo egli è la stessa persona col prete omonimo che incontreremo sotto l'anno 927.

15) 926 nov. 12 (Ch I, nr. 76), diploma di re Ugo: « in possessionibus b. Virginis Marie et S. Secundi », « pars ecclesiae sancte Marie. »

16) 927 apr. (Ch. I, nr. 77) « in atrio S. Mariae dono episcopio in predicta civitate », « Gariardus presbyter custos ecclesie sancti Secundi. » In questo documento non potrebbe desiderarsi una distinzione più netta tra la chiesa di S. Secondo e quella di S. Maria.

17) 929 luglio (Ch. I, nr. 86) « terra et vinea S. Secundi. » Questa è una delle prove che determinano che la Chiesa di S. Secondo aveva anche i suoi particolari possessi.

18) 938 luglio 23 (Ch. I, nr. 87) Diploma di Ugo e Lotario per la « ecclesiae in honore sanctae Mariae constructae » (nel senso di chiesa astese).

19) 940 marzo 14 (Ch. I, nr. 88). Siamo giunti al documento più grave per determinare la collocazione dell'antica chiesa di S. Sepolcro, per rispetto alle mura di Asti. Qui mi limito a riferire il passo controverso. È il placito di Uberto conte, dove si conferma la permuta avvenuta (939) tra il vescovo e i canonici. L'atto comincia « In dei nomine suburbium civitatis Astensis non multum longe ab ecclesia S. Secundi ubi eius sanctum quiessit corpus, videlicet in locus ubi olim curte ducati ipsius Astensis civitate [1]. » Parlandosi nel testo dell'atto, dei diritti episcopali adoperansi frasi come le seguenti: « ecclesie S. Marie domo episcopatum Astense » « da parte episcopii Astensis et S. Marie. »

20) 943 luglio (Ch. I, nr. 90) « iuris ecclesiae S. Marie sedis episcopatum Astense » « terra ipsius S. Marie. »

21) 953 marzo (Ch. I, nr. 103): « pars sancte Marie sedis episcopatum Astense. »

---

1) Dò il passo, per noi importantissimo, secondo si legge nel documento originale che si conserva nell'arch. Capitolare di Asti, e che confrontai appositamente. Colgo questa occasione per ringraziare il canon. Paolo Bianchi, archivista del Capitolo di Asti, che mi procurò ogni agio per i miei studî in quell'archivio.

22) 954 marzo (Ch. I, nr. 104): « ad pars ecclesiae S. Marie sedis episcopatum Astensem. »

23) 955 febbr. Ch. I, nr. 106): « iuris ecclesiae sancte Marie sedis episcopatum Astense. »

24) 955 marzo (Ch. I, nr. 107): « de sup[er] regimine et potestatem sancte Marie sedis episcopatum Astensem. »

25) 956 febbr. (Ch. I, n. 108): « qui pertineant..... S. Marie sedis episcopatum Astense » « ad pars ecclesie sancte Marie sedis episcopatum Astense. »

26) 956 febbr. (Ch I, nr. 109): « iuris ecclesiae sancte Marie sedis episcopatum Astense. »

27) 960 nov. 16 (Ch. I, nr. 114): « ad parte iam dicto episcopio et eidem sancte dei genitricis Marie matris ipsius sedis ecclesie. »

28) 962 ott. 26 (Ch. I, nr. 118; Sickel, *DO*, nr. 247). Ottone I in favore della Chiesa di Asti: « confirmamus et coroboramus ecclesie sancte dei genitricis et virginis Marie Astensis episcopii atque beati Secundi, ubi eiusdem sacrum corpus digne et reverenter humatum quiescit, cui [preesse videtur Bru]ningu[s ve]nerabilis episcopus nosterque dilectus fidelis. »

Per tal guisa nel nostro spoglio siamo giunti alla fine del vescovado di Brunengo, non occorrendo, per il tempo del suo episcopato, altro documento da citarsi dopo il diploma Ottoniano del 962. Abbiamo visto distinguersi chiaramente le chiese di S. Maria e di S. Secondo. Quest'ultima non era chiesa plebana; quindi abbiamo trovato a reggerla solamente un *custos*, Gariardo, e non un *archipresbiter*. Presso a S. Maria si costruirono i chiostri canonicali: quella era la chiesa cattedrale, e la vera *sedes* dell'episcopio. Anche dopo che Brunengo trasportò la sua dimora lassù, nel Castel Vecchio, l'espressione di *sedes* rimase pur sempre nella Chiesa di S. Maria, e le rimase di pien diritto. Ma se si poneva mente all'episcopato Astese, come ad un tutto, allora si vedeva che due elementi concorrevano a costituirlo: la chiesa del protettore della diocesi, S. Secondo, e la chiesa cattedrale, S. Maria. Quindi avveniva l'associazione dei due nomi. Se si fermava l'attenzione alle due chiese, come edifici, l'unione dei due nomi non poteva accadere e non accadeva.

Fermato questo punto, si potrà più sicuramente procedere ad ulteriori indagini. Nei documenti che abbiamo esaminati, si fa più volte menzione del corpo di S. Secondo. Carlo III nel suo diploma, 884, lo dice sepolto nella Chiesa *eretta in onore* di S. Maria e di S. Sepolcro, locchè significa soltanto: eretta nell'episcopio astese. Anche il documento del 902, conservatoci in riassunto dall'Ughelli, dice lo stesso, se pure tutto quanto riguarda il corpo del Santo non è una interpretazione o una interpolazione sua. Nel placito del 940 si dice chiaramente che il corpo del Santo era tumulato nella chiesa di S. Secondo, e in tal caso si parla propriamente ed unicamente della chiesa dedicata a questo Santo, senza che possa sorgerea lcuna incertezza.

Nei tempi successivi si trova ancora ricordato il corpo di S. Secondo. Abbiamo visto il diploma Ottoniano 962, dov'è detto che il corpo del Santo sta sepolto nella chiesa di S. Maria *vescovado Astese* e di S. Secondo. Anche nel diploma dal medesimo imperatore concesso alla chiesa di Asti nel 969 (1) si ripete il medesimo concetto, ma ciò avviene con frasi modificate: « ecclesiae in honore sancte Dei genitricis semperque virginis Mariae dicatae, ubi sacratissimum corpus S. Secundi humatum quiescit cui..... Rozo episcopus desservit. » Di qui parrebbe che il corpo di S. Secondo fosse daddovero sepolto in S. Maria, ma l'imperatore, ricordando S. Maria, intende parlare dell'episcopato Astese, che nell'altro diploma egli aveva indicato col doppio nome di S. Maria e di S. Secondo. E che ciò sia vero, apparisce dalla frase che subito dopo s'incontra nello stesso documento: « sanctae dei genitricis semperque virginis Mariae sanctique Secundi praenominatae sedi. » L'aggettivo *praenominatae* lega un passo coll'altro in modo indissolubile.

A tutto questo non posero mente i Bollandisti (2), i quali, sulla fede dei citati documenti e seguendo le indicazioni del Malabayla, proposero di restituire a lor modo la storia del corpo: dal diploma di Carlo III, 884, si vede che il corpo di S. Secondo si custodiva alla cattedrale; altre carte fino al 969 provano lo stesso. Aggiungono che n'era stato di certo levato nel 1041, poichè nel diploma che in detto

(1) Sickel, *DO*, 374.
(2) *Acta SS. Boll.*, Martii III, 799.

anno Enrico III concesse alla Chiesa di Asti [1] non si fa più parola del corpo; «..... sacrosancte Astensis ecclesie in honore sancte virginis Mariae dicatae [2] » Quindi, conchiudono, la traslazione ebbe luogo nell'intervallo 969-1041. Ma contro a ciò si oppone il placito del 940, che i Bollandisti dicono del 938, nel quale esplicitamente è detto che il corpo del Santo sta sepolto in S. Secondo; per uscir dall'imbarazzo, essi dicono che il testo è interpolato. Siccome l'edizione che del documento abbiamo nel I tomo del Chart., ci prova che ciò non è, così noi ci troviamo nella necessità di porre a base di ogni congettura appunto il passo che si voleva escludere. Concludiamo dicendo: nessun documento accenna mai all'esistenza del corpo di S. Sepolcro nella chiesa cattedrale: nessun documento prova avvenuta la traslazione delle reliquie del Santo dalla cattedrale alla chiesa di S. Secondo [3]; a partire dal 940 i documenti provano che il corpo era sepolto nella chiesa del suo nome. Dal che rimane affatto esclusa la traslazione attribuita a Brunengo, e riesce stabilito con non piccola probabilità che la chiesa di S. Secondo debba la sua origine ad una *memoria* eretta sino dai tempi più vetusti sopra il venerato sepolcro del martire. Forse non è del tutto inutile l'osservare ancora che Brunengo, negli anni precedenti al 940, e mentre infuriavano le scorrerie saracene, difficilmente avrebbe levato dal centro della città, dalla cattedrale, le reliquie del Santo, per portarle in un sito, che, come ora vedremo, era esterno alla città. Ricordisi ancora quanto poco avanti si rilevò sul rispetto altissimo che gli antichi cristiani avevano per le reliquie dei santi, così che senza motivo difficilmente si sarebbero decisi ad una traslazione. Il furto delle reliquie dipende da una esagerata devozione, e nulla dice contro queste affermazioni [4]. Terminando queste ricerche, noto che coll'ipotesi nostra si spiega tutto, si spiega anche il nome e l'esistenza della chiesa di S. Secondo; mentre riesce quasi impossibile il supporre allora una chiesa di S. Secondo diversa da quella in cui si conservava il corpo del martire.

(1) Ughelli, IV, 355.

(2) Neanche Ugo e Lotario, nel diploma del 938, quando ricordarono la Chiesa di Santa Maria, fecero parola del corpo di S. Secondo.

(3) L'iscrizione riferita da P. L. Bima, *Cenni sulla cattedrale d'Asti* (ed. dal canonico G. B. Longo), Asti, 1887, p. 15, è di data recente e dipende dagli scrittori soliti.

(4) Cfr. Bartolini, *Sull'autenticità del capo di S. Lorenzo.* Roma 1864, p. 5-7, 18-9

Dopo quanto abbiamo detto risulta di per sè presumibile che l'antichissima chiesa di S. Secondo fosse collocata esternamente alle mura; giacchè esternamente alle mura il Santo subì il martirio. L'antica *memoria* dovette sorgere quindi fuori delle mura. Resta a vedere se al tempo di Brunengo ella si trovasse ancora esternamente alla città. Non abbiamo notizia di alcun allargamento della cinta murale anteriormente a quest'epoca. Ma il non aver memoria di un fatto, non vuol dire che il fatto non sia in realtà accaduto. Il prof. Carlo Vassallo insegna [1] che un grosso muro attraversa il terreno sottoposto all'attuale chiesa; « esiste..... una perizia giurata in data del 20 agosto 1755 fatta da architetto venuto in Asti a bella posta da Torino per ordine del governo, il quale, visitando le riparazioni che si facevano allora dal Capitolo alla chiesa sotterranea *(Scurolo)*, trovò un muro forte e massiccio, che, passando sotto la balaustrata, s'avanza verso il coro e serve di fondamento alla colonna, la quale *in cornu epistolae* sostiene la cupola del tempio. » Di ciò parleremo nell'Appendice. Domanda il Vassallo se questo possa essere il muro romano, così che l'antica chiesa di S. Secondo rimanesse ad esso esterna, e l'attuale posi sul muro e si stenda entro e fuori dell'antica cinta. Può essere, ma è un fatto per altro che di quel muro noi sappiamo troppo poco per azzardare una congettura abbastanza probabile. Anche qui bisogna ripetere i voti, che si facciano scavi; prima che ciò sia fatto è meglio astenersi da ogni avventata asserzione. Vedremo nell'Appendice che nel 1752, allorchè si incontrò questo muro, e se ne mise in mostra una parte notevole, persone pratiche dell'arte muraria giudicaronlo appartenere alla cinta della città; il suo spessore suggeriva tale ipotesi, e sembrava escluderne ogni altra. Tutto ciò è vero; ma bisogna pur riconoscere che nessun archeologo ne fece allora oggetto a studio serio e coscienzioso, giacchè non possiamo rimanercene tranquilli al solo giudizio di uomini tecnici. Infatti, per dir vero, s'incontra qualche difficoltà a credere che la chiesa fosse addossata esternamente al muro romano. La più antica cinta non doveva essere qui certamente nel tempo in cui il Santo fu martirizzato. La città doveva essere allora ristretta al breve tratto che si allarga tra

---

(1) *Riv. storica ital.* V, 298.

i piedi della collina del Castel Vecchio e il luogo dove sorge la Torre rossa. Se più tardi i Romani allargarono la cinta, mal si comprende come abbiamo proprio schivata la *memoria* eretta sul sepolcro del Santo. Che se, in quel momento, la *memoria* non ancora sorgeva, non si intende come chi la costrusse, non siasi preoccupato di compromettere, con tale edificio, la sicurezza militare della città. Sicchè fino a prova contraria, non ammetteremo in quel sito il muro della città.

Siamo perciò ricondotti all'unico documento notissimo, il placito del conte Uberto, 14 marzo 940 (1): « suburbium civitatis Astensis non multum longe ab ecclesia S. Secundi, ubi eius sanctus quiessit corpus, videlicet in locus ubi olim curte ducati ipsius Astensis civitate. » Anche il placito di Baterico era stato tenuto, 880 agosto 1 (2), nel medesimo sito. Il documento del placito di Baterico ha espressioni diverse, poichè in quel tempo la *curtis ducati* doveva essere tuttora in uso: « in mallo publico in curte ducati civitate Astense. » Nell'anno 880, allorchè le antiche forme del processo giudiziario erano tuttora in vigore bastava indicare il *mallo publico*, il luogo dove si radunava l'assemblea a giudicare e la corte ducale (3). Non così nel 940 dove a tutto questo si alludeva bensì, ma coll'aggiunta dell'*olim;* ecco quindi sorgere la necessità di determinare il sito col ricordo di una chiesa. Nel passo del placito 940 le indicazioni geografiche sono tre: *a)* suburbio, e questa apparisce come l'indicazione più comprensiva e quindi meno determinata; *b)* la frase *non multum longe* dalla chiesa di S. Secondo; colle quali parole si specifica di più quanto dapprima era stato accennato vagamente; *c) videlicet in locus*, ecc. frase questa che finisce di individualizzare la posizione geografica del placito. Quest'ultima frase è la più precisa di tutte, ma di per sè sola nulla indicherebbe, poichè ormai la *curtis ducati* non si trova più, e quindi al lettore mancherebbe il necessario punto di riferimento. Quindi il punto di riferimento desiderato dal lettore, sta nella chiesa

(1) *Ch.* I, 144-8, nr. 88.
(2) *Ch.* I, 60-1, nr. 36.
(3) Può essere non inutile ricordare qui che Asti fu ducato longobardo. Come tale viene ricordato nell'elenco dei ducati con certezza conosciuti da Cesare Balbo, *Storia d'Italia*, II, 32, Torino, 1830.

di S. Secondo; ecco perchè questa comparisce come una determinazion più precisa, in confronto a quella più generica che abbiamo nella voc *suburbio*. Si potrebbe supporre che la chiesa di S. Sepolcro abbi potuto servire a tale indicazione più precisa, anche se essa se ne foss restata dentro alle mura. Ma in tal caso, si avrebbe dovuto ricordar la porta che poneva in comunicazione la chiesa stessa col luogo dov *olim* era la *curtis ducati*. L'indicazione, intesa secondo tale congettura sarebbe riuscita incerta e strana. Accettando il senso del passo com si presenta, la chiesa di S. Secondo è indubitatamente indicata siccom esistente nel suburbio. — In qual tempo la detta chiesa sia stat inclusa nelle mura, è questione che non tocca a me di trattare.

Concludiamo: *a)* in antico, come pur ancora al tempo di Brunengo la chiesa di S. Secondo racchiudeva le spoglie del Martire; *b)* Bru nengo non fece alcuna traslazione delle medesime; *c)* la chiesa d S. Secondo era esterna alle mura [1]; *d)* La traslazione delle reliqui di S. Secondo non va quindi ricordata tra le opere di Brunengo [2].

---

(1) Si potrebbe chiedere per qual motivo Brunengo non trasportò le ossa del Sant dal sobborgo nella città, mentre curò che il corpo di S. Dalmazzo fosse collocato i luogo sicuro. Il sobborgo potevasi credere abbastanza sicuro, sia per la lontananza da nido dei Saraceni, sia perchè probabilmente aveva anche allora, com'ebbe nel tard medioevo, alcuna munizione. D'altronde anche Audace si accontentò di porre il corp di S. Dalmazzo lontano dai Saraceni, ma non lo volle chiuso entro le mura della città

(2) Non è memoria che al tempo suo siano esistiti quegli eretici di cui si parl per il principio del sec. XI. Rodolfo Glabro (*Historia*, in *MGH.*, SS. VII, 67) discorrendo del vescovo Alrico, e di suo fratello Mainfredo « marchionum prudentissimum » tiene parola appunto di questi eretici. Alrico, insieme coi marchesi e vescovi conterminì, assalì gli eretici del Monte detto *fortis* e ne prese parecchi. Siccome essi non vollero abiurare, li bruciò. « Castrum igitur erat per idem tempus in gente Longobardorum, quod, ut erat, vacabatur Mons videlicet fortis, plenum etiam ex nobilioribus eiusdem gentis. Hos nempe cunctos ita maculaverat heretica pravitas, ut ante erat illis crudeli morte finiri, quam ab illa quoquo modo possent ad saluberrimam Christi domini fidem revocari..... Alricus Astensis urbis praesul, in cuius scilicet diocesi locatum habebatur praedictum castrum..... » Gli eretici combattuti da Alrico probabilmente avevano relazione con quelli di cui è cenno nel *Panegyricus in Henricum IV* di Benzone vescovo di Alba (lib. IV, c. 1-2): cfr. Lehmgrübner, *Benzo von Alba*, Berlin 1887, p. 40, 126. Ricordai volentieri questi fatti e queste testimonianze, dacchè si tratta di cose piemontesi. Si sa del resto trattarsi qui di avvenimenti molto noti. Il fatto di Monforte, che Muratori negli *Annali* (a. 1028) attribuisce al 1028, e in causa della cronologia episcopale non può essere posteriore al 1038 incirca, è perfettamente noto, specialmente per la parte avutavi dall'arciv. Eriberto di Milano e per la narrazione di Landolfo *seniore* (cfr. anche Cantù, *Gli eretici in Italia*, I, 76; Torino 1865). Sulla fede del Glabro lo

XXIII

Delle tre carte qui pubblicate, e delle loro note paleografiche.

Prima di dire poche parole sulle carte che qui metto in luce, ricordo che certe espressioni geografiche si mantennero con tenacia, anche quando la voce *comitatus* si estinse. Altrove, anche in luoghi contermini, quest'ultima parola o qualche espressione corrispondente rimase lungamente nell'uso (1), ma in Asti non avviene così. Il rapido accrescersi dell'importanza politica del vescovo deve aver fatto più presto che mai scomparire l'espressione dell'antica unità politica. La voce *episcopatus* si fa avanti a poco a poco, ma siccome essa rappresentava un concetto religioso, così non poteva esprimere perfettamente le ragioni civili. Ecco quindi come possiamo trovare con sufficiente frequenza le voci *fines* e *territorium*, adoperate ambedue in senso non molto determinato. Un doc. del 961 parla di alcuni beni in Massio, villa situata quasi all'estremità orientale dell'Astese: «..... in fine de suprascripta civitate Aste, ad loco ubi dicitur Massio (2). » In documento

---

espose P. Rotondi (*Ariberto d'Antiniano*, in *Arch. st. ital.*, NS., XVII, 2, 63: cfr. del medesimo *La Patarìa di Milano*, ivi, TS., VI, 1, 3 segg.), non senza notare la connessione ch'esso ha col contemporaneo diffondersi della eresia nel Milanese. Ma quanto ad altre traccie di eresia nel Piemonte, nulla possiamo aggiungere. Anche Manuel di S. Giovanni (*Un episodio della storia del Piemonte*, in *Miscell.*. XV, 5 segg.) non riuscì a mettere in armonia la eresia piemontese dei sec. XII-XIII coi fatti anteriori, e solamente escluse la leggendaria antichità dei Valdesi delle valli piemontesi. Se l'eresia lombarda deve la sua origine alla Francia, il Piemonte deve essere stato il territorio per cui avvenne il passaggio. Ma intorno all'epoca nulla sappiamo, e niun indizio ci resta per far risalire a tempi troppo remoti l'introduzione delle sètte eretiche in Piemonte. Quindi anche Felice Tocco (*L'eresia nel Medioevo*, Firenze 1884, p. 110) ammise che l'eresia catara non si manifestasse in Italia molto tempo prima del 1034, anno in cui a furor di popolo Girardo di Monforte (Monteforte) venne bruciato vivo in Milano. Pertanto siamo costretti a rimanercene nel campo delle congetture, senza guari speranza di poterne uscire. Il Muratori (loc. cit.) pensa che l'eresia siasi introdotta in Italia « molto tempo prima » del fatto di Monforte. Monforte trovasi molto a sud di Alba, e precisamente a N di Dogliano e ad E di Fossano.

(1) « Comitatum Taurinensi », doc. 948 (*Ch.* I, nr. 98); « iudiciaria Bredulense, » doc. 944 (ivi, nr. 92).

(2) *Ch.* I, nr. 116.

del 966 [1] per indicare parecchie terre, e anche la chiesa di S. L
renzo, adoperasi l'espressione: « in territorio civitatis extra murum.
Comunissima è la frase: « villa et fine » applicata a villaggi, p
es. ad Agliano [2]. Più interessante per dilucidare il senso della vo
territorio può riuscire il seguente passo, nel quale il *territorio* di u
villa è indicato come parte del comitato Astese: « in loco et fun
et territorio Accorsingo (=Corsione) comitatum Astesianensi. » (doc. d
941 in Ch. II, nr. 18).

Frasi non diverse si adoperano anche per denotare il terreno ci
cumiacente a qualche villa, o da questa dipendente, o che almeno
comprendeva sotto il suo nome. Per Portacomaro vale ancora il d
cumento ora citato del 966, in cui occorre l'espressione: « in territo
Contecommari. » Si oppone a territorio di Asti. I « mercata in terr
torio Quadrigenti » sono menzionati dal diploma di Ottone I, 969 (

Si è detto che il vescovo aveva sotto di sè parecchi castelli; d
castra parlano, come si è visto, i diplomi imperiali. Per quanto
possiamo sapere, al tempo di Brunengo, non erano molti i castelli de
l'Astigiano; assai più erano le ville. A persuadercene basta scorre
i documenti dal 936 al 966, e si vedranno ricordi di *villa* Mas
(Masio) (docum. 943, 955, 959, in *Chart.* I, nr. 90, 107, 110
villa Solis (Soglio) (doc. 945, ivi, nr. 94); *villa* di Agliano (doc. 94
ivi, nr. 98); *villa* Quarto (doc. 953, 955, ivi, nr. 103, 107); *vil*
Ruvigliasco (Revigliasco) (doc. 953, ivi, nr. 103); *villa* Valfenar
(Valfenera) (doc. 955, 956, ivi, nr. 106, 109); *villa* Publicis (Pi
besi) (doc. 955, ivi, nr. 107); *villa* Valleglas (Variglie) (doc. 95
ivi 108), *villa* ad locus ubi dicitur Platiolo (Piazzo), sulle colline c
sovrastano Monteu da Po, cioè l'antica Incisa) (docum. 961, iv
n. 115), ecc. Così si hanno corti, come la *curte* Isola (Isola, a s
di Asti sulla destra del Tanaro) (doc. 956, ivi, nr. 108); *curte* A
fioni (doc. 963, ivi, nr. 121). Altri siti portano appena l'appellati
di « locus et fundus, » come Viliano (Vigliano o Vigliuno) in doc. 96

(1) *Ch.* I, nr. 127.
(2) Doc. del 948, *Ch.* I, nr. 98.
(3) Sickel, *DO*, nr. 374; *Ch.* I, nr. 132.

(*Ch.* I, nr. 113), e Accorsingo (Corsione) in doc. 941) (*Ch.* II, nr. 18). Talvolta succede anche che la distinzione non è così precisa, come potrebbe sembrare. Abbiamo visto che a Variglie, in un documento del 956 si dà l'appellativo di *villa*. In altro del 960 (*Ch.* I, nr. 114) si legge semplicemente: « locus ubi dicitur Valleglas. »

Di fronte a queste *ville*, villaggi non fortificati, pochi sono i *castra* veramente accertati. Il « castro de Gurzani » lo abbiamo in un documento del febbraio 955 (*Ch.* I, nr. 106), e risponde a Gorzano, frazione di S. Damiano d'Asti. Nel documento 18 dic. 966 (*Ch.* I, nr. 127) si rammenta « casa una que est infra castellum Montis Alphonis, » cioè di Montafia, grosso e importante villaggio della parte NO dell'Astigiano. Nel doc. 941 (*Ch.* II, nr. 18) come si parla del *luogo*, *fondo* e *territorio* di Accorsingo (=Corsione), così è parola anche della *villa* del medesimo sito, della cappella di S. Eusebio, e del suo *castrum*.

Quargnento, dove Audace ripose le reliquie di S. Dalmazzo, indicasi solamente come una *plebs* (1). Pare che si continuasse a fabbricare castelli (2). Le continue guerre non esigevano meno.

XXIV.

I tre documenti inediti.

Il primo dei tre documenti che qui pongo in luce spetta al marzo del 941. La pergamena originale venne nel 1887 acquistata dal comm. Vincenzo Promis per conto della biblioteca di S. M. in Torino, secondo che abbiamo detto al principio di questa Memoria. Essa misura in lunghezza cent. 59 $^1/_2$; lungh. al margine superiore cent. 19 $^1/_2$ e all'inferiore 12. Filippo Malabayla l'ebbe a mano, giacchè non solo, al margine superiore, vi notò l'anno 941, ma ancora ne fece il regesto

(1) Doc. del 254, in *Ch.* I, nr. 105.

(2) La corte Isola del 956, divenuta nel 1041 il « castrum Insule. » Cfr. Durandi *Piem. Cisp.*, p. 286.

sul *verso*, coll'annotazione *Relatum in catalogo*[1]. Il carattere è minuscolo sufficientemente regolare, e molto chiaro; le vestigia del c sivo sono abbastanza frequenti specialmente in alcuni nessi, come es. nei nessi *ri*, *ro*, *sp*, *ti*. La *t* e la *r* sono le lettere che più vicino ricordano il corsivo, anche adoperate da sole. Comparisce an il solito nesso[2] astese *ac*, dove la *a* è collocata in alto, e per me di un prolungamento della sua coda si allaccia alla *c* che sta a neata colle altre parole. Nessi comuni nelle carte astesi del sec. sono *ri*, *li*, *ci*, *ti*, *ui*, *et*, *te*, *ut*, *mi*, *ni*. Il nesso *ut* è formato da semplice ripiegamento in alto della coda della *u*, tagliata all'est mità superiore da un apice. Prolungando inferiormente l'ultima a (a destra) della *m* e della *n* si ottennero i nessi *mi* e *ni*.

Tra le firme, che sono originali e quindi in carattere vicendev mente diverso, quella di *Gumbertus notarius* ha forme più senti mente corsive che non le altre.

Poche spiegazioni saranno a farsi sul testo del documento. *Du decimum* risponde a Dusino[3], intorno al quale tanto il Duran quanto il Casalis[4] non citano atti anteriori al diploma di Enrico del 1041[5]. In questo diploma la *plebs de Duodecimo* apparisce ess una pieve molto importante, giacchè si citano parecchi *tituli* dipe denti dalla medesima, come Solbrito, Valfenera, Cerreto (a nord Solbrino), Porcile (luogo ora distrutto, non lungi da Poirino) ed alt Si comprende che detta pieve estendeva la sua giurisdizione su tut la parte NO dell'Astese. Il nostro documento fa risalire addietro di secolo l'antichità di quella pieve, e conserva il nome di chi n'era allo investito col titolo di arciprete. Come nel 941, così anche oggidì

(1) Filippo Malabayla, sia per i suoi studi seri, sia per quelli in cui o falsificò e i documenti, o facilmente accettò le altrui falsificazioni, è un erudito che merita s ciale attenzione nella storia piemontese, così da riuscire profittevole il vedere qu documenti abbia visto e postillato. Quindi ben fece il VASSALLO (*Le falsificaz. della sto astigiana*, in *Arch. st. ital.*, IV serie, t. XVI, pag. 75 segg., a. 1884) dando un este fac-simile del suo carattere.

(2) Cfr. le osservazioni che sopra questo nesso feci in *Miscell.*, XXV, 268.

(3) DURANDI, *Piem. Cisp.*, p. 293.

(4) *Dizionario*, VI, 323.

(5) Presso Ughelli, IV, 356, dove per *Duodecimo* è scritto *Duodecino*.

hiesa parrocchiale è dedicata a S. Martino. Nel 1041, la pieve e utte queste sue immense dipendenze erano « iuris S. Mariae », cioè pettavano all'episcopio Astese.

Dei luoghi ricordati nella carta, *de curte Uncioni* va identificato con ortanzone o Cortazzone, e *de Veciana* con Vezza. Ma non trovo come eterminare il terreno oggetto della vendita. Trovavasi *ultra fluvio Taaro*, vale a dire alla destra di quel fiume, e nel posto detto Salsa. Bruengo comperò da Pietro arciprete un tratto di terreno di 33 iugeri di aria coltura, e assai proficui, come si vede dall'ammontare del loro prezzo tre lire. Per soldi 20 nel 959 alcuni uomini di Masio acquistarono ase e terreni, con viti, prati, ecc. [1]; e solo tre soldi costò nel 961 n tratto di terreno, in Massio, dell'estensione di 192 tavole [2].

Asti allora non aveva e non poteva avere monete proprie [3]; quindi ovevano usarsi colà le imperiali (pavesi). Il nostro documento non si sprime diversamente dagli altri atti ad esso contemporanei. Ecco il asso: « argento et precio valente libras tres. »

Nel secondo documento si ricordano le libre *auri optimi* ed i *ponlera* d'argento. Evidentemente qui trattasi sempre di monete ideali. In'oncia d'oro equivaleva a dodici lire d'argento, e per *pondus* di arento non può intendersi che una lira. Cotali monete ideali s'incontrano molto di spesso nelle carte. È moneta ideale il *solido* (argenteo) [4] el pari che la libbra d'oro [5]. Come al solito, è il ventesimo della bbra d'argento, e il denaro è il dodicesimo del soldo. Infatti vediamo che documenti del 933 e del 936 [6] la libbra di argento si calcola come omposta di 240 denari [7]. Il denaro e il solido erano le sole monete eali, questa di oro e quella di argento, piuttosto era fatto di quella

(1) *Ch.* I, nr. 110.

(2) *Ch.* I, nr. 116.

(3) Cominciano le monete astesi solamente col secolo XII incirca: cfr. VINC. PROMIS, *avole sinottiche delle monete battute in Italia*, Torino 1869, p. 16.

(4) *Ch.* I, nr. 77, doc. del 927. In questo documento ricorre anche l'oncia d'oro e libbra d'argento.

(5) Il doc. *Ch.* I, nr. 113 del 960: « Auro obtimo libra una, argenti ponderas duas. » doc. *Ch.* I, nr. 125, del 966: « Auro obtimo uncias duas, argenti ponderas tres. »

(6) *Ch.* I, nr. 83, 85.

(7) Il soldo era di dodici denari, come espressamente si dice in un atto Bredulensestese, del 944, *Ch.* I, nr. 92.

specie di lega che correva come argento. In un documento del 92
leggiamo [1]: « debemus per singulis annis de predictas res argentu
per denarios bonos, dinarios duodecim. » Abbiamo quindi in tali doc
menti tracciato in qualche modo un intero sistema di monetazione.

Si è detto che i solidi aurei e i *denari* argentei soltanto potea
essere monete reali, mentre le libbre sono infatti nei documenti indica
soltanto vagamente e come monete ideali. E infatti non si batteva
monete di valore tanto alto. Nei documenti astesi, di cui ci siamo o
cupati, non è detto di quali monete reali si parli, cioè da qual zec
uscite; non è dubbio tuttavia che in Asti, città in cui allora non
batteva moneta, doveva correre la moneta pavese [2]. Ciò era tanto n
tevole, o per dir meglio, era tanto necessario, che tornava affatto inuti
una dichiarazione esplicita. Al tempo di Brunengo la zecca pavese e
in grande attività, ed anche oggidì si conservano bellissimi denari a
gentei dei re Ugo, Lotario, Berengario II e Adalberto, nonchè di O
tone I [3]. Abbiamo detto che i *denari*, come erano moneta reale, co
avevano corso effettivo. Sovente i pagamenti si facevano, almeno i
parte, anche in merci. Così p. es. in un atto del 926 (*Ch.* I, nr. 7
si legge: « argentum et mercis valente solidos tresgenti. » Similment
in un doc. del 909 (*Ch.* I, nr. 69) leggiamo: « argenteum et preciu
valentes solidos numero viginti et nove. » Che anche l'oro si usass
può dedursi da alcuni documenti or ora citati; ma decisivo è uno d
941 (*Ch.* II, nr. 18): « inter aurum et argentum et alia speci
valente pro apreciatum liberas centum. » Per sborsare questa gross
somma si sarà dunque fatto uso di molto oro. Qui si sarà trattato
solidi d'oro e di denari [4] d'argento. Ritorniamo all'atto del 941.

Pietro arciprete di Dusino dà al suo vescovo l'epiteto di *senio*

---

(1) *Ch.* I, nr. 77.

(2) Domenico Promis nella sua classica opera *Monete reali di Savoia* (II, 4, Torin
1841) dimostra come la moneta pavese corresse nel sec. XI ad Oulx e a Torino, insiem
con altre monete che non esistevano ai tempi di Berengario. Per Asti egli cita u
documento del 1123 che parla di denari buoni papiensi.

(3) Camillo Brambilla, *Monete di Pavia*, Pavia 1883, pag. 135, 183. Le monete che i
ch. Brambilla avendo trovato col nome di *Otto*, attribuisce ad Ottone I, portano tutte il ti
tolo di imperatore, sicchè non sono anteriori al 962. Resta quindi che per il periodo 95
962 si abbiano sempre avuto monete coi nomi dei re Berengario ed Adalberto (Alberto

(4) Il solido aureo carolingio si fa corrispondere a 40 denari argentei.

egualmente che Alrico e Pietro II, nei diplomi 1024 e 1043 appellano *senior*, rispettivamente Enrico II ed Enrico III. Vedemmo che nel diploma di Enrico III, 1041, la pieve di Dusino spettava all'episcopio Astese. La parola *senior* è efficacissima a dimostrare tutto ciò. Per le voci d'interpretazione controversa aggiunsi al documento pochissime note.

Le altre due pergamene le devo a gentile comunicazione fattami dal can. prof. Carlo Vassallo; egli le acquistò per il Comune, nel cui archivio stanno ora gelosamente custodite. Appena le potè ricuperare dalla mano di un rivenditore, egli me ne fece parte, e, col permesso dell'on. Sindaco di Asti — al quale rendo le debite grazie —, ora le pubblico. La prima è attribuita dal Malabayla, in una nota al margine superiore, all'anno 950; ed è per questo che io le assegnai il primo posto, dopo la pergamena della biblioteca di Sua Maestà. Ma noi non possiamo constatare s'egli dica il vero, perchè gli anni dei re Berengario Adalberto vi andarono perduti, per causa del deterioramento subìto dalla pergamena al suo lato destro. Noi possiamo solamente leggervi il nome dei due re, e null'altro. Siccome essi furono eletti in Pavia il 15 di dicembre 950, così la pergamena, se fosse giusta l'attribuzione datale dal Malabayla, sarebbe degli ultimi quindici giorni dell'anno. Ciò è poco credibile. È verisimile piuttosto che il Malabayla attribuendo l'atto al suddetto anno, abbia inteso soltanto di segnare l'anno più antico al quale il documento si possa ricondurre. Non molto tarda tuttavia la pergamena non può essere, poichè vi si ricorda la « terra Arduini comes » in « Radigada » (Radicati). Pure supponendo che il notaio abbia continuato a dare ad Arduino il semplice titolo di *comes*, anche dopo la sua elevazione al marchesato, rimane sempre poco verisimile che ciò possa essere accaduto oltre a un certo termine.

Le due pergamene, considerate sotto l'aspetto paleografico, presentano poche cose degne di nota. Le solite caratteristiche locali si riscontrano anche in esse. Il carattere è minuscolo, con traccie di corsivo. Le forme corsive tuttavia non sono molto numerose; peraltro si trova qualche nesso notevole. Nel doc. del 950? sono corsivi i nessi *ro, go,* colla *o* superiormente caudata. La voce *propicio* del doc. 959 è pure interamente corsiva nelle prime sue cinque lettere. I soliti nessi *ci, ri, li, ti* gli abbiamo in ambedue i documenti, e ambedue i documenti

ci danno la *c* caudata inferiormente (quasi sedigliata), con significat
di *cum*. Simile forma la ho rilevata altra volta in documenti deg
anni 969, 977 [1]. Non raro è pure il nesso corsivo della *a* colla *c*
colla *t*, dove la *a* resta collocata superiormente alla linea. Questo ness
si ha, come vedemmo, nel documento 941 ; e si incontra pure anche n
predetti documenti 969, 977. In generale le abbreviazioni sono in poc
numero, e il carattere riesce chiaro. Le linee sono abbastanza diritte
nitide, e presso a poco anche equidistanti. È un fenomeno questo che
manifesta assai di sovente nei documenti di un'epoca, com'è il sec. x
in cui la cultura comincia a risvegliarsi. L'influsso dell'età Carolingi
non è cessato, anzi i germi della nuova vita intellettuale stanno pe
isbocciare. Il risveglio è preannunziato anche dalla nuova calligrafi

Come si è detto, la pergamena attribuita al 950 è molto deperita
lato d., per umidità sofferta. Circa un terzo dell'atto andò quindi perdut
Misura: lunghezza 0.59: larghezza (dove la pergamena è intatta) 0,37
Il Malabayla oltre all'anno 950 che scrisse in capo al documento, fec
di questo un riassunto sul verso. Di mano più recente si legge, pure su
verso, la seguente nota archivistica: M. 32, 2. Non è quasi a dubitar
che il documento in antico facesse parte dell'archivio capitolare d'Ast

L'altra pergamena è assai bene conservata. Misura in lunghezz
m. 0,38: larghezza al margine superiore 0,255 e al margine inf
riore 0,176. Filippo Malabayla ebbe alle mani anche questo docu
mento. Di sua mano leggesi al margine superiore l'anno 959, e su
verso un breve regesto. Non si veggono indicazioni archivistiche.

L'ultimo dei tre documenti qui pubblicati, cioè quello del 4 gen
naio 959 si chiude con una parola in tachigrafia. Allorchè qualche ann
addietro [2] pubblicai le note tachigrafiche che si leggono sopra due docu
menti astesi degli anni 968 e 977, io era ben lontano dal preveder
che quella pubblicazione dovesse acquistare l'importanza che effettiva
mente, ma non per merito mio, essa raggiunse. Julien Havet [3], bi
bliotecario della Nazionale di Parigi, interpretò quei segni, che alt

(1) *Misc.* XXV, 268.
(2) *Quattro documenti astesi*, in *Misc. di st. ital.* XXV, 267 sgg.
(3) *La tachigraphie italienne du X siècle*, in *Comptes-rendus de l'Académie d*
inscript. et belles-lettres, 4 Série, XV, 351 sgg.

illustri paleografici non avevano saputo convenientemente decifrare [1]. Egli stava in quei giorni occupandosi della scrittura sillabico-tachigrafica di Gerberto (Stefano II), intorno alla quale egli aveva pubblicato un lavoro d'alto rilievo [2], nel quale svelò il segreto di quei segni. Appena egli vide le tavole aggiunte alla mia pubblicazione, si accorse che la tachigrafia gerbertiana era identica all'Astese, e recedette quindi dalla sua anteriore supposizione, secondo la quale Gerberto sarebbe stato l'inventore di quella scrittura segreta. Il primo dei miei documenti, 969, era di due anni anteriore al primo viaggio di Gerberto in Italia; esso bastava a troncare ogni questione.

Rinvenne ancora J. Havet nella Biblioteca Nazionale parigina un atto pavese del 16 luglio 967, nel quale la firma notarile termina colle ripetizioni, in segni tachigrafici, del nome del notaio *Eginulfus*. Nell'archivio capitolare di Asti, nel frattempo, il can. Paolo Bianchi trovò altre note tachigrafiche in documenti del 987 o del 996. Con tutti questi materiali, da lui accuratamente interpretati, lo Havet diede alla luce uno studio sulla tachigrafia italiana nel sec. x, studio che è addirittura una rivelazione. Su quell'argomento prima di lui non si sapeva assolutamente nulla; non si conosceva neppure l'esistenza in Italia della tachigrafia sillabica gerbertiana avanti a Gerberto. Il documento che ora viene in luce, spettando ai primi giorni del 959, riporta di oltre ad otto anni e mezzo addietro, il primo esempio di tale tachigrafia. Di qui esso ripete la sua importanza, non certo da altro, perchè è semplicissima l'espressione celata sotto quei segni. Anche in questo caso, come nella pergamena pavese, il notaio ha ripetuto il proprio nome. Infatti mi affrettai a mandare al signor Havet il facsimile di quella voce, pregandolo di darmene l'interpretazione. Egli sciolse il nesso in sei segni, dei quali i primi quattro chiaramente e indubitatamente, egli lesse per: *Ga-ri-ar-dus*. Quantunque qualche dubbio

---

(1) Ricordo solamente lo scritto del compianto Paolo Ewald, *Zur Diplomatik Silvesters II (N. Archiv.* IX, 323 sgg.) il quale tentò l'interpretazione di alcuni segni di Gerberto, aiutato da Schmitz. Quanto alla natura di quelle note egli non s' ingannò (p. 325) giudicando trattarsi di note tironiane, da leggersi secondo il sistema conosciuto, ma presentanti forme essenzialmente modificate.

(2) *L'écriture secrète de Gerbert*, in: *Comptes-rendus de l'Académie des inscript. et belles-lettres*, 4 Série, XV, 94 sqq. (1887).

egli conservi per gli ultimi due, tuttavia crede di poter leggere: *no-us*, abbreviazione per *no(tari)us*. Quindi la lettura complessiva risulta: *Garialdus no(tari)us* (1). Queste notizie egli me le comunicò con lettera da Parigi 5 luglio 1888, ed io sono stato lieto di comunicarle al lettore, compiacendomi di potere, per la gentilezza del valentissimo paleografo francese aggiungere un piccolo ma non inutile documento alla storia della tachigrafia. Si abbia l'egregio erudito francese i miei vivi ringraziamenti.

Delle ricerche del sig. Havet rese conto colla sua consueta esattezza il prof. Cesare Paoli nella seconda edizione del suo mirabile trattato di paleografia (2). Ne discorse anche un anonimo (3), il quale giunse ad una conclusione, che, presa alla lettera può sembrare esagerata, dicendo che dai documenti pagensi italiani studiati dal dotto francese « risulta che il sistema tachigrafico adoperato da Gerberto.... doveva essere da tempo comune fra i notai italiani, dai quali il papa potè impararlo nella sua giovinezza. » Le ricerche di Havet per trovare traccie di tale tachigrafia fuori di Asti e Pavia rimasero fino ad oggi senza risultato, e quindi non bisogna asserire troppo facilmente che quei caratteri fossero di uso comune. Attendendo che nuovi documenti ci somministrino nuova luce sulla intricata questione accontentiamoci pertanto di rimanercene nella opinione di W. Schmitz (4), il quale giudicò che le note sillabiche Astesi appartengono ad un carattere tachigrafico usato in una regione ristretta e per breve tempo. Il dirlo comune ai notai italiani, è, o almeno sembra, un po' troppo.

---

(1) Havet (*La tachigr.* ecc., p. 359) sensatamente crede che la voce talvolta aggiunta in note tachigrafiche dal notaio alla fine della sua firma, sia destinata solamente a impedire la falsificazione dell'atto.

(2) *Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica*, I, 37 (Firenze 1888).

(3) *Scritture in cifre e corrispondenze segrete*, in: *Nuova Antologia*, terza serie XIV, 507.

(4) *Misc. di st. ital.* XXV, 270.

DOCUMENTI

I.

941, *marzo. Brunengo vescovo di Asti compera da Pietro arciprete della pieve di S. Martino di Dosino e visdomino della città di Asti, abitante in Valfanera e professante legge longobarda, alcuni beni nel comitato Astese, luogo detto* Salsa.

(Pergamena originale nella biblioteca di S. M. in Torino).

(S. T.). In nom*ine* d*om*ni dei et saluatoris n*ost*ri Ih*es*u xpi. ugho et lotharius filio eius gracia dei dominor*um* regib*us* ·. | anni regni eor*um* deo propicio dom*ni* ughoni quinto decimo.: idem uero dom*ni* lotharii filio eius decimo.: | m*ense* marcius Ind*ictione* quartadecima.; Constat me petrus archipr*esbiter* de plebe s*ancti* martini sita uilla dodecin*us* (1) et uicedomin*us* de aste ciuitate . et s*um* comanente in uilla uualfenaria (2) q*ui* profiteo me de nacione mea lege | uiuere langobardor*um*. Accepissem (3) sicuti et Inpresencia testium accepi ad uos domn*us* bruningus u*enerabilis* u*ir* ep*iscopus* s*ancte* as|tensis ecl*esie* seniori meo argento et precio ual*ente* libras a tres finitu*m* precium quod inter nobis bona uolu*n*|tate conuenit p*ro* om*nes* res illas iuris mei quem abere uiso sum . qui coniacet . ultra fluuio tannar*us* In|fra comitatu astensis . locus ubi nocupantur salsa:.:tam curtiuis campis pratis uineis siluis pas|cuis ripis ropinis (4) pomeferis arboribus :. ac stallareis (5) limitibus patulibus :. usibus :. aquateis et accessionib*us* | uiarum seu et aquar*um* aquis aqua-

---

(1) La sillaba *us* finale è indicata con un taglio fatto alla coda con cui termina la seconda linea verticale della *n*. Il luogo ora chiamasi Dusino.

(2) Valfenera.

(3) La *a* iniziale qui e altrove è ridotta a una linea verticale, ripiegata a destra e in questo ripiegamento conservasi il residuo del rotondeggiare dell'*a* stessa.

(4) La voce *rubina* e *rupina* dal Du Cange spiegasi per « luoghi montuosi » e con tale significato la registra il prof. A. Gloria, *Codice Diplomatico Padovano* I, pagine CXXXIII-CXXXIV.

(5) *Stalarea* e *Stellarea*, che dal Du Cange spiegasi per luogo abbondante di cerri, è voce ricevuta con tale significato dal Gloria, Op. cit. p. CXXXV.

r*um*q*ue* :. ductib*us* :. Coltum et incolt*um* deuiso et Indeuisu*m* cum finib*us* . et | terminib*us* :. u*e*l adiacenciis et p*er*tinenciis suis egressis u*e*l regressis cunctisq*ue* :. territoriis illis :. ut sup*erius* | dixi omnia et ex o*mnibus* :. ad abendi . u*e*l requirendi . seu posidendi . una cu*m* puteis et salsis (1) cu*m* om*nia* | Infra s*e* :. et sup*er* se abentes totu*m* In Integr*um* .; Et sunt ipsas res ibi in iam dicto (2) qui nocupant*ur* | salsa. Inter curtiuis et uineas . iuge una . de campis arabilis . sunt iuges tres . et tabule centu*m* | de pradas iuges decem . Inter bosco et aruo sunt iuges . treginta et tres . ad iusta mensura | Et quod sup*er* fuerunt ipsas s*upra*s*crip*tas res ibi in predicto loco qui dicit*ur* salsa de mea iusticia omnia | et ex om*nibus* ·.· in ipsa uind*icione* subiacead .;.: Ita ut hab ac (3) d*ie* ego q*ui* s*upra* petrus archipr*esbiter* uobis q*ui* s*upra* domn*us* | bruningus ep*iscopus*.: ipsas s*uprascrip*tas res et omnia quantu*m* superius legit*ur* exIntegr*o*.; Pro s*uprascrip*to precio a | presenti die uendo trado trado (*sic*) mancipo liberiscoq*ue* :. ab om*ni* nexu publico priuatone . | nulli alii uenditu*m* donatu*m* alienatu*m* . alienatu*m* (*sic*) obnoxiatu*m* u*e*l traditu*m* nisi uobis q*ui* s*upra* | domn*us* bruningus . ep*iscop*us :. una cum accessoras et ingressoras ear*um* u*e*l cum superiorib*us* :. et Inferiorib*us* : suis | sup*er* se ab*en*tes In Integr*um*, :. et facias ex Inde a presenti die tu et h*eredibus* .·. tuis . aut cui uos dederitis | u*e*l abere statueritis iure proprietario nom*ine* quidq*ui*d uolueritis sine om*ni* mea q*ui* s*upra* petroni | archipr*esbiteri* uel h*e*redu*m* meoru*m* contrad*iclione* : : Et spondeo me q*ui* s*upra* petrus archipr*esbiter* et uice|domn*us* u*e*l meis h*e*red*e*s uobis q*ui* s*upra* domn*us* bruningus ep*iscop*us senior meus u*e*l ad tuis h*eredes* s*uprascrip*t*a*m uinditionem | ab om*ni* omines defensare quid si defendere non potuerim*us* aut nos coq*ue* ·.· temp*o*re molestauerim*us* | dublis bonis cond*itio*nibus ·.· uobis restituam*us* . remelioratas res . In consimile loco sicut in eodem te*m*|p*o*re aput uos melioratu*m* fuerit ·.· ·.· et pro onore archipresbiteri mei . quam pro ampliore | firmitat*e*m nec mihi liceat ullo temp*o*re nolle quod uoluisset quod ad me s*e*mel factu*m* u*e*l conscrip|tum est sub iusiurandu*m* inuiolabiliter conseruare promitto :· cu*m* stipulacione su*n*nixa :. et nihil mihi | ex Ipsu*m* preciu*m* aliquid amplius redebere dixsi .:· roboranda . actu*m* In solario s*ancte* marie domo ep*iscop*io astens*i* | fel*iciter* |

† petrus arhip*resbite*r et uicedo*m*nus in ahnc cartula | a me facta s*ub*s*crip*si . |

---

(1) Queste formule nella descrizione dei fonti s'incontrano molto di sovente nei documenti astesi e non astesi. Veggasi p. es. il documento dell'anno 899, *Ch.* I, nr. 55. Talvolta c'è una parola di più o una parola di meno, a seconda delle circostanze. Per esempio il ricordo dei pozzi che si ha in atti 902 (*Ch.* I, nr. 60), 909 (*Ch.* I, nr 69); invece manca nel documento ora citato dell'anno 899, e così in parecchi altri. Cfr. *Ch.* I, nr. 77 (927).

(2) Qui il notaio dimenticò *loco*.

(3) La voce *ac* non è chiara.

Signu*m* ⊞ ⊞ ⊞ (1) manib*us* ∴ pasquali . et sillibaldi . . seu ualentini . istis tres uiuentis lege romana | de aste ciuitate testis . |

Signu*m* ⊞ ⊞ ⊞ manib*us* ∴ rimp*er*ti de curte uncioni ∴ et gausberti filius q*uon*da*m* giselberti de ueciano . seu | gisemp*er*ti de ueciano *testis* . |

† uualfred m*anu* m*ea* s*ubscripsi* . † ego uualfred m*anu* m*ea* s*ubscripsi* . |

† liutardo m*anu* m*ea* s*ubscripsi* † ego gu*mper*tus notarius rogatus s*ubscripsi* . |

† garialdo iudex domnoru*m* regu*m* rogatus s*ubscripsi* . |

✠ Ego . adam . notarius rogatus . ad s*uprascrip*to ∴ petrus archipr*esbiter* et uicedomn*us* anc | cartol*am* uind*icionis* scripsi postradita compl*e*ui et dedi .

II.

950? — *Asti, Castel Vecchio. — Commutazione di beni tra Brunengo vescovo di Asti ed Eremberto del fu Eremberto di Morozzo.*

(Pergamena originale nell'Archivio Municipale di Asti).

In nom*ine* d*omi*ni d*e*i et saluatoris n*ost*ri ihesu xpi . berengarius . et adelb*er*tus filio ei*us* gr . . . . . (No)|situr esse contractu*m* ut uice*m* emcionis optinead firmitate*m* : eode*m*q*ue* nexu oblicant . . . . . | non et ere*mber*tus filius b*one* m*emorie* Ite*m*q*ue* ere*mber*ti de loco moruc̄io (2) uiuente lege salicha : ut in d*e*i nom*ine* . . . . . (de)|dit ipse domn*us* bruningus episcopus . eide*m* ere*mber*ti in causa comutacionis. Id sunt pec . . . . . (re) | bus positis In loco et fundo casteniola (3) uel in ei*us* adIacenciis prima pecia de . . . . . | po est ibi prope . est p*er* m*en*sura Iusta Iuge una et p*er*ticas Iugealis septe . coerit ei . . . . . (perticas iuge)|alis sex. et tabul*as* undeci*m*. coerit ei Iacente ladus terra ipsius ere*m*bert . . . . . | tabul*as* centu*m* uiginti una . coerit ei Ia-

(1) Qui e nella seguente segnatura, le tre croci, rappresentanti i tre *signa* dei tre testi, sono tra loro congiunte, cioè le linee verticali sono intersecate dalla stessa linea orizzontale mediale e chiuse dalle medesime linee orizzontali superiore e inferiore.

(2) Morozzo; oggidì grosso villaggio tra Cuneo e Mondovì.

(3) Castagnole (delle Lanze) d'Asti, in quel di Costigliole a Sud di Asti.

cente ladus terra s*anct*i petri et ladu . . . . | simul p*er* me*n*sura Iusta Iuges quaptuor . et p*er*ticas Iugealis (1) octo . et tabul*as* . . . . . | dom*nus* bruningus episcopus a parte ipsius episcopi s*anct*e astensis eclesie. meli . . . . . | ca*m*po Iusimul tenente et alias duas pecias de aruis uineis . seu quaptuor pecias . . . . . | p*er* abente et pecias q*ui*nq*ue* de ca*m*pis arabilis . et duas de gerbis . seu et pecias duas de uineis *cum* areis . . . ·.· (adia)|cenciis . Atq*ue* et pecias q*ui*nq*ue* de ca*m*pis · In uilla et fundo radigada (2) Iuris Ite*m*q*ue* ipsius ere*m*berti q*uo*d est pri . . . . . | quadraginta duas . coerit ei Iacente ladus terra arduini comes : sec*un*da pecia e*st* ubi dicitur strada . . . . . | prado meredani . e*st* p*er* me*n*sura tabul*as* . ducentisepte . coerit ei Iacente ladus terra s*anct*i petri . qu . . . . . (racio)|ne tabul*as* septuaginta duas . coerit ei Iacente ladus terra . adelgisi . sexta pecia ca*m*po est ad . . . . . | nedo e*st* tabul*as* uiginti quaptuor Iacente ladus terra rodulfi . Octaua ca*m*po q*uo*d est . . . . (cam)|po e*st* ubi dicitur nosiedo (3) e*st* p*er* me*n*sura iusta Inter coltu*m* et aruo Insimul tabul*as* cent . . . |ta q*ui*nq*ue* coerit ei Iacente ladus terra s*anct*i petri . Undecima pecia est gerbo ubi dicit(tur) . . . . . | tabul*as* q*ui*nquaginta octo Iacente ladus terra s*anct*i petri . terciodecimo e*st* ibi p*ro*pe e*st* t . . . . . (la)dus terra s*anct*i petri . quintodecimo ibi ad p*ro*pe e*st* tabul*as* septe . ladus terra s*anct*i petri . . . . . (coma)|nente In loco ubi dicitur tabula e*st* insimul tabul*as* q*ui*nquaginta . alia uineol(a) . . . . . | uinea et terra s*an*cti petri, prima pecia de prado est In loco ubi dicitur prado meredani e*st* p*er* me*n*sura . . . . . | tu*m* Iacente ladus prado s*anct*i petri et in

---

(1) L'aggettivo *iugealis*, se forse non si incontra in altri documenti astesi del tempo di cui ci occupiamo, non è peraltro cosa nuova. Una carta Novarese del 949 (*Ch.* I, nr. 99) ha: « perticas iugiales quinque et tabula iugeales duodecim ». Anche in Lombardia si incontra e assai di sovente. Dicesi quindi *pedes iugialis* (carta del 960, *Cod. dipl. Lang.* nr. 636, col. 1093), *perticas iugiales* (carta del 949, ibid. nr. 590, col. 1009), *cum perticis legiptimis iugialis duas* (carta del 941, ibid. nr. 565, col. 965). Invece le voci *iuge* e *iugeas* (iugero, iugeri) riscontransi frequentemente negli atti Astesi (doc. 960, *Ch.* I, nr. 113; 956, ib. nr. 108; 948, ibid. nr. 98). — La pertica constava di dodici piedi, come viene detto espressamente nei documenti *Ch.* I, nr. 43 (col. 72) e 52 (col. 86) degli anni 886 e 896. — Trascrivo dalla *Storia del diritto italiano* di Antonio Pertile (IV, 270 I): « Il manso ripartivasi in iugeri o giornate, che più tardi si dissero anche campi; e constavano del tratto che si poteva arare in un giorno con un paio di buoi, giunti al termine del quale coll'aratro si dava volta... Il iugero o campo, risolveasi in pertiche e tavole e queste in piede, il piede si formava di oncie, l'oncia di scrupoli. » Lo stesso scrittore avverte (pag 271) che non è costante il numero dei piedi che formavano la pertica. Egli (p. 271) ricorda la « pertica legitima iugialis », da un documento del 768 (Troya, *Cod. Long.* nr. 897).

(2) Radicati, luogo ora distrutto, già situato verso Casalborgone.

(3) Forse Nocetto, presso Bagnasco? — Cfr. anche P. Viarengo nel *Cod. Malab.* I, p. cccIII, linea 1. Appartenne al marchesato di Ceva.

rio grana (1); tercia peciola e*st* a pradali e*st* tabul*as* noue*m* It . . . . . | Iacente ladus prado s*ancte* marie ; Ia*m*dicta pecia de sedim*en* cu*m* casinas duas sup*er* abente In p*re*dicto loco et fundo pater(no) (2) . . . | ca*m*po ibi in paterno e*st* ubi d*icitur* subtus curte . e*st* p*er* racione facta tabul*as* ducenti treginta octo coerit ei Iacente ladus ta . . . . . | desiderii tercia pecia subtus curte a fontana e*st* tabul*as* quadraginta octo Iacente ladus terra alloni p*resbi*ter ; q . . . . | di ; q*ui*nto ca*m*po cu*m* gerbo insimul tenente subtus curte et subtus monte frededo e*st* p*er* m*en*sura Iusta . tabul*as* ducent . . . . . | e*st* tabul*as* quadraginta octo Iacente ladus terra de eredes q*uon*da*m* gausmari ; alio gerbo a fontana maiore e*st* p*er* ra(cione) . . . . . | c*um* area In qua extat e*st* ubi d*icitur* fontanella e*st* tabul*as* duodeci*m* coerit ei Iacente ladus uinea germani : alia uiu..... (ere)|des q*uon*da*m* gausmari . prima pecia de prado e*st* ubi dicitur ura prado e*st* p*er* racione tabul*as* treginta una Iacent . . . . . | te ladus prado erche*m*mundi p*resbi*ter ; prima pecia de ca*m*po In p*re*dicta uilla et fundo radigada e*st* ubi dic . . . . . | Ibi p*ro*pe subtus monte e*st* p*er* racione tabul*as* q*ui*nquaginta septe Iacente ladus terra s*ancte* eufemie . . . . . | te ladus terra de eredes q*uon*da*m* gausmari ; quarto ca*m*po e*st* In valle gl*ara* e*st* p*er* racione tabul*as* . . . . . | gasca ubi dicitur fontana martinoni est p*er* m*en*sura Iusta . Iuge una . coerit ei Iacente lad(us) . . . . . (cas)|teniola et in loco curte causiloni . seu In loco paterno . . . . . da uel in ei*us* adia..... qual*iter* supra m*en*sura et coerencias .uel co*m*p*re*ens (3). leguntur In Integr*um* sibi un*us* alteri pars par . . . . . | ere*m*ber*t*i legaliter q*uecum*q*ue* uoluerint haut preuiderint p*ro*prietario Iuri sine om*ni* uni alterius cont(radicione) . . . . . (qua)|libet opposita p*er*sona contra anc cartula*m* com(muta)cionis ire quandoq*ue* te*m*tauerint haut . . . (episc)opii . . . | que*m* exInde lite*m* Intullerint multa q*uo*d est po(ndera) auri optimi libras duas argenti pondera ... tul . con... | diuturnis te*m*porib*us* firmis et stabilis manead . Atq*ue* p*er*sistant Inco*n*uulsa c*um* stipulacione subnixa . . . . . (d)efensare . . . . . | ordo legis depossit et ad anc p*re*uidenda*m* comutacione*m* accesser*unt* sup*er* ipsis reb*us* ad p*re*uidendu*m* et exstimandu*m* . . . lesie et missu . . . (dom)|ni bruningi episcopo ; una simul c*um* uiris bonis ominibus exstimatorib*us* q*ui* exstimarent; Id sunt. rodelandus filius q*uondam* . . . neleden p*ar*ti de pre(dicta uil)la radi|gada . Atq*ue* Ite*m* petrus filius q*uo*nd*am* pedreuerti de loco scrizelengo (4) . et exstimauer*unt* q*uo*d meliorata et a*m*pliata . . . . . (brunin)-

---

(1) Grana è un fiume-torrente, che, nascendo sotto a Montiglio, passa presso al paese detto Grana, e attraversando l'attuale territorio casalese, va a sboccare nel Po.

(2) Sommariva Perno?, Paderno o Perno presso Callianetto?

(3) L'ultima *s* è tagliata in segno di abbreviazione; forse si integrerà: co*mpre*ensi*ones*.

(4) Scurzolengo o Scursolengo in quel di Portacomaro, a N-E di Asti.

gus episcopus . ab eid*em* . . . . . | a parte Ia*m*dicti episcopii qua*m* dare et legibus ec comutacio fieri possit ; de q*uibus* et pena Inter se posuerunt ut q*uis* ex ipsis tuti . . . . . eide*m* ere*m*be*r*ti non co*m*pleuerint o..... | sup*ra* legitur u*e*l si ab unu*m*q*uem*q*ue* omine un*us* q*ui*sq*uod* deder*unt* in integrum n*on* defensauerint co*m*ponant pars parti fide*m* seruanti pena dublis ipsis om*nibus* reb*us* qualiter p*ro* te*m*p*ore* fuerin(t) . . . . . | ratis aut ualuerint sub extimacione In consimilib*us* locis ; vnde due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt, roboranda. Actum In *suprascrip*ta ciuitate aste In laub(ia dom)|us domni bruningi episcopus Intus castru*m* q*ui* dicitur uetere fel*iciter*.

Signu*m* ⊞ m*anus suprascrip*to ere*m*be*r*ti q*ui* hanc cartula*m* comutacionis fieri et firmare rogauit et ei relecta est; † Rotchisus archipre*sbite*r rogatus SSi

† Graseuertus archidiaco*nus* et p*re*posit*us* canonicor*um* SSi
† Stabilis diaconus et canonicus SSi

Signu*m* ⊞ ⊞ manib*us suprascrip*tis rodelandi . et petri . atq*ue* Ite*m* petri . q*ui* sup*er* ipsis reb*us* accesser*unt* ad p*re*uidendu*m* et exstimauer*unt* . . . . .

Signu*m* ⊞ ⊞ manib*us* raginaldi . et rozo . . . . . lege uiuente romana testis.

Signu*m* ⊞ ⊞ ⊞ manib*us* bertari . albe . . . . . scopus et inge.....

Signu*m* ⊞ ⊞ ⊞ manib*us* Iohanni deo u.....

† Ego Ingelbertus nota.....

III.

959, *genn.* 4. *Asti. Commutazione di beni tra Brunengo vesc. di Asti e Arimundo figlio di Stefano, professante legge longobarda.*

(Pergamena originale nell'Archivio Municipale di Asti).

† In nom*ine* d*omi*ni d*e*i et saluatoris n*ost*ri Ih*es*u xpi berengarius et adelbertus filio eius g*rati*a dei reges . anno rengni eoru*m* | deo propicio nono quarto die m*ensis* genuarii Indict*ione* secu*n*da ; ; Comutacio bone fidei nossitur e*ss*e co*n*tractu*m* ut | (ui)ce*m* empcionis obtinead firmitate*m* eodemq*ue* neixu oblicant contraentes placuit Itaq*ue* et bona conuenit uo|(lun)tate . Int*er* dom*nus* bruningus ep*iscopus* s*anct*e astens*is* eccl*esi*e Nec n*on* et Arimundus filio Stefanoni (1) ipso genitori suo ei|(dem cons)enciente et subt*er* co*n*firmante q*uod* p*ro*fessus erat ex nacione sua lege ui-

(1) Il caso obliquo *Stefanoni* richiama, come di regola, al nome *Stefanus.*

uere langobardor*um* ; Ut in d*e*i nom*ine* de|(be)ant dare sicut et a p*re*senti deder*unt* ac tradider*unt* uicissi*m* sibi un*us* alteri comutacionis nom*ine* . In primis dedit ipse | (dom)n*us* bruningus ep*iscopus* eide*m* arimundi in causa comutacionis id *sunt* ca*m*poras duas iuris p*re*dicti ep*iscop*ii *sancte* dei genetri (cis) marie q*uibus* e*ss*e uidentur In locas et fundas ualle q*ui* d*icitu*r *ter*cia (1) . sec*un*da pecia de ca*m*po iacet ad locus ubi d*icitu*r fon|(t)ana . ioanasii prima pecia de ca*m*po q*ui* iacet ad locus ubi d*icitu*r ualle *ter*cia e*st* p*er* mensura iusta . iuge una | et tabulas septuaginta . s*ecun*da pecia de ca*m*po q*ui* iacet ad locus ubi d*icitu*r fontana ioanasii e*st* p*er* me*n*sura iusta | tabulas octuaginta . coerit ei ad prima pecia de ca*m*po da duabus partib*us* percurit rio da t*er*cia parte | uia . et da quarta parte t*er*ra s*ancti* mauri ad s*ecun*da pecia de ca*m*po coerit ei da duab*us* partib*us* t*er*ra p*re*dicto stefano|ui et de suos *con*sortes . et da t*er*cia parte uia . quide*m* et ad uice*m* recepit ipse dom*nus* bruningus ep*iscopus* ab eunde*m* | arimundi a parte ipsius ep*iscop*ii dei genetricis marie meliorata et a*m*pliata causas sicut lex abet ; id s*unt* ca*m*poras tres iuris p*re*dicto arimundi q*uibus* e*ss*e uidentur in loco et fundo asaredi q*uo*d s*unt* ipsas tres ca*m*poras | sup*er* totis iuges duas . coerit ei ad p*re*dictas tres ca*m*poras da om*ne*s partes totum in circuitu t*er*ra p*re*dicti | ep*iscop*ii s*ancte* dei genetricis marie sibe q*ue* alii s*unt* in is om*nibus* coerentes ; as deniq*ue* ia*m*dictas camporas in easde*m* | locas et fundas ualle q*ui* d*icitu*r t*er*cia et fontana Ioanasii seu asaredi (2) sup*ra*nominatas u*e*l comutatas una | c*um* accessionib*us* et Ingressoras earu*m* seu c*um* superiorib*us* et Inferiorib*us* earu*m* reru*m* qual*iter* sup*ra* int*er* se comuta|uer*unt* sibi un*us* alteri p*er* ass paginas pars parti comutacionis . nom*ine* tradider*unt* facientes exInde un*us* q*uis* | de co (3) receper*unt* ta*m* ipsi qua*m*q*ue* et successores u*e*l eredes eor*um* legal*iter* a p*re*senti die p*ro*prietario nom*ine* q*uo*d uo|luerint aut p*re*uiderint sine om*n*i uni alterius c*on*tradict*ione* et sponder*unt* se ab inuice*m* ta*m* ipsi qua*m*q*ue* et suc|cessores u*e*l eredes eor*um* ia*m*dictis reb*us* q*uo*d ab inuice*m* tradider*unt* om*n*i te*m*pore ab om*n*i omine defensare q*ui*dem | et ut ordo legis depossit et ad hanc p*re*uidenda*m* comutacione*m* accessor*unt* (*sic*) sup*er* ips*is* reb*us* ad p*re*uidendu*m* id | e*st* rothisus archip*resbite*r de eade*m* (*sic*) ordine s*anc*te dei genetricis marie et missus dom*ni* bruningi ep*iscop*i ab e|o directo una simul c*um* bonos omines d*e*um tim*en*tes exstimatores q*ui* exstimarent id s*unt* ledo et graseuer|tus seu et arno q*uibus* om*nibus* exstimantib*us* c*om*paruit eor*um* et exstimauer*unt* q*uo*d meliorata et a*m*pliata | causa susiperet ipse dom*nus* bruningus ep*iscopus* ab eunde*m* arimundi in causa comutacionis a parte ipsius ep*iscop*ii | s*ancte* dei genetricis marie qua*m* ei daret et legib*us* comutacio ec fieri poteret de q*uibus* et

(1) Val Terza, non lungi da Asti, verso Est, in direzione di Quarto.

(2) Cerreto d'Asti, a S-E di questa città.

(3) Cioè: *quo*.

pena int*er* se posuer*unt* | ut q*ui*s ex ip*si*s aut subcessores u*e*l erede
eor*um* se de hanc comutacione*m* remouere q*ue*sierint et n*on* p*er*|man
serint in ea om*nia* qual*iter* sup*ra* l*egitur* u*e*l si ab unu*m* q*ue*mqu
omine*m* q*ui*ssco (1) | deder*unt* in Integr*um*; non defen|sauerint conpo-
nant pars parti fide*m* seruanti pena dublis ip*sis* reb*us* sicut p*ro* te*m*por
fuerint melio|ratis aut ualuerint sub exstimacione ia*m* dictis reb*us* in
co*n*similes locas unde due cartule comutacionis uno tinore scripte s*unt*
Actu*m* ciu*itat*e aste fel*iciter*.

Signu*m* ⊞ s*upra*s*crip*to arimundi q*ui* hanc cartul*am* comutacionis
fieri rogauit et ei rel*ecta* est.

Signu*m* ⊞ s*upra*s*crip*to Stefanoni q*ui* eide*m* arimundi filio suo
ab (*sic*) om*nia* s*upra*s*crip*ta co*n*sensit ut supra.

† Rotchisus archip*res*b*iter* q*ui* s*upra*s*crip*tis reb*us* accessi et
missus fui ut supra.

Signum ⊞ ⊞ ⊞ manib*us* s*upra*s*crip*tor*um* ledoni et graseuerti seu
arnoni q*ui* s*upra*s*crip*tis reb*us* accesser*unt* et exstimauer*unt* | ut supra.

Signu*m* ⊞ ⊞ manib*us* belengni fil*ius* q*uon*da*m* toterii et aldrami fil*ius*
q*uon*da*m* ariberti lege ui|uentes romana testes.

Signu*m* ⊞ ⊞ ⊞ manib*us* arimundi fil*ius* q*uon*da*m* moisei et raper-
tus fil*ius* q*uon*da*m* rozoni seu maginardus | fil*ius* q*uon*da*m* odelberti
testes.

† ego cunibert*us* cl*ericus* et sup*er*na gr*ati*a diacon*us* ssi.

† Ego gariardus notarius dom*nor*u*m* regu*m* scriptor huius
cartule comu|tacionis post tradite co*m*pleui et dedi (2).

---

(1) Somigliante forma riscontrasi p es. nella commutazione (maggio 931) edita nel *Cod. Diplom. Lang.* col. 918, nr. 537, dove si legge al luogo corrispondente: *quis co.* Nel caso nostro viene ripetuta la *s*, forse per legare una parola all'altra; poco prima, ma non col medesimo fine, il nostro amanuense avea scritto: *ass paginas.* Nel precedente documento, al luogo corrispondente, trovammo « unus quisquod. »

(2) Qui segue la nota tachigrafica, che, come si è detto, il sig. Julien Havet interpretò: « gariardus no[tari]us. » - Antico regesto sul *verso*: « Arimundus filio Stefanoni » (del sec. x-xi?).

APPENDICE

I.

Documenti intorno alla cripta di S. Secondo in Asti.

Do qui lo spoglio di alcuni documenti che si riferiscono alla cripta di S. Secondo, e al grosso muraglione trovato nel 1752-3 in occasione di alcuni lavori fatti in quella cripta. Riferisco solamente le notizie che presentano interesse archeologico; e per il rimanente mi limito a rilevare che i restauri allora eseguiti, secondo che apparisce dalla *Perizia* di cui si parlerà, furono tanto radicali, da distruggere senza dubbio quanto di migliore, di più antico, di più importante conservava quel venerando sacello. Questo è molto a deplorarsi. Credo tuttavia che facendosi alcuni scavi opportunamente diretti, si potrebbe ancora mettere allo scoperto qualche avanzo, che potrebbe guidare altri sulla buona via, e sciogliere più o meno le importanti questioni che si connettono a quel monumento, indubitatamente insigne. Oggidì (1888) la cripta è chiusa ed affatto inaccessibile (1).

Intorno alla scoperta del corpo di S. Secondo, il prof. can. C. Vassallo mi ha comunicato un documento certamente autentico, ch'egli desunse da un volume *Verbali* (fol. 71′) dell'Archivio Municipale di Asti. Lo riferisco secondo la trascrizione fattane dal lodato erudito:

« In nom. dni amen. Anno Nativitatis eiusdem MCCCCLXXI Indicione quarta die 10 mensis septembris.

« In pleno et generali Consilio etc.

« Est omnibus vobis notum pulcrum donum et maxima gratia quam Altissimus Omnipotens Deus prestitit huic Ciuitati sed et toti Comitatui et Patrie de Inventione et manifestatione Corporis beatissimi et sancti Secondi Martiris huius Civitatis et patrie patroni etc. Cum igitur pro ueneratione eiusdem Corporis expedit aliquam bonam provisionem facere tam circa cultum eiusdem Sancti quam eius custodiam et alia in et circa premissa necessarie et opportuna Ideo prefati dni Sapientes ordinaue-

(1) Mi fu assicurato che, durante la stampa della presente Memoria, si eseguirono in quella cripta alcuni scavi, dei quali si attende la relazione.

runt de et pro premissis fieri presentem postam ut super iis cum d
pendentibus emergentibus et connexis possitis prouidere ordinare
deliberare prout vobis melius videbitur. »

Nel ms. originale dei *Verbali*, dopo al recitato tratto, segue u
pagina e mezzo bianca, luogo che forse può supporsi destinato a ric
vere una descrizione particolareggiata della scoperta, e le deliberazio
prese intorno alla riferita proposta.

Il medesimo can. Vassallo m'indicò in documenti dei secoli posterio
parecchi ricordi intorno al corpo di S. Secondo e alla cripta, dove esso r
mase finchè ne fu levato, previa licenza concessa da Gregorio XIII. Nel
visita pastorale fatta nel 1585 da mons. Angelo Peruzzi vescovo di Sarsin
visitatore apostolico, è detto che il corpo del Santo si custodiva « in capel
seu confessione subterranea (1). » Nel 1581 (maggio 11) il corpo di S. S
condo fu portato di lì nella chiesa superiore; e parecchi documenti lo r
cordano. Nella relazione della visita fatta dal vescovo locale Paolo Vi
cenzo Rovero, 16 luglio 1662, è notato che il visitatore ordinò che venis
riaperto il « locum subterraneum sub altari maiori, » dove un tempo si cu
stodivano le reliquie di S. Secondo e di due altri Santi, i cui nomi no
erano stati letti nell'epigrafe relativa (2). Di lì a pochi anni tali lavori erar
già eseguiti. Il vesc. Marc'Antonio Tomati ritrovò terminata ogni cos
nel 28 marzo 1667, e aperto il sotterraneo « in quo alias asservaba[n]tu
ut aiunt, corpus dicti Secundi, ac etiam aliorum sanctorum corpora......

Il Vassallo mi somministrò anche una copia della perizia fatta e giu
rata da persone pratiche dell'arte muraria, 2 agosto 1755, a proposit
dei lavori allora eseguiti per la riapertura della cripta. Certi Tarugia
architetti e muratori, visitarono il sotterraneo e proposero alcuni lavo
che i Canonici della chiesa di S. Secondo si affrettarono ad eseguire
Fu nel 1752 che Giovanni Antonio Tarugia (3) ispezionò la cripta. D
qualche estratto della citata Relazione, giovandomi della copia eseguit
dal Vassallo stesso, che la desunse dalla trascrizione che il canonic
G. B. Longo fece nel 1870 dall'originale, che anche oggidì si conserv
nell'archivio della chiesa stessa di S. Secondo. « . . . . . in compagnia d
alcuni Signori Canonici, elevata la detta pietra come sepolcrale, son
disceso per la detta scala in detto sotterraneo con torchie accese, e
avendo il medesimo diligentemente visitato, ho osservato esser ordinat
anch' esso come in tre piccole navi distinte da sei colonne, le quali i
vôlto ed il *Sancta Sanctorum* sostenevano, con manifesto pericolo d
rovina, perchè le suddette colonne, quattro delle quali erano di marm
e l' altre due di pietra, si sono trovate mancanti nel piede e nei capi
telli superiori, ed una d' esse era divisa e rotta per mezzo d' alto i

(1) Il volume contenente la descrizione di questa visita si conserva nell'Archivi
Vescovile di Asti; per il passo citato veggasi ivi a p. 50.

(2) *Visitatio secunda*, fol. 15 (Arch. Vesc. di Asti).

(3) La perizia è stesa in nome dell' architetto Antonio Tarugia, padre, e dei suo
figli Bernardo e Carlo, i quali diconsi « originarii de loco Banco in valle Lugano. »
50

basso, sebbene stretta con tre cerchi di ferro, li quali a motivo dell'umido erano dalla ruggine corrosi e già come distrutti, e così del tutto insufficienti a sostener il peso, massimamente che tra il vôlto ed il pavimento del *Sancta Sanctorum* vi era una quantità di terra in altezza d'oncie 31..... Antichissimo (1) poi compariva detto sotterraneo nella sua struttura tanto per le colonne e basi loro e capitelli quanto al (il ?) vôlto stesso; il tutto mal ordinatamente costrutto. In fronte della nave mezzana vi era un altare laterizio e sopra di esso una pietra di marmo di smisurata lunghezza e spessezza in forma di una mensa d'altare, che appariva consecrata; il suddetto altare al di dietro appoggiato era al muro, il quale forma ancora in oggi la parte anteriore di una camera a forma di torre, attorno della quale si gira per uno spazio di sito, aperto da una parte e dall' altra d' essa torre, il qual sito forma come un piccolo coro nel mezzo di detta torre; e nel suddetto muro anteriore si vedeva aperta una fenestrella, la quale sopra il suddetto altare riguardava in forma di quadrato oblungo ed irregolare; al di dietro poi di detta torre, ed in prospetto di detta fenestrella vi era, come ancora presentemente si vede, un'apertura grande in forma di porta, che dà l'ingresso in detta torre, dentro della quale si trovava, come ancora si vede, una piccola camera, nel mezzo della quale si è trovata, come di presente vi si trova ancora, una lunga pietra incavata e formante un deposito capace a contenere un corpo umano, di una competente statura; avendo inteso dalli Signori Canonici e da altre molte ragguardevoli persone che detto deposito è lo stesso dentro cui era altre volte sepolto il sacro corpo di S. Secondo. Il pavimento poi di detto sotterraneo era in buona parte di macchinose pietre di marmi senza alcun ordine messe..... » Viene poi l' architetto, a nome suo e dei suoi figli, a riferire il proprio progetto, accettato dai Canonici, per il quale si apersero due scale di accesso alla cripta. Ricordasi una scala antica di cui si rinvenirono le effigie: « ..... sotto di detta colonna (2) abbiamo rinvenuto un vacuo pieno di terra mossa, ed avendo non senza timore tolta tutta la detta terra per farvi la dovuta sottomurazione, abbiamo veduto le vestigia d'una piccola scala, cioè alcuni gradini laterizii, che dal piano di detto sotterraneo ascendevano per mezzo di detta colonna, li quali manifestàmente indicavano, che, prima della costruzione di detta colonna, esisteva la detta scala, ed avendone assaggiato il piede, ed osservato il muro al quale si era appoggiata la scala predetta, abbiamo osservato che questa era stata formata sovra un gran muraglione durissimo, sotto la balaustra di marmo moderna, protendente in forma di bastione, sovra del quale poi e nel luogo stesso dove era detta scala si è gettato il piede e fabbricato il massiccio di detta colonna..... » Tutto questo si trovò nei lavori per la esecuzione di una delle due scale progettate.

(1) Parola vaga; anche la chiesa è detta antichissima in questa Relazione.
(2) Una delle colonne, che nella chiesa superiore sostengono la cupola.

Nel medesimo anno poi, lavorandosi per l'altra scala, s'incontr ancora una volta il muraglione, come risulta dal seguito della *Perizia* « ..... da questa parte ci siamo pure incontrati poco lungi dalla sud detta colonna maestra in un durissimo muro in forma di un gran ba stione, ancor il quale si vede in oggi servire di muro laterale del dett sotterraneo..... cotesto muro, dalla prima colonna a fianco dell' altar maggiore protende, come ocularmente si vede, sino alla seconda colonn maestra e da questa girando e facendo un circolo, traversa la chies poco lungi sotto la balaustra di marmo e va ad unirsi al muro nell'a tra nave ritrovato sotto l'altra colonna maestra della cupola, sopra c cui abbiamo scoperta la scala, come sopra. » Il muraglione prende l direzione verso il campanile. Si espone poscia che dovendosi, in occasion dei nuovi lavori, incidere in un sito quel muro, lo si trovò di straor dinaria durezza. Ebbero cura gli operai di lasciare, in parte, visibile que muro, che destava la curiosità di tutti. « Nel tempo che scalpellavam il detto muraglione, venne una quantità di genti a vedere, ed essend venute anche molte persone ragguardevoli affermavano esser il dett luogo un bastione, ossia muro dell' antico circuito della città ; ed i ispecie ricordiamo esser venuto un certo monsieur Guastapane capitan delle truppe veterane di S. M. il Re di Sardegna, il quale avendo prim bene osservato la struttura e protendenza di detto muro, disse *li parev un baluardo antico.* » Di che si conclude non solo che antichissimo foss il sotterraneo, ma anche che esso rimanesse « fuori delle mura dell città, » giacchè quel muraglione, per la sua mole, non poteva essere s non che un pezzo delle antiche mura cittadine. Di qui la Relazione pro cede avanti assai arditamente nelle congetture, mentre vi si asserisc che tale circostanza risponde al fatto che S. Secondo fu decollato fuor delle mura. In conclusione, se crediamo allo scrittore, il sotterraneo il sito « della decollazione del gloriosissimo S. Secondo. » L'ultima part della *Relazione* si riferisce ai lavori eseguiti successivamente, e i ispecie nel 1753, per salvare la cripta dall'invasione delle acque.

Non si può dar torto ai Taruggia quando si studiano di far risaltar l'antichità della cripta, in confronto della chiesa. Tuttavia è chiaro ch ad essi manca totalmente ogni cognizione scientifica, e le loro apprezia zioni valgono soltanto come giudizi di persone pratiche, e basta. Quand ci parlano dell' età relativa di due edifici, posti l' uno presso all'altro siamo obligati a loro prestar fede ; ma le loro parole non hanno po alcun peso dove si tratta di valutare e determinare, in forma assoluta l'antichità dell'opera murale scoperta.

Neppure sul muraglione trovato, possediamo sino ad ora buone vagliate notizie. Fu giudicato facesse parte delle mura della città ; può essere. Il suo spessore non ordinario lo lascia credere. Ma il giu dizio di chi ha veduto quel tratto di muro, e volle riguardarlo come un *bastione*, mostra che nessuna preparazione artistica o scientifica hann i giudici, ai quali, per mancanza di altro, dobbiamo per adesso affidarci. Anche la relazione del muro col sotterraneo, e in particolare colla sua antichissima scala, non risulta chiara.

II.

Correzioni e Aggiunte alla Dissertazione sopra Audace, vescovo di Asti.

(*Misc. di Storia ital.* t. XXVII, p. 133 sgg. Torino 1887).

Nella monografia intorno ad Audace pubblicai la tavoletta marmorea colla iscrizione « hic . req*ui*|escit . cor|pvs . s*ancti* | Dalmacii . mart*i*-*ris* . | q*uo*d hic . avdax | ep*iscop*vs . posvit, » e anzi credetti di stabilire che con molta verosimiglianza la si poteva attribuire ad Audace, riguardandola come il ricordo che quel vescovo lasciò del trasporto delle reliquie di San Dalmazzo da Pedona a Quargnento. Meditando più tardi sopra di questo monumento, due osservazioni mi si presentarono alla mente. Poichè in luogo di *mar* (al fine della lin. 4) rilevai *mart*, giacchè la lettera finale non è una semplice *r*, ma il nesso *rt*. L'abbreviazione *mart* in luogo di *mar* è assai più conveniente all' uso epigrafico (1).

La seconda osservazione parmi di sua natura più grave. Il testo della iscrizione consta di due parti, di cui la prima comprende le prime 4 linee: « hic requiescit corpus sancti dalmacii martiris. » La seconda parte, che sta alla prima piuttosto appiccicata che congiunta, e che dalla prima si differenzia anche per lo stile, comprende le linee 5-6 : « quod hic Audax episcopus posuit. » La voce *hic* nella prima parte della iscrizione deve significare qualcosa di diverso che la *hic* nella seconda; anzi tra il valore delle due vòci *hic*, è, non conformità, ma opposizione. La conformità sarebbe in questo caso un controsenso. Con questo non voglio dire che le prime linee siano state incise prima delle due ultime, quantunque tale ipotesi possa parere confermata dalla circostanza che per poter incidere l'ultima linea, lungi dal distribuire convenientemente le sei linee sulla faccia della lapidetta, si ricorse all'artificio di tagliare ad angolo lo spessore della laminetta. Mi accontento invece di constatare che la dicitura delle linee 1-4 è anteriore ad Audace, il quale, a testimonio della traslazione da lui compiuta, sentì il bisogno di ampliare l'epigrafe. Può supporsi ch'egli abbia fatto trascrivere la iscrizione più antica, a questa aggiungendo l'appendice riguardante la traslazione da lui stesso eseguita.

La parte più antica della iscrizione, così restituita, corrisponde ormai esattamente alla epigrafe incisa sulla faccia *recto* del latercolo di S. Cristina, riferito dall'illustre comm. De Rossi (cfr. *Audace*, in: *Miscell.*

---

(1) Nella cripta dei papi, nel cimitero di S. Calisto presso Roma, il monogramma aggiunto al nome di papa Fabiano (+250) per dichiararne il martirio si compone di tre lettere greche M, P e T, legate così che la P risulta da un cerchiello addossato all'ultima asta della M, e il nesso è poi sormontato da una linea orizzontale.

XXVII, 190): « hic requiescit corpus sante Chistine virginis et martiris. » Altri esempi simili si possono facilmente raccogliere (1). Quanto alle questioni paleografiche, la A coll'asta di destra sormontante il vertice superiore e piegata a sin., quasi in una forma che più che mai sembrerebbe relativamente moderna, del pari che la M colle due aste anteriori riunite ad O, si hanno in una laminetta plumbea riguardante le reliquie di papa Marcello. Detta laminetta, che il De Rossi (2) aveva dapprima indicata come del sec. x incirca, o almeno non posteriore al sec. xii, più tardi venne dal medesimo erudito (3) ascritta al decennio 872-882. Così le nostre argomentazioni paleografiche trovano una conferma.

A proposito del cofanetto (reliquiario) di Quargnento, cito a titolo di confronto quello, pure eburneo, illustrato da Gioachino di Marzo (4), e da lui attribuito al principio del sec. xiii. Ma il nostro è senza paragone più antico, e anzi il confronto con quello del Di Marzo lo conferma.

In varii altri punti mi potrei correggere. A p. 138 (p. 6 dell'estr.) non mi esprimo esattamente intorno all'anno Astese, come credo di aver già largamente chiarito, correggendo il mio errore. A p. 141 (p. 9 dell'estr.), nell'elenco dei vescovi, per istrana svista dimenticai il nome di Giuseppe, che andrebbe tra Ildoino e Staurasio, levando il nome di Roserio. Ma di ciò terrò parola altrove. Altre correzioni le abbandono alla cortesia dei lettori, ch'io vorrei pregare di riguardare come cancellate cinque parole, prive di senso, che si leggono a p. 226 (p. 94 dell'estr.), lin. 7 da sotto, cioè: *prima della rivolta di Ugo*. Intendevo: prima che il regno d'Italia fosse partito tra Guido (non Ugo) di Spoleto e Berengario del Friuli.

A p. 200 (68 dell'estr.), lin. 5 e 6 scrissi *Widone* per *Lodovico III*.

(1) Cfr. una lamina di piombo illustrata dal De Rossi, *Bullettino arch. crist.* 1874, pagina 92.

(2) *Bull. arch. crist.* 1869, p. 72; ib. 1870, tav. 12, facsimile.

(3) *Bull.* cit 1871, p. 159.

(4) *Di una cassetta d'avorio nella R. Cappella Palatina di Palermo.* Palermo, Tip. dello Statuto, 1887.

POSTILLA

A scanso d'equivoci, a p. 16=312, lin. 3, dove parlasi di anno *ab incarn.*, si intende di anno cristiano, nei documenti denominato *ab incarn.*, e non significa che fosse realmente *ab incarn.* e non *a nativ.* Come la cosa stia, a tale riguardo, viene spiegato nella medesima pagina.

A pag. 30=326 parlasi della formula *Amen* ecc., *Fiat* ecc. Ciò che ivi è detto intorno al suo significato sinodale, non toglie che talvolta o quella stessa formula o formule simili abbiano soltanto un valore augurale e deprecativo, senza allusione a sinodo. Del quale uso di detta formula offre un esempio l'iscrizione: *Ego Ursus prior infelix et peccator qui hoc opus perfecit. Introeuntibus cum pace, exeuntibus cum laetitia. Amen. fiat. fiat*, presso Vitturi, *Memorie archeologico-storiche di Polimarzio oggi Bomarzo*, Roma 1846, p. 107.